

Ino. 327/II

MEMORIE

PER LA

STORIA DELLA LIBURNICA CITTÀ DI FIUME


SCRITTE DAL FIUMANO

GIOVANNI KOBLER

PUBBLICATE PER CURA DEL MUNICIPIO



IL 31



FIUME

Stabilimento Tipo-litografico Fiumano di Emidio Mohovich

1896.



1997
PONIŠENO 71

| | |
|--|--------|
| GRADSKA BIBLIOTEKA RIJEKA | |
| Inv. br. | 163531 |
| Signatura II 949.75 KOBLER m II | |

KOBLER

m II

—
VOLUME SECONDO.
—



INDICE.

| | Pagina |
|--|--------|
| Parte quarta. Epoca dall'anno 1300 al 1776 | 1 |
| <i>Sezione I. Osservazione preliminare.</i> | |
| Cap. I. Il ducato di Carniola | 2 |
| > II. L'Istria austriaca e la Carsia | 4 |
| > III. Condizione politica di Fiume nei secoli XIV e XV sotto i Duinati e i Walsee | 5 ✓ |
| > IV. Dominio austriaco nei secoli XV e XVI. Principato dell'Austria interiore. Isolamento politico di Fiume | 7 ✓ |
| > V. Riconoscimento diplomatico dell'autonomia di Fiume. L'omaggio | 11 ✓ |
| > VI. L'accettazione della sanzione prammatica dell'imperatore Carlo VI. | 14 ✓ |
| > VII. La provincia mercantile litorale. L'i. r. Luogotenenza in Fiume | 15 |
| > VIII. La Baronìa di Duino | 17 |
| I. Gli antichi dinasti di Duino | 17 |
| II. I dinasti Walsee feudatari di Fiume | 23 |
| > IX. L'antico e l'odierno distretto di Fiume e l'antico Podbreg | 29 |
| A. L'antico Podbreg | 29 |
| B. La campagna antica | 33 |
| C. Il distretto odierno | 34 |
| > X. Antico aspetto della città di Fiume | 35 |
| Il castello | 37 |
| Le porte della città e i barbacani | 38 |
| I torrioni, i baluardi e le batterie | 39 |
| La torre dell'orologio | 40 |
| La loggia | 41 |
| Il coprimento del fosso. L'altura detta Gomila. La piazza e le vie principali | 42 |
| Chiese, cappelle e conventi. La Giudecca | 43 ✓ |
| Fornelli per filare la seta. L'arco romano | 44 |
| L'antico palazzo municipale | 45 |
| Le case dei privati | 46 |
| I primordi della città nuova | 47 |

VI

| | Pagina |
|--|--------|
| Cap. XI. L'antico porto di Fiume | 53 |
| Le sorgenti della Fiumara | 54 |
| Provenienza della grande alluvione. Verosimile epoca dell'incominciamento. Il disseccamento del lago di Grobnico. L'odierno campo | 55 |
| Lo Scoglietto | 58 |
| L'antica amministrazione del porto | 58 |
| Il ponte della Fiumara | 59 |
| Il nuovo ponte della Fiumara ed i primordi del grande porto marittimo | 60 |
| > XII. Antiche e nuove strade commerciali che partono da Fiume | 62 |
| > XIII. La decima in Fiume | 65 |
| > XIV. Il commercio in Fiume da tempo antico sino al 1809. Florido movimento nel secolo XV | 69✓ |
| Decadenza del commercio nel secolo XVI | 72✓ |
| Risorgimento del commercio nel secolo XVII | 77 |
| Il portofranco ed il commercio nel secolo XVIII | 79 |
| L'attivamento del lazzeretto | 82 |
| La compagnia orientale | 84 |
| Le strade carreggiabili | 84 |
| La provincia mercantile del Litorale sotto Maria Teresa | 85- |
| I Consoli. L'Estensione del portofranco. La Posta | 86 |
| La privilegiata Società per la raffineria di zuccheri in Fiume | 87 |
| Altra raffineria di zuccheri | 90 |
| Movimento commerciale sotto il regime ungarico | 90 |
| I Greci e gli Slavi ortodossi in Fiume | 91 |
| La strada Giuseppina e la strada Ludovicea | 92 |
| Navigazione | 93 |
| > XV. Monete, pesi, misure e prezzi che in passato usavansi a Fiume | 95✓ |
| Art. I. Delle monete | 95✓ |
| > II. Pesi e misure | 102 |
| > III. Prezzi di piazza, che in addietro si pagavano in Fiume | 106 |
| <i>Sezione II. Gli Statuti sanzionati nell'anno 1530. Versione italiana.</i> | |
| Prefazione | 124 |
| Sovrana Patente del 29 luglio 1530 sanzionante la raccolta degli Statuti della città di Fiume | 126✓ |
| Libro I. Dell'amministrazione politico-economica | 127 |
| Rubrica I. Del Capitano e del suo giuramento | 117✓ |
| Serie dei Capitani | 131✓ |
| Rappresentanti cesarei | 135 |
| Serie dei Vice-capitani | 135- |
| > II. Dell'ufficio del Vicario | 136- |
| > III. Formula del giuramento del Vicario | 136✓ |
| Serie dei Vicari | 140 |
| > IV. Dell'elezione dei giudici, del satnico, dei contabili, degli stimatori, dei capitani delle 4 contrade e dei custodi della campagna | 144 |
| > V. Dell'ufficio dei giudici | 145 |
| Serie dei Giudici Rettori di Fiume desunta da atti pubblici | 147 |

| | Pag'na |
|---|--------|
| Rubrica VI. Dell'uffizio del Cancelliere | 153 ✓ |
| Serie dei Segretari desunta dai libri pubblici | 155 |
| Serie dei Cancellieri desunta dai libri pubblici | 156 |
| Serie dei Vice-cancellieri | 157 |
| > VII. Dell'uffizio del Satnico | 157 |
| > VIII. Dei capi delle 4 contrade | 158 |
| > IX. Dei camerlenghi o contabili | 159 |
| > X. Dei custodi della campagna | 160 |
| > XI. Degli stimatori | 162 |
| > XII. Del precone | 163 |
| > XIII. Dell'uffizio dei sindici per sindacare gli impiegati | 164 |
| > XIV. Dei consiglieri e del consiglio | 166 |
| Serie dei patrizi consiglieri | 170 |
| > XV. Dazio del traghetto | 180 |
| > XVI. Dazio del vino e della malvasia | 181 |
| Memorie storiche sul dazio dei vini in Fiume e sull'appalto dell'educilio in Sušak | 181 |
| > XVII. Dazio dello squero | 197 |
| > XVIII. Dei cittadini e dei forestieri | 198 |
| > XIX. Che nessuno azzardi corrompere i consiglieri per l'elezione o la conferma di qualche impiegato | 205 |
| Libro II. Delle cause civili | 206 |
| I. Diritto materiale e civile | 206 |
| II. Competenza dei giudici in cause civili ed in affari di uffizio nobile | 215 |
| III. Procedura forense | 216 |
| u Libro III. Delle cause criminali | 228 ✓ |
| > IV. Statuti straordinari o provvedimenti di polizia | 233 ✓ |



PARTE IV.

Epoca dall'anno 1300 al 1776.

Sezione I.

Osservazione preliminare.

Nella parte I di queste memorie fu narrato l'andamento della antica dipendenza politica del suolo, ove nel secolo X sorgeva la città di Fiume sulle rovine della romana Tarsactica, e fu spiegato il sistema feudale germanico, nel quale andò compresa questa città, come feudo dei dinasti di Duino.

La parte II contiene notizie di Fiume in cose ecclesiastiche, e la III memorie dei paesi vicini per il confronto coi nostri rapporti.

Nella presente parte IV si descriverà la vita sociale e politica, l'origine e le vicende dell'autonomia politica di Fiume per l'epoca dall'anno 1300 al 1776. Mi parve bene mettere questi confini di tempo, perchè dal secolo XIV in poi sono frequenti gli appoggi per la storia della nostra città ed in questo secolo si trovano le prime notizie della sua amministrazione interna, e perchè l'anno 1776 è memorabile per l'annessione di Fiume alla Corona ungarica. Qui risulterà, come il sistema feudale e speciali relazioni inerenti a questa parte marittima fosser causa di un'amministrazione separata, e come sotto il dominio dell'augusta casa d'Austria si sviluppasse l'autonomia esterna a grado tale, che la città era considerata come un corpo separato non appartenente a nissuna provincia. Siccome però vi fu un tempo, in cui Fiume trovavasi annessa al ducato di Carniola, e siccome trovansi la strana particolarità che Fiume, Castua, Veprinaz e Moschenitze dicevansi essere sul Carso, mentre Lovrana e Bersez si mettevano nell'Istria; giovi portar qui alcune notizie sulla composizione del ducato di Carniola e sulla condizione politica del Carso e della contea d'Istria.

CAPITOLO I.

Il ducato di Carniola.

Nel tempo del dominio di Roma non si chiamava Carniola, ma Carnia; ed era estesa fra il Tagliamento e il Timavo inferiore, dal mare sin oltre le Alpi Carniche. Avendo poi l'imperatore Ottaviano Augusto estesa l'Italia fino all'Arsa dell'Istria ed alle Alpi Carniche, la Carnia allora fu limitata alla sua regione transalpina.

Il nome Carniola si legge per la prima volta nella storia dei Longobardi, scritta nell'anno 787 da Paolo Varnefried, ove al cap. 52 del libro VI è detto che Rachis, duca del Friuli, entrò col suo esercito nella Carniola, paese degli Slavi.

Un documento del 30 giugno 973, stampato nella recente raccolta dello Schumi, contiene una sovrana donazione di luoghi situati nell'odierna Carniola superiore, e vi si accenna esser questi nel ducato di Carinzia, nella contea che si chiama Carniola, volgarmente *Chrainmarca*. La parte orientale dell'odierna Carniola si trova poco dopo appellata *Marchia*, *Vinidorum Marchia*, *Windisch Mark*, poi *Marca Carniolica*, sempre distinta dalla suddetta contea. Il Carso non vi apparteneva.

Tutto il paese transalpino nel secolo XII era diviso in possedimenti feudali dei patriarchi di Aquileja, dei vescovi di Frisinga e di Bressanone, dei duchi di Carinzia, dei conti di Gorizia e di altri potenti signori, i quali tutti esercitavano nei loro paesi autorità sovrana, poca essendo quella dell'imperatore. Vi erano tanti centri di sovranità, quanti erano i grandi vassalli; onde avvenne, che l'estrema parte orientale, ove è Möttling, si chiamò *Marca Vendica dell'Istria*, perchè era posseduta dai conti d'Istria. Nella prima metà del secolo XIII Federico II dei Babenberg, duca d'Austria e di Stiria, avendo acquistati i vasti possedimenti dei vescovi bavaresi di Frisinga, appellavasi signore della Carniola; ma in pari tempo anche Ulrico, duca di Carinzia, aveva questo predicato. Non vi era dunque ancora un complesso provinciale, che abbracciasse tutta l'odierna Carniola.

Il merito di aver riuniti insieme questi paesi sotto il nome di Carniola e composto il ducato, va dovuto ai principi della casa d'Absburgo. Sin dall'anno 1282 duchi d'Austria e di Stiria e signori di quelle parti dell'odierna Carniola, che erano state dei Babenberg e del carinziano Ulrico, poi di Ottocaro di Boemia, essi ebbero nel 1362 parecchi possedimenti del patriarca di Aquileja, nel 1366 l'assoggettamento feudale dei dinasti di Duino per tutte le loro terre, fra le quali erano Fiume, Castua,

Veprinaz e Moschenizze, nel 1369 la città di Trieste, nel 1374 i possedimenti del conte goriziano Alberto IV, cioè la contea d'Istria, la Marca Vendica dell'Istria ed alcuni domini nella Piuca. Dopo questo ultimo acquisto convocarono in Lubiana i vassalli, che tenevano domini nella Carniola austriaca, nella Marca Vendica, sul Carso e nella contea d'Istria, e vi accolsero il loro omaggio di fedeltà. Questa solennità fu il primo impulso alla concentrazione dei detti paesi in provincia. Seguirono altre simili convocazioni, quando un nuovo principe assumeva le redini del governo, o per indurre i vassalli a contribuire militi e denaro in caso di guerra. Così Lubiana diveniva città capitale e si formavano gli stati provinciali di un nuovo principato.

Ma il dominio di Gottschee (Kočevje), che il patriarca di Aquileja nel 1347 aveva dato in feudo al conte Federico di Ortenburg e che nel 1420 passava ai conti di Cilli, passò all'augusta casa d'Austria e divenne porzione del principato di Carniola appena dopo il 1456.

Sotto Massimiliano I entrava nelle diete provinciali l'elemento borghese, e segnatamente Lubiana, come racconta il Dimitz a pag. 47 T. II della sua storia, fu la prima a esservi chiamata nel 1501.

Dalla concorrenza di tanti corpi feudali venne a formarsi un nesso politico, il quale, se anche non si trova formalmente riconosciuto con un decreto sovrano, pure per consuetudine si riteneva permanente. Perciò dopo la morte di Massimiliano I, avvenuta li 12 gennaio 1519, — avendo il successore Carlo V ceduto a suo fratello, l'arciduca Ferdinando, l'Austria inferiore, la Stiria, la Carinzia e la Carniola propriamente detta, e riservati a sè gli altri paesi austriaci, per i quali metteva il centro del governo in Innsbruck nel Tirolo, e fra le parti riservate essendovi anche l'Istria austriaca, i paesi del Carso e la Marca Vendica di Möttling; — gli stati provinciali in Lubiana protestarono contro questo distacco e ricusarono di prestar omaggio all'arciduca Ferdinando. Indi seguiva la patente imperiale dd. 16 marzo 1522, la quale è stampata nella collezione di leggi per Trieste. Ivi l'imperatore dichiarava di aver ceduto a suo fratello anche queste parti, segnatamente Möttling, l'Istria austriaca, il Carso e tutto il resto che per diritto e consuetudine appartiene al principato della Carniola; esser quindi sua volontà, che le parti poco prima staccate fossero di nuovo unite a questo principato, come sotto i suoi predecessori. Questo è il primo sovrano documento conosciuto, che constati la pertinenza al Ducato.

L'estensione di tutta la provincia, come era nella seconda metà del secolo XVII, si trova descritta nel tomo II del Valvasor colle sue parti componenti, cioè Carniola superiore, inferiore, intermedia, interiore, Istria austriaca con Castua, Veprinaz e Moschenizze. — Trieste e Fiume non vi sono comprese, e l'omissione è motivata con ciò che queste due città, essendosi mostrate contrarie al nesso colla Carniola, furono abbandonate dagli stati provinciali.

CAPITOLO II.

L' Istria austriaca e la Carsia.

Con una porzione del marchesato d'Istria era stata composta nell'anno 1112 la *contea d'Istria* per un principe della casa ducale di Carinzia. Nell'anno 1246, essendosi estinto con Ottone II il ramo maschile degli Andex, questa contea passava ai conti di Gorizia.

Quali ne fossero in origine le parti componenti e quali i confini, non consta. Secondo il Bauzer, citato dal barone Czörnig a pag. 626 della sua storia di Gorizia, vi appartenevano nell'anno 1275: Verh, Terviso, Gallignana, Vermo, Lindaro, Bogliuno, Pedena, Pas, Coranzia, Corban, Gimino, Goderico, Bresmizza, Mangina, Castelnuovo, due Castelli, Colmo, Mompio, Vragna, Lupoglava, Bergno, Berdo, Gologorizza, S. Vincenzo, Cosliaco, Cepic, *Bersez*, *Lovrana*.

Nell'anno 1342 i fratelli Alberto, Mainardo ed Enrico conti di Gorizia divisero i loro possedimenti, ed Alberto ebbe nell'Istria: Pisino, Marenfels, Cosliaco, Rekel, Piemonte, Pedena, Gallignana, Terviso, Antignana, Barbana, Mimigliano, *Bersez* e *Lovrana*, luoghi accennati nella storia del Czörnig l. c.

Nell'anno 1374, dopo la morte del detto Alberto, la contea ed altri suoi possedimenti, che erano sul Carso e nella Carniola, passarono in proprietà della casa d'Austria, in base a precorsi patti di successione. Indi già nel 1380, come risulta da un documento conservato nell'archivio imperiale in Vienna, Leopoldo, duca d'Austria, dava la sua parte d'Istria in pegno per 14000 zecchini ad Ugone di Duino, riservandosi però il diritto di ricupero. Il documento è notevole in quanto spiega ciò che otteneva il Duinate: das Land Isterreich mit der Grafenschaft Mitterburg, u. mit allen edlen Leuten, Kapellen, Dörfern, Urbaren, Vogtheine, Ämtern, Gütern etc. wie sie vom Grafen Albrechten von Görz auf Uns gekommen; — quindi tutta l'Istria austriaca, di cui era parte la contea di Pisino.

Già nel 1221 si trova una Matilde di Andex, contessa di Pisino, ed il barone Czörnig, a pag. 502 della sullodata sua storia, opina che la contea di Pisino, tenuta da quella Matilde, avesse molto minor estensione della contea d'Istria. Sarebbe perciò valida la congettura, che la contea d'Istria, come era passata nell'augusta casa d'Austria, comprendesse la contea di Pisino, quale dominio speciale amministrato dagli uffiziali del conte, le signorie territoriali dei vassalli, gli alti poteri e le regalie maggiori, segnatamente la decima, la dogana, l'appello, le collette e simili.

Essendo morto nel 1399 l'ultimo maschio dei Duinati, i possedimenti pignorati, ch'egli aveva nell'Istria, passarono a Ramberto di

Valse. Un altro Ramberto, l'ultimo maschio dei Valse, con un atto del 12 marzo 1472, rinunziava in favore dell'imperatore Federico III di Austria a tutti i suoi possedimenti, che aveva sul Carso e nell'Istria.

Nell'anno 1498 fu compilato e nel 1578 riformato l'urbario della contea di Pisino, cui sovrastava un capitano o luogotenente per la direzione politica, giudiziaria ed economica; ma inoltre l'Istria austriaca comprendeva in questo tempo anche speciali signorie territoriali amministrate dai rispettivi signori o dai loro fattori.

Il vicino paese, che si dice *Carsia*, *Carso*, *Karst*, era in tempo antico quella porzione della Giapidia, che l'imperatore romano Ottaviano aveva data in amministrazione alla colonia di Trieste, e si estendeva dai confini settentrionali dell'Istria e della Liburnia all'Alpe Giulia. Il nome ebbe forse origine dal monte, che gli scrittori romani appellavano *Carusadius*, l'odierno monte Carso, Karstberg, in un documento dell'anno 1177 *Grast*; ma non consta, che il nome nel medio evo fosse adoperato prima del secolo X, in cui un documento del 21 febbraio 949, stampato nel codice diplomatico del Kukuljević T. I., accenna a pirati *de Carsiis*. Indi nel secolo XII si trovano feudi conferiti *in Carsiis, in partibus Carsiae*. Questa Carsia però non aveva più un centro comune; ma era divisa in molti possedimenti feudali, tra cui nel secolo XIII figuravano quelli dei conti di Gorizia nella parte superiore, che poi fu detta Piuca (Poik), amministrata da un capitano portante il titolo «Kapitän von Görz und des Karstes», e quelli dei dinasti di Duino nella parte inferiore, la quale, per distinguerla dalla Piuca, dicevasi comunemente il Carso, der Karst; sicchè i Duinati appellavansi signori del Carso.

In documenti dei secoli XIV e XV anche Fiume, Castua, Veprinaz e Moschenizze si trovano situate sul Carso «gelegen am Karst»; ma questa estensione del Carso non si può giustificare se non dal possesso che ne tenevano i dinasti di Duino, nell'istessa guisa come Bersez e Lovrana, essendo parti della contea di Pisino, si mettevano nell'Istria.

CAPITOLO III.

Condizione politica di Fiume nei secoli XIV e XV sotto i Duinati e i Valsa.

Durante tutto il secolo XIV Fiume dipendeva dai dinasti di Duino, tranne che per lo spazio di circa 30 anni in cui era tenuta in pegno dai conti Frangepani. Il fatto è raccontato nel capitolo dei dinasti di Duino, ove in particolare sono spiegati i documenti degli anni 1304, 1312, 1365, 1366. Il primo di questi documenti fa menzione di un Matteo, giudice di Fiume, il secondo accenna *Terra di Fiume*, ciò che significava città murata

avente vita municipale, il terzo spiega come i Frangepani restituirono ad Ugone di Duino il *Castello* e la *Terra di Fiume*, il quarto finalmente dice che Ugone di Duino nell'anno 1366 si fece vassallo dei duchi d'Austria con tutti i suoi possedimenti.

La città di Trieste, ripetutamente aggredita dai Veneziani, erasi assoggettata ai duchi d'Austria, e questi con atto del 10 settembre 1369, stampato nel periodico «L'Istria» dell'anno 1852, ne accoglievano l'assoggettamento.

Indi un'armata austriaca era calata per far levare ai Veneziani l'assedio, ed in questo movimento Ugone di Duino militava con un suo drappello per l'Austria; motivo per cui i Veneziani assalirono i paesi marittimi del medesimo. In quest'incontro i Veneti preदारono ed incendiarono la città di Fiume.

La forma dell'amministrazione civica in questo secolo non è conosciuta se non che da un documento del 10 marzo 1371, in cui si fa cenno di un capitano Raisberger, e da una lettera di Ugone di Duino dd. 10 agosto 1384, conservata nell'archivio di Stato in Vienna, dalla quale emerge che la comunità aveva capitano e giudice.

Nell'anno 1399 morì Ugolino, ultimo maschio del casato di Duino, e i feudi rimasti vacanti passarono ai dinasti di Valsa, Waldser, ramo di Ens, la cui genealogia è presentata in uno dei capitoli seguenti.

Segnatamente i feudi di Fiume, Castua, Veprinaz e Moschenizze, che erano devoluti alla chiesa vescovile di Pola, furono dal vescovo Guido conferiti nell'anno 1400 a Ramberto II di Valsa. Il relativo documento non è conosciuto; ma gli storici sono concordi in ciò che l'inf feudamento portava l'obbligo di onorare ogni nuovo vescovo col dono di due cani da caccia, un falcone e un puledro equino elegantemente ornato. Il conte Angelo Vidovich, nelle sue memorie scritte circa l'anno 1815, ora conservate nella biblioteca civica di Rovigno, riferisce, richiamandosi a vecchi catasti del vescovato, da lui veduti, che anticamente la città di Fiume, nell'occasione dell'ingresso di ogni nuovo vescovo, gli presentava un cavallo, un falcone e due cani bianchi, e che quest'omaggio fu continuato sino circa l'anno 1500. Se la cosa è vera, non si può ammettere che quest'omaggio, essendo di natura feudale, venisse direttamente dalla municipalità; bensì è probabile, che venisse fatto dal capitano della città, siccome impiegato del feudatario. Nel codice diplomatico istriano, in una nota relativa a un documento del 1460, si trova la congettura del Dr. Kandler, che nel 1450 i Valsa abbiano negata la fedeltà al vescovo di Pola, lasciando però sussistere certi omaggi; ma intorno l'anno 1466, per cessione di Volfango di Valsa, l'imperatore Federico III, arciduca d'Austria, prese possesso di Fiume, ed allora dev'esser cessata per sempre quell'attestazione di vassallaggio, di cui in atti di Fiume non si trova cenno.

Per il tempo dei Valsa l'andamento dell'amministrazione civica emerge dal libro originale del cancelliere municipale. Il capitano, posto dal domino, abitava nel castello e presiedeva ai consigli civici, se voleva intervenire; altrimenti vi presiedeva il primo giudice rettore; due giudici rettori, eletti per un anno, avevano il potere esecutivo e giudicavano in cause di minor entità ed in cose di polizia; il consiglio, composto di un certo numero di consiglieri eletti a vita, trattava affari politico-economici ed era giudizio di I istanza nelle cause superiori alla sfera d'attività dei rettori e tribunale di appello contro le sentenze di questi. La competenza del consiglio dev'esser stata ampia, poichè si trovano in quel libro parecchi provvedimenti, che poco dopo erano oggetto del governo principesco, e vi è un conchiuso del 29 agosto 1437, ove il consiglio rigettava la domanda di un mercante italiano per l'elezione a consigliere, sebbene fosse raccomandato dal Valsa.

Nel tomo V della raccolta di atti veneti del prof. Ljubić è contenuta una lettera dd. 16 giugno 1404 diretta dal Governo di Venezia alla Comunità della Terra di Fiume in proposito di un naviglio veneto, che per causa di contrabbando era stato sequestrato in Fiume. Si vede, che quella repubblica riconosceva la condizione municipale di Fiume; poichè altrimenti la domanda per la restituzione del naviglio e del carico e per l'indennizzo sarebbe stata indirizzata al capitano, che rappresentava il domino.

CAPITOLO IV.

Dominio austriaco nei secoli XV e XVI. Principato dell'Austria interiore. Isolamento politico di Fiume.

Avendo Federico III, intorno l'anno 1466, presa in consegna la città di Fiume col suo territorio, la sovranità e il dominio territoriale venne a concentrarsi nell'Augusta Casa d'Austria.

Per il tempo di questo principe l'andamento delle cose municipali è poco conosciuto, perchè mancano atti locali: ma in generale si può dire, che era un'epoca di pubbliche miserie, provenienti da ciò che dal 1470 in poi le invasioni dei Turchi desolavano la Croazia, la Carniola ed il Carso, e rendevano malsicuro il passaggio di persone e il trasporto delle merci. Inoltre la diuturna guerra dell'imperatore coll'Ungheria lo obbligava a onerosi provvedimenti finanziari, dei quali per Fiume sono notabili: 1. il decreto del 1489, che tutto il commercio dei paesi austriaci, diretto per l'Italia, dovesse far capo a Trieste; 2. l'altro del 1493, il quale vietava di ammettere negli stati austriaci olio estero, che non avesse toccato la dogana di Trieste o quella di Duino; 3. l'aver tolto alla città di Fiume una gran parte del suo territorio occidentale.

il quale poi andò a far parte del domino territoriale di Castua, come è spiegato nel capitolo che tratta del Podbreg.

Gli accennati decreti distrussero il florido commercio, che Fiume aveva avuto colla Carniola, e causarono un sensibile decadimento della pubblica prosperità, che cominciò a rialzarsi appena nel corso del secolo seguente. La perdita del Podbreg fece un danno di più lunga durata, poichè questo territorio fu ricuperato soltanto nel 1781 sotto il regime ungarico.

A Federico III succedeva nel 1493 l'imperatore Massimiliano I. Questi appena salito al trono istituiva in Vienna un dicastero aulico centrale per il governo dell'Austria, Stiria, Carinzia, Carniola, Carsia e della contea d'Istria, e poco dopo organizzava nelle provincie il governo politico, l'amministrazione della giustizia, le finanze e le cose militari. Quindi venne sviluppandosi nelle provincie la speciale cura degli affari interni e il bisogno di giunte e delegazioni per trattarli fuori del tempo delle sedute generali delle diete provinciali. Già sotto Federico III la difesa contro le scorrerie dei Turchi e le guerre contro Mattia Corvino d'Ungheria esigevano la frequente convocazione della dieta in Lubiana, alla quale intervenivano i nobili della Carniola, della Marca Vendica, della Carsia e dell'Istria austriaca: ma l'elemento borghese vi fu rappresentato appena sotto Massimiliano I.

Nelle diete di Lubiana questi paesi si consideravano come parti componenti il ducato di Carniola, e si volean comprendere sotto l'istessa amministrazione: ma da alcuni documenti sembra che Massimiliano I non riconoscesse l'incorporazione di tutti alla Carniola, e che riservasse alla sua Camera l'amministrazione di quei paesi che erano pervenuti alla sua Casa per acquisti diversi da quei di Carniola. Segnatamente di Trieste dice il Dimitz, a pagina 55 del T. II., che i suoi rapporti non chiari verso il ducato causarono dall'anno 1515 al 1523 continue discussioni fra gli stati provinciali ed i commissari imperiali, poichè la città ricusava di mandar deputati a quelle diete e di pagare imposte provinciali. Nel codice diplomatico istriano si legge, all'anno 1518, un mandato imperiale disapprovante che gli stati della Carniola, nel ripartire gli accordati sussidi di guerra, ne avessero posta una parte a carico di Trieste. Un altro documento del 17 marzo 1515, stampato nel detto codice, porta: 1. che l'imperatore aveva ordinato a Giovanni Durer, suo capitano dell'Istria, di convocare in luogo idoneo gli stati dell'Istria austriaca e della Carsia, onde questi spedissero un deputato alla dieta d'Innsbruck per sentire, insieme con altri deputati di altre provincie, ciò che Sua Maestà avrebbe proposto; 2. che i prelati, i nobili e le comunità dell'Istria austriaca e dalla Carsia, riunitisi in Trieste, aveano eletto a loro deputato il Durer, e gli avean date istruzioni, in cui circa i bisogni di guerra esponevano ciò che già avevano detto nella precorsa dieta della Carniola. Se la città di Fiume sia

stata rappresentata nella prefata radunanza in Trieste, non consta; considerazione politica ne aveva di già, poichè con sovrana lettera del 2 gennaio 1515 erale stato attribuito il titolo di *fedelissima*.

Nel cap. I., ove si parla della composizione del ducato di Carniola, fu osservato che la patente di Carlo V. dd. 16 marzo 1522 è il primo sovrano documento conosciuto, il quale constati la pertinenza dei paesi componenti il ducato. La città di Fiume non vi è nominata; ma puo considerarsi compresa nel Carso, poichè non consta che abbia avuto altra destinazione. Una rimostranza del 2 settembre 1791, conservata nell'archivio provinciale di Lubiana, porta che Giorgio Kuchl e Giorgio Dorich nel 1520 erano deputati di Fiume alla dieta della Carniola, e che li 23 agosto 1521 vi fu spedito in tale qualità Gaspere Maredich, le cui credenziali si trovano nel tomo III del Valvasor.

Ferdinando I., arciduca d'Austria e re d'Ungheria e Boemia, fu sin dal 1556 imperatore romano germanico, e morì li 25 luglio 1564.

Sotto questo Sovrano, nel 1526, Fiume intraprese la codificazione dei suoi statuti, con riflesso alle nuove relazioni di Stato ed alle esigenze del tempo. Ne risultò un tutto ben regolato, diviso in quattro parti: per l'amministrazione politico economica, per la procedura giudiziaria civile, per le cause criminali, per la polizia. Seguì poi, in forma di concessione, la sovrana approvazione con la patente del 29 luglio 1530. Essendo gli statuti di Fiume oggetto di un apposito capitolo, ove la parte amministrativa è accompagnata da memorie storiche, basti qui notare che tanto nella patente, la quale mette Fiume nella Liburnia, quanto nel testo degli statuti non è fatta menzione di pertinenza al ducato della Carniola. Ma pure un certo nesso doveva esistere perchè: 1. nel tomo III del Valvasor si trova una circolare del capitano della Carniola Nicolò Iurischitz, dd. 8 ottobre 1541, che convocava alla dieta della Carniola le città di Lubiana, *Trieste*, *Fiume*, Krainburg, Neustadt, Weichselburg, Stein, Landstross, Gurkfeld e Möttling; 2. il Dimitz tomo III pagina 178, con riferimento al fascicolo 92 dell'archivio provinciale, narra che nella dieta delle provincie ereditarie tenutasi in Vienna nell'anno 1542, in evasione di una supplica delle città di Trieste e Fiume, avanzata a Sua Maestà, fu conchiuso, li 10 maggio, che queste città, in riflesso della loro condizione di piazze marittime, venissero esentate dall'obbligo di concorrere a sopportare i pesi di guerra incombenti alla provincia della Carniola. Però questo nesso era molto debole, perchè: *a*) i cittadini stessi sorvegliavano e difendevano le mura e le conservavano a proprie spese, e perciò la città non aveva altro obbligo militare; *b*) il principe esercitava l'alta giustizia, percepiva le tasse giudiziarie e le multe pecuniarie; *c*) le rendite provenienti da decima, dogana e pedaggi appartenevano alla camera del principe.

Ferdinando I., poco prima di morire, aveva diviso gli stati ereditari fra i suoi figli, gli arciduchi Massimiliano, Ferdinando e Carlo, conservando però un certo legame fra di loro. L'arciduca Carlo ebbe la

Stiria, Carinzia, Carniola, Carsia, Istria austriaca, il Goriziano, Trieste e Fiume. Egli concentrò il governo del suo stato in Graz della Stiria, e vi istituì una reggenza aulica, che era ad un tempo supremo tribunale di giustizia. Questo complesso di paesi fu chiamato *Austria interiore*, Inner-Österreich, Inner-österreichische Länder, e da quella reggenza dipendeva la città di Fiume, che riceveva dispacci e sentenze intestate a nome dell'arciduca. Essendo poi organizzata la difesa militare contro le frequenti scorrerie dei Turchi, le quali per lo più movevano dalla Bosnia, l'arciduca era anche supremo comandante delle armi in Croazia, e così anche la direzione di queste era in Graz.

Ma gli stati provinciali della Carniola, mantenendo forze militari nei paesi del confine croatico per la difesa contro i Turchi, avevano in Fiume un maestro di proviande, nominato e salariato da loro, e magazzini per la conservazione dei viveri e di altre occorrenze per i soldati.

Già Ferdinando I. aveva incominciato a organizzare la difesa dei confini, e nel 1552 i capitani militari carniolici Giacomo Lamberg, Andrea Orgon, Vito Dornberg, Carlo Burgstaller, Giacomo Valvasor ed il barone di Egg si concertavano in Fiume circa i mezzi per la difesa della Croazia cismontana. Sembra che alla difesa dei confini croatici dovessero intervenire personalmente anche gli abitanti della signoria di Castua, poichè una rimostranza dei comuni di Veprinaz e Moschenizze dell'anno 1583, conservata nell'archivio provinciale di Lubiana, contiene la lor preghiera di esser sollevati dall'obbligo di andare a proprie spese a Segna ed in altri luoghi del confine per far guardia contro il Turco. Tale obbligo non si trova imposto a Fiume, ed è probabile che non esistesse, perchè alla città incombeva la conservazione e difesa delle proprie mura.

Che dopo il 1541 Fiume mandasse deputati alla dieta della Carniola, non è constatato; ma in seguito a mandato di Carlo arciduca ne spedì due a Lubiana pel 25 gennaio 1570, onde trattare affari spettanti a *tutte* le provincie di Sua Altezza. Però un rifiuto di pertinenza al ducato della Carniola emerge da un protocollo del consiglio municipale dell'anno 1603: gli stati provinciali avevano domandato il pagamento dell'imposta militare e personale arretrata sin dal 1570, e Fiume ricusò di pagarla, adducendo di avere spesi dal proprio peculio più di fiorini 3000 per il ristaurò del castello, e nel 1599 più di fiorini 1000 per la difesa contro i Veneti, e di non esser tenuta a imposta personale, perchè *non* è sotto la provincia nè sotto il suo urbario.

Nella storia del Valvasor (pag. 596 tomo III nuova edizione) si legge che gli stati della Carniola si liberarono volentieri di Trieste e Fiume, avendo avuto da queste città molti dispiaceri ed essendosi le medesime mostrate in ogni tempo disobbedienti e contrarie al pagamento delle imposte, e che ora più non sono considerate come membri della

provincia e non si lasciano godere le libertà del ducato. E nel libro II. del t. I. Trieste e Fiume si trovano fuori dei confini del ducato.

L'opposizione di Fiume non sorprende quando si rifletta: 1. che l'amministrazione municipale era essenzialmente diversa da quella delle città della Carniola; 2. che i Fiumani, vivendo dal commercio e dalla marineria, avevano costumi diversi da quelli del paese interno, e che i Carniolini invece, avendo altre vie per lo scambio delle merci, non si curavan del mare; 3. che i Fiumani, dovendo conservare a proprie spese e personalmente difendere le mura, esposti com'erano continuamente a pericoli da parte dei Veneti, degli Uskoki e dei Turchi, trovavano ingiusto il peso d'una imposta provinciale; 4. che dopo la composizione dello Stato dell'Austria interiore la direzione era concentrata in Graz; 5. che in causa di tutto ciò la città di Fiume non aveva nissun interesse per la dieta della Carniola.

La propensione all'isolamento politico, cresciuta in vista delle premure della città di Trieste, fu favorita da potenti circostanze. Fiume era stata un feudo speciale posseduto senza vincolo provinciale, e così era pervenuta all'augusta casa d'Austria. Il nesso politico colla Carniola non risale all'anno 1374, come pretendono gli storici carniolini, che lo derivano dalla convocazione dei vassalli austriaci del Carso in Lubiana, essendochè quel nesso era soltanto dei vassalli, ed i comuni non avevano rapporti col ducato. Esso incominciò soltanto nella seconda metà del secolo XV nella circostanza che Federico III aveva concentrata in Lubiana l'amministrazione della propria finanza per i paesi che poi si dissero parti del ducato. Tuttavia Fiume consideravasi come patrimonio del principe e sottostava al suo tesoriere. L'influenza degli stati provinciali venne energicamente combattuta da Carlo arciduca nel tempo in cui, propagandosi in queste parti la riforma di Lutero, vi aderivano in maggioranza i signori territoriali e ne favorivano la diffusione. Questa circostanza deve aver particolarmente favorito lo sviluppo dell'autonomia di Fiume.

CAPITOLO V.

Riconoscimento diplomatico dell'autonomia di Fiume.

L'omaggio.

Dall'anno 1593 al 1728 la città di Fiume prestava con solennità omaggio ai suoi sovrani dell'augusta casa d'Austria, mentre le città ingremiate a una provincia non prestavano omaggio separatamente, ma insieme colla provincia.

Quando per Fiume incominciasse l'uso di questa funzione, non consta; probabilmente fu l'arciduca Carlo il primo che la volle avere,

quando prendeva le redini del suo stato dell'Austria interiore; ma il primo atto conosciuto è dell'anno 1593.

La serie degli omaggi emerge dai seguenti atti pubblici:

I. Protocollo del consiglio 20 novembre 1593, in cui fu letta l'insinuazione di Raimondo delle Torre e Giuseppe Rabatta, commissari delegati per assumere il giuramento di fedeltà all'arciduca Massimiliano quale governatore dello Stato per il minorenn arciduca Ferdinando, e in cui fu conchiuso di prestare il giuramento, purchè Sua Altezza conservasse le immunità del comune. Questa condizione posta dalla città è segno di una eccezionale considerazione.

II. Protocollo del consiglio 8 maggio 1597, donde rilevasi che Giovanni, vescovo di Lubiana, e Giorgio conte Nogarola, capitano di Trieste, avean presentate le credenziali dell'arciduca Ferdinando per accogliere il giuramento di fedeltà di questo popolo; e che quindi era stato conchiuso di convocare a tal fine il popolo nella chiesa di S. Vito. Notisi che gli stati provinciali del ducato di Carniola avevano già prestato l'omaggio ai 12 dicembre 1596.

III. Dispaccio del principe ereditario, che fu poi l'imperatore Ferdinando III., dd. Vienna 19 marzo 1631, in cui si legge: Avendo il Serenissimo e Potentissimo Principe Ferdinando II. per Grazia di Dio eletto Imperatore etc., Nostro graziosissimo ed amatissimo padre, determinato, che a Noi, siccome figlio anziano di Sua Maestà e futuro successore, presti la città di Fiume l'omaggio pel caso di morte di Sua Maestà, ed essendo *Noi ora impediti di recarci colà personalmente per accogliere l'omaggio, come ciò volontieri avremmo fatto*: abbiamo delegato..... il Principe Giovanni Ulrico Duca di Kronau....., onde in vece di Noi ed in Nostro Nome ecc.

IV. Dispaccio dell'imperatore Ferdinando III dd.Vienna 26 luglio 1651: Noi..... impartendo ai Giudici, al Consiglio ed alla comunità della Nostra città di Fiume la nostra imperiale e principesca grazia, diamo a sapere di avere trovato bene, che il Serenissimo Principe Ferdinando IV., Re d'Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia etc., Nostro diletto figlio anziano e futuro successore e naturale Erede dei Nostri Stati ereditari, come altrove, così anche nei Nostri paesi dell'Austria interiore, e tra questi non meno nella nostra fedele città di *Fiume*, venga prestato l'omaggio pel caso di Nostra morte, e si faccia in questo merito ciò che fu praticato in addietro. A tal fine abbiamo per la Nostra città di *Fiume* fissato il 23 ottobre ecc.

V. Dispaccio del re Ferdinando IV dd. Vienna 14 agosto 1651, ove questi richiamandosi alla prefata disposizione dell'imperatore suo padre per l'omaggio della città di Fiume, conchiudeva: *Non potendo ora Noi, per diversi considerevoli motivi e impedimenti, recarci in persona colà per accogliere l'omaggio, come volontieri ciò avremmo fatto*, abbiamo delegato con pieni poteri il principe Massimiliano Dietrichstein di Nikolsburg ed il conte Sigismondo Dietrichstein ecc.

Notisi, che il libro di conti della cassa civica di quel tempo contiene la spesa per la festività relativa all'omaggio *prestato* alla Maestà di Ferdinando IV nelle mani dei commissari a ciò delegati.

Nei prefati dispacci del 1631 e del 1651 è notabile la circostanza, che i principi ereditari si scusavano di non poter venire personalmente a Fiume per accogliere l'omaggio. Questa benigna condiscendenza prova, che la tenuità del corpo politico di Fiume non scemava la considerazione della sua autonomia.

VI. In un libro di protocolli dei consigli municipali dell'anno 1717 è accertato, che la città di Fiume prestò solennemente l'omaggio agli imperatori Leopoldo I e Giuseppe I nelle mani dei commissari a ciò delegati.

VII. Dal protocollo di consiglio 21 agosto 1728 si rileva, che l'imperatore Carlo VI aveva determinato di visitare la città di Fiume, dopochè vi sarebbe stato accolto l'omaggio mediante un commissario; ma che poi impartì la grazia di accoglierlo personalmente. Anche il registro di atti dell'anno 1728 accenna alla sovrana risoluzione dd. Gorizia 6 settembre di accogliere personalmente l'omaggio in Fiume, ed un altro protocollo porta la spesa di f. 8574.54 incontrata dalla municipalità per il ricevimento dell'Imperatore e le festività dell'omaggio.

Un opuscolo di Saverio Marburg, che descrive quelle festività, è reperibile nella biblioteca dei PP. Cappuccini in Fiume. L'imperatore, dopo di aver personalmente accolto l'omaggio in Klagenfurt per la Carinzia, in Lubiana per la Carniola, il Carso e l'Istria Austriaca, in Gorizia per quella contea ed in Trieste per quella città immediata, arrivò in Fiume li 15 settembre 1728, e ai 17 vi accolse con pompa l'omaggio della città. La nobiltà cittadina si presentò al castello, nella cui sala era preparato il trono con baldacchino; all'ora fissata vi entrò il monarca e si assise sul trono, avendo a lato il conte di Cifuentes, che teneva uno spadone sguainato; il conte Seylern fece una breve allocuzione in tedesco ed il giudice municipale Antonio Bono un discorso latino. Indi il magistrato ed i consiglieri municipali prestarono il solenne giuramento secondo la formola, che leggeva il consigliere aulico Andrea Stác. Poi l'imperatore, sedendo sul trono, ammise al bacio della mano il conte capitano di Fiume, i due giudici rettori, i religiosi, i patrizi ed altri.

Confrontata con questo opuscolo la relazione di Giovanni Donadoni, che descrive le festività dell'omaggio prestato li 11 settembre dalla città di Trieste, risulta che la forma in Trieste era in sostanza la stessa come in Fiume; l'imperatore sedeva sul trono, il conte Seylern perorò in tedesco, l'oratore municipale G. Bonomo in italiano, il consigliere aulico Stác lesse la formola del giuramento, che prestarono i giudici rettori ed i patrizi; indi seguì il bacio della mano.

CAPITOLO VI.

L'accettazione della sanzione prammatica dell'imperatore Carlo VI.

Un'altra prova dell'autonomia politica di Fiume, la quale veniva considerata come città immediata, è la comunicazione e l'accettazione della sanzione di quest'imperatore.

Notisi, che in città di provincia non furono invitate all'accettazione di quest'atto, valendo per esse quel che avea fatto la rispettiva dieta regnicolare e provinciale.

Mediante intimato della Ces. Reggenza in Graz era qui giunta la benigna sovrana patente dell'imperatore Carlo VI dd. Vienna 27 aprile 1720 intestata: «Ai Nostri Fedeli cari giudici e consiglio della Nostra città di Fiume», la quale patente conteneva: 1. le disposizioni de' suoi antecessori circa l'indissolubilità del complesso degli stati della monarchia austriaca e circa la successione dei primogeniti maschi dell'augusta casa d'Absburgo; 2. la disposizione con cui l'imperatore voleva estendere il diritto di successione alle arciduchesse delle tre linee del casato in caso di mancanza di maschi; 3. il desiderio che questi provvedimenti venissero accettati dalle provincie come legge «perpetuo valitura»; 4. la volontà imperiale, *che ciò venga intimato e notificato alla Nostra fedele ed umilissima Comunità di Fiume, nella quale confidiamo, che riconoscerà la Nostra Clementissima confidenza, e vi risponderà in iscritto con umilissima dichiarazione.*

La dichiarazione, che era stata avanzata dal consiglio del 10 ottobre 1720, non avea nei punti salienti l'espressione che si aspettava, e perciò venne un rescritto aulico, in esito a sovrana risoluzione del 1 settembre 1725, ordinante di presentare un formale strumento di accettazione.

Il nuovo atto del 29 novembre 1725 si trova a pagina 481 del libro dei protocolli di consiglio di quell'anno. Qui basti il seguente estratto del contenuto:

In Nomine Jesu Christi Domini Nostri. Quandoquidem etc. (parte narrativa). Quamobrem nos infrascripti, in generali civitatis Fluminis S.ti Viti consilio congregati iterum Sacratissimo et Invictissimo Cæsari Carolo VI Romanorum Imperatori semper Augusto, Domino ac Principi nostro Clementissimo, ingentes ac immortales gratias agimus, quod.... inter inalienabilia Serenissimae Austriacae Domus Suae haereditatis membra civitatem nostram adnumerare et universo haereditario imperio suo incorporare dignatus sit;.... jam allegatae acceptationi

nostrae inhaerentes, singuli et universi, nemine discrepante, ex certa scientia, deliberata voluntate et nostra sponte... cunctis dispositionibus et conventionibus Divorum Imperatorum ac Principum nostrorum Primogenituram et Majoratum Serenissimae Domus Austriacae concernentibus, ac praesertim summe dicti Imperantis Augusti declarationi seu interpretationi et ad sexum foemineum exstensionem die 19 aprilis 1713 promulgatae nosmetipsos, posteros ac successores nostros, nostramque civitatem sempiterno indissolubilis obligationis vinculo.... adstringimus, eamque in ordine ad primogenialem et majoralem successionem austriacam perpetuam et individuam in infinitum, seu pragmaticam sanctionem et fundamentalem perpetuo valituram legem *agnoscimus et accipimus* ejusque observantiam..... jurato promittimus.

Questo strumento fu sottoscritto dal capitano Antonio conte Petazzi, dai due giudici rettori e da 26 patrizi consiglieri, munito coi suggelli del capitano e della municipalità, indi autenticato dal cancelliere e dal segretario, poi sottomesso all'imperatore per mezzo della cesarea reggenza aulica.

È notevole la circostanza, che Fiume gradiva assai la pertinenza alla totalità della monarchia ed il nesso indissolubile degli stati che la componevano.

CAPITOLO VII.

La provincia mercantile litorale. L'i. r. Luogotenenza in Fiume.

Nel secolo XVIII la vita sociale in Fiume riceveva nuovo e forte impulso in seguito ai provvedimenti dell'imperatore Carlo VI e della imperatrice Maria Teresa, che ne favorivano il commercio e l'industria; ma d'altro canto, come col buon governo cresceva l'attività dello Stato, così decrescevano i rami dell'amministrazione municipale e scemava l'importanza dell'autonomia politica. Però l'estendersi dei poteri dello Stato nel pubblico governo era generale. Nell'opuscolo del Radics «Maria Theresia u. das Land Krain» stampato nel 1881, si legge che Carlo VI fu l'ultimo monarca austriaco, il quale accogliesse personalmente l'usuale omaggio degli stati provinciali dei suoi paesi, e che sotto Maria Teresa cessò intieramente l'amministrazione degli Stati provinciali e la loro attività in affari politici e finanziari passò a dicasteri imperiali, segnatamente nella Carniola alla ducale rappresentanza e camera, a cui venivano a sottostare i capitanati circolari di Lubiana, Rudolfswerth e Adelsberg.

Essendo la storia del porto franco di Fiume oggetto di un separato capitolo che tratta del commercio, qui basti un breve cenno in proposito.

La patente 2 giugno 1717 aveva aperta la libertà del mare, la quale sino allora era stata angariata dai Veneti con gabelle, dazi, collette, visite e confische.

Un'altra patente del 18 marzo 1719 dichiarava porti franchi *Trieste* e *Fiume*, e seguivano leggi atte a promuovere il commercio e la navigazione, e nel 1723 vennero istituiti dei cesarei regi tribunali mercantili in Trieste e Fiume. Il lazzeretto in Fiume era frequentato già nel 1726, e poco dopo era compiuto l'allargamento della regia strada conducente da Fiume per S. Matteo e Lippa a Trieste e Lubiana, e la costruzione della nuova strada detta Carolina conducente per Merkopalj a Carlstadt.

Nel 1752 la municipalità di Fiume cedeva al governo dello Stato l'amministrazione del porto e della sanità, e quindi le fedi marittime non portavano più lo stemma civico, e nello stesso anno la città perdeva il diritto di nominare sensali.

Nel 1747 fu attivata in Fiume una cesarea luogotenenza per i capitani di Fiume, Tersatto e Buccari, la quale veniva a dipendere dalla cesarea commissione camerale e rappresentanza politica in Lubiana, e fu posto in Lubiana un cesareo tribunale di appello per i paesi componenti allora il ducato della Carniola e la contea di Gorizia, per tutto il Litorale, Buccari e il Vinodol.

Nel 1748 fu creata una *provincia mercantile del Litorale* con Aquileia, Trieste, Fiume, Buccari e Portorè, e pel suo governo fu istituita una cesarea suprema intendenza in Trieste: però l'assoggettamento di Fiume, secondo il punto 35 della sovrana risoluzione 29 novembre 1749, veniva per intanto differito affine di raccogliere delle informazioni; quindi veniva effettuato nel 1752, come risulta da un intimato del detto dicastero di Lubiana dd. 9 febbraio. La risoluzione del 1749 si trova stampata nella raccolta di leggi per Trieste a pag. 157-181 in testo originale tedesco ed in versione italiana.

Con sovrana risoluzione del 15 dicembre 1752 fu disposto, che le cause trattate in I.a istanza dall'i. r. tribunale mercantile andassero in appello all'i. r. suprema intendenza di Trieste, e per la revisione a Graz. l'i. r. Luogotenenza in Fiume quindi dipendeva dalla prefata intendenza di Trieste, che per tutto il litorale suddetto fu propriamente un governo. Ciò durò sino al 1776, in cui si fecero altri cambiamenti.

La luogotenenza, che si diceva anche assessorio commerciale, nel 1754 era composta come segue:

Preside: Giovanni Felice de Gerliczy, capitano civile, amministratore, i. r. consigliere, col salario di f. 1700 all'anno e f. 200 a titolo di compenso per il quartiere.

Assessore 1.o: Francesco Sav. de Orlando, referente in affari pubblico-politici, economici e di polizia, col salario di f. 400.

Assessore 2.o: Giuseppe Ignazio Rastelli, referente in affari edili e di sanità, col salario di f. 400.

Assessore 3.o: Martino de Terzi, referente in affari di commercio e di giustizia, col salario di f. 400.

Attuario: Claudio de Benzoni, col salario di annui f. 400. Questi era in pari tempo cancelliere municipale.

In tutto questo tempo di novità l'amministrazione municipale in Fiume continuava secondo gli antichi statuti, salve le modificazioni risultate da nuove leggi generali e dalla competenza dei prefati dicasteri dello Stato; un'ingerenza di dieta provinciale nei nostri affari non vi fu mai.

CAPITOLO VIII.

La Baronia di Duino.

Nel medio evo figurava in queste parti la baronia di Duino, la quale era composta di parecchi possedimenti feudali fra il Timavo ed il mare liburnico, fra l'Istria e la Piuca, concentrati per l'amministrazione baronale nel castello di Duino, poco distante dalle fonti inferiori del Timavo. In diverse epoche più o meno estesa, essa comprendeva principalmente i castelli di Duino, Senosetsch, Prem, Guteneck, Fiume, Castua, Veprinaz e Moschenizze, che tutti si dicevano situati sul Carso.

I più antichi possessori, che ci sieno conosciuti furono i dinasti che appellavansi di *Duino*, e non altrimenti, salve le diverse espressioni di Dugnum, Duvigno, Duwin, Duvin, Duvein, Devinum, Tevino, Tubain, Tuba, Tybim, Tiwein, Ortwein e simili. Estinto il casato nel 1399, succedevano i signori austriaci di Walsee per l'epoca di circa 70 anni. Indi tutti i possedimenti passarono all'augusta casa d'Austria, e Duino non fu più centro di baronia.

Essendo stati illustrati in opere di credito i casati di Duino e di Walsee, basti qui farne un breve cenno e spiegare i loro rapporti colla città di Fiume.

I. Gli antichi Dinasti di Duino.

Parecchi scrittori fecero menzione di questo casato, e diverse notizie furon pubblicate dal Dr. Kandler di Trieste nel suo periodico «L'Istria» e nel codice diplomatico istriano, ove si trova anche la genealogia estratta dalle carte del Bini. Studi speciali e vasti vi fece l'i. r. consigliere Rodolfo Pichler, i risultati dei quali si trovano nello opuscolo intitolato «Una questione genealogica sui signori di Duino e

sui Walsee», stampato in Pisa nel 1878, e nelle belle sue memorie «Il castello di Duino», stampate in Trento nel 1882 e dedicate all'attuale signora di Duino, la principessa Teresa di Hohenlohe, nata contessa Della Torre.

In vista di queste recenti memorie, alle quali è unita la tavola genealogica composta sulla base di documenti, sarà sufficiente per la storia di Fiume fare un breve cenno del casato e narrare soltanto gli avvenimenti che hanno relazione con questa città.

L'albero genealogico incomincia con un Dietalmo dell'anno 1139, non essendone conosciuti i predecessori, e questi è il primo, che trovisi possessore feudale del castello di Duino. La nazionalità di questo casato è ignota, ed il suo nome sembra assunto in seguito al possesso del castello; ma non consta in che tempo incominciasse ad appellarsi «Duino» quel castello antichissimo, nè quando avvenisse la sua prima infeudazione. Però l'autore delle accennate memorie ha trovato nel Friuli e fatto trasportare a Duino una pietra sepolcrale, su cui è scolpita un'epigrafe indicante la sepoltura di un eroe *Duino*, e a pag. 91-94 adduce valide ragioni per congetturare, che quell'eroe sia venuto nel secolo X dalla Provenza nel Friuli, e che egli stesso, o qualcuno dei suoi discendenti abbia acquistato il castello, quindi che dal nome del possessore sarebbe stato appellato *Duino*.

I signori di Duino possedevano Fiume, Castua, Veprinaz e Moschenitze per subinfeudazione avuta da un vescovo di Pola, e si legge che ne furono investiti nell'anno 1139. Il relativo documento non è conosciuto, ma nessuno ha contrastato questa provenienza del possesso nè il tempo dell'investitura. Il fatto è probabile anche perchè, quando si estinse nel 1399 la stirpe maschile dei Duinati, fu il vescovo di Pola che l'anno dopo conferì questi paesi liburnici a Ramberto di Walsee.

I rapporti di Fiume coi Duinati emergono dai seguenti documenti del secolo XIV.

Nel T. III della raccolta croatica di atti veneti è stampata a pag. 437 la risposta ducale di Venezia dell'anno 1304, data a Matteo giudice di Fiume, il quale, a nome di Ugone di Duino, chiedeva tra altre cose l'imprestito di lire 8000 sopra i dazi di Fiume. Questa somma era in quel tempo vistosa, e quindi il dazio, che il domino percepiva in Fiume, doveva essere considerevole, se poteva servire a garanzia del debito.

Un atto notarile dd. 10 settembre 1312, rogato in Cividale nella stanza d'ufficio di Enrico conte di Gorizia e del Tirolo e capitano del Friuli, reperibile nell'archivio di Stato in Vienna (stampato nel T. III della prefata raccolta a pag. 438, e nella raccolta di Hormayer «Arkiv für Süd-Deutschland» T. II p. 269) dice: 1. che i Duinati avevano dato in arrenda per sei anni i dazi e le mude *Terræ Fluminis S.*

Viti a Nicolò Alberti di Venezia; 2. che il conte di Gorizia garantiva all'arrendatore l'osservanza del contratto, e che all'incontro un Wulfrigo capitano di Duino e un Matteo giudice di Fiume prestarono garanzia al conte promettendogli, pel caso in cui i Duinati arrendanti mancasero al loro obbligo contrattuale verso l'arrendatore, di amministrare Duino e Fiume per conto del garante. Da queste espressioni del documento lice dedurre: *a)* che già in quel tempo la città di Fiume era murata ed aveva condizione municipale, poichè questo è il senso storico di *Terra Fluminis*, e che accessoriamente si appellava *S. Vito* per distinguerla da altri luoghi chiamati *Fiume*; *b)* che quel giudice Matteo era un impiegato del domino, poichè amministrava i diritti del medesimo.

Di grande valore storico è il documento, che fu rogato in Fiume nel di 1.º aprile dell'anno 1365, il cui testo latino è stampato nel volume II del codice diplomatico istriano, coll'osservazione che il manoscritto esiste nell'archivio regnicolare di Zagabria. La versione italiana è stampata nell'almanacco di Fiume dell'anno 1857. Stefano e Giovanni dei conti Frangepani, figli del defunto Bortolo, avendo fatta pace con Ugone di Duino, restituivano a lui *il castello e la terra di Fiume*, che il loro defunto padre da lungo tempo *teneva in pegno*, e la restituivano senza compenso; inoltre promettevano di rispettare i castelli, le ville e le genti di esso Ugone e dei suoi fratelli (fratellastri) Guglielmo e Giorgio di Weisseneck, e di non intraprendere cosa alcuna contro i medesimi. Circa il tempo dell'assunzione del possesso pignoratizio non si trovano notizie positive; ma è certo che nell'anno 1338 il conte Bortolo ne aveva il possesso, poichè, secondo un atto pubblico stampato nel T. II della prefata raccolta di atti veneti, egli in quell'anno veniva invitato dal governo di Venezia a provvedere, che in Fiume non venissero più conati soldi veneti falsi. Con probabilità si può asserire, che l'occupazione sia avvenuta nell'anno 1337, poichè a pag. 181 delle accennate memorie di Duino si legge, che in quell'anno Giorgio di Duino, avendo giurato fedeltà al patriarca di Aquileja, abbandonava l'alleanza col conte di Gorizia per seguire il partito del patriarca, e che perciò il conte di Gorizia, assistito da quello di Veglia, assaliva le terre del Duinate. Di altre guerre dei Duinati coi conti di Veglia le storie non fan cenno, e l'occupazione doveva esser avvenuta in guerra, poichè la restituzione seguì dopo la pace, quando le percepite rendite di Fiume avevano coperte le spese di guerra. Anche il *Thesaurus Ecclesiae Aquilejensis* del Bianchi contiene una lettera del patriarca Bertrando, scritta nel 1350 al decano del capitolo di Aquileja, ove diceva che il conte di Gorizia, assistito dal conte di Veglia, aveva aggredito il vassallo aquilejense Giorgio di Duino. Ma quel patriarca fungeva dal 1334 al 1350, e Giorgio di Duino era suo prigioniero nel 1336. Questo documento è importante perchè da esso si apprende, che allora esisteva il *Castello* di Fiume, e perchè vi è fatta speciale menzione della *Terra* di Fiume, essendo con ciò distinta la parte dominale dalla municipale.

Nell'anno 1366 i Duinati abbandonarono il nesso feudale col patriarca di Aquileja, e con tutti i loro possedimenti, fortezze, città, castelli e signorie si dichiararono vassalli dei principi d'Absburgo. Il documento di accettazione, rogato in Vienna li 7 febbraio 1366, è stampato a pag. 195 e 196 delle suddette memorie di Duino; sembra però, che fosse portato a pubblica notizia solo più tardi, poichè nel *Thesaurus Aquilejensis* del Bianchi, sotto il N. 1246, è portato un documento del 15 giugno 1366, secondo cui Ugone di Duino, essendo stato provocato dal patriarca Marquardo a ricevere da lui la rinnovazione del vassallaggio, rispondeva ai messi, che si riservava di dare la sua dichiarazione dopo seguita la pace fra il patriarca e i duchi d'Austria.

Nell'anno 1369 la città di Trieste erasi assoggettata ai duchi d'Austria, e Ugone di Duino militava con cento armati nell'esercito austriaco per la difesa di Trieste contro la repubblica di Venezia. Questo intervento è constatato con documento del 1.º settembre 1369, conservato nell'archivio di Stato in Vienna. Il Pichler a pag. 202 racconta, che Ugone molestava i Veneti colle sue fuste, che teneva a Fiume ed a Duino, e che perciò i Veneziani misero a sacco e a fuoco il territorio di Duino. e preदारono ed incendiarono la città di Fiume. Essendosi egli riferito all'almanacco di Fiume degli anni 1859 e 1860 ed agli annali di Fiume citati nell'almanacco, giovì qui osservare, che annali di Fiume non se ne conoscono, ma li troviamo soltanto citati dagli storici che illustrarono l'avvenimento della santa casa di Tersatto, tra i quali il Marotti, che diceva esser questi annali andati perduti nel tempo dell'occupazione veneta, cioè negli anni 1508 e 1509.

Il conte Giacomo Concina conserva nel suo castello di S. Daniele nel Friuli un libro manoscritto portante il titolo *Polensia* e contenente atti aquilejensi. Vi si trova una versione latina, fatta nel 1570 dal notaio fiumano Giovanni Franchini, di un documento del 10 marzo 1371 contenuto in un vecchio e grande libro *illirico* manoscritto su carta pergamena. Il documento porta le antiche consuetudini ecclesiastiche del capitolo di Fiume raccolte da due sacerdoti, i quali erano stati incaricati di ciò da Ugone di Duino e dal capitolo di Fiume. L'essenza di questo documento essendo accennata nella parte ecclesiastica delle memorie storiche di Fiume, qui basti osservare che questo intervento del Duinate è prova del patronato, che egli esercitava sul capitolo.

Questo Ugone, che il Pichler chiama Ugone VI, fu il più potente nel casato dei Duinati. Egli fece il suo primo testamento nel giorno di S. Giovanni dell'anno 1374, e l'originale, scritto in lingua tedesca, è reperibile nell'archivio di stato in Vienna. In quell'anno egli era vedovo senza prole, e perciò disponeva: che al suo fratellastro Giorgio de Weissneck passassero i castelli di Prem, Guteneck, Fiume

e Castua con tutti gli accessori, nonchè i castelli di Veprinaz e Moschenitze con le loro pertinenze, questi però a condizione che l'ava signora Stel e la di lei figlia Anna li godessero vita durante; che i cognati Rodolfo, Ramberto e Federico di Walsee avessero Duino, Senosetsch ecc.; che i beni lasciati al fratellastro Giorgio venissero amministrati per sei anni dai Walsee, e nel caso che Giorgio morisse senza discendenza maschile, i rispettivi feudi passassero ai Walsee.

A schiarire questa disposizione giovino le seguenti notizie: 1. la Stel (il Pichler la chiama Stelichia) era la seconda moglie di Ugone II di Duino, e la di lei figlia Anna era forse di altro padre, poichè il testatore mentre chiama la Stel sua ava, di Anna dice semplicemente che era figlia della Stel; 2 figlio di Ugone II era quel Giorgio, del quale sopra abbiám detto che fu seguace del patriarca di Aquileja nella guerra del 1337. Egli morì nel 1343, e sua moglie Catterina di Pettau sposò poi Ertneido di Weisseneck, col quale ebbe i figli Guglielmo, Giorgio e Margherita, il primo dei quali morì poco prima del 1374; 3. il testatore fu l'unico figlio maschio dei detti conjugj Giorgio di Duino e Catterina di Pettau, e non ebbe prole con sua moglie Anna di Walsee, la quale nel 1373 era già morta, come risulta da un documento del 6 giugno 1373 (archivio di Stato in Vienna), ove Alberto e Leopoldo, duchi d'Austria, acconsentivano che il loro fedele Ugone di Duino assicurasse sopra i suoi possedimenti feudali la somma di 600 funti di Vienna datigli da Rodolfo, Ramberto e Federico di Walsee a titolo di dote della *defunta* loro sorella Anna, moglie di esso Ugone.

Il testamento del 1374 divenne prematuro per la circostanza che Ugone VI, avendo presa una seconda moglie nel 1375, ebbe da questa i figli Ramberto, Ugolino, Catterina ed Anna. Perciò con un nuovo testamento del 30 agosto 1385, conservato nel detto archivio, egli disponeva che, in caso di sua morte, i cognati Rodolfo, Ramberto e Federico di Walsee fossero tutori dei suoi figli; che ogni figlia avesse f. 4000 di dote, e il resto della sua facoltà passasse ai figli, appena divenuti maggiorenni; che se morissero ancor minorenni, l'eredità andasse ai tre suddetti fratelli Walsee.

Seguiva a questo secondo testamento un codicillo del dì 11 settembre 1390 (conservato nell'istesso archivio), nel quale il testatore disponeva che il suo corpo venisse sepolto nella propria tomba presso gli Agostiniani nella sua città di Fiume; e che Rodolfo di Walsee, maresciallo d'Austria, facesse da tutore ai suoi figli; egli lasciava inoltre alcuni legati al convento degli Agostiniani in Fiume e provvedeva per lo stato vedovile di sua moglie. Siccome in una copia di questo codicillo apparisce come testatore *Giovanni* di Duino, onde alcuni storici furono indotti a credere che questi fosse stato un altro Duinate; giovi osservare che il documento originale porta «Hauy von Tybein» e che probabilmente il copista lesse «Hans.»

Questo Ugone VI con atto del 19 agosto 1384, rogato in *Terra Fluminis* (conservato pure nel prefato archivio) significava al suo capitano, ai giudici ed alla municipalità di Fiume «fidelibus suis sincere dilectis Capitaneo, Judicibus et Comunitati Terrae Fluminis S. Viti» di aver esentato da ogni colletta, fazione od angaria l'abitante Nicolò qm. Vanozi¹⁾.

Il prelodato Pichler describe in esteso la potenza di questo Ugone VI e la considerazione che godeva. Qui basti notare, che egli governava la Marca di Treviso, il feudo di Pordenone, la città di Trieste, l'Istria austriaca e la Carniola, e che, oltre ai feudi aviti, i quali si estendevano senza interruzione dal Timavo al Quarnero, possedeva molti castelli, domini e ville nella Carniola, nella Carinzia e nella Stiria.

Egli morì fra il 1390 e il 1391; poichè con dispaccio del dì 23 settembre 1391, conservato nel detto archivio, Alberto duca d'Austria consentiva, che i figli del *defunto* Ugone di Duino, sebbene minorenni, entrassero nel godimento dei beni feudali del padre.

Poco dopo moriva Ramberto, e restava, unico maschio dei Duinati, Ugolino. Ma anche questi nel 1399 non viveva più, poichè il duca Guglielmo d'Austria, con diploma dd. Graz 10 ottobre 1399 accennato nella storia della casa d'Absburgo scritta dal principe Lichnovsky, concedeva al suo maggiordomo Rodolfo di Walsee lo stemma dei Duino resosi vacante per la morte di Ugolino, figlio del defunto Ugone. Il documento è portato in versione italiana a pag. 234 delle citate memorie del Pichler. Lo stemma era uno scudo rosso con fascia rotta d'argento, e sopra l'elmo un cappello di zibellino con rovescio di ermellino e bottoni d'argento.

Per tal modo estinta la linea maschile degli antichi signori di Duino, restavano però superstiti le due figlie di Ugone VI Catterina ed Anna. Da due documenti del 29 settembre 1400 e del 21 marzo 1401, reperibili nel detto archivio, emerge che *Catterina* era moglie di Leopoldo di Meissau. Secondo un altro documento dd. 14 settembre 1404 essa era vedova del Meissau. In fine un documento del 12 luglio 1406 (citato a pag. 381 del libro «Notizenblatt» dell'i. r. accademia delle scienze in Vienna, anno 1851) la dice moglie di Ramberto di Walsee. *Anna* è chiamata nobile vergine in un atto dd. Bleiburg 21 marzo 1401, indi moglie di Eberardo di Capell nei due documenti del 5 agosto 1403 e del 16 febbraio 1404. Di quest'ultima non si parla poi più; della prima si farà ancor cenno nelle memorie sul casato dei Walsee.

Dobbiam far qui menzione anche di quell'*Elisabetta* di Duino, che morì nel 1405 e fu sepolta nel Duomo di Fiume, ove ancor oggidì

¹⁾ Collette dicevansi le contribuzioni, che si raccoglievano per le guerre e per la difesa della città; fazioni erano le prestazioni personali a tal fine, compresavi la custodia delle mura; angarie altre imposte consuete.

il capitolo le celebra esequie, avendolo essa dotato di terreni situati nel comune di Veprinaz. Il consigliere Pichler ne fa breve menzione a pag. 225 delle sue memorie colla scorta di un documento, che si trova nell'Austria sacra del padre Marian a pagina 53 del T. V; ma dubita del posto a lei dovuto nell'albero genealogico. L'atto è il seguente: «Anno 1405^{to} die XV mensis novembris obiit Domina Betta, soror Divinari (Duinatis) et sepulta fuit in cappella S.ti Georgii Fluminis juxta altare; quæ Domina dotavit capitulum cappella S.tæ Mariæ in Veprinaz cum suis bonis liberis». Il pubblico notaro Ortensio Rastelli, di cui d'altronde consta che fungeva intorno l'anno 1600 ed era procuratore in una causa civile dell'anno 1607, certifica di aver estratta la premessa annotazione da un libro del capitolo della chiesa collegiata di Fiume, in cui eran contenuti documenti di genere vario. Forse era quel libro manoscritto, da cui nel 1570 fu estratto il documento dell'anno 1371 accennato a pag. 20. Il libro ora non esiste qui; ma della signora Betta e della dotazione è fatta menzione in un fascicolo di atti processuali del secolo XVI fra cui in un atto del 1.º settembre 1543 si legge: *legatum factum per Magnificam Dominam Betham sororem Illustris Domini de Divinis*. E nel processo civile incamminato dal capitolo contro la comunità di Fiume in punto di libera introduzione del suo vino di Veprinaz il capitolo diceva nel 1548, che possedeva quella vigna per testamento della defunta Magnifica Betta, sorella dell'Illustre Signor de Divinis. Anche due rapporti ufficiali dimostranti l'antichità del capitolo, dati, l'uno nel 1827 dal canonico Matejcich, l'altro nel 1834 dall'arcidiacono Livak, dicono risultare dall'archivio capitolare, che la donazione dei beni di Veprinaz era stata fatta nel 1405 da Elisabetta Divinaria.

Il capitolo tenne le terre di Veprinaz sino all'anno 1756, in cui le vendette al collegio dei Gesuiti per ducati 2055 $\frac{1}{2}$, pari a fiorini 2363.34.

La difficoltà di assegnare a questa Betta un posto nella genealogia dei Duinati deriva da ciò, che non è indicato il Duinate, di cui era sorella, e che dai documenti conosciuti sembra certo che non fosse sorella dell'ultimo Ugolino. Perciò il Pichler congettura, che sia stata sorella del celebre Ugone VI.

II. *I dinasti Walsee* ¹⁾ *feudatari di Fiume.*

Questa famiglia proveniva dalla Svevia, ove anticamente aveva sede nel castello di Waldsee sul lago di Costanza, le rovine del quale si vedon tuttora presso la città di Waldsee. Parecchi storici scrissero di questo casato; ma le più ricche memorie sono quelle del Crollelarga.

¹⁾ In alcuni atti veneti son chiamati Valse e Valsa.

Nella storia di Gorizia del barone Czörnig si legge, a pag. 658 e 665, che nell'anno 1026 Enrico e Liabordo di Waldsee accompagnarono l'imperatore Corrado II in Italia, che Liabordo domiciliatosi nel Friuli divenne il capostipite dei *Mels* e degli *Albano*, e che da Guglielmo di Mels, il quale poco prima dell'anno 1303 fabbricò presso Udine il castello di Colloredo, proviene l'odierno casato dei conti Colloredo.

Ramo austriaco di Ens.

Eberardo, Enrico ed Ulrico di Waldsee, dinasti nella Svevia, furono del seguito del principe Alberto d'Absburgo, quando questi nel 1282 passò nell'Austria a prendervi possesso dei ducati assegnatigli da suo padre, l'imperatore Rodolfo I. Allora i Waldsee presero domicilio stabile nell'Austria e la loro discendenza ebbe molti e vasti possedimenti in Austria, Stiria e Carniola, e si divise in quattro rami: quello di Linz, di Ens (Anisus), Graz e Drosendorf.

Il Dr. Huber nella sua storia del duca d'Austria Rodolfo IV osserva, che tra le famiglie nobili austriache, le quali si distinsero nella seconda metà dell'evo medio, difficilmente se ne potrebbe trovar una che, per estensione di possedimenti, potenza e influenza in affari di stato, fosse eguale a quella dei Walsee.

L'Hoheneck, a pag. 76, describe il loro stemma comune così: In einem ganz schwarzen Schild einen weissen Balken, und auf dem offenen Tournirhelm eine aufgethane schwarze mit dem Schild accordirende und durch die Mitte mit einem weissen Balken bedeckte Adlersflügen, und eine in schwarz und weiss vermischte Helmdecke. Ciò vuol dire: entro uno scudo nero una fascia bianca, ed elevata sopra l'elmo di torneo aperto un'ala nera di aquila, traversata da fascia bianca, e bianco-nera la copertura dell'elmo.

Nelle memorie di Duino del Pichler l'arma dei Walsee, disegnata a pag. 243 è descritta a pag. 244 così: Scudo inclinato nero con fascia d'argento; elmo di torneo in profilo circondato di camaglio; cimiero un'aquila nera, imbeccata, coronata e membrata d'oro, linguata di rosso, a gran semivolo di nero caricato d'una fascia d'argento. L'autore osserva però che altri cimieri portano semplicemente un semivolo.

I feudatari di Fiume sono della linea di Ens, di cui il Dr. Huber nella prefata storia ci diede la seguente

Genealogia del casato dei Walsee, linea Ens.

L'accennato Eberardo ebbe un figlio secondogenito di nome *Enrico*, il quale morì nel 1326 lasciando i figli Enrico, Ramberto I e Federico.

Ramberto I ebbe in moglie Elisabetta di Langenbach, e da questa ebbe cinque figlie, delle quali *Anna* fu moglie di Ugone VI di Duino, e cinque figli maschi, tra i quali sono da notarsi Rodolfo,

Ramberto II e Federico ricordati nel primo testamento di Ugone VI di Duino fatto nel 1374.

Ramberto II ebbe tre mogli: Catterina di Lichtenstein, Agnese di Rosenberg e Catterina di Duino, figlia di Ugone VI e sorella dell'ultimo Duinate. Suoi figli del terzo letto furono: Ramberto III e Agnese, moglie di Bernardo conte di Schaumburg.

Ramberto III ebbe in moglie Catterina di Rosenberg, da cui ebbe tre figli: Volfango, Rodolfo e Ramberto IV.

Ramberto IV., essendo morti Rodolfo e Wolfango, il primo in gioventù, il secondo nel 1466 senza prole, rimase l'ultimo maschio del casato. Egli ebbe dalla moglie Catterina di Stahrenberg una figlia di nome *Barbara*, maritata Schaumburg, la quale morì nell'anno 1506.

In oggi i conti di S. Julien portano lo stemma dei Walsee ed il titolo di baroni di Walsee, e conservarono i diplomi di famiglia nell'archivio degli Stati provinciali dell'Austria interiore in Vienna.

Il primo fatto conosciuto, per cui i Walsee si avvicinarono all'eredità dei paesi Duinati cisalpini, fu il matrimonio di Ugone VI di Duino con Anna, figlia di Ramberto I di Walsee. Essa morì senza prole, e il Duinate, quando fece testamento nel 1374, si considerava come l'ultimo maschio del suo casato. Quindi altri vincoli univano le due famiglie, poichè Ugone VI disponeva dei beni feudali nel modo accennato a pag. 20 sg. I Walsee acquistarono con ciò un titolo per chiedere al principe il conferimento di feudi vacanti. In seguito il Duinate prese un'altra moglie e con essa ebbe prole; perlocchè nel 1385 fece un altro testamento, che si trova spiegato a pag. 21. ed anche in questo incontro, pel caso che i suoi due figli maschi morissero minorenni, disponeva che l'eredità passasse ai cognati Rodolfo, Ramberto e Federico di Walsee.

E difatti il caso della sostituzione ereditaria si avverrà, poichè Ugolino, ultimo maschio del casato di Duino, morì minorenne nell'anno 1399. Rodolfo di Walsee era allora in possesso dei beni Duinati, poichè era stato tutore dei pupilli di Ugone VI., rispettivamente dell'ultimo Ugolino e probabilmente seguiva un accordo tra i fratelli, poichè Ramberto II nell'anno 1400 impetrò per sè dal vescovo di Pola il conferimento dei vacanti feudi di Fiume, Castua, Veprinaz e Moschenizze, e fu il solo possessore di questi paesi.

Anche di questa concessione feudale manca il documento, e taluni dubitarono che fosse mai avvenuta, perchè in queste parti la supremazia territoriale era dei duchi d'Austria, ed il vescovo di Pola non era sì potente da incuter loro timore; ma forse i Walsee reputarono necessario l'intervento del vescovo di Pola, perchè questo, essendo veneto, poteva conferire i feudi vacanti alla repubblica di Venezia od a qualche patrizio veneto e da ciò nascere una guerra.

Questo nesso feudale è più estesamente accennato nell'articolo delle presenti memorie storiche, il quale tratta dell'origine dell'autonomia politica di Fiume.

In Seisenstein dell'Austria inferiore presso Ips, nella chiesa del monastero dei Cistercensi, ove sono le tombe dei Walsee di Ens, è conservato il libro dei defunti, nel quale si legge: «A. 1422 Visitationis Mariæ ist gestorben Herr Reinprech von Wallsee». Questi era Ramberto II., al quale si riferiscono anche i seguenti due notabili documenti:

1. L'atto del 12 febbraio 1417 (l'originale è nell'archivio di Stato in Vienna) portante la promessa di doveri di Fra Paolo Priore del convento degli Agostiniani in Fiume, al quale Ramberto aveva conferito il vescovado di Pedena, resosi vacante per la morte del vescovo Stanossi. Sembra che la nomina o la presentazione abbia incontrato difficoltà, poichè trovansi vescovi di Pedena nel 1418 un Gregorio, nel 1427 un Nicolò e Fra Paolo appena nel 1430. L'ostacolo probabilmente sarà venuto da Roma, poichè in un documento del 19 ottobre 1418, conservato nell'archivio municipale di Fiume, quel Fra Paolo è detto *electus* Episcopus Petenensis. Il Walsee era pignoratario dell'Istria austriaca, e come tale può aver avuto dal principe il diritto a quella elezione, diritto che si trova conferito al conte Flangini nel 1660, al principe Porcia nel 1662, al marchese di Priè nel 1708.

2. Un atto veneto del 28 giugno 1421, che si trova nell'archivio generale dei Frari in Venezia nel manoscritto detto *senati misti*, libro dei consigli incominciato col 1.º settembre 1419. Essendosi presentati al doge gli oratori di Ramberto di Walsee per lagnarsi del divieto di condurre per mare qualsiasi cosa a Fiume, il doge rispondeva che da parte sua l'imperatore aveva vietato di condurre dalle sue terre qualsiasi cosa a Venezia ed in altri luoghi veneti e che perciò era seguito quel divieto da parte di Venezia; ma quindiinnanzi per dimostrare che ciò non era stato fatto contro i Fiumani, sarà permesso che i Fiumani esportino da Venezia e conducano a Fiume qualsiasi merce. Il Pichler osserva a pagina 249, che il Walsee, almeno dal 1417 in poi, non prese parte alla guerra fra l'imperatore Sigismondo e la repubblica di Venezia.

Ramberto III reggeva i suoi paesi dal 1422 al 1450, in cui morì. Sulla sua tomba in Seisenstein si legge la seguente epigrafe: «Anno 1450, in feria quarta post Gertrudis obiit Generosus ac Magnus Dominus D. Raimpertus Baro de Wallsee.... Supremus Dapifer Styriæ ac Capitaneus supra Anasum, hic sepultus.»

Di lui sono conosciuti i seguenti provvedimenti, che concernono Fiume:

1. Un diploma dd. Duino feria 5.ª innanzi la festa di S. Giorgio dell'anno 1429, esistente in copia autentica nell'archivio arcidiaconale di Fiume, coll'annotazione che l'originale fu trasportato a Buda nel 1788.

Vi si legge che Ramberto di Walsee riconosceva e confermava la dotazione del convento degli Agostiniani in Fiume. Riguardo al contenuto di questo documento vedi vol. I pag. 94.

2. Un atto veneto del 12 Giugno 1431, reperibile nell'archivio generale dei Frari in Venezia nel libro manoscritto dei Pregadi. Tre oratori del Walsee si lagnavano in Venezia del danno proveniente dal divieto di condurre merci a Fiume, e domandavano che il Walsee, essendo amico intimo del dominio di Venezia, venisse trattato come il conte di Segna. In seguito a ciò il governo veneto concedeva, che si potessero condurre a Fiume con navigli veneti granaglie e farine delle Marche e degli Abruzzi e vini delle Marche, e con navigli veneti o fiumani prodotti delle terre venete di Dalmazia ed Istria; inoltre concedeva che il signore di Walsee potesse esportare dai luoghi veneti animali e spedirli dovunque, come il conte di Segna.

3. Un atto veneto del 27 novembre 1442, stampato nell'archivio diplomatico istriano del Kandler. Il doge Francesco Foscari, richiamandosi alla concessione del 12 giugno 1431, disponeva che sopra navigli veneti o fiumani fosse libero di portare a Fiume anche agnelli delle isole venete.

4. Patente del 27 Maggio 1444 data da Ramberto di Walsee alla municipalità di Fiume. Il documento è riportato a pag. 174 del libro originale della cancelleria di Fiume con atti dal 1436 al 1460. La patente in discorso provvede per l'amministrazione della giustizia, concede una fiera annuale intorno al 24 giugno per la durata di sette giorni, dichiara esenti da certe collette gli abitanti di Fiume e riconosce che al consiglio municipale spetta il diritto di ammettere forestieri alla cittadinanza.

Dopo la morte di Ramberto III vennero in possesso dell'eredità i di lui figli Wolfango e Ramberto IV, i quali poi mediante scrittura del 1464 se la divisero fra di loro. Pare però che già prima di questo atto formale esistesse fra loro un accordo, in forza di cui un solo, Wolfango, possedeva e governava Fiume. In fatti, secondo un atto del 5 luglio 1458, reperibile a pag. 648 del citato libro, un Michele di Lovrana, essendo stato accolto dal consiglio municipale come cittadino di Fiume, giurò fedeltà all'illustrissimo signor di Walsee ed alla Terra di Fiume, e con altro atto del 24 agosto 1460, che si trova stampato nel codice diplomatico istriano, Wolfango di Walsee concedeva franchigie doganali a Giacomo e Nicolò Mikulich, cittadini di Fiume.

L'atto divisionale di data Linz 24 giugno 1464, scritto in lingua tedesca, munito con quattro sigilli pendenti, è conservato nell'archivio di Stato in Vienna. Wolfango ebbe il castello e la città di Fiume colla dogana, il castello di Guttenege con Dornegg e Jelsane, la città di Castua con gli accessori, la dogana di Klana, i castelli, uffizi, domini di

Sabinah am Berg, Virah, Veprinaz e Moschenizze. — Ramberto ebbe Gonovitz, Freudenberg, Prem, Duino, Senosetsch ed altri beni.

Già con atto dd. Linz 1.º settembre 1465, conservato nel detto archivio in Vienna e stampato in versione italiana a pag. 267 delle citate memorie di Duino, questo Wolfango di Walsee rinunciava all'imperatore Federico III tutti i paesi tenuti in seguito alla prefata divisione del 1464, riservandosi di possederli ancora vita sua durante e di aggravarli con 14000 zecchini d'oro, della qual somma disporrebbe a suo piacimento.

Wolfango morì fra il 1466 e il 1468; poichè, mediante decreto dd. Neustadt, lunedì dopo l'Assunzione di Maria Vergine dell'anno 1472, il cui originale è conservato nell'archivio municipale di Fiume tra gli atti del cessato convento degli Agostiniani, l'imperatore Federico III assegnava sulla dogana di Fiume il pagamento dell'annua spesa per tre messe settimanali perpetue, fondate *nell'anno 1466* da Wolfango di Walsee, affine queste venissero celebrate nell'anzidetto convento «Unserer Stadt zu St. Veit am Pflawon». In data poi 20 aprile 1468 esiste nel detto archivio in Vienna una riversale di Guglielmo di Arensperg, al quale l'imperatore Federico III aveva impegnate le sue dogane di Fiume e di Klana; segno che il Walsee era già morto.

Ramberto IV rinunciava la sua parte all'imperatore Federico III con atto dd. Vienna 12 marzo 1472, il cui originale si trova nello archivio di Stato in Vienna e la versione italiana è stampata a pag. 269 delle accennate memorie di Duino. Segnatamente gli cedeva in perpetuo, per una somma di denaro non indicata, il castello superiore e inferiore di Duino, S. Giovanni di Duino, Senosetsch col castello e la dogana, Prem e tutti gli spettantivi villaggi, uffizi, sudditi, poderi, utili, rendite, affitti, gabelle, feudi ecclesiastici e secolari, giurisdizioni, avvogherie, selve, boschi, caccie, acque, diritti ed ogni altra cosa che teneva o potesse tenere sul Carso e nell'Istria.

Ramberto morì nel 1483. Sulla sua tomba in Seisenstein si legge l'epigrafe: «A. 1483 am Erichtage des M. Mai ist gestorben der W. H. Reimprecht vom Wallsee und liegt hier begraben». Egli era maresciallo d'Austria, capitano dell'Austria superiore e conte palatino della Stiria.

Nel libro XII della storia del Valvasor (1689) si legge a pagina 104, che due fratelli Walsee sono sepolti presso l'altar maggiore nella chiesa degli Agostiniani in Fiume, e che vi si vede la loro immagine scolpita in pietra. Oggidì non vi sono nè queste immagini nè altre tracce di sepoltura dei Walsee e nemmeno dei Duinati. Esiste bensì nel santuario, poco distante dall'ingresso alla sagrestia, un marmo quadrato nero, su cui è incisa la seguente epigrafe: «Monumentum Ill. DD. Hugonis de Tybino et Raimperti de Valse, hujus Cœnobii Fundatorum»; ma l'integrità stessa della lapide e delle lettere induce a credere, che la pietra sia stata lavorata e posta lì in tempo a noi più vicino. Ora

convien notare che nell'anno 1766 la chiesa fu ristaurata ed ampliata, e poco prima, a spese del negoziante Giuseppe Minoli, ristaurato il santuario e posto il nuovo altar maggiore. È quindi probabile, che allora le pietre sepolcrali dei Walsee e dei Duinati, essendo corrose per la frequenza dei passanti, sieno state tolte, e in loro vece messa questa pietra in onore dei fondatori del convento, la quale però non sarebbe ancora un indizio di sepoltura. I Frati avevano nel santuario tomba propria, e la incisavi epigrafe del 1558 dice: «Sepultura PP. FF. Augustinianorum».

CAPITOLO IX.

L'antico e l'odierno distretto di Fiume e l'antico Podbreg.

Le comuni rurali di Cosala, Drenova e Plasse, la pianta delle quali è tracciata nel catasto dell'anno 1844 e spiegata nella parte V sezione IV.a di queste mie memorie storiche, compongono l'odierno distretto di Fiume, che si estende dal Pomerio della città sino alla Fiumara ed al confine di Castua. Ma il distretto antico comprendeva anche il Pomerio, poichè fuori delle mura della città tutto era distretto; d'altro canto però era minore verso occidente, poichè l'antico Podbreg apparteneva per tre secoli al dominio di Castua.

A schiarimento di questi cambiamenti giova descrivere separatamente l'antico Podbreg e l'antica campagna di Fiume, delle quali regioni si trovano già alcuni cenni nella parte II di queste memorie, lì ove raccontansi le vicende del convento degli Agostiniani e del collegio dei Gesuiti, e nella parte III, ove è descritto il dominio di Castua. In questa parte se ne parlerà specialmente nella sezione II, rubrica 10.a e 16.a dell'antico statuto, e nei capitoli 10, 11 e 13 della I.a sezione.

A. L'antico Podbreg.

Podbreg era in addietro tutta la fascia occidentale dell'odierno territorio di Fiume, la quale si estende dal mare di Recice e S. Martino oltre i colli verso settentrione a Grohovo e Lopazza sino alla Fiumara, e dall'odierno confine occidentale in qua sino alle pietre divisorie notate colle lettere A - N, incominciando dal ponticello di Grohovo fino alle sorgenti dette Recice presso il mare; sicchè l'odierna fabbrica di torpedini e quella di prodotti chimici sarebbero state in Podbreg.

La distribuzione di queste pietre di confine è indicata in un atto ufficiale dell'anno 1554 come segue:

- A. presso il ponte di Grohovo,
- B. ascendendo il monte Lubanj,

- C. D. fino alla sommità del Lubanj,
- E. presso la via di Castua in prossimità della strada regia
conducente a Lubiana,
- F. poco più sotto,
- G. oltre le terre dei Fiumani sopra un colle,
- H. discendendo verso la chiesetta di S. Maria in Skurinje,
- I. ascendendo verso Plasse,
- K. alla crociera della via regia detta Slopoli, donde si passa
alla chiesetta di S. Croce,
- L. sulla parte superiore presso un fosso naturale,
- M. discendendo, a Cerovice,
- N. all'acqua presso il mare.

Questi doveano essere i confini esistenti da tempo rimoto, poichè il documento del 1554 fu scritto in seguito a una revisione di confini causata da una lunga questione fra Castua e Fiume. Forse non si è lontani dal vero pensando, che questa serie di pietre esistesse già nel 1260; poichè un diploma, ove Béla IV, re d'Ungheria, spiegava i confini occidentali della contea del Vinodol tenuta dai Frangepani, accenna esservi dall'altra parte della Fiumara, presso il ponte di Grohovo, una pietra di confine segnata con *A*.

Questo Podbreg era stata antica pertinenza della comunità di Fiume; ma circa l'anno 1480 l'imperatore Federico III., cui per le continue guerre premeva aver denari, lo aveva staccato dal comune di Fiume per la propria finanza e fatto amministrare da arrendatori. In seguito l'amministrazione di Podbreg fu unita coll'amministrazione dominale di Castua. Da tale unione ne seguì, per comodità o deferenza dei capitani dominali di Castua, che la comunità civica di Castua si arrogò la giurisdizione su Podbreg, del pari come nel tempo stesso, e per la medesima causa assumeva e manteneva la giurisdizione nell'Abbazia di S. Giacomo, sebbene questa fosse corpo nobile.

Siccome però le dipendenze ecclesiastiche non si poteano cambiare facilmente, così il capitolo della chiesa collegiata di Fiume continuava a esercitare in Podbreg, anche dopo il 1480, la giurisdizione parrocchiale e a percepire la quarta parte della decima del vino, delle biade e degli agnelli come in addietro. Anche il convento degli Agostiniani, al quale nel secolo XIV era stata assegnata in dote una quarta parte della decima di Fiume, continuava a percepirla anche in Podbreg.

Intorno all'anno 1550 la municipalità di Fiume cercò di ricuperare Podbreg; ma invano, poichè il diritto era avvolto nelle tenebre, e prevalse la ragione del lungo possesso.

La congettura che quelle pietre divisorie esistessero già nell'anno 1260, induce a credere che prima di quest'epoca ci fosse una separazione simile a quella del 1480, e che più tardi questo Podbreg sia stato restituito alla città di Fiume, forse nel secolo XIV, al tempo dei dinasti di Duino.

Una parziale revisione delle pietre divisorie fu fatta nell'anno 1632 nel corso di una causa civile accampata dall'amministrazione del dominio di Castua contro la comunità di Fiume per la dipendenza di alcuni fondi rustici e dei loro possessori. Alcune pietre mancavano; ma la posizione di quelle che esistevano, corrispondeva alla divisione dell'anno 1554. Gli atti di questa lite, ricchi di utili notizie, sono reperibili nell'archivio civico.

Il collegio dei Gesuiti in Fiume, il quale nel 1637 era entrato in possesso della signoria di Castua, conosciuta l'origine della pertinenza di Podbreg e quindi l'incompetenza della comunità di Castua ad esercitarvi la giurisdizione, staccò Podbreg da quella comunità e lo fece amministrare separatamente, ordinando al suo fattore capitano di esercitarvi la giurisdizione a nome del dominio e di non permettere, che i giudici di Castua vi s'ingerissero. I Castuani querelarono, ma indarno.

La municipalità di Fiume nel 1687 ne chiese di nuovo la restituzione, ma non la ottenne.

Una completa revisione dei confini si trova in un atto ufficiale del 1758, che nota le pietre come segue:

- A. in Grohovo sopra una pietra,
- B. nel boschetto Hamulaski,
- C. sul monte Lubanj,
- D. dal monte in giù verso mezzodi,
- E. sulla pianura del Benas,
- F. in Drenova presso la casa Stefan,
- G. di là della chiesa di Tutti i Santi, presso la strada,
- H. discendendo a Skurinja, sopra il fondo Scrobogna.
- I. dietro la chiesa di S.ta Maria in Skurinja,
- J. ascendendo verso levante, nel boschetto Host,
- K. sulla strada maestra presso S. Giovanni,
- L. sopra una maceria verso la chiesetta di S. Croce.
- M. presso la strada conducente al mare,
- N. al mare di Recice presso la vigna Lenaz.

Essendo stato abolito nel 1773 l'ordine dei Gesuiti, una cesarea commissione assunse l'inventario dell'asse del collegio di Fiume,

considerando Podbreg come possessione dominale distinta dal dominio di Castua e non ingremiata alla Carniola. Allora la massima parte delle terre eran tenute da contadini verso certe prestazioni annuali. Speciali possedimenti dell'asse gesuitico erano Lopazza, alcuni stabili in Drenova e una casa con vigna in Bergud. La rendita della giurisdizione e della decima fu stimata ad annui f. 600.

Quando poco dopo la città di Fiume col suo distretto fu incorporata alla corona ungarica e il lascito del collegio dei Gesuiti sovranamente destinato per il mantenimento del regio ginnasio e della chiesa di S. Vito, allora Podbreg, essendo stato in addietro pertinenza di Fiume, fu bensì assegnato alla Croazia, rispettivamente alla corona ungarica; ma però si considerava come terreno rustico, e la giurisdizione sullo stesso fu attribuita al comitato di Severino, al quale era ingremiata anche Fiume. Finalmente, riconosciuta la condizione civica di Podbreg, nel 1781 questo fu ceduto con abenze e pertinenze in perpetuo alla città di Fiume, verso l'obbligo però di questa di pagare fiorini 10.000 a reluizione del prefato speciale possesso dominale.

Trattandosi di conoscere i doveri, cui andavano soggetti quei contadini, fu assunto al 1.º maggio 1778 un protocollo, in cui essi dichiararono:

1. Che non avevano urbario nè contratto col dominio, e che le loro prestazioni erano da tempo rimoto consuetudinarie.

2 Che possedevano le loro terre con piena libertà di onerarle e di alienarle, e che l'inerente peso, detto *Bir*, era complessivo ed immutabile.

3. Che vi era un altro peso chiamato *straža* (guardia), e che inoltre dovevano conservare la strada conducente dal confine di Fiume a Lopazza e 300 klafter di strada dal confine di Castua a quello di Fiume.

4. Che non pagavano contribuzione alla provincia della Carniola, non davano la decima al clero, non prestavano *robotte*, nè davano la nona parte delle rendite al dominio.

Osservisi che nella vicina Croazia i contadini erano soltanto usufruttuari delle terre, e prestavano al signore territoriale *robotte*, ossia lavori manuali, e la nona parte dei frutti delle terre.

Circa la decima è da notarsi, che la davano dal vino, dalle granaglie e dagli agnelli, non però al clero, ma bensì, da tempo rimoto, al principe, il quale ne cedeva un quarto al capitolo di Fiume per la cura parrocchiale ed un altro quarto al convento locale degli Agostiniani. Finalmente nel secolo XVII fu ceduto il resto al collegio dei Gesuiti.

Un contadino, detto zupano, esercitava la giudicatura civile sino a f. 100, salvo l'appello al capitano di Castua fino al 1773, indi alla

cesarea Luogotenenza governiale in Fiume fino al 1777, poi alla sede giudiziaria del comitato di Severino fino al 1781, e ai giudici rettori in Fiume fino al 1799. Indi il territorio di Podbreg fu tutto equiparato al resto della campagna di Fiume, e ripartito fra le sottocomuni di Drenova e Plasse; sicchè il nome rimase limitato a un villaggio, il quale ora conta circa 200 abitanti. L'ultimo zupano fu Pietro Stefan nel 1799.

Lopazza, possessione con casa, bosco di roveri, prati e poco terreno piantato di vigne, situata presso la Fiumara, che gli Slavi chiamano Rečina, e confinante col territorio di Castua, si trova per la prima volta menzionata in un documento di Castua dd. 2 aprile 1652, ed era posseduta dal collegio dei Gesuiti fino all'anno 1773. Essendo nel 1781 passata insieme con Podbreg in proprietà della città di Fiume, la comprò Carlo Stricker per f. 15.000. Indi fu di Antonio Gherbaz nel 1790, di Giovanni Nicolich nel 1795, poi di Antonio Parovich, nel 1809 di Giuseppe David, nel 1816 di Giovanni de Kertiza, nella cui famiglia rimase fino all'anno 1848, quando il Duimich e l'Ossoinack la comperarono per f. 8500. Questi in breve tempo ricavarono il loro capitale dalla sola vendita di roveri e di calcina.

B. *La campagna antica.*

Dopo la separazione di Podbreg, avvenuta circa l'anno 1480, la campagna di Fiume si estendeva dal prefato confine occidentale, marcato colle lettere A - N, sino alle mura della città. Però il Pomerio non era coltivato, dovendo rimaner libero per l'eventuale difesa della città contro il nemico; ma esso non aveva verso occidente l'estensione odierna, che non era necessaria; questa la ebbe appena dopochè nel 1702 fu eretto un fortino presso il mare sotto il convento dei PP. Cappuccini. La pianta del Suttinger, stampata intorno alla metà del secolo XVII, e quella del Genova, che è dell'anno 1671, segnano un regolare complesso di alberi dall'odierna via del Municipio verso occidente e dalla odierna via del Governo sino alla contrada detta Zenikovich, i quali alberi si può ritenere che fossero olivi, poichè in quel tempo l'olivo era molto coltivato nel nostro territorio.

La campagna coltivata, dal mare alle alture di S. Giovanni in Plasse, di S. Maria in Skurinje, di S. Luca e di S. Catterina in Cosala, apparteneva quasi tutta a corpi morali e a cittadini di Fiume; i contadini non erano che servi o coloni dei proprietari. Ma dalla seconda metà del secolo XVIII in poi, dopo l'abolizione del collegio dei Gesuiti, del convento degli Agostiniani e delle pie confraternite, essendo stati venduti i terreni di questi corpi morali, e in seguito all'incremento del commercio e della popolazione avendo i contadini avuto il mezzo di guadagnar denari in città, essi divennero proprietari di molte terre,

dove prima erano stati servi o coloni; inoltre essi carpivano e riducevano a coltura fondi comunali, e così aumentavano i loro possedimenti.

Nel secolo presente molte possessioni di cittadini passarono in proprietà dei contadini, parte perchè la mano d'opera per la coltura era costosa, parte perchè il capitale pecuniario fruttava meglio in operazioni di commercio. La campagna era divenuta passiva pel cittadino.

Dobbiamo qui far menzione del *Gib*, dote mobile delle zitelle, che sino a poco tempo fa era usuale in questa campagna e in Podbreg, e che per la prima volta si trova ricordato nella gazzetta «Eco di Fiume» dell'anno 1858. Il *Gib*, che in lingua croata significa complesso di cose mobili, era un mucchio di lenzuola, coperte da letto, camicie, sottane, giacchette, fazzoletti, calze, ornati, tela e matasse di filo domestico, i quali oggetti tutti di solito erano stipati in un angolo della camera, l'uno sopra l'altro, destinati in dote a una figlia di contadini, e provveduti a poco a poco in parte dai genitori, per lo più dalla zitella stessa, che nelle ore libere filava, tesseva, agucchiava e cuciva, e nelle giornate in cui non era occupata a lavorare nella campagna di famiglia, guadagnava un po' di denaro lavorando le campagne altrui per comperarsi lino, fazzoletti ed altre cose minute. Quanto più alto era il cumulo, tanto più sorrideva di compiacenza la zitella. Questa usanza non esisteva soltanto presso i contadini servi o coloni, ma anche presso quelli che erano proprietari di casa e terreni; perchè la eredità degli stabili passava ai figli maschi, in riflesso che questi lasciavano nella casa paterna il frutto del loro lavoro, mentre le figlie maritandosi andavano in casa altrui e non eran più utili alla casa paterna.


C. Il distretto odierno.

Sotto il regime ungarico, sino all'anno 1848, sotto il nome di «Distretto di Fiume», si amava comprendere, in senso politico, anche la città, volendosi con ciò far valere la speciale nostra condizione politica di confronto alle altre città della corona ungarica e parificarla ai distretti degli Ajdoni, Jazighi e Cumani. Questa considerazione era giustificata dalla circostanza, che nelle diete ungariche le città avevano complessivamente, cioè tutte assieme, un solo voto, essendo già rappresentate dai comitati ai quali erano ingremiate; Fiume all'incontro, essendo corpo autonomo, non ingremiato a nissun comitato, vi doveva aver voto per sè. Difatti l'articolo V della legge dietale del 1848 attribuisce un voto al distretto di Fiume.

Cessato il motivo di questa novità, fu ripristinata l'antica distinzione di città e distretto, e quindi lo statuto del 1872 comprende sotto il nome di «Distretto» le sottocomuni di Cosala, Drenova e Plasse, i

FIUM

ALLA FINE DEL S



DALL' ORIGINALE ESISTENTE NELL' I. E R





Stabilimento tipò-litografico fiumano.

F I U
 nella seconda metà



U M E

età del secolo XVII.

cui abitanti però hanno uguali diritti politici come quelli della città, ed eleggono sei rappresentanti per il consiglio municipale.

Dal 1870 in poi l'aspetto della parte marina di Cosala e Plasse è cambiato del tutto: case e ville signorili e nitide casette di contadini sorgono sulle vie del Calvario, del cimitero, della Germania, e nella direzione occidentale verso il confine. Il guadagno pecuniario proveniente dalla costruzione delle strade ferrate, del porto e di nuove case in città, dall'aumento del commercio e dai nuovi stabilimenti industriali fece benestante anche il contadino; ma d'altra parte questa prosperità materiale portò nel contado gli appetiti e le vanità del cittadino.

CAPITOLO X.

Antico aspetto della città di Fiume.

Le congetture circa i primordi della nostra città furono esposte in uno degli articoli precedenti; qui cercheremo di offrire un sicuro prospetto della città murata e del nuovo sobborgo.

La più antica veduta o pianta topografica trovasi nell'archivio dell'i. e r. Ministero della guerra in Vienna colla scorta del registro «Inner Osterreich, Croatica. N. 2 pag. 150». È uno schizzo semplice, fatto nell'anno 1579, che segna la direzione delle mura, il castello, una piattaforma verso la Fiumara, e di là da questa la scalinata che monta a Tersatto.

Esistono poi ancora tre piante a stampa, che presentano la città come era nel secolo XVII. L'una è del Suttinger nella sua descrizione delle provincie austriache, stampata intorno l'anno 1650; l'altra è di Giorgio Genova disegnata nel 1671, e si trova stampata nell'Almanacco Fiumano del 1858 e nel giornale fiumano del 1865; la terza è stampata nel tomo III della storia e topografia del Valvasor edita nel 1689. Le due prime furono disegnate da qualche altura, e presentano lo spazio interno: la terza fu presa da sito orizzontale di mezzodì, dal mare. Le piante del Suttinger e del Genova sono simili, non però uguali, e sembra, che quella del Genova debba essere più antica dell'altra, poichè mette una sola batteria, mentre l'altra ne ha tre. In tutte e tre le piante si vede limitata la città entro il recinto murato, fuori del quale non vi sono case.

Vi è inoltre un grande quadro dipinto ad olio, che rappresenta l'arrivo a Fiume dell'imperatore Giuseppe II, venutovi il 13 maggio 1775, e che il comune di Fiume acquistò nell'anno 1889 da una certa Tomasetovich di Segna. Questo quadro presenta il lato meridionale della città come era in quel tempo, con mura e torri.

Queste piante corrispondono alle notizie storiche che abbiamo di quel tempo. Le mura percorrevano la direzione, che in oggi si può

ricostruire come segue. A mezzodi, dalla fontana detta del Mustacchione verso la torre civica e sino alla casa Jurmann, indi per la via del Fosso sino al ruscello proveniente dalla fonte detta *Lesnjak*. Ad oriente, dalla suddetta estremità procedevano sotto l'edifizio che fu già dei Gesuiti sino al castello. A settentrione, dal castello sino alla torre tuttora esistente, e che sino a pochi anni fa serviva da polveriera militare. Ad occidente, da questa torre scendevano sino alla suaccennata fontana del Mustacchione. Dinanzi alle mura eravi il fosso, e di fosso era cinto anche il castello. Nel fosso méridionale correva un ramo della Fiumara, il quale sotto al Mustacchione sboccava nel mare.

Fuori delle mura v'era poi uno spazio libero, che si diceva *pomerio*, quello che altrove appellavasi «glacis» o «spianata». Il pomerio è spiegato nell'articolo che tratta delle strade esterne. Su di esso v'era in quel tempo la *pubblica loggia* presso la torre civica dell'orologio, e poco distante da questa, verso occidente, la *beccheria*, la quale esisteva ancora nell'anno 1775 con tetto sostenuto da pilastri.

Di là dalla Fiumara, ove in oggi è Sussak, non v'erano case, tranne l'abitazione del gabelliere al ponte ed un albergo con ufficio doganale. Quell'abitazione del gabelliere, detta casa del *traghetto*, era di legno sino al 1662, nel qual anno fu fabbricata in pietra, con la riserva però che verrebbe demolita in caso di guerra. Si diceva casa del traghetto, perchè prima della costruzione del ponte eravi appunto lì una barcaccia, che tragittava persone, animali e vetture dall'una all'altra sponda, pel quale tragitto si pagava gabella. Altre notizie su questo punto si leggono nell'apposito articolo del *ponte*.

L'esistenza delle mura e del castello è molto anteriore al 1600. Un documento dell'anno 1312 porta il resoconto dei dazi della *Terra di Fiume*, ed un altro del 1365 accenna il *Castello* e la *Terra di Fiume*; ma in quei tempi col nome *Terra* s'intendeva una città murata, e ciò che stava fuori delle mura e del fosso, si diceva distretto. In atti del secolo XV frequente è la menzione del castello e della terra di Fiume, segnatamente in atti stipulati, ove si leggono indicazioni come queste: ante portam Terræ Fluminis a mari, in barbacano Terræ Fluminis, extra portam Terræ Fluminis sub macello, in districtu Terræ Fluminis ad S. Andream, in castro Terræ Fluminis, in territorio contrata S. Cecilie, in territorio contrata Recice. Un documento del 1527 accenna a un orto situato nel distretto presso la porta superiore; un altro del 1534 parla d'un terreno fuori della Terra di Fiume in contrada dei Molini, ed uno del 1536 di un orto fuori della Terra di Fiume presso S. Andrea.

L'espressione *Terra* non aveva per altro minore significato di quello di *città*, come s'arguisce p. e. da un diploma dell'imperatore Massimiliano I dell'anno 1515 datato in *Terra Nostra Innsbruck*, e da un altro di Ferdinando I dell'anno 1543 datato in *Terra Nostra Viennæ*: l'una e l'altra *città* capitali e residenze principesche.

Osservisi ancora, che atti non dubbi riferentisi all'occupazione di Fiume fatta dai Veneziani nell'anno 1509 portano, che i Veneziani, scalate le mura, presero la città e poi il castello; era dunque male informato il P. Glavinich, quando nella sua «*historia tersattana*», edita nel 1648, scriveva che Fiume nel 1509 non aveva castello.

Lo spazio racchiuso dalle mura, quale si vede nelle suaccennate piante topografiche, non dovea esser stato minore nei due o tre secoli precedenti; e in fatti non è probabile, che le principali chiese, le quali nelle carte del Genova, del Suttinger e del Valvasor si trovano segnate alle tre estremità della circonferenza murata, fossero state in addietro fuori delle mura. L'antica chiesa di S. Vito, che fu demolita nel 1638 per dar luogo al tempio odierno, era nel secolo XV la chiesa diplomatica, ed è accennata come esistente già nell'anno 1296. La chiesa parrocchiale di S. Maria e la chiesa conventuale di S. Girolamo certamente esistevano nel secolo XIV.

Di un tempo, in cui questa circonferenza fosse stata minore, non abbiamo traccia. Nell'articolo che tratta dei primordi della città di Fiume, è spiegata l'opinione, che Fiume sorgesse sulle rovine della antica Tarsactica, la quale fu per incendiata e distrutta nell'anno 800.

Il castello.

Fu già osservato, che l'esistenza del castello si trova più volte menzionata in pubblici atti dal secolo XIV in poi. Un protocollo dell'anno 1661, il quale enumera i punti principali per la difesa della città, non comprende il castello; perchè esso enumerava le fortezze mantenute dal pubblico, mentre il castello era del principe e da lui veniva conservato e difeso. Vi abitava il capitano della città, e vi teneva di regola 12 soldati ed un caporale, e soltanto in tempo di guerra riceveva guarnigione dal principe.

Sulla porta d'ingresso è incisa un'epigrafe, nella quale si legge che il capitano Stefano de Rovere nell'anno 1626 ristaurava ed ornava il castello già cadente per antichità.

Presso la grande sala, ove l'imperatore Carlo VI accolse nell'anno 1728 l'omaggio della città, v'era una cappella a Santo Stefano martire, ove uffiziava un apposito cappellano stipendiato a quest'uopo.

Prima di entrare nel castello si presenta nel cortile una casetta con in mezzo una finestra murata di forma veneziana, che porta sull'architrave l'epigrafe: «*I. 5. Verbum Domini monet in æternum. 4. 9.*», e forse accennava, che la casetta fu fabbricata nell'anno 1549, probabilmente per abitazione dei pochi soldati di servizio. Nel secolo XVIII che la piccola guarnigione stabile abitava nel castello, la casetta serviva

a ricoverare i malati. Sotto la pietra inferiore della finestra vedesi una aquila con una testa e le ali spiegate, come nello stemma dell'Augusta Casa d'Austria.

Verso la metà del secolo XVIII non risiedendovi più il capitano politico, il castello servì da caserma, poi da ospedale militare, e perciò il sovrano erario continuava a sopportarne le spese di conservazione.

Da pochi anni in qua, essendosi trasferito l'ospedale militare nei locali del cessato lazzeretto, il castello è adoperato per le carceri dello Stato.

Le porte della città.

In tempo antico e sino al secolo XVII la città aveva due sole porte, l'una verso il mare sotto la torre dell'orologio, l'altra detta superiore, all'infuori dell'odierno campanile di S. Vito. Una terza porta fu aperta nell'anno 1664 lì ove in oggi dalla piazza della Fiumara si entra nella contrada che conduce al Duomo. Una quarta fu aperta nell'anno 1757, per comodità di passaggio, fra il convento degli Agostiniani e la casa Monaldi, cioè lì ove in oggi dalla via del Municipio si passa alla piazzetta di S. Girolamo.

Nella seconda metà del secolo XVIII, per l'incremento prodotto dal privilegio del portofranco, la città cessava di essere fortezza, ed indi più non si chiudevano le porte. Circa l'anno 1775 furono tolti i battenti della porta marina e della porta superiore. La porta conducente al Duomo fu demolita nel 1790, quella di S. Girolamo nel 1806, e quella di S. Vito nel 1778.

I Barbacani.

Un breve spazio di terreno fra le mura ed il fosso dicevasi in Fiume *Barbacane*. Secondo il vocabolario i barbacani erano opere dell'antica fortificazione, cioè contrafforti, tanaglie, opere di rinforzo appiè del bastione, muri con feritoie e simili; ma che cosa vi fosse di tutto ciò nelle mura di Fiume, non consta.

Nell'anno 1760, essendo cessato il bisogno delle mura, e già sorgendo il sobborgo, i barbacani furono ceduti ai proprietari delle contigue case, e quindi convertiti in orti e recinti con muro. Di questi orti ancora nell'anno 1847 ne esistevano due, l'uno della casa Monaldi, sul quale nel 1848 fu fabbricata la casa della società patriottica, ove al primo piano ebbe sede il casino, l'altro della casa Celebrini, la quale poi fu ampliata come quella sulla linea della via del Corso. Un terzo, pieno di arboscelli, figurava sin circa l'anno 1875 fra l'odierno palazzo municipale e la strada del Municipio e fu poi convertito in piazzetta. Tutte le case del Corso, dal detto casino sino alla casa Jurmann, sono fabbricate sul posto delle antiche mura e dei barbacani.

I torrioni, i baluardi e le batterie.

Nelle accennate vedute di Fiume si vedono sporgere sulle mura certi torrioni, per lo più quadrati, simili a quello che oggidì si conserva dietro l'odierno palazzo municipale. Tali torrioni servivano alla difesa nei tempi, in cui non adoperavasi ancora il cannone; ma indi in poi divennero deboli a resistere, e bisognò renderli più forti. Una traccia di questo primo cambiamento s'osserva nel torrione all'estremità nord-ovest. Seguì poi la costruzione di baluardi e di batterie, specialmente verso il mare; ultime a scomparire furono le batterie.

Da un protocollo dell'anno 1661 risulta, che allora i punti principali per la difesa della città erano la fortezza maggiore, il forte Sokol, la torre Slogin, la torre Kirin, la torre dietro al Duomo e quella della porta superiore.

La *fortezza maggiore* era all'estremità occidentale a marina, ove oggi è la fontana detta del Mustacchione, e sporgeva all'infuori delle mura, come in oggi vi sporge la casa che vi fu fabbricata nell'anno 1775. Conteneva una batteria di cannoni. Di questa fortezza fanno menzione atti pubblici degli anni 1593, 1594 e 1606. Quest'ultimo dice, che ivi era un custode salariato. Pare che sia stata costruita poco prima del 1593, poichè in quell'atto dicevasi *nuova*. Vi si accedeva dalla parte interna per una porticina dell'antico torrione, che fu demolito nel 1806. Dicevasi anche fortezza di S. Girolamo, perchè era prossima alla chiesa di questo nome. Di due epigrafi che ivi erano innestate nel muro è fatto cenno nella descrizione dell'arco romano e della torre dell'orologio.

La *fortezza Sokol* sorgeva sullo spazio, ove in oggi dalla via del Corso presso la casa Jurmann si passa nella via del Fosso. Secondo atti pubblici vi fu collocato nel 1644 un cannone, e nel 1702 fu scavato un canale sotto la torre, per derivare nel fosso l'acqua piovana che scendeva dalla città.

La *torre Slogin* è conservata tuttora ed è quella che vedesi all'estremità di nord-ovest, e che sino agli ultimi anni serviva da polveriera militare. A quest'uso era stata adattata nell'anno 1647, munita di porta doppia e scala di pietra. In vista però del continuo pericolo, la municipalità sin dal 1825 s'interessava di far trasferire altrove quel deposito, e ne ottenne il consenso nel 1825.

La *torre Kirin*, in atti degli anni 1638 e 1644, è collocata in *grajna gomila*, e quindi deve essere stata nella linea occidentale fra la torre Slogin e la fortezza maggiore. Era forse quella torre quadrata, che esiste ancor oggi dietro il palazzo municipale.

La *torre dietro il Duomo* era a tergo della chiesa collegiata e del convento delle Monache, presso il ruscello proveniente dalla fonte

Lešnjak. Vi era murata una pietra con epigrafe, la quale ricordava che la torre era stata eretta dalla comunità nell'anno 1665. Siccome però vi è un protocollo dell'anno 1661 che ricorda questa torre, è probabile che l'epigrafe accennasse a un rinnovamento anzichè alla costruzione. Nell'anno 1797 fu venduta a Giulio e Giacomo Slogar, i quali poi nel 1803 vi fabbricarono una casa vincolata alla «servitù» di non aprire finestra verso il convento. — Questa casa passò quindi in proprietà di Giacomo Matcovich, poi di Paolo Scarpa, e sino agli anni recenti portava nel muro angolare la suddetta epigrafe.

La *torre della porta superiore* era all'infuori dell'odierno campanile di S. Vito, e fu ristaurata nell'anno 1671 a spese della città, come attestava un'epigrafe innestata nel muro. Un'altra epigrafe vi era posta in memoria degli sponsali dell'imperatore Leopoldo I. Nell'anno 1702 si trova menzionato un casino di guardia, ma nell'anno 1778 furono demoliti baluardo, porta e casino.

Un *baluardo S. Maria* non è compreso nel suaccennato protocollo del 1661, perchè fu fatto più tardi, cioè nell'anno 1664, come attestava un'epigrafe riportata in un protocollo dell'anno 1781. Era situato verso la piazza della Fiumara, ove in oggi, tra la casa Emili e la casa Scarpa, si passa al Duomo. Baluardo e porta furono demoliti circa l'anno 1790.

Alla sponda del mare furono costruiti nel secolo XVIII tre fortini per altrettante *batterie* di cannoni: la prima fu piantata nell'anno 1702 sotto il convento dei PP. Cappuccini, poi nel 1733 fu chiusa nella parte interna con alta muraglia. Era tenuta dall'i. r. artiglieria militare e fu conservata sino agli anni recenti, quando fu demolita per allargare la strada marina, ora Corsia Deák. Le altre due furono piantate, in seguito a sovrano decreto del 14 luglio 1720, l'una ove in oggi è la casa parrocchiale greca, l'altra alla riva destra della Fiumara, ove in oggi lavorano i remai a nord-est della piazza Ūrmény. Furono demolite, la prima nel 1803, l'altra nel 1828.

La torre dell'orologio.

La presente torre civica deve essere stata costruita dopo l'anno 1689, poichè la pianta del Valvasor ne presenta un'altra di forma più modesta con tetto basso e piramidale. Appoggiata alle mura sporgeva verso il mare, ed aveva ponte levatoio, che sovrastava al fosso. Fu ristaurata nel 1639, poichè l'avea danneggiata un incendio. Il ponte fu riparato negli anni 1641 e 1698. In un protocollo del 1781 si legge, che vi era scolpita in pietra un'epigrafe dell'anno 1654, la quale ricordava una vittoria delle armi austriache.

Quando sia stata ridotta alla forma odierna, non si può precisare; probabilmente ciò avvenne negli anni 1753 e 1801, appostavi anche una nuova cupola. Infatti sotto la torre vi è una lapide con epigrafe, la quale ricorda, che la torre, danneggiata dai terremoti dell'anno 1750, fu poi rifatta nel 1753, e più elegantemente ristaurata nel 1801. Da conti di cassa poi risulta, che pel ristauo dell'anno 1801 furono erogati f. 2695.12, e che il piombo della vecchia cupola fu venduto per f. 519.2. Un'altra cupola di altra forma ci fu posta nel 1890.

Quanto alle due case, che vi sono appoggiate a oriente e ad occidente, consta dai pubblici libri, che nell'anno 1694 fu permesso a Rocco Vitnich di fabbricare una casa sul barbacane, e di appoggiarla al lato orientale della torre civica, e che nel 1785 questa casa, allora ampliata, apparteneva a Michele Wohinz, che Antonio de Troyer nell'anno 1687 comprò la casa contigua alla torre civica verso occidente e che Giuseppe Troyer nel 1782 l'ampliava sul barbacane.

Sopra l'arco della porta, verso il mare, vedonsi in basso-rilievo due busti, l'uno dell'imperatore Leopoldo I, l'altro dell'imperatore Carlo VI, con incisevi sotto due epigrafi: la prima dell'anno 1654 enunzia la dedica della comunità ad onore di Leopoldo I, la seconda dell'anno 1728 ricorda l'ingresso di Carlo VI venuto a Fiume ad accogliere l'omaggio della città.

Sotto i detti due busti, in mezzo, è rilevata una pietra quadrata con l'aquila imperiale e un'epigrafe dell'anno 1695 ad onore dell'imperatore Leopoldo I e del re Giuseppe I. In un protocollo dell'anno 1781 è detto che questa epigrafe esisteva sul baluardo di S. Girolamo, ed essendo quel baluardo — identico alla fortezza maggiore — stato demolito nel 1775; è probabile, che la pietra sia stata trasportata sulla torre dell'orologio in occasione del ristauo fatto nell'anno 1801.

La Loggia.

Era un edificio pubblico di poca estensione, ove sedevano i giudici a trattare le cause e pubblicare le sentenze, si redigevano contratti e si pubblicavano avvertimenti e comprite di stabili. La forma sarà stata simile a quella delle antiche loggie, che ancor oggi si vedono nelle città dell'Istria. Nel secolo XV la loggia doveva essere entro le mura, in vicinanza della casa che poi fu palazzo municipale; ma già nell'anno 1531 il libro del cancelliere Raviza a pag. 110 la mette *extra portam Terrae Fluminis*. Nel secolo XVII la si trova fuori delle mura, poco distante dalla torre dell'orologio; ma demolita nel 1728, ne fu fatta un'altra più vicina al mare, la quale ebbe breve durata, poichè intorno alla metà del secolo XVIII, attese le nuove forme di amministrazione, era divenuta superflua.

Il coprimento del fosso.

Nel secolo XVIII, quando cessava il bisogno delle mura e sor-geva il sobborgo, il fosso venne interrato e coperto in tutta la circonferenza. Segnatamente nella parte piana, per formare il canale principale che tuttora esiste molto spazioso, il coprimento fu fatto a volta nell'anno 1782 colla spesa di f. 24 per ogni klafter, pagabili per metà dalla cassa civica e per metà dai proprietari delle case contigue.

L'altura che dicevasi gomila.

Ancora 50 anni fa davasi questo nome a una parte della città vecchia, a quella, cioè, che dall'arco romano si estende sino alla piazzetta del castello e all'odierna via del municipio, e lo si interpretava come spazio d'immondizie. Questa denominazione in siffatto senso la derivavano taluni da ciò, che *gomila* volgarmente significa mucchio di letame, e arguivano che quella parte non avesse canali; non è però verosimile questa spiegazione, perchè nel tempo in cui la città era limitata entro le mura, e quindi il movimento sociale doveva essere frequente anche in quella parte, l'autorità non avrebbe permesso di accumularvi immondizie, che, in tempo di pioggia, sarebbero calate nella più frequentata parte piana, e poi perchè quel nome non sarebbe stato iscritto nei pubblici protocolli. In atti pubblici latini del secolo XV si legge *grajna gomila*, che significa *cumulo della città*, e da ciò segue, che era un nome volgare di senso più ristretto. Forse la tradizione popolare è molto antica; sicchè andò perduto il vero significato.

Il senso grammaticale di *gomila* è cumulo di pietre o di terra, anche tumulo sepolcrale, mucchio di roba, e nel discorso adoperasi *nagomilati* nel senso di accumulare. — L'archeologo Dr. Much riferisce, che nella Carniola danno il nome di *gomila* a quei mucchi di terra, che coprono antichi tumuli. È dunque probabile che in quella parte siavi stato un luogo di antica sepoltura, un cimitero della città, il quale venne a cessare, quando per l'aumento della popolazione vi si fabbricarono case.

La piazza e le vie principali.

La piazza. Finchè la città era limitata alla circonferenza delle mura, vi era una sola piazza, quella che in oggi si dice delle erbe, fra la torre dell'orologio e la casa che fu palazzo municipale. Era quello il centro del pubblico movimento, perchè v'imboccavano otto vie, e comprendeva il Magistrato.

Le vie principali erano quella di S. Maria che conduceva dalla piazza al Duomo; quella di S. Vito dalla parte orientale del palazzo in su; quella di S. Girolamo dalla piazza al convento degli Agostiniani; via S. Barbara, oggi piazzetta d'ugual nome; S. Sebastiano, esistente anche oggi e via del Seminario dal Duomo a S. Vito.

Chiese, cappelle e conventi.

La descrizione e la storia di queste trovasi nella parte ecclesiastica di queste memorie; onde qui basta enumerarle senz'altro. Eran dunque: 1. La chiesa collegiata parrocchiale di S. Maria. 2. La nuova chiesa di S. Vito coll'annessovi collegio e seminario dei gesuiti. 3. La chiesa di S. Girolamo e cappella dell'Immacolata Concezione coll'annessovi convento degli Agostiniani. 4. La chiesa di S. Rocco e l'annessovi convento delle Monache Benedettine. 5. La chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano. 6. Altre chiese e cappelle, che ora più non esistono, sarebbero queste: l'antica chiesa di S. Vito, che fu demolita nell'anno 1638 per dar luogo alla nuova; le cappelle di S. Antonio abate e dei SS. Cosmo e Damiano, le quali erano appoggiate al campanile del Duomo, e furono demolite nell'anno 1720; la cappella della SS. Trinità, che in oggi è la sagrestia maggiore della chiesa di S. Girolamo; la cappella di S. Barbara, che esisteva nella parte orientale dell'odierna piazzetta di questo nome, e che fu demolita nell'anno 1787; la cappella di S. Bernardino, che s'appoggiava al lato meridionale del Duomo, e fu demolita nel 1802; la cappella del Santo Spirito nel vecchio Ospedale presso il Duomo, la quale cessò nell'anno 1823; la chiesa di S. Michele, che stava ove in oggi è la piazzetta d'ugual nome, e che fu demolita nel 1833; la chiesa dei SS. Tre Re, che stava ove in oggi è la piazzetta Miller, e che fu demolita nel 1840.

La Giudecca.

Sin dal secolo XVI si trova più volte menzione di una *zudecca* *zuecca*, or come piazza or come edificio; segnatamente nel libro del cancelliere Raviza del 1534 e 1535 pag. 160 e 168 si trova: «magazinum sive Zudaicam, unum *mirische* prope Judaicam».

Intorno alla metà del secolo XVI accennansi botteghe che il comune dava a fitto, e nel 1594 il comune fece fare nuove zudecche destinate a conciare le pelli. Nell'anno 1696 nettavano la zuecca, nel 1700 vi nettavano l'acqua, nel 1705 vi riparavano il tetto e nel 1710 riparavano un canale verso la zuecca.

Questi nomi, essendo simili a *Giudecca*, inducono a credere, che prima del secolo XV vi fosse stato il quartiere degli Ebrei, come

separato lo avevano in altre città. Secondo le premesse indicazioni, il sito della Zudecca era ad occidente della chiesa di S. Rocco, ove in oggi ci sono le scuole; siccome però l'accennano anche atti del 1696 e di anni posteriori, quando già era fabbricato il seminario dei Gesuiti, è probabile, che il nome siasi conservato per indicare quella serie di vecchie casucce che esiste ancora nella via delle scuole.

Fornelli per filare la seta.

Nell'anno 1754 ve n'erano tre: l'uno nella corte del convento delle Monache; gli altri due nella contrada Wassermann, nei cortili delle case Zanchi e Peretti.

L'arco romano.

Nella contrada di questo nome, in città vecchia, tra una casuccia antica contigua al fu palazzo municipale, e tra la casa che sin dal principio di questo secolo era del medico Dr. Segher, è conservato uno speciale monumento molto antico. È un arco sovrastante a due pilastri, la massima grossezza dei quali è incastrata nei muri delle dette due case. È tutto di pietra calcarea, di macigni congiunti insieme senza cemento e privi di scultura ornamentale. Quello scarso cemento che in oggi si vede sull'arco, fu introdotto nelle fessure or sono circa 50 anni da un civico commissario di piazza, il quale temeva, che senza malta l'arco avesse a crollare.

La più antica notizia storica su quest'arco trovasi in una memoria latina del patrizio fiumano Claudio Marburg, scritta nell'anno 1700, stampata come appendice nell'opera del conte Marsili „*Danubius Pannonico-Mysicus*“, edita nel 1726 e reperibile nella biblioteca palatina in Vienna. Ivi si legge, che l'arco, la cui circonferenza è di circa 60 piedi geografici e la grossezza un po' meno di cinque, è chiuso entro alcuni vili edifizii. Egli opinava, che fosse stato eretto per festeggiare la vittoria del romano imperatore Claudio II riportata contro i Goti, e lo arguiva da un'epigrafe scolpita in pietra, che al suo tempo era innestata nel muro della fortezza maggiore verso il mare. Osservava inoltre essere mirabile quest'arco, che senza ferro nè cemento esiste da tredici secoli. La lapide in parola non ci è conservata, e il tenore dell'epigrafe non ci è conosciuto; ma sembra dalle parole del Marburg, che contenesse soltanto il nome di quell'imperatore. Dicendosi poi che la lapide era innestata nel muro della fortezza maggiore, si può dubitare, che l'epigrafe si riferisse all'arco in questione; perchè in questo caso il suo luogo naturale sarebbe stato nell'arco stesso.

Altra menzione si trova nel tomo V. dell'«Austria sacra» del P. Marian, in un'appendice dell'arcidiacono fiumano de Peri, ove è detto, che quest'arco può essere stato uno di quei due che, secondo Dione Cassio, furono eretti a Tiberio trionfante dei Pannoni ed Illirici.

Ha ragionato in proposito anche il Dr. Kandler di Trieste in un articolo stampato nell'«Eco di Fiume» del 29 agosto 1857. Egli non ammette, che sia stato un arco di onore, e lo ritiene invece come porta di città. Ma per far verosimile questa opinione mancano sul monumento le tracce, che vi fossero state applicate le imposte della porta. Un solo pilastro presenta relativo intaglio; ma vi mancano i fori, nei quali sarebbero stati innestati gli occorrenti cardini.

L'antico palazzo municipale.

Nell'estremità settentrionale della piazza delle erbe, di fronte alla torre dell'orologio, tra le due vie conducenti, l'una a S. Vito e l'altra all'arco romano, vi è oggi una casa a due piani, che per lo spazio di 300 anni fu il palazzo municipale, ove si tenevano i consigli e fungeva il civico magistrato. Nell'anno 1484 Baldassare de Dur, allora capitano di Fiume, rinunciava una sua casa al convento fiumano degli Agostiniani in pia fondazione, come risulta da un contratto scolpito in una lapide conservata nell'atrio della chiesa di S. Girolamo (vol. I. p. 100). Nell'anno 1532 il convento cedeva quella casa al comune, il quale poi nel 1740 la fece restaurare secondo il piano dell'i. r. capitano ingegnere Antonio de Verneda. A pag. 313 del protocollo di consiglio dell'anno 1780 si trova constatato, che il palazzo restaurato era identico colla prefata casa del Dur.

Se prima del secolo XVI la municipalità abbia avuto o no un palazzo proprio, non consta; risulta all'incontro dal libro del cancelliere, che i giudici rettori nel secolo XV trattavano gli affari sotto la loggia, e che i consigli pubblici si tenevano nell'antica chiesa di S. Vito, nel castello, sotto la loggia, o nel palazzo dei Walsee. — Nel libro del cancelliere Raviza, a pag. 4 e 18, si trovano conchiusi dell'anno 1525 emanati *in palatio Communis*; ma non ne è indicato il sito.

In un opuscolo del conte Vincenzo Batthyány, stampato nel 1805, si legge, che sulla facciata di questo edificio pubblico erano innestate due palle di cannone coll'epigrafe «Hæc nobis quondam Gallia poma dedit», alludente all'assedio dei Francesi nell'anno 1702.

Sulla facciata meridionale, tra il primo e il secondo piano, sporgeva nel centro una pietra monumentale, che fu tolta nell'anno 1876. Portava nel mezzo la bicipite aquila imperiale a colori già molto dilavati, nello scudo le lettere F. I., che potevano significare *Ferdinando I.*, ai margini, sotto l'aquila coronata, le lettere A. F. — I. O. V.

forse per significare *Austria felix in orbe vivat*, e nella parte inferiore l'epigrafe: «Comunitas fieri fecit tempore Dom. Francisci Barbo Capitanei et Judicum Antonii Rossovich et Joannis Speciarich anno 1560.»

Nell'anno 1779, li 16 novembre, fu conchiuso in consiglio di adattare nel pianterreno del palazzo una stanza ad uso di casino, e nel 1780 il primo custode Giovanni Foresti percepì dalla cassa civica il salario di f. 300, verso l'obbligo di mantenere un sussidiario. Era casino patriziale, ed aveva a direttore Matteo Paravich. La vicina caffetteria dei Grigioni forniva le bibite ed i gelati.

Già nell'anno 1820, poichè l'amministrazione delle cose pubbliche esigeva spazio maggiore, si cercò di comprare l'edifizio del cessato convento degli Agostiniani; ma in seguito al cambiamento di governo avvenuto nel 1822 le trattative rimasero interrotte. Furon però riprese poi, e nel 1833 giungeva la sovrana risoluzione, che assegnava al comune quell'edifizio verso la somma di f. 14.700. Nel 1835 si trasferirono in esso gli uffizi municipali.

Nell'anno 1838 il vecchio palazzo fu venduto a Francesco Battagliarini.

Le case dei privati.

Non tutte, ma soltanto alcune di esse si possono qui ricordare, che si trovano menzionate in atti pubblici; nei quali figurano segnatamente le seguenti:

1. *Sulla piazza.* La Domus aurea, quella che, ad oriente dell'antico palazzo municipale, forma angolo tra le contrade del Duomo e di S. Vito, e che nel 1715 apparteneva alla famiglia Cherne, ed era affittata ai caffettieri svizzeri, come è spiegato nelle notizie varie, ove è anche spiegata la probabile origine del suo nome; — la casa postale, situata ad occidente dell'antico palazzo, e che fu venduta nel 1787 a un Bassich, indi a un Matcovich; — la casa Diminich, ora Fabbiani, sotto la quale per più di cento anni ci fu la caffetteria degli Svizzeri; — la casa Summacampagna, sotto la quale dal 1778 sino a tempo recente v'era la farmacia di S. Giuseppe; — la contigua casa, che intorno la metà del secolo XVIII fu ristaurata da Giorgio Sumrokar, e sotto la quale era la farmacia Miller; — la casa Stemberg a due piani; — la casa a tre piani, che Antonio de Troyer comperò nel 1687; — ad oriente le case Vitnich, Stemberg, Lusser, Pisanello, Tomicich, Cetvich ed Orlando, quest'ultima formante angolo colla contrada del Duomo.

2. *Alle mura verso mezzodì.* La casa sporgente, situata presso la fontana del Mustacchione, fu nel 1775 fabbricata da Pietro Henry sopra il fondo della demolita fortezza, ed era casa postale sino ad

epoca recente. Tutte le altre case di questa fronte, sino alla casa Jurmann inclusivamente, sono fabbricate sul luogo delle demolite mura e dei barbacani. Le case Monaldi, Giomarini e Spingaroli avevano, ancor nella prima metà del secolo presente, l'ingresso sulla piazzetta di S. Girolamo mediante scalinata esterna di pietra, e nella porta della casa Giomarini, ora Cosulich e Prodam, ancora negli anni recenti era innestata una piccola pietra portante in bassorilievo uno scudo coronato, e in mezzo il segno A. 1448. Le altre case sino alla torre erano nel secolo scorso dei Terzi, Gollob, Peri, Patuna, Tranquilli, Marchioni e Troyer. Quella dei Marchioni, contigua a quella dei Troyer, serviva come ufficio di Dogana sino alla metà del secolo XVIII, fu ampliata sul barbacane nel 1787, e poi dal 1796 sino al 1880 aveva una caffetteria detta della Dogana. Nella serie ad oriente della torre la contigua casa, che aveva limitata estensione, fu ampliata sul barbacane da Michele Wohinz nel 1782, ed all'estremità eravi sin dal secolo XVII un magazzino di proviande militari, sul luogo del quale gli acquirenti Vukovich e Nicolich fabbricarono nel 1791 la casa, che poi nel 1810 fu dell'Adamich e dal 1820 in poi dei Jurmann.

3. *Nella contrada del Fosso.* Le case di questa linea furono fabbricate quasi tutte nei primi anni del secolo presente sul luogo di case più antiche, le quali stavano presso le mura; esisteva per altro già nel secolo XVIII la terza della fila, che nell'anno 1740 fu costruita da Antonio de Verneda, e la casa Malle, che porta l'emblema dei PP. Paolini, ai quali appartenne sino al 1788. Le antiche mura correvano circa nel mezzo dell'odierna via.

I primordi della città nuova.

Sino a che le mura, le torri e le batterie servivano a difendere la città contro esterni assalti, il pomerio doveva restar libero di costruzioni, e perciò quei pochi fabbricati, che vi si vedono segnati sulle piante del Genova e del Valvasor, furono permessi verso l'obbligo di demolirli in caso di guerra. La chiesetta di Sant'Andrea, che esisteva sin dal 1408, ed il convento dei PP. Cappuccini, che fu fabbricato nel 1610, erano abbastanza distanti per ammettere eccezione.

Quando fu aperto il porto franco, divenne necessario anche il libero movimento, e perciò la città dovette cessare di essere fortezza; siccome però il progresso del commercio era lento, così anche le cautele militari scemavano lentamente. Infatti ancor nell'anno 1742 Nicolò Marotti, volendo fabbricare una casa sul pomerio a occidente del bastione di S. Girolamo, doveva obbligarsi a demolirla in caso di guerra, come risulta da una sua «reversale» del 15 maggio 1742, oggidì reperibile nell'archivio del ministero della guerra in Vienna. I nuovi edifizii, fabbricati nella prima metà del secolo XVIII, furono pochi:

il lazzeretto sorse nell'anno 1722; un magazzino del sale erariale esisteva nel 1728 rimpetto alla torre dell'orologio); Michele Risser di Cilli fabbricava in questo tempo una casa al mare per la concia delle pelli; Giorgio Sumrokar, venuto da Lubiana, fabbricò una casa per uso di locanda sotto speciale protezione del governo; la compagnia orientale aveva intorno l'anno 1730 una fabbrica di potassa a occidente del convento dei Cappuccini, ove in oggi è l'hôtel Deák; nel 1746 si trova la casa di Giovanni Giacomo Zanchi nell'odierna via del governo presso la casa Corossacz; nel 1756 questa casa si trova affittata a Giacomo Le Pret per uso di pistoria del pane tedesco e per educilio di vini austriaci.

Sopra pianta regolare sorgeva la città nuova, detta il sobborgo, nella seconda metà del secolo XVIII. Nell'archivio dell'i. e r. ministero comune della finanza in Vienna trovansi parecchi atti a ciò relativi, segnatamente il disegno fatto dall'ingegnere Gnamb, e un atto del 1756 che notava il fondo ove fabbricare la nuova dogana, ed assegnava altri fondi di fabbrica a Bradicich, Dani, Deseppi, Defranceschi, Ellenz, Glavan, Lusser, Marotti, Minoli, Ruppani e Zuzulich. Sulla base di quel disegno sorsero le piazze della Fiumara, del teatro, del mercato e del nuovo corpo di guardia, nonchè le vie del fosso, dei pioppi, del corso, del teatro, del governo, del lido, dei Cappuccini e di Zagrad.

La *piazza della Fiumara*. Su questo luogo eravi sin dall'anno 1689 un cantiere per la costruzione di bastimenti, e poco appresso una casetta pel capo-costruttore. L'area fu libera al movimento commerciale verso l'anno 1790, essendosi trasferito altrove il cantiere. Era cinta dalle nuove case, e precisamente: ad oriente quella dei fratelli Slogar, che si trova accennata nel 1766; a settentrione quella di Risto Petrovich fabbricata nel 1782 e quella di Paolo Scarpa nel 1803; ad occidente quella del vescovo Matteo Kertiza costruita circa l'anno 1780; a mezzodi la casa ora Vukovich,²⁾ che nel 1780 fu eretta dal barone Giuseppe Marotti, la casa Rajevich fabbricata nel 1782, e la casa Milidragovich fabbricata nel 1802.

La *piazza del teatro* ebbe questo nome dal teatro, che Andrea Lod. Adamich fece fabbricare nell'anno 1805 nel luogo, ove sino al 1803 era esistito l'i. r. corpo di guardia militare. La percorrevano le nuove vie del corso e del teatro, e v'imboccavano altre quattro vie. Il teatro fu demolito nel 1884, e sulla sua area sorge ora il palazzo della cassa comunale di risparmio.

La *piazza del mercato* per sale, pesci e granaglie aprivasi dinanzi alla torre dell'orologio, e si estendeva sino al lido del mare. I primi fabbricati laterali furono: ad occidente il magazzino del sale erariale e la nuova regia dogana, più verso il mare il r. ufficio di sanità, ove ora è la casa Jellouscheg, ad oriente la casa a due piani,

¹⁾ Nel sito ove oggidì sorge il palazzo della posta.

²⁾ Oggidì palazzo della r. u. direzione di finanza.

che Fabio Giustini fabbricò verso l'anno 1780, indi la chiesa greca di S. Nicolò sorta nel 1788, e la contigua casa parrocchiale dei Greci ortodossi fabbricata nell'anno 1804. Nel mezzo di questa piazza, tra il magazzino del sale e la casa Giustini, sventolava lo stendardo municipale piantato sopra un'antica e importante colonna di pietra, che attualmente orna la piazza del palazzo municipale presso la chiesa di S. Girolamo¹⁾. Sul fondo ove sorse la suddetta chiesa di S. Nicolò, v'erano sino al 1787 le pile pubbliche, cioè misure in pietra per la vendita delle granaglie. Quelle pile furono poi trasportate dietro il già accennato corpo di guardia e nel 1705 dietro il castello, ove si teneva il mercato delle granaglie. All'estremità meridionale poi entrava in mare una palificata per l'approdo di piccoli navigli. La vendita del pesce vi continuava anche nel secolo presente, ed appena circa l'anno 1830 fu trasportata in apposito piccolo edificio di pietra alla riva del mare nella parte occidentale della palificata.

La *piazza del nuovo corpo di guardia*, oggi piazza Adamich, cominciò dopo l'anno 1803, quando l'i. r. corpo di guardia fu colà trasferito fra le odierne case Gorup e Bonetich. Aveva ad oriente una casa d'un solo piano, la quale apparteneva alla famiglia Graziani, ad occidente una casa a due piani costruita nel 1793 dal canonico Lenaz, a settentrione il corso e la casa postale.

La *via del fosso*. Quando nell'anno 1782 fu coperto a volta l'antico fosso, che correva dinanzi alle mura della città, si aprì la via del fosso, tra il sito ove sorgeva la torre Sokol e quello ove sorgeva la torre dietro il convento delle monache. Delle case che la fiancheggiavano verso la Fiumara, furono accennate quelle di Slogar e Kertiza poste nella piazza. A oriente della casa Slogar erano le case Ivanovich, Kraus e Gericich. La casa contigua a quella di Kertiza fu circa l'anno 1770 fabbricata da Giacomo David di Anversa, e la prossima, tutt'ora di due piani, fu fatta circa l'anno 1780 da Marco Susanni, passò nell'anno 1822 in proprietà dei fratelli Brelich e poi fu di Matessich.

L'odierna via della Fiumara, dalla piazza sino al ponte, era detta *dei Pioppi*; perchè in luogo degli odierni platani aveva sin dall'anno 1684 una serie di pioppi, che fu rinnovata nel 1806. Di questa via è da notarsi, che la casa prossima alla riva sinistra dell'acqua proveniente dalla fonte *Lesnjak* fu fatta nel 1782 da Simone Adamich, che la contigua verso oriente fu costruita da Matteo Bassich nel 1800, che all'estremità orientale, prossima al ponte, esisteva sin dal 1766 una casetta con un regio filiale ufficio doganale, la quale nel 1821 fu comperata da Giov. Anderlich e da lui nel 1824 venduta ad Andrea Baccarcich.

Tra la fila di case fabbricate nella parte marina delle mura e poi estese sopra i barbacani, e tra l'opposta nuova linea di case, cominciando dalla piazza del teatro fino alla piazza del nuovo corpo di

¹⁾ Oggidi la colonna trovasi nei locali del Museo Civico.

guardia, ora piazza Adamich, si formò la *via del Corso*, della quale è da notarsi, che sul fondo dell'isola di case ad occidente della dogana c'era nel secolo XVII un cantiere per la costruzione di bastimenti.

La *via del Governo* si trova menzionata nell'anno 1782, ed ebbe questo nome dalla casa fabbricata pochi anni prima come residenza del governatore. La casa aveva allora un'estensione minore della presente¹⁾. Nella fila sinistra sino alla residenza governiale fabbricarono case i seguenti proprietari: il canonico Lenaz una a due piani nel 1793, il conte Teodoro Batthyány una a due piani nel 1784, poco dopo Antonio Cragnez pura una a due piani, nel 1782 Francesco Tomassich la casa ora Mohovich, e nel 1800 Cristoforo Luppi una casa ad un piano. Nella fila destra le case più antiche erano di Zanchi, Kertiza, Fattori, Vanner e Monati. Sul posto dell'odierna casa Francovich (ora Whithead) esisteva sino circa l'anno 1840 una vecchia casetta, che nel suo muro occidentale presentava molte palle di mitraglia, forse provenienti dallo assedio del 1813.

La fabbrica della chiesa e del convento dei PP. Cappuccini cominciò verso l'anno 1610. Allora l'odierna *via dei Cappuccini* era conosciuta soltanto col nome di *strada della Germania*, che comprendeva le vicine pertinenze della chiesa di S. Andrea tenuta dal convento degli Agostiniani. Che prima della seconda metà del secolo XVIII sorgessero ivi delle case, non consta. — Nel 1763 si trova accennata una casa di Valentino Defranceschi, la quale poi fu di Carlo Rossi, vice console inglese, e di sua moglie Giuseppa, figlia del detto Defranceschi, e nel 1794 passò in proprietà di Elena ved. Faribault. Nella fila destra c'era nel 1789 una casa di Gaspare Benulich, prossima all'odierna piazzetta di S. Andrea, e confinava verso occidente colla casa di Carlo Thian. Indi seguiva la casa di Giuseppe Terrasch, la quale nel 1792 fu venduta ad Enrico François, e nel 1824 passò in proprietà di Giovanni Canciani. L'odierna casa del cav. Thierry era del barone Giuseppe dell'Argento, e l'ultima, di fronte alla chiesa dei Cappuccini, apparteneva nel 1792 a Giovanni de Gerlic y. Nella fila sinistra la prima casa isolata, ora Prodám (Vio), fu fabbricata da Francesco Margani nel 1781, e nel 1821 fu di Andrea de Marocchino; le seguenti in su furono di Bradicich, Zencovich e Pessi.

La *via del Lido* correva lungo la riva del mare, dalla casa governiale verso occidente. Tutto il terreno che oggi è occupato dalla stazione ferroviaria, e così pure la piazza Zichy e il fondo delle otto case giacenti tra questa piazza e il giardino Elisabetta²⁾, erano coperti dal mare sino agli anni recenti. Questa strada, cui circa l'anno 1840 fu dato il nome di *Alessandrina*, aveva metà dell'odierna larghezza, ed era difesa da un muro contro le onde del mare. Presso la fontana

¹⁾ Fu demolita nel 1896 per formare la nuova piazza dinanzi alla facciata settentrionale del nuovo palazzo dell'Adria.

²⁾ Ora palazzo dell'Adria.

del *sasso bianco*, la quale si trova menzionata già nel secolo XV, era una lunga palificata per la caricazione del carbone, e sulla parte marina dell'odierna Corsia Deák, dal sasso bianco sino al porto del lazzeretto, si filavano cordami. Quel porto era di poca estensione e si diceva *Mandracchio*. All'estremità occidentale del pomeriggio, sotto l'odierna villa Gorup, fu piantato nell'anno 1798 da Filippo Zencovich un cantiere, la cui attività durò poi sino circa l'anno 1870; vicino al cantiere, presso la strada, cresceva un alto e vecchio pino, per cui il cantiere, la strada e le vicinanze si dicevano *al pino*.

Tutto quel fondo che era chiuso da quattro contrade, alla parte destra della fontana del sasso bianco, fu venduto nell'anno 1807 per fiorini 30.000 da Carlo Barcich e da sua sorella Margherita a Giuseppe Seidl ed Osvaldo David. Sino agli anni recenti la fronte marina presentava un casamento per deposito di carboni, la casetta Pelosi, ed una baracca di cordaiuoli. Gli altri fondi sino al lazzeretto, oggi ospedale militare, fra la strada marina e la strada Germania, appartenevano alla privilegiata società belga per la raffineria dello zucchero, e la facciata meridionale dei fabbricati era poco differente dall'odierna, come risulta dal prospetto, che fu litografato intorno l'anno 1825. Ove in oggi sorge l'i. e r. accademia militare di marina, v'era sino all'anno 1773 una villa del collegio fiumano dei Gesuiti, poi del barone Lazzarini, e dall'anno 1807 della famiglia Adamich. Anche il contiguo fondo, a occidente, era stato dei PP. Gesuiti, e fu comperato nel 1805 da Filippo Zencovich, poi recentemente da Giuseppe Gorup.

L'odierna via del Municipio, dalla fortezza maggiore sino alla torre della polveriera, dicevasi *contrada Zagrad*, che significa: situata dietro la città, e *Zagrad* era la piazzetta da quella torre sino al castello. Notabili sono in questo riguardo le seguenti memorie: 1. sul luogo dell'albergo della Stella, che fu demolito nell'anno 1884 per fabbricarvi un edificio scolastico ed aprire lì appresso una nuova via, esisteva dal 1759 al 1805 un piccolo teatro, che era di Giuseppe Gerliczy e che, passato poi in proprietà di Antonio Zazanich, fu convertito nel 1820 in casa di abitazione; — 2. sul fondo, ove in oggi sorge la villa del barone S. Vranyczany (ora Meynier), v'era nel 1803, ma per poca durata, una raffineria di zuccheri di Giuseppe Henke; — 3. la campagna, che ora è di Persich¹⁾, apparteneva sino al 1788 al convento dei PP. Agostiniani; — 4. la villa dietro al Castello, in estensione molto minore dell'odierna, si trova accennata nell'anno 1701 in possesso del barone Androcha, il quale vi accoglieva il vescovo di Pola venuto a visita canonica, poi nel 1753 fu posseduta dagli Orlando, nel 1799 da Pasquali, nel 1802 comperata da Andrea Lod. Adamich, il quale poco dopo la cedeva al console inglese Giov. Leard;²⁾ — 5. sulla piazzetta,

¹⁾ Oggi sorge lì il nuovo palazzo governiale.

²⁾ Oggidi villa di S. A. I. e R. il Serenissimo Arciduca Giuseppe.

dal 1752 in poi, tenevasi ogni settimana fiera di animali e di granaglie, la quale poco durò per gli animali, ma più per le granaglie. Quella piazza dicevasi anche *piazza dello stajo*; perchè ivi erano collocate le pile pubbliche per la misurazione delle biade.

La *via del Calvario*. L'origine dell'odierno Calvario è descritta nella parte ecclesiastica di queste memorie, nell'articolo sul collegio dei Gesuiti. La prima casa a sinistra della via fu fabbricata da Nicolò Emili nel 1787, e poco più avanti v'era sin dall'anno 1773 cimitero con cappella mortuaria. Nel 1800 si cessò di seppellirvi i morti, e quindi il fondo e la cappella furon comperati nel 1824 da Francesco Hanslich, allora già proprietario della detta casa Emili. Ora la cappella è convertita in casa di abitazione, ed è quella sotto alla quale entra sotterra il tunnel della ferrovia. Nel luogo dell'asilo infantile, che fu aperto nel 1841, c'era un orto di poca considerazione. Tutte le case, che si trovano sulla sommità del monte e dappresso, sorsero negli anni recenti.

I molini sulla Fiumara. Si trovano menzionati in documenti del secolo XV. Alla riva sinistra della Fiumara, nel territorio di Tersatto, ve n'erano due, l'uno con pestoni, che il conte Martino Frangepani donò nell'anno 1431 al convento di Tersatto; l'altro, che nel 1458 apparteneva al fiumano Giorgio Ritschan, ove oggi è la fabbrica carta. Alla riva destra, nel territorio di Fiume, c'erano pure molini accennati in un atto del 1470. (La parte quarta dello statuto fiumano del 1530 contiene anche regole per la macinatura dei grani).

Nella seconda metà del secolo XVIII sono menzionati nella parte fiumana: il molino dei Miller con orto presso lo Scoglietto, ora Walluschnig; — quello del convento degli Agostiniani con orto che Giuseppe Pisanello comperò nel 1794 per f. 12.000, e le cui pertinenze si estendevano sino allo Scoglietto; — due molini *Zidanacz*, l'uno nel 1792 di Giuseppe Troyer e nel 1804 di Adamo Schram, l'altro nel 1789 d'Ignazio Zanchi; — due molini situati presso la sorgente *Zvir*, i quali già nel 1779 appartenevano alla famiglia Zanchi; — un nuovo molino, che nel 1785 fu costruito da Giuseppe Giustini a piè del monte detto Hlibacz.

La *piazza Ürmény*. Fu così chiamata verso l'anno 1825 in onore del governatore Francesco de Ürmény, il quale aveva dato impulso a formarla con interramenti ove era mare, destinandola per l'esercizio dei militari qui di stazione. Una sola serie di case la fiancheggiava allora, quella cioè del lato settentrionale, come si vede nel prospetto che fu litografato in quel tempo. L'estrema casa ad oriente, presso il porto della Fiumara, trovasi appartenere nel 1803 a Bortolo Matcovich. Ove è la nuova casa fabbricata da A. Paicurich, esisteva sino all'anno 1883 una casa a un sol piano che era stata di Vukovich, e la contigua casa apparteneva sino all'anno 1803 a Spiridione Dani, il quale vi teneva una fabbrica di tabacchi. La grande casa del barone

Vranyczany¹⁾ era stata fabbricata a due piani da Matteo Paravich intorno l'anno 1790; sul fondo delle contigue due case, l'una delle quali nel 1803 apparteneva a Giacomo Affrich, erano situate dall'anno 1787 al 1795 le pile pubbliche per la misurazione delle granaglie. La piazza finiva lì ove sino all'anno 1884 era il teatro Adamich.

La serie di case a mezzodì cominciò a sorgere dall'anno 1860 in poi. La prima isola fu fabbricata in quel tempo da Baccarcich e Minach; nel 1873 sorgeva la casa Gorup, e dieci anni dopo quella fabbricata dalla cassa comunale di risparmio, ora pure Gorup.

Ove in oggi ci sono le gallerie per i pubblici mercati, c'erano quattro file di platani e di acacie e numerosi eleganti casotti di legno affittati a fruttivendole ed a trafficanti di altri generi.

Dopo l'anno 1870 fu piantato nel centro della piazza il pubblico giardino, e verso oriente restava uno spazio destinato per la vendita delle legna da fuoco e di derrate provenienti dalla montagna. Su questo residuo spazio sorse poi il nuovo teatro comunale, e così di tutta la piazza non resta oggi che il nome.

CAPITOLO XI.

L'antico porto di Fiume.

Non molto tempo addietro, la Fiumara entrava nel mare ove ora finisce il pubblico passeggio, che si dice dello Scoglietto, probabilmente perchè in origine era un piccolo scoglio, ossia banco di sabbia. Seno di mare era ove in oggi sono gli orti detti Luke, lo Scoglietto, il nuovo letto della fiumara, e la nuova città di questa parte.

Questo antico aspetto è constatato col tenore del diploma 7 aprile 1431, ove il conte Martino dei Frangepani donava al convento dei Francescani di Tersatto la parte occidentale del monte, e ne fissava i confini. In questo documento, che si trova stampato nella storia dei Vescovati di Segna e Modrussa, edita dallo Sladovich, si legge (pag. 238) che il confine procedeva dalla cappella di S. Giorgio in linea retta giù alla Fiumara ed indi pel mezzo del fiume sino alla distanza di 33 passi, indi pel *lago marino* verso occidente e nella metà del *lago verso mezzodì*. Il seno di mare dunque si estendeva nel 1431 quasi sino sotto a S. Giorgio di Tersatto.

Questo seno era un porto vasto e sicuro, difeso contro i venti dominanti. Difatti, come è spiegato nell'articolo del commercio antico, florida era in quel secolo l'attività di Fiume.

¹⁾ Ora Cernkovich.

I sedimenti di arena portata dalla Fiumara e respinta dalle onde del mare produssero banchi di sabbia, fecero retrocedere il mare e prolungarsi il letto della Fiumara, e quindi, cessando la suddetta estensione del seno di mare, diveniva porto la Fiumara stessa.

Sul progresso di quest'alluvione non abbiamo notizie storiche; ma lo si può dedurre dalle seguenti circostanze: 1. sino a tempo recente, e molti anni addietro, erano conosciute due „*brajde*“ dei PP. Francescani di Tersatto, situate alla riva sinistra della Fiumara; l'una più piccola, che tuttora esiste di fronte allo Scoglietto, l'altra più grande, lì ove nell'anno 1855 fu tagliato il nuovo letto della Fiumara; — 2. due *brajde*, ciocchè significava vigne a pergolata, si trovano menzionate in un atto del 7 settembre 1619 conservato nell'archivio provinciale di Lubiana; ma una sola vigna-brajda è accennata in due atti del detto archivio, l'uno del 16 agosto 1468 portante una donazione fatta dal conte Martino Frangepani, l'altro del 20 novembre 1568 sulle rendite del dominio di Tersatto; — 3. quest'unica può essere stata la minore, mentre l'altra non era coltivata; poichè risulta, che vi si teneva fiera di animali e da una fassione ufficiale del 14 aprile 1817 emerge, che sin dall'anno 1644 il convento di Tersatto percepiva dal sovrano erario un compenso di annui fiorini 40 per essere stato abolito quel mercato; — 4. il mercato deve essere stato attivato sopra un fondo vacuo, sopra un banco di sabbia, il quale banco nell'anno 1431 non esisteva; — 5. nel secolo XVI si passava all'altra sponda mediante tragheto, ed appena nell'anno 1597 si progettava di fare sulla Fiumara un ponte stabile; — 6. secondo le piante del Genova e del Valvasor, già accennate nell'articolo sull'antico aspetto della città di Fiume, nella seconda metà del secolo XVII la Fiumara sboccava nel mare presso l'odierna piazza, ove nel 1689 fu piantato uno squero; — 7. nell'anno 1753 si regolarono le due rive della Fiumara, che allora si estendeva sino all'odierna piazza Ūrmény, la quale è il primo acquisto di terreno fatto mediante interrimento artificiale.

Le sorgenti della Fiumara.

Tre sono le fonti che alimentano questo fiume: il bacino detto *Zvir*, situato presso gli ultimi due molini,) di fronte alla fabbrica di carta, il quale fornisce senza interruzione acqua limpida della temperatura di 7-8° R.; il torrente *Sušica* che proviene dalle montagne di Grobnico, percorre la parte occidentale di quel campo, e si scarica nella Fiumara sotto Lopazza; in fine l'antro situato sotto Klana, all'altezza di circa 900 piedi sopra il livello del mare, e al quale si arriva in tre ore di buon cammino.

1) Oggidi acquedotto Ciotta.

L'acqua di questo antro, come si legge nella Topografia di Fiume a pag. 19, ha la temperatura media di 6° R., ed è limpida anche nel caso di forti acquazzoni, a meno che la pioggia non sia accompagnata per molti giorni dallo scirocco, nel qual caso diventa leggermente torbida.

Della sorgente *Zvir* corre la tradizione, ch'essa sia comparsa in seguito a terremoti, e che nel momento del primo sgorgo siavi stato presente un pastore, certo Bellen di Cosala.

Il torrente Sušica porta copioso tributo di acqua soltanto in epoca di molta pioggia o di scioglimento delle nevi; fuori di questo tempo il suo letto è secco.

La bocca del suddetto antro ha un diametro di circa due klafter, il suo margine inferiore è circa un klafter più alto del prossimo terreno, sul quale precipita l'acqua, che va a formare la Fiumara. Nei mesi di siccità l'antro non versa acqua, ed allora stando presso a quel margine, si vede un bacino d'acqua, il quale deve essere di grande estensione, perchè vi dimorano in copia uccelli acquatici. Questo bacino sotterraneo deve esser simile agli altri molti, che si trovano nel Carso, e nei quali cresce e decresce l'acqua a misura della quantità degli scoli provenienti dalle alture. È quindi naturale, che questa sorgente non possa recare sedimenti arenosi.

Provenienza della grande alluvione. Verosimile epoca dell'incominciamento. Il disseccamento del lago di Grobnico. L'odierno campo.

Dalla premessa descrizione delle sorgenti della nostra Fiumara segue, che soltanto il torrente Sušica può recare al mare terriccio, sabbia e ciottoli, e con questi depositi formare alla foce nuovo terreno, e che pochi possono essere i sedimenti provenienti dai colli che fiancheggiano la valle situata tra Lopazza e l'antro.

La grande alluvione alla foce della Fiumara deve aver cominciato dopo l'anno 1431, perchè in allora, come fu detto più addietro, eravi seno di mare sino all'estremità dell'odierno Scoglietto. Da quell'epoca in poi il letto della Fiumara venne a poco a poco a prolungarsi in causa dell'alluvione e del conseguente ritirarsi del mare. La causa di ciò deve esser stato un avvenimento straordinario, in seguito al quale la Fiumara cominciò a portar seco gran copia di sedimento, che nei secoli precedenti doveva quasi del tutto mancare. E infatti in confronto allo spazio, che venne interrandosi dall'anno 1431 in poi, assai piccolo è quello che poteva essersi coperto in tanti secoli anteriori. Il torrente

Sušica poi deve essersi appunto in questo frattempo formato col disseccamento del lago di Grobnico.

L'odierno *campo di Grobnico*, elevato circa 1000 piedi sopra il livello del mare e circa 60 piedi sopra il sottostante letto della Fiumara, è in massima parte incolto, nudo di qualsiasi vegetazione, tutto sparso di ciottoli calcarei arrotondati. La sua superficie è formata di arena ben compatta, la quale composizione si presenta in grande profondità nella parte occidentale. ovè il torrente Sušica ha scavato un largo solco profondo, i cui lati sono formati d'impietriti strati di sedimento arenario.

A tal vista si deve concludere: 1. che qui una volta doveva esserci un lago alimentato dalle acque derivanti dalle vicine montagne; — 2. che l'arena e la ghiaia portate dalle acque vennero coprendo il fondo del lago, indurandosi a strati più o meno grossi, secondo che maggiore o minore ne era stata la quantità calata in seguito alle abbondanti piogge od allo scioglimento delle nevi; — 3. che in allora, siccome l'evaporazione quotidiana poteva bastare a mantenere il lago entro i suoi confini, non era necessario, che l'acqua si sfogasse nella Fiumara, e per essa nel mare, e che perciò il torrente Sušica non esisteva. E infatti, se vi fosse stato il torrente, allora quei ciottoli arrotondati nel loro corso, non si sarebbero sparsi su tutto il fondo del lago, ma sarebbero stati travolti nella Fiumara insieme con gran parte dell'arena; quindi ancor prima del 1431, o anzi da tempo immemorabile, vi sarebbe stata alluvione alla sponda del mare.

Nell'opera «Illustrazione del Lombardo-Veneto» diretta dal Cantù, edita nell'anno 1862, a pag. 529 del tomo II, si legge, che sopra Fiume giaceva una volta un lago, il quale *da tre secoli e più è disseccato*, e nel giornale «L'Istria» (annata 1851, N. 10) è contenuto un rapporto ufficiale di Giacomo Valvasoni di data 14 settembre 1566, ove è accennata la *pianura* di Grobnico avente *nel mezzo un bellissimo lago*. Nel secolo XVI dunque già esisteva una pianura secca, e soltanto nel mezzo vi restava ancora il lago. I limiti di questa rimanenza possono essere quelli della parte che in oggi è coltivata, e che vedesi più bassa dell'altra.

Il progresso del disseccamento del lago e il formarsi del torrente si può spiegare come segue. I primi e più abbondanti depositi erano ricevuti dalla parte settentrionale prossima alla montagna, donde scendevano le acque, perciò l'elevazione del fondo del lago procedeva da quella parte verso mezzodì, ove il terreno è in oggi coltivato. Infatti il campo nudo è più alto a piè della montagna, e declina verzo mezzodì. Siccome il torrente cala dalla parte occidentale della montagna, è probabile che anche in addietro il più delle acque venisse da quella gola, e che i banchi di sabbia formati lateralmente andassero a impedire il dilatamento del corso, sicchè invece l'acqua, prendendo più forza tra

i banchi, scavava il terreno in profondità, sino a che il solco fu vicino all'opposto margine del lago, ove finalmente fu rotto l'ultimo ostacolo, e l'acqua cominciò a precipitarsi nella Fiumara. Allora il lago, non essendo abbastanza alimentato da altra parte, venne a restringere la sua estensione, e quindi a poco a poco, mediante continua evaporazione dell'acqua, finì col prosciugarsi del tutto. Il terreno in oggi coltivato, essendo il più distante dalla montagna, può esser stato quella parte del fondo, ove non erano arrivati i grossi depositi.

Altra causa della rottura del suddetto margine può essere stato un terremoto. Di tale rottura abbiamo traccia a Zakalj, poco più in là del molino americano, ove la Fiumara scorre in mezzo a una grande rupe spaccata, e lì appresso giacciono macigni isolati, e il terreno è ammassato in modo da lasciar congetturare un precedente franamento d'un vasto tratto della sovrastante montagna. Tanta rovina può esser stata prodotta dal terremoto dell'anno 1511, di cui fanno menzione parecchi scrittori. Il Dimitz parlando di esso nella sua storia della Carniola, parte II, pag. 14, dice che in Lubiana crollarono parecchie case, otto torri e il palazzo provinciale, e sul Carso i castelli di Adelsberg, Billichgrätz e Harburg. Il Valvasor nel T. 4. pag. 402 dice che specialmente ci furon rovine sul Carso. La cronaca del Mainati riferendosi agli annali del capitolo di Trieste, registra che si rovesciavano le sommità dei monti, e che molti luoghi abitati crollarono. La storia di Trieste del canonico Scussa porta che le rupi delle montagne cascavano. Il Dr. Kandler, in un articolo inserito nell'Osservatore Triestino N. 228 del 1870, opinava non essere inverosimile, che nel gran terremoto dell'anno 1511 avvenissero squarciamenti, che essicarono il lago di Grobnico. A ciò aggiungasi la tradizione popolare, che per causa di terremoti la sorgente della Fiumara manda un braccio delle sue acque per via sotterranea al mare in Rečice, ove in oggi è la fabbrica torpedini.

Potendosi deplorare, che in Fiume non si trovi memoria scritta di siffatto avvenimento, giovi osservare, che dall'anno 1460 al 1525 mancano libri pubblici, e che gli antichi annali, che esistevano prima, andarono smarriti.

In appoggio dei premessi argomenti notisi ancora che lo sbocco del torrente Sušica sotto Lopazza non esisteva nell'anno 1260. La carta di quell'anno, nella quale il re d'Ungheria Béla IV notava il confine occidentale della contea del Vinodol, e segnatamente, incominciando dal mare, la Fiumara e indi la Carniola, mette in questa direzione alcune località quasi punti salienti, cioè il *locus Reka*, il *ponte di Grohovo*, il *muro romano* presso Siljevice e Terstenik ed altri sino a Babinopolje, ed esprime che la Fiumara scaturisce «ex monte nostro *Grobnicensi et confinio*». Se quello sbocco fosse allora esistito, sarebbe stato accennato tra i punti notabili del confine, certamente più notevole che il ponte di Grohovo, e la sorgente della Fiumara non sarebbe detta una sola.

Lo Scoglietto.

Secondo le cose suesposte l'origine di questa isola è posteriore all'anno 1431, probabilmente del secolo XVI. Nel secolo XVII vi approdavano navigli, poichè il ponte della Fiumara era levatoio, e nel 1697 la sua riva fu munita di palafitte per agevolare l'approdo. Essendo perciò frequentato questo terreno, fu costruito nel 1718 un ponte di legno per passare dalla città al medesimo.

Nel 1797 il costruttore navale Vincenzo Cattalinich ebbe la concessione di fabbricarvi bastimenti; sembra però, che quel sito non fosse ben adatto, poichè egli nel 1798 otteneva il permesso di fabbricare bastimenti sotto Sušak, ove il cantiere si è poi conservato attivo sino agli anni recenti.

Ancora nel 1806 lo Scoglietto si trova percorso dai carri diretti ai molini; il quale carreggio cessò probabilmente appena nel 1823, quando vi fu aperto il pubblico passeggio. L'anno di questa destinazione è segnato dal cronogramma, che vi si legge sull'ingresso:

IVCVNDO SINGVLIS AMBVLACRO.

Alti pioppi ornavano questo passeggio sino all'anno 1852, in cui parecchi furono divelti e schiantati da un uragano. I rimanenti furono recisi, e sostituiti con ippocastani e platani.

L'antica amministrazione del porto.

In seguito a dispaccio dell'arciducal reggenza di Graz 19 novembre 1595, la cui versione italiana si trova nell'archivio municipale, incombeva al comune la cura del porto, e anche quindi l'amministrazione degli affari portuali e di sanità, e questa veniva esercitata da due patrizi consiglieri sino all'anno 1752, in cui fu assunta dal governo dello Stato.

Il provento, detto di *alboraggio*, veniva appaltato annualmente, ed era tenue; perchè i cittadini erano esenti dal pagamento, e lo scarso commercio recava pochi navigli forestieri. Approdavano i navigli anche alla palificata, che era situata di fronte alla torre dell'orologio, e per questo approdo si pagava una gabella, che era due terzi minore di quella alla Fiumara, in proporzione di 15 a 42. Secondo la tariffa del 4 novembre 1595, si pagava un soldo per ogni naviglio piccolo, due soldi per una brazzerà portante meno di 100 staia; maggiori navigli pagavano quattro soldi per ogni 100 staia di portata. La stessa gabella si pagava per accostarsi alla riva del mare sino al confine occidentale.

La gabella del porto, della palificata e delle rive rendeva annualmente nel secolo XVII non più di 150 ducati, e nella prima metà del secolo XVIII non più di 250 ducati di lire 6 e soldi 4 l'uno, la lira

a 20 soldi. Questa rendita però non bastava per la conservazione del porto più volte danneggiato dalla corrente della Fiumara, dai sedimenti arenarii e dalle onde del mare. e perciò la città doveva supplire con altre fonti delle sue rendite, segnatamente col dazio sui vini, che a tal fine già nell'anno 1630 era stato aumentato.

Sebbene la riva sinistra della Fiumara appartenesse ad altra giurisdizione, tuttavia il comune di Fiume, poichè conservava ambedue le rive, percepiva la gabella portuale anche da quei navigli, che erano legati alla parte sinistra.

Nel secolo XVII il comune provvedeva mediante scavi a conservare la necessaria profondità pel movimento dei navigli; ma i lavori possibili non bastavano. Nell'anno 1691 il governo imponeva alla municipalità di rimettere la Fiumara in istato navigabile, ed esternava il rincrescimento, che ove prima potevano entrare bastimenti grandi e carichi, entrassero ora con difficoltà navigli piccoli e vuoti. Dopo la accennata cessione del porto, il governo già nell'anno 1753 ordinava la nettatura della Fiumara e il prolungamento delle rive e del molo, facendo recare da Portorè gli occorrenti strumenti e materiali. Siccome poi il medesimo esigeva la gabella del porto da tutti senza eccezione, Sua Maestà, sopra analoga rimostranza, risolveva li 28 luglio 1753, che gli abitanti di Fiume, come per lo addietro avevan goduto l'esenzione dal dazio di arboraggio, così la godessero anche in avvenire. Il relativo documento è tuttora nell'archivio del ministero comune di finanza in Vienna, nel fascicolo del commercio.

Pare, che sino all'anno 1809 fossero sufficienti le cure del governo, perchè non si trovano lagnanze, ed il commercio prosperava; ma avendo poi le guerre estenuato l'erario, furono frequenti le doglianze pel difficile ricovero di bastimenti. Nell'anno 1818 il letto della Fiumara era tanto ingombro, che non vi lasciava entrare navigli che pescassero tre piedi, e nel 1819 non era più accessibile.

Il ponte della Fiumara.

In addietro, per passare da Fiume alla riva del monte di Tersatto o viceversa, non essendovi ponte, transitavasi l'acqua mediante traghetto. Secondo un cenno contenuto nella «*historia Tersattana*» del P. Glavinich, a pagina 27, quel traghetto era nell'anno 1584 una barca. La rubrica 15.a dello statuto fiumano dell'anno 1530 regolava l'annuo appalto del relativo dazio di transito, e disponeva che il traghettiere dovesse trasportare le persone e le cose secondo l'*uso antico*. Anche il convento di Tersatto aveva per la propria sponda un proprio traghetto.

Nella seconda metà del secolo XVI la rendita netta del traghetto fiumano era di circa 80 ducati all'anno, i quali erano moneta veneta d'argento, valutata allora pari ad uno zecchino il pezzo.

Il primo progetto per la costruzione di un ponte stabile si trova accennato nell'anno 1597. Secondo un libro dei conti della cassa civica, si stava lavorando nel 1632, e circa l'anno 1640 il ponte era già fatto. Un altro documento dell'anno 1646 concedeva ai Castuani di passare il ponte senza pagar gabella, però soltanto quando andavano in processione a Tersatto. Quei conti lo dicono *levador, levatojo*, e nell'anno 1641 portano la spesa per *un locchetto, onde poter chiudere il ponte della Fiumara*, vale a dire, che una parte si apriva per lasciar passare i navigli arborati. Così lo dicono anche negli anni 1644, 1699 e 1709.

Nel 1715 veniva restaurato il ponte, ed allora o poco più tardi non vi era l'apertura; poichè nell'anno 1753 si progettava di fare un ponte levatoio, così che i bastimenti potessero transitare.

La gabella del traghetto fu poi applicata al passaggio del ponte stabile, e sino all'anno 1751 si continuava ad appaltarla sotto l'antico nome di *dazio del traghetto*, forse perchè era nome statutario, o piuttosto perchè la palificata al mare, ove approdavano i piccoli navigli, dicevasi *ponte*, e la relativa gabella dicevasi *dazio del ponte*.

Nell'anno 1677 cessò la gabella pel transito delle persone, e si continuò ad esigerla soltanto per vetture ed animali.

Come fu detto dell'arboraggio, così era pel transito del ponte: i cittadini erano esenti dal pagamento del dazio.

Il convento di Tersatto, come aveva avuto alla sponda sinistra un proprio traghetto con percepimento di gabella, così, avendo conferita la sua tangente per la costruzione e conservazione del ponte, continuava a percepire la sua tangente di gabella.

Dopo l'apertura dei porti franchi avendo il governo avvocato a sè la direzione del commercio, prese sotto la sua amministrazione anche il ponte della Fiumara: col contratto del 4 giugno 1727 reluiwa il diritto del convento di Tersatto verso il perpetuo annuo censo di fior. 166, e nel 1752 il comune di Fiume gli rinunziava la sua parte.

Nell'anno 1781 la gabella fu ridotta alla metà per carri ed animali provenienti con merci dalla via Carolina, e nel 1784 fu intieramente abolita, ed il passaggio del ponte lasciato libero.

Il nuovo porto della Fiumara ed i primordi del grande porto marittimo.

Le frequenti spese che s'incontravano per nettare il letto della Fiumara, giovavano poco; perchè nuovi depositi di sabbia e di ciottoli presto tornavano ad ingombrarlo. Perciò nell'anno 1820 si proponeva di comperare la «grande braida» sottostante a Sušak per scavarvi un canale ove deviare la Fiumara, sicchè l'antico letto, nel quale sarebbe entrato il mare, potesse servir ad uso di buon porto.

Questa proposta si discuteva da più anni, scarsi essendo in allora i mezzi per assumerne l'opera; quando nel frattempo venne insinuandosi un'altra idea, quella, cioè, di fare un nuovo porto di fronte al centro della città, prolungando l'esistente molo marino, e facendone poi divergere un braccio verso occidente. La nuova idea veniva preferita in Fiume, perchè si pensava, che il porto della Fiumara sarebbe insufficiente e per grandi bastimenti incapace; poco appoggio aveva invece presso i dicasteri aulici, forse perciò che non era abbastanza elucubrata.

La municipalità, anelando a dar impulso a questo progetto, intraprese nell'anno 1841 e compì in breve tempo colla spesa di fior. 20.000 la costruzione di una scogliera in prolungamento del suddetto molo, che in quel tempo era lungo 40 klafter. Poco dopo Sua Maestà si degnò di assegnare la somma di f. 16.350 per rivestire la scogliera con riva interna. Con ciò il molo di pietra fu lungo 70 klafter in linea retta e ben garantito; ma questo non era ancora un porto.

La nuova scoperta dell'efficacia della terra di santorino per uso di cemento fece crescere l'impulso, e quindi il 4 aprile 1845 il consiglio patriziale, in base all'operato di un'apposita commissione, supplicava Sua Maestà, affinchè, invece di far eseguire il deviamiento della Fiumara, si degnasse accordare il prolungamento del molo marino mediante la costruzione di un braccio trasversale. Furono approntati i piani e calcoli per fare una diga trasversale sottomarina lunga 30 klafter, elevata sino a 15 piedi sotto la più alta marea, sino a dove le onde non fanno movimento, e per sovrapporvi un molo con terra di santorino, sotto la direzione dell'i. r. colonnello cav. Carlo de Körber. Mentre il progetto veniva esaminato presso gli alti dicasteri, la municipalità, per guadagnar tempo, disponeva, il 17 luglio 1846, di fare la diga sottomarina a proprie spese, calcolate a f. 13.396.

Ambedue i lavori si compirono con generale approvazione, e già si aveva un discreto porto sicuro; anzi il governo ungarico nel 1847 si mostrava propenso ad ampliare questo porto sopra vasta base: senonchè gli avvenimenti dell'anno 1848 e le loro conseguenze vennero a togliere persino la speranza, che il grande progetto potesse venir eseguito.

Il nuovo governo maturò il suaccennato progetto del 1820, e fece intraprendere il taglio del nuovo letto della Fiumara. Il lavoro era compiuto nell'anno 1855, ed indi l'antico letto, dal ponte sino al mare, divenne un buon porto per piccoli navigli.

Ma nell'uno e nell'altro porto pochi navigli arrivavano; poichè l'apertura della strada ferrata da Sissek per Zagabria a Steinbrück aveva deviate verso Trieste tutte quelle merci, che da gran tempo e in gran copia venivano condotte mediante carri per la via Ludovicea a Fiume. Il commercio di transito, che aveva animata la navigazione,

era perduto, e la città vedeva un triste avvenire, poichè la nuova strada carreggiabile da S. Peter a Fiume aveva giovato poco.

La seguita restituzione di Fiume alla Corona ungarica iniziò uno sviluppo e una serie di vantaggi, che poco prima non si sarebbero potuti sperare. Già nel 1873 s'aprono le strade ferrate conducenti da S. Peter e da Carlstadt a Fiume, e poco dopo un vasto porto marittimo accoglieva numerosi bastimenti a vela ed a vapore.

CAPITOLO XII.

Antiche e nuove strade commerciali che partono da Fiume.

In addietro, avendo la città due sole porte, l'una al mare, l'altra presso S. Vito, le strade pubbliche conducenti ai paesi vicini cominciavano presso queste due porte, e progredivano sul pomerio, il quale si trova accennato in documenti sino dal secolo XV. In oggi questo nome non ha importanza legale; ma l'aveva in tempo antico, significando — da *post murum* — uno spazio libero attorno alla città murata, il quale si considerava parte della città, e non doveva servire a nessun uso privato, perchè era necessario uno spazio vacuo, ove il nemico non avesse appoggi, che gli facilitassero l'avvicinarsi alle mura. Equivalenza al nome altrove adoperato di *glacis* o *spianata*.

Nel tempo che conosciamo da documenti, il pomerio si estendeva dalle mura sino al mare, alla Fiumara ed al prossimo confine dei distretti di Cosala e Plasse: ma l'antica severità venne modificandosi già nel secolo XVII; poichè lo spazio del pomerio si trova qui e lì coltivato, e vi erano anche case di campagna, ma che però dovevano venir demolite in caso di guerra. *

Sul pomerio eravi una strada principale lungo il fosso meridionale, dove in oggi è la via del Corso, e qui, per la vicinanza del mare, il movimento era animato, e nel 1651 si metteva lungo il fosso un selciato con lastre di pietra. Questa via progrediva verso oriente sino all'odierno ponte della Fiumara, verso occidente poi, toccata la strada che dalla fortezza maggiore conduceva alla piazzetta del castello, si avanzava per l'odierna via del Governo sino presso alla chiesa di S. Andrea, ove si affacciavano tre strade, l'una antichissima, che per l'odierna via dei Cappuccini dirigevasi a Castua, l'altra lungo il lido del mare sino alla località di S. Cecilia, la terza detta di S. Andrea, che fu aperta nel 1598 per lo scalo dei legnami provenienti dalla via di Drenova.

Dalla porta superiore, che era presso S. Vito, una strada conduceva alla piazzetta dietro il castello, e l'altra, che si trova menzionata già in un documento del 1470, andava ai molini.

Fuori di Fiume v'erano, sino al principio del secolo XVIII, tre sole *vie commerciali*, e queste anguste e mal tenute, ove viaggiavasi a cavallo, e le merci venivano someggiate a dorso di cavalli o di muli. Due di queste vie menavano a Lubiana. L'una, che ora dicesi via della Germania, e che incominciava nell'odierna contrada dei Cappuccini, progrediva sul territorio di Fiume sino a Pechlin, ove in oggi è il campo militare, e poco più avanti se ne partivano due rami, uno verso occidente per Castua, l'altro verso nord per S. Matteo, Skalince, Klana e Feistritz. La seconda, che cominciava dietro il castello, passava per Cosala e Drenova all'altipiano situato di qua del monte Lubanj, ove dividevasi in due rami, uno che tra Pechlin e S. Matteo finiva nella detta via principale, l'altro che pel monte Lubanj conduceva a Lopazza ed alla Fiumara, ed indi verso oriente a Grobnico e verso occidente a Klana.

Queste due vie conducenti a Klana erano dello Stato, e si trovano menzionate già nel secolo XVI, in un atto dell'anno 1554, che porta la revisione dei confini tra Fiume e Castua, e in un protocollo municipale del 1581, ove è accennato un provvedimento del 29 marzo per la conservazione della strada.

Nel secolo XVIII la via di Drenova cessava di essere commerciale, ed unica per Lubiana restava quella di Pehlin, la quale, per disposizione dell'imperatore Carlo VI, fu resa carreggiabile con sufficiente allargamento. A tal fine la municipalità di Fiume li 3 ottobre 1717 assegnava ducati 500 per la linea del proprio territorio. In questo tempo circa, invece della direzione antica per Klana, fu allargata la strada da Skalnice per Lippa e Jelšane a Dornegg; sicchè l'imperatore, venendo li 15 settembre 1728 da Dornegg a Fiume, viaggiava in vettura toccando Jelšane, Lippa e S. Matteo.

La terza, rispettivamente seconda via commerciale, che cominciava nell'odierna Sušak e conduceva a Segna, correva sulle traccie dell'antica strada romana per Draga a S. Cosmo, indi pel Calvario di Buccari al mare, indi per Buccarizza e S. Croce al Vinodol. Sono di tempo recente le deviazioni da S. Cosmo a Buccari e da Buccarizza a Portorè.

Per comunicare coll'Istria, fu aperta una strada carreggiabile nel tempo dell'imperatore Giuseppe II, diretta da Castua a Veprinaz, e quindi per la prossima sella del Monte Maggiore a Vragna e Bogliuno. Era stata progettata sotto l'imperatore Carlo VI, e già nell'anno 1740 era in corso il lavoro da Bogliuno per Vragna al pendio occidentale del Monte Maggiore; ma il lavoro fu sospeso per l'insufficienza delle risorse provinciali. Nel 1762 si fece un nuovo progetto, che è tuttora conservato nell'archivio dell'i. r. ministero comune di finanza in Vienna, fascicolo del Litorale, e sulle traccie di questo progetto fu compiuta la strada, che fu detta *Giuseppina*.

La strada *Carolina*, che conduce da Sušak per Vežica e Draga sino a S. Cosmo, è identica con quella di Segna, e quella da S. Cosmo per Piketo, Ravnagora e Vrbovsko a Carlstadt fu costruita e compiuta sotto l'imperatore Carlo VI, il quale nel settembre dell'anno 1728 la percorse in vettura.

Le altre strade commerciali sono state aperte tutte in questo secolo.

1. La strada *Ludovicea*, così nominata in onore dell'augusta Ludovica, moglie dell'imperatore Francesco I, conduce da Fiume per Čavle, Kamenjak, Delnice, Skrad e Severino a Carlstadt, e fu incominciata da Fiume, rispettivamente da Sušak, nell'anno 1803 e compiuta nel 1809, come è spiegato nell'apposito articolo che tratta del commercio di Fiume.

2. La strada, che dalla Ludovicea conduce al molino americano in Zakalj, fu fatta nel 1841 a spese dei proprietari dello stabilimento.

3. La *via Dorotea*, così nominata in onore dell'arciduchessa Dorotea, moglie dell'arciduca Giuseppe, palatino d'Ungheria, si distacca dalla via Carolina presso Pečine, e conduce lungo il mare a Martinschizza. Fu fatta per agevolare la comunicazione con quel lazzeretto, e aperta nel 1833. Prima di quest'epoca conduceva a Martinschizza la via comunale, che incomincia sull'altura della via Carolina nella località detta oggi *Crimea*, il qual nome le venne, perchè le molte case ivi esistenti furono fabbricate da naviganti del luogo, che avevano molto guadagnato facendo viaggi e trasporti durante la guerra della *Crimea* nell'anno 1855.

4. La *via marina*, che dalla via del lido avanzava verso occidente e si estendeva sino a Rečice, ove è la fabbrica di torpedini, fu prolungata nel 1818 sino al porto di S. Martino prossimo al confine. La continuazione fu progettata nel 1822 per condurla sino a Volosca, e questa via fu aperta al carriaggio il 1.º maggio 1843. Prima del 1843, per recarsi in vettura da Fiume a Volosca, bisognava passare per Pechlin e Castua, poichè la via marina era molto stretta ed irregolare, praticabile soltanto a pedoni.

5. La nuova strada per *S. Pietro*, la quale comincia presso il mare nella località Cecilinovo, ove è il giardino pubblico, ascende pel dorso meridionale del monte a Castua, e per Jurdani e Permani conduce sull'altipiano tra Sapiane e Lippa, poi per Jelšane, Feistritz, Bittigne e Raunach giunge alla stazione ferroviaria di S. Pietro. Fu tracciata, dopochè fu aperta la comunicazione ferroviaria da Sissek per Zagabria e Steinbrück. Allora le merci, le quali in addietro si trasportavano da Sissek per Carlstadt a Fiume, presero la direzione Steinbrück-Trieste, ed il commercio in Fiume andava arenato, nè vi era speranza di avere una ferrovia. Per questo motivo e anche perchè la vecchia

strada carreggiabile, che conduceva per Lippa a Feistritz e da Feistritz a S. Pietro, era di tratto in tratto molto ripida, in seguito a ripetute istanze ed alle premure del cav. Iginio Scarpa, il governo dello Stato assegnava i mezzi per fare questa nuova strada carreggiabile, la quale facilitasse la comunicazione colla stazione ferroviaria di S. Pietro.

Appendice.

Da circa 50 anni è abbandonato un ramo della strada di Drenova, quello che poco più in là di S. Luca entrava nell'incolta valle e conduceva al monte Lubanj.

Secondo un rapporto ufficiale del 1835, la strada principale dal ponte della Fiumara sino al confine del territorio presso Pechlin misura klafter 2580.

Prima che fosse aperta la strada Ludovicea, andavasi da Fiume a Grobnico per l'odierna via Carolina sino a S. Anna, ovè in oggi è il ponte sovrastante alla ferrovia, indi passando per Hrast sopra Zakalj, oppure per la via di Drenova a Lopazza, ed indi in su pel monte.

Da Lopazza nel territorio di Fiume conduceva a Klana una via per la valle della Fiumara verso la sorgente, ed indi al luogo Studena dei PP. Agostiniani di Fiume. Un rapporto ufficiale del 1822 mette dal ponte di Lopazza a Kukuljani in valle klafter 1600, da Kukuljani a Studena klafter 1400, e da Studena a Klana klafter 800. Questa era la via che prendevano i Turchi nelle frequenti loro scorrerie, con cui infestavano il Carso.

CAPITOLO XIII.

La Decima in Fiume.

Le notizie che abbiamo sulla prestazione e sul percepimento della decima parte dei prodotti della terra in Fiume, non vanno più in là del secolo XIV. Allora la decima apparteneva al barone feudatario, il quale ne dava una quarta parte al capitolo ecclesiastico per l'esercizio degli obblighi parrocchiali. In quel secolo il feudatario Ugone di Duino dotava il convento dei PP. Agostiniani in Fiume, e tra altri fondi gli assegnava un quarto di questa decima, che si dava dal vino, dalle granaglie e dagli agnelli.

L'economista del decimatore raccoglieva in natura tutta la decima, e poi dal cumulo ne dava un quarto al capitolo ed un quarto al convento, sicchè ne restava la metà al feudatario. Questa distribuzione continuò sotto i Valsa, e dal 1468 in poi sotto il dominio dei principi austriaci.

Che il vescovo diocesano avesse in qualche tempo, prima del secolo XIV, percepito questa decima o parte della medesima, non consta; dopo questo tempo è certo, che non la percepiva.

Nel secolo XVI e nelle prime due decine del XVII i principi austriaci concessero il percepimento della loro metà al vescovo di Segna, poi a quello di Pedena, a titolo di sussidio temporaneo a beneplacito, perchè le loro rendite erano assai decadute. L'arciduca Carlo, secondo un atto del 1565, conservato nell'archivio governiale in Graz, l'assegnava al vescovo di Segna, come l'aveva goduta per concessione dello imperatore Ferdinando I, ed un altro documento del 1577, conservato nell'archivio del capitolo cattedrale di Segna, informa che quel vescovo la diede in appalto verso annui f. 188.53 ad Antonio Zanchi di Fiume. Con altro atto del 7 ottobre 1586, conservato in Graz, il detto arciduca, in seguito alla morte del vescovo di Segna, ordinava al cancelliere di Fiume Flaminio Manlio di versare alla finanza arciduciale il prodotto di quell'anno. Seguì poscia un nuovo conferimento benefico, poichè si trova in un protocollo municipale di Fiume, che il vescovo di Segna Marco Ant. de Dominis aveva data in appalto questa decima nel 1602.

Essendo il de Dominis stato promosso all'arcivescovado di Spalato, l'arciduca Ferdinando, che poi fu imperatore, l'assegnò ad Antonio de Zara, vescovo di Pedena, che la godette sino al 1621, in cui morì.

Dal 1621 al 1627 il capitano di Fiume riceveva questa metà per la camera del principe.

Nel tempo delle accennate concessioni non si faceva il cumulo, ma ogni percipiente ritirava separatamente la sua porzione in natura.

L'antica manipolazione fu riattivata, quando il collegio dei Gesuiti in Fiume, per sovrana cessione del 1625, subentrò nel percepimento della metà spettante al principe; ma il cambiamento fu difficoltà, e quindi un proclama del capitano di Fiume, dd.a 5 ottobre 1633, disponeva, che nessuno ardisse di dare la decima di vino, biade ed agnelli ad altri, fuorchè al collegio dei Gesuiti.

Anche il modo della vendita al minuto del vino «decimale» spettante ai Gesuiti fu difficoltà, e perciò il detto proclama ricordava che, avendo Sua Maestà liberato il collegio da ogni aggravio sul vino decimale e da ogni antica o nuova imposta od estimazione, il collegio può far vendere il vino decimale colla misura ordinaria verso il prezzo, che gli parrà conveniente. Questo privilegio danneggiava l'interesse del comune civico quanto al dazio di educilio, poichè lo limitava nella pratica di fissare il prezzo della vendita minuta. Indarno s'avanzarono lagnanze e indarno si cercò di reluire il diritto privilegiato; appena nel 1754 il municipio riuscì ad impetrare una sovrana risoluzione, colla quale il collegio fu obbligato ad accettare la reluzione verso il compenso di annui f. 139.47.

Qui è da notarsi un detrimento, che il convento dei PP. Agostiniani subiva nel Podbreg, la cui estensione e vicende sono spiegate in un articolo separato. Questo Podbreg era sino dal 1480 staccato dal territorio di Fiume per la finanza arciducale, e quindi fu parte della signoria di Castua; ma il capitolo e gli Agostiniani di Fiume continuavano a percepire la loro tangente della decima: quando però i Gesuiti di Fiume nel 1637 ebbero il possesso dalla signoria di Castua, essi continuarono bensì a dare il quarto anche pel Podbreg al capitolo di Fiume, perchè vi aveva la cura parrocchiale; ma ricasarono di darlo agli Agostiniani, perchè la dotazione antica assegnava loro la decima di Fiume, ed ora il Podbreg più non era di Fiume. Le lagnanze in proposito furono infruttuose.

Nel 1773 fu abolito l'ordine dei Gesuiti, e l'asse del collegio di Fiume fu devoluto al fondo degli studi; nel 1788 fu abolito il convento degli Agostiniani, e i loro beni passarono al fondo di religione: perciò la decima di Fiume andava per metà al fondo degli studi, per un quarto al fondo di religione, e per un quarto al capitolo di Fiume.

Un conto ufficiale dell'anno 1805 sull'amministrazione della decima di Fiume porta:

A. Che, secondo il calcolo dei nove anni corsi dal 1791 al 1799, s'introitavano in media ogni anno da tutto il territorio, compresi il Podbreg: orne 608 di vino, «metzen» $39\frac{2}{3}$ di frumento e $4\frac{8}{9}$ di orzo, nonchè 27 agnelli.

B. Che dal totale introito si diffalcava il calo, poi si davano al parroco 8 orne di vino e 2 metzen di frumento, altrettanto al zupano per la fatica del raccogliere e del consegnare, indi per la chiesa di S. Vito 16 orne di vino e 2 metzen di frumento.

C. Che il resto veniva distribuito nel modo seguente:

1. al fondo degli studi $291\frac{3}{8}$ orne di vino, 19 metzen di frumento, $2\frac{1}{2}$ di orzo e 14 agnelli;
2. al fondo di religione $118\frac{3}{8}$ orne di vino, $8\frac{1}{12}$ metzen di frumento, $1\frac{3}{4}$ di orzo, 5 agnelli;
3. al capitolo $136\frac{1}{2}$ orne di vino, $8\frac{2}{3}$ metzen di frumento, $1\frac{3}{8}$ di orzo e 5 agnelli.

D. Che dalla vendita della suddetta porzione del fondo di religione si ricavavano per anno netti f. 449.8.

Nell'anno 1809, poco prima dell'occupazione francese, il capitolo della chiesa collegiata aveva preso in appalto per dieci anni, verso annui f. 1500, i $\frac{3}{4}$ spettanti al fondo degli studi e al fondo di religione; ma il canone arrendatizio era in cedole di banca, e quindi il prezzo in moneta fina era di annui f. 544, secondo il corso del maggio 1809.

Sotto il regime francese, essendosi introdotta la contribuzione fondiaria, i possidenti furono autorizzati di detrarre un quinto della

decima, il quale vantaggio fu pure concesso sotto il regime austriaco-germanico; ma pochi possidenti fecero la detrazione, perchè consideravano come obbligo di coscienza di non pregiudicare gl'interessi della chiesa.

Colla fine di aprile 1819 essendo spirato l'appalto del capitolo, lo ebbe Nicolò Matejchich per tre anni verso annui f. 310 fini, coll'obbligo però di lasciare un quinto della decima ai contribuenti, e di dare al parroco ed alla chiesa di S. Vito la solita quantità di vino, di frumento e di agnelli.

Con queste riserve seguì al 1.o maggio 1822 l'appalto triennale di Vincenzo Puppis verso annui f. 745.30. Siccome però col 1. novembre 1822 cessava il regime austriaco-germanico e subentrava il governo ungarico, sotto cui non si aveva da pagare la contribuzione fondiaria e perciò doveva cessare l'esenzione del quinto suddetto, seguì col 1.o gennaio 1823 l'aumento del canone arrendatizio a f. 858.50 per anno.

Così nell'anno 1824 tutta la decima, che i possidenti davano dai loro vini, grani ed agnelli, rese:

| | |
|--|---------------|
| per i fondi degli studi e di religione . . . | f. 643.26 |
| pel capitolo. | » 214.42 |
| per S. Vito, pel parroco e pel zupano . . | » 104.— |
| da Lopazza per la cassa pubblica | <u>» 26.—</u> |
| Totale f. 987.68. | |

Intanto il consiglio patriziale trattò di reluire la decima per sollevare i possidenti di campagne da questo aggravio e così rendere loro meno pesante il dazio dei vini, che fu aumentato.

Nell'anno 1825, essendo spirato l'appalto del Puppis, la municipalità assunse per annui f. 600 i $\frac{3}{4}$ del fondo di religione e del fondo degli studi, poi per annui f. 300 il quarto del capitolo, per f. 35 il percepimento del parroco, e per f. 50 quello della chiesa di S. Vito. Indi i possidenti più non ebbero a dare la decima, e cessando l'opera del zupano, cessava anche il salario che egli percepiva.

Nel 1839 si trattò, che la municipalità reluisse la decima in perpetuo, e perciò taluni calcolavano che il vino prodotto nel territorio di Fiume ammontasse, secondo un calcolo di dieci anni, ad orne 6900 per anno, e che quindi la decima sarebbe di orne 690 vendibili a f. 4 l'una. Si calcolava inoltre, che la decima di granaglie e di agnelli darebbe f. 400 per anno, onde risultava il totale annuo di f. 3160. Se questo calcolo era giusto, i contratti perennali che seguirono furono vantaggiosi; poichè dal 1.o maggio 1840 in poi la cassa civica pagò a titolo di reluzione annui f. 600 al fondo degli studi, f. 300 al fondo di religione, e f. 500 al capitolo della chiesa collegiata: in tutto annui fiorini 1400.

Osservisi però, che col quarto della decima del convento andavano congiunti alcuni «livelli» ed il godimento del fondo ex Agostiniano, detto barbacan, di klafter □ 120.

La decima in tutto il regno d'Ungheria fu abolita per sempre coll'art. di legge IX a. 1847-48, e quindi il comune cessò di sborsare il prefato prezzo di appalto.

CAPITOLO XIV.

Il commercio in Fiume da tempo antico sino al 1809.

Florido movimento nel secolo XV.

Per il tempo anteriore al secolo XV il movimento commerciale di Fiume non è conosciuto; da atti del governo di Venezia, stampati nella raccolta croatica, risulta in generale soltanto questo, che qualche commercio vi era nel secolo XIII e che vi arrivavano mercanti veneti. Ma per 24 anni del secolo XV, dal 1436 al 1460, abbiamo interessanti notizie nel libro del cancelliere municipale, il quale porta numerosi atti pubblici e privati di non dubbia autenticità. Di quest'epoca si può dire, che il commercio era florido, relativamente alla cerchia limitata in cui potevano agire i Fiumani. In allora, cioè, le città marittime della Dalmazia, le isole del Quarnero e tutti i porti dell'Istria, da Muggia ad Albona inclusivamente, erano in potere della repubblica di Venezia, che ne escludeva i mercanti forestieri, salve poche eccezioni. Il litorale croato era uno stato estero, e anche in esso, in base ai trattati di commercio fra l'Italia e l'Ungheria, vi erano favoriti i Veneti.

I Fiumani dunque erano limitati a commerciare nell'Istria austriaca, nel Carso e nella Carniola. La loro navigazione però si estendeva con profitto ai porti dell'Italia, principalmente delle Marche e della Puglia. Se navigassero anche fuori dell'Adriatico, non si può asserire; sembra però che siansi spinti anche più oltre, poichè un editto municipale del 2 luglio 1453 vietava agli abitanti di Fiume di navigare in Barberia o di spedirvi cose vietate dai sacri canoni. Forse allora fu rinnovata o ricordata la bolla del papa Benedetto dell'anno 1304, la quale scomunicava chiunque portasse ai Maomettani armi, legna, olio, vino ed altre vettovaglie.

Il principe non s'ingeriva, e poca cura aveva il vassallo; ma perciò era animata l'attività del comune.

Nel tomo V della raccolta croatica di atti veneti si trova stampata una lettera del governo di Venezia, dd. 16 giugno 1404, diretta alla comunità di Fiume, in questo tenore:

«Con rincrescimento abbiamo saputo, che il nostro cittadino Giovanni, essendo diretto da Fano a Segna col suo naviglio carico di

vino e panni, ed essendosi in questo viaggio di mare avvicinato a Fiume, fu assalito nel *nostro* mare da due barche fiumane e nella seguita zuffa ucciso, e che nello stesso incontro alcuni marinari furono feriti e preso il naviglio, pretendendo i daziarii di Fiume il pagamento di certa gabella, che veramente non compete. Ritenendo noi, che ciò nacque senza la vostra saputa, e considerando la buona intelligenza, che regna tra il nostro dominio e la vostra comunità, vi preghiamo di provvedere, onde a Bernardo, fratello del defunto Giovanni, si restituisca la barca ed il carico, e sia dato pieno indennizzo, ed onde i malfattori vengano puniti. Se così opererete, farete cosa grata a Dio e a noi e conveniente all'onor vostro; ma se il nostro suddito restasse deluso, non lo potremmo abbandonare, essendo noi tenuti di procurargli soddisfazione».

Si osservi in questa lettera il cenno del dominio del mare Adriatico, quasi per indicare che l'aggressione avveniva entro la giurisdizione di Venezia.

Li 28 giugno 1421 il governo veneto, ad interposizione di Ramberto di Valse, fece restituire un naviglio fiumano, che era stato preso da una galera veneta, perchè portava merci vietate. Notisi, che i Veneti, in forza del dominio del mare Adriatico si arrogavano il diritto di visitare nel golfo i navigli, e non permettevano il transito a chi non avesse ottenuta la loro licenza, per la quale si pagava una tassa, e riservavano a sè il monopolio di certe merci.

Una patente del 27 maggio 1444, contenuta nell'accennato libro del cancelliere, portava i seguenti provvedimenti:

1. Stabiliva la regola, che i giudici municipali non fossero competenti in cause civili tra un forestiere e un altro forestiere, se le parti non si fossero espressamente assoggettate al suo foro, o se il debito non fosse stato contratto in Fiume; e che in cause criminali contro il forastiero si usasse reciprocità, amministrando giustizia nel modo, con cui trattavasi il cittadino fiumano nel paese del querelante.

2. Concedeva alla città di Fiume una fiera annuale da tenersi per sette giorni consecutivi intorno alla festa di S. Giovanni Battista, durante la quale fosse esente dal dazio del $2\frac{1}{2}\%$ l'importazione e l'esportazione di merci, tranne olio, ferro e grandi pelli crude.

Una tal fiera recava in quel tempo grande vantaggio, equivalendo per quei sette giorni a porto franco, ove affluivano merci da ogni parte, sicchè i Fiumani potevano far provviste e cambi senza il dispendio e la fatica, che in altro tempo subivano altrove.

I debiti si constatavano mediante chirografi, i quali venivano inseriti nel libro del cancelliere, e ciò per garantire la priorità nel pagamento; poichè, dipendendo la preferenza dalla priorità della data dell'obbligatorio — per la regola antica: *qui potior tempore potior jure* — si evitava con questa pubblicità il pericolo ed il sospetto di falsificazioni di data.

Cambiali ve ne devono essere state già allora; poichè nel 1448 si trova nel libro un protesto.

Le monete, i pesi, le misure ed i prezzi di quel tempo sono spiegati in un separato articolo di queste memorie; qui basti accennare, che le comprite all'ingrosso, i mutui, le locazioni, i noleggi si facevano in zecchini d'oro fino e di giusto peso, *auri boni et justì ponderis*, e che quelli erano zecchini veneti, i quali godevano gran credito nel mondo commerciale.

Oggetti di commercio all'ingrosso erano ferro, acciaio, chiodi, falci, — legnami in travi, tavole, tavolette, remi da galera, — pelli bovine ed agnelline, — olio, frumenti, legumi, animali da macello, lana, lino, bambagia, panni, saponi, carne salata, salnitro, sale marino, zibibbo, uva passa, mandorle, fichi secchi, pesce salato.

L'industria nostrana era operosa nella costruzione di navigli piccoli, nella concia dei pellami, nel fare grandi e piccoli remi, particolarmente da galera, che erano lunghi 5 1/2 - 6 passi veneti e si vendevano da 15 sino a 20 zecchini il centinaio.

Esaminati i contratti di *un decennio*, si trovano esser concorsi in Fiume, per comprite e vendite all'ingrosso, i seguenti mercanti forestieri:

da Buccari: Tomaso Remajo, Agostino Stiglich, Nicolò Tomasini, Giovanni de Vararis;

da Hreljin: Matteo di Giacomo, Matteo Matkovich, Martino del qm. vice conte Colomanno;

da Segna: Martino Orefice, Martino di qm. Domenico, Stefano Saganich, Nicolò de Barnis, Pietro di qm. Marco;

da Zagabria: Giorgio Oste, Enrico Barbriere, Paolo Pilipaico, Gallo Zoppo, Benko di qm. Martino;

da Fianona: Bartossa Pellajo;

da Albona: Galeazio di qm. Grisano, Guglielmo di Bergamo, Damiano Dragovich, Domenico qm. Grisano;

da Barbana: Florio Mandusich;

da Medolino: Domenico Uglini;

da Pola: Cristoforo Lapidica;

da Capodistria: Antonio Albanese, Pietro Pertusano;

da Trieste: Lazzaro Belli, Antonio de Gopo, Giorgio Malgranaro, Lazzaro di qm. Mauro, Mattio Piccolodito;

da Cividale: Giorgio Chergnel;

da Gorizia: Giorgio Sancho;

da Prem: Giovanni Oberburger;

da Lubiana: Ambrogio Lustthaler, Giorgio Baloch, Vito Spiljavac, Giacomo Cristonich, Cristiano Planina, Paolo Lustthaler, Matteo Bobnar, Matteo Kutjevac, Giorgio Rumpler;

da Laack: Giorgio Soch, Luciano de Schofflock, Giacomo Lipolt, Giorgio Skurianac, Giacomo Arar, Stefano Blagogna, Pietro Vizach, Giovanni Schubert;

da Selzach presso *Eisnern*: Nicolò Zanelich;

da Krainburg: Urbano Chirinich, Margherita Skipariza;

da Stein: Leonardo de Stein;

da Norimberga: Bortolo Parunger;

da Veglia: Nicolò Markovich, Antonio Subich;

da Cherso: Marco Ravani, Giacomo de Colombis, Biaggio Golubich;

da Arbe: Cresolo de Dominis;

da Pago: I. Moyris, Giorgio Paladinich, D. Bianchi;

da Zara: Paolo di qm. Demetrio, Giorgio Longini, Giorgio Morganich;

da Sebenico: Paolo Canopeo;

da Curzola: Ser Forte;

da Ragusa: Luca di qm. Biaggio;

da Venezia: Francesco Mattarelo, Andrea Vittorato, Giovanni Seleri, Vito Matronich, Demetrio Greco di Candia;

da Ravenna: Francesco Gotto;

da Fano: Ser Tomaso di Giacomo;

da Fermo: Bortolo Mattiuzzi;

da Esculo: Nicolò Andriuzzi;

da Rimini: Giovanni de Galeonis;

da Pesaro: Abramo Angelotti, Bonaventura Simonis, Ser Cola di Luca, Antonio Desanti, Castellino, Bortolo della Cascina;

da Ancona: Marco Collela, Giovanni Tamburlano, Lillo Federucci;

da Barletta: Biaggio Cipori;

da Trani: Cola Gradazzi;

da Ortona: Francesco Zuccarelli;

da Fuligno: Nicolò Sinibaldi;

da Firenze: Angelo Bonfiolo.

Il porto era ampio e sicuro; poichè, per la ragione esposta nell'articolo sul porto della Fiumara, il mare penetrava sino agli odierni molini e formava un vasto seno tra i monti.

Decadenza del commercio nel secolo XVI.

Il movimento commerciale andò decadendo nella seconda metà del secolo XV, e fu quasi nullo nel secolo XVI, salvo il consumo domestico, che per 2500 abitanti era di poca entità.

Le cause della decadenza furono le invasioni dei Turchi dal 1470 in poi, la guerra tra l'imperatore e Venezia dal 1508-1523, e le piraterie degli Uskoki.

I. *Le invasioni dei Turchi*, cominciando dal 1470, frequentemente desolavano la Croazia, la Carniola, il Carso, così che il commercio tra l'Italia e la Carniola si riduceva ai pochi bisogni o prendeva altra direzione. Sebbene più volte i Turchi, irrompendo dalla Bosnia, transitassero pel Vinodol e per le terre di Grobnico a Klana e sul Carso per andare nel Friuli, pure la città di Fiume, essendo ben munita, non era stata assalita; ma quei transiti recavano continue inquietudini agli abitanti e deviavano i mercanti forestieri. In queste circostanze la città di Trieste, con speciale grazia sovrana, riuscì a procurarsi particolari vantaggi, concessi dai seguenti provvedimenti governativi.

1. L'imperatore Federico III ordinava nell'anno 1489, che tutto il commercio dei suoi paesi diretto all'Italia dovesse far capo a Trieste, e nel 1493 vietava di ammettere negli stati austriaci olio estero, che non avesse toccato la dogana di Trieste o di Duino;

2. L'imperatore Massimiliano I, nella patente del 30 ottobre 1517, stampata nella raccolta «Emporio di Trieste» a pag 19, rinnovava quel vantaggio come segue: «Essendo stato ordinato con più lettere e documenti dall'imperatore Federico, Nostro Genitore....., che il transito delle vettovaglie e di altre cose venali, dirette dal Nostro Ducato del Carnio e dalla Carsia verso l'Istria, debba direttamente dirigersi alla Nostra città di Trieste, affine, come è giusto, i Triestini si provvedano dai Nostri Stati e gli stranieri non ne traggano profitto con pregiudizio dei Nostri.....; Noi in perpetuo confermiamo quelle concessioni, e quindi ordiniamo ecc. ecc.»

Questo provvedimento sembra derivato da ciò, che i Veneti cercavano di trarre il commercio carniolico a Raspo e Capodistria.

3. L'arciduca d'Austria, che poi fu imperatore Ferdinando I, colla patente del 27 luglio 1520, stampata nel T. III della storia di Trieste del Mainati, disponeva: Essendochè per le frequenti invasioni dei Turchi e per altre avversità i negozianti abbandonarono la strada ed il porto di Fiume, che erano soliti frequentare, ed avendo Noi da ciò sensibile danno per seguita diminuzione dei proventi; abbiamo determinato, che venga abbandonata quella via di terra e di mare, e che le merci vengano dirette a Trieste, ove la nostra dogana esigerà il solito dazio di merci, come lo esigeva in Fiume.

4. Un'altra patente di Ferdinando I dell'anno 1552, ivi stampata, confermava il privilegio, per cui tutte le merci, le quali dai dominî austriaci si trasportassero allo Stato veneto, dovevano passare per Trieste, e un nuovo privilegio dell'istesso anno vietava di condurre vini forestieri a Fiume od a Duino.

II. *La guerra contro Venezia* cominciò nel febbraio del 1508 e proseguì con interruzione di tregue sino al 1523. I Veneziani occuparono la città di Fiume il 26 maggio 1508, la perdettero nella primavera del 1509, la rioccuparono il 2 ottobre del 1509, ed in questo

secondo incontro la città fu saccheggiata ed incendiata. Un altro nuovo saccheggio ed incendio vi fecero nel 1511. Queste disgrazie soppressero quel piccolo movimento commerciale, che v'era ancora rimasto, e portarono Fiume a una triste condizione, da cui appena coll'andar degli anni potè risorgere.

L'imperatore Massimiliano I, con diploma del 2 gennaio 1515, riconoscendo gli spontanei fedeli servigi prestati dalla città di Fiume alla casa d'Austria, e la circostanza che la città fu più volte danneggiata dai Veneti con saccheggio ed incendio, le concedeva due fiere annuali, l'una di San Giovanni Battista ai 24 giugno, l'altra della Natività della Madonna agli 8 settembre, ognuna per la durata di otto giorni, colle libertà e i privilegi che godevano gli altri paesi in tempo di fiera. Da ciò si deve congetturare che la fiera di San Giovanni Battista, la quale era stata conceduta nel 1444, era già dimenticata.

Lo statuto del 1530, sebbene porti minuti provvedimenti e parecchie disposizioni di diritto materiale e formale, non contiene leggi di commercio con forestieri, tranne qualche cenno nelle rubriche 3.a e 53.a della P. II per le cause preferenziali e pel pagamento di debiti.

III. *Le piraterie degli Uskoki* cominciarono contro i Turchi e proseguirono contro i Veneti. Quando i Turchi occuparono la Serbia, la Bosnia e l'Erzegovina, molti abitanti slavi, per lo più appartenenti alla chiesa orientale, si rifugiarono nelle montagne, e da disperati, danneggiavano i Turchi e ne ammazzavano quanti potevano; da li cacciati, trovarono ricovero nella Dalmazia e nel litorale croatico. Furono detti Uskoki, parola che significa fuorusciti, erano benevisi per la difesa contro i Turchi, appresero la marineria e divennero corsari formidabili. Nell'anno 1537, essendo stata presa Clissa, quel presidio composto di tal gente fu accolto dal re Ferdinando I in Segna, ed indi per 80 anni la città di Segna fu il centro degli Uskoki, dispersi in parecchi porti. Ma Venezia, cui premeva il vasto suo commercio di Levante, nel 1540 compose pace col Turco e cessò di favorire quei corsari; ebbe anzi motivo di perseguitarli, quando essi in alcuni porti veneti della Dalmazia ebbero depredati alcuni navigli di sudditi ottomani. Ma gli Uskoki, ai quali sembrava di poter aggredire i Turchi dovunque li trovassero, non comprendendo il procedere ostile di Venezia contro di loro, si misero a recar danni e spogliare i sudditi veneti, e aggredivano persino navigli da guerra; Venezia all'incontro li considerava pirati, e li faceva prendere e punire colla forza. — Così crescevano l'irritazione e le vendette, e ne risultavano bottini frequenti. La pirateria s'andava spiegando su gran dimensione, poichè agli Uskoki si aggregavano sudditi veneti banditi o fuggiti dalle carceri, mentre altri sino in fondo alla Dalmazia prestavano appoggio di spia o di deposito, od almeno per paura tacevano. È ben vero, che molti venivano presi ed appiccati o portati alla galera; ma d'altro canto i pirati riuscivano anche ad eludere la vigilanza.

La repubblica si lagnava energicamente e minacciava presso la corte di Vienna; perchè Segna era il centro della pirateria ed in Buccari il conte Frangepani manteneva quaranta Uskoki con un brigantino ed una brazzera. — Calavano sì ordini, ma riuscivano il più delle volte infruttuosi; perchè l'esecuzione era languida o veniva addirittura ricsuta, ove il continuo timore di aggressioni da parte dei vicini Turchi rendeva grata la presenza di questi feroci loro nemici. Finalmente riuscì la loro dispersione, e coll'anno 1618 cessa la loro storia.

Nel tempo di queste piraterie la città di Fiume fu assai disturbata: i pochi suoi navigli venivano visitati in viaggio dai Veneziani, e pel sequestro bastava il sospetto; gli Uskoki cercavano di vendere a Fiume il loro bottino e prendere in cambio ferro e vettovaglie. Era bensì severamente vietato di comprare cose provenienti dal bottino, e v'erano navi veneziane che minacciavano; ma se i Fiumani non compravano, gli Uskoki li intimorivano piantandosi alla Fiumara. Nell'anno 1600 fu loro chiuso l'ingresso mediante una catena di ferro prestata dall'arsenale di Lubiana.

Atti nei libri dei cancellieri Raviza e Tranquillo, 1526-1537 e 1544-1546, concernenti il commercio di Fiume:

Anno 1525, pag. 5. Vendidit unum navigium sive *grippum*, portaturæ 800 steriorum, pro pretio ducatorum 222 ad rationem lib. 6 sol. 10 pro ducato.

» 1526, pag. 39. Inventario delle merci di bottega del defunto Antonio Pasquino: bombaso, seta torta, tela, spago da sacchi, alume, sapone, candele, indigo, zenzero, goti, lampade, cera lavorata e non lavorata, ferro in verga, chiodi, ecc.

» 1544. pag. 19. Proclama del capitano, che sotto pena di lire 100 nessuno osi dare granaglie, olio, vino od altre merci alla gente di Grobnico o del Vinodol, poichè quelli ciò negano dare ai Fiumani.

» 1545. pag. 75. Essendo stata condotta a Fiume in vendita una zitella schiava, come turca proveniente dai bottini degli Uskoki di Segna, ed essendosi rilevato che non era turca, bensì cristiana di Lesina, la medesima fu tolta al possessore e sino a ulteriore spiegazione, consegnata in custodia a una buona famiglia.

» 1545. pag. 82. Il vicario di Fiume comperò pel suo servizio un giovinetto di 8 anni, schiavo condotto da Segna, che gli Uskoki avevano preso al confine della Bosnia, e che si diceva essere un Morlacco non battezzato.

- Anno 1545. pag. 86. Proclama del vice-capitano, che sotto pena di lire 100 nessuno azzardi condurre a Fiume schiavi od altre cose provenienti dai bottini degli Uskoki.
- » 1545. pag. 156. Fu ripetuto il proclama del 1525, che nessun mercante di Fiume osi caricare qualsiasi merce sopra navigli forestieri, sino a che navigli domestici sono pronti a ricevere carico.
 - » 1545. pag. 232. Per conto del Vicario di Trieste furono comperati in Fiume verso zecchini 40 tre schiavi maomettani, due giovinetti ed una zitella.
 - » 1545. pag. 318. Il consiglio civico conchiuse, che ogni mercante di miele, il quale tiene partite comperate a Fiume, sia obbligato di riservarne un barile per venderlo al minuto in beneficio del popolo, in ragione di soldi 2 $\frac{1}{4}$, per libbra.
 - » 1546. pag. 350. Proclama del consiglio civico, che nessuno di qualsiasi condizione osi condurre a Fiume o nella parte di Tersatto schiavi od altre cose provenienti dagli Uskoki, e ciò sotto pena di ducati 50 e della perdita degli schiavi e delle merci.
 - » 1546. pag. 441. Proclama dei rettori, che sotto pena di lire 2 di piccoli nessuno osi vendere o comperare per prezzo maggiore di soldi 4 una salma di legna da fuoco condotta a Fiume.

Di quest'epoca sono da notarsi i seguenti avvenimenti:

1. Nell'anno 1575 fu rinunziata alla città la cura del porto della Fiumara e della palificata, e con ciò la sua conservazione e la percezione della relativa gabella: indi l'amministrazione civica e la congiuntavi magistratura di sanità durò sino l'anno 1752, come ciò è spiegato nell'articolo del porto.

2. Nell'anno 1580 una sovrana patente, conservata in questo archivio municipale, rinnovava il privilegio del 4 gennaio 1569 portante, che in Fiume i soli cittadini siano autorizzati a esercitare mestieri ed il commercio minuto, escludendo i forestieri. L'andamento di questo privilegio è spiegato nelle memorie storiche, che accompagnano la versione italiana dello statuto dell'anno 1530, segnatamente nella rubrica 18.a, che tratta dei cittadini e forestieri.

3. La municipalità teneva un console in Ancona, ove c'era un Lelio Federici, poi nel 1572 Giovanni Sala, nel 1600 Pietro Corso, nel 1602 Girolamo Grimaldi fiumano, del quale si legge che li 2 luglio fu eletto dal consiglio municipale.

4. Il conte Giorgio Zrinyi, essendo possessore del dominio di Buccari, con lettera del 19 marzo 1589 diretta all'arciduca Carlo, lettera tuttodì conservata nell'archivio degli stati provinciali in Lubiana, si lagnava che i Fiumani disturbassero il commercio di Buccari col far derivare a Fiume i navigli carichi partiti da Buccari e farvi pagare la dogana. Notisi però, che la dogana in Fiume era appaltata ad Antonio Zanchi, e che egli, asserendo un tentativo di contrabbando, faceva fermare i navigli avvicinatisi al lido tra Martinschizza e Fiume.

5. Con patente del 12 gennaio 1593, conservata in questo archivio municipale, l'arciduca Ernesto, riferendosi a un'antecedente concessione del 1591, accordava, che a titolo di dazio erariale di importazione di granaglie, il quale era fissato a carantani 20 per ogni stajo di Lubiana, i Fiumani pagassero soltanto 10 carantani, servendo l'introduzione pel consumo domestico.

6. Nel 1580 il consiglio municipale chiedeva all'arciduca Carlo, che provvedesse alla riparazione della strada conducente da Fiume a Lubiana, essendo ridotta a tale, che più non poteva essere transitata con cavalli. In evasione a ciò la camera aulica di Graz li 29 marzo 1581 avvertiva Antonio Zanchi appaltatore della dogana in Fiume, essere egli tenuto a conservare la strada sino a Klana.

7. Nel 1598 la municipalità disponeva di aprire una nuova strada presso S. Andrea per lo scalo di legnami.

Risorgimento del commercio nel secolo XVII.

Nel secolo XVII il movimento commerciale rinasce e si sviluppa a dimensioni di qualche importanza. Speciali notizie, come erano quelle del secolo XV, non ne abbiamo; i libri del cancelliere municipale contengono pochi atti di questa materia, essendovi allora altri notari, i quali assumevano contratti privati, i cui libri andarono perduti. Un generale prospetto emerge però dal confronto dell'articolo «monete, pesi, misure e prezzi», e dalle seguenti circostanze:

Si trova nei primi anni di questo secolo, che la rascia portata dalla Dalmazia veniva gualcata in Fiume, e che di qui il panno veniva smerciato in Croazia e Carniola.

Il governo dello stato faceva calare in Fiume legname dei suoi boschi dell'Istria e del Carso, e qui erano i depositi manipolati dai doganieri.

I Fiumani conservarono la pratica di condurre coi loro navigli sale estero e di venderlo all'ingrosso ed al minuto, sebbene la finanza dello stato ripetutamente cercasse di avocarne a sè il commercio esclusivo. Il relativo movimento è spiegato nell'articolo dei prezzi.

Consoli commerciali aveva Fiume:

in *Ancona* Mario Scalamonti dall'anno 1639 al 1658, autorizzato ad esigere un paolo da ogni naviglio fiumano, indi Domenico Rivelli, poi Francesco Colombo, poi Pietro Franchini nominato nel 1688, Francesco Benincasa nominato nel 1691, indi nel 1694 il conte Giovanni Mattei, il quale trovasi munito con patente del consiglio municipale;

in *Barletta* Domenico Camillo, e nel 1680 suo successore Antonio della Mora;

in *Manfredonia* Costanzo Colletti nel 1681, e Nicolò Tolentano nel 1691.

in *Messina* Antonio Costa nel 1691.

Consoli di altri paesi in Fiume sino al cadere del secolo XVII non si trovano registrati, tranne Pietro Denaro, che nel 1685 vi stava per Malta. Trovasi anche Giovanni Miller nominato per Malta nel 1728.

Case commerciali all'ingrosso, con depositi di olio e granaglie, nella seconda metà del secolo erano le seguenti: Androcha, Benzoni, Marotti, Minoli, Monaldi, Orlando. Questi ultimi intorno l'anno 1720 regalarono fiorini 60.000 pel santuario e per l'altar maggiore della chiesa collegiata di S. Maria, capitale che per quel tempo era vistoso.

Qualche impulso diedero i PP. Gesuiti, introdotti nel 1627, poichè colle rendite della loro signoria di Castua e con denari assegnati dalla contessa de Thonhausen fabbricarono la nuova chiesa di S. Vito, il collegio ed il seminario, ed il loro ginnasio attirava la gioventù dei vicini paesi.

Per i pochi anni del secolo XVIII, che precedettero l'apertura del porto franco, si trovano le seguenti notizie:

1. In una rimostranza, che la città di Trieste avanzava all'imperatore Giuseppe I., e che si trova stampata nelle notizie storiche di Trieste scritte dal Bandelli, si leggono le querele: *a.* che le ferrarecce e tele, le quali sempre passavano soltanto per Trieste, ora vadano per Fiume; — *b.* che sopra i legnami lavorati, particolarmente sopra tavole, si paghi in Fiume un dazio tre quarti minore di quello, che si paga in Trieste, ove avanti poco tempo fu aumentato dall'Eccelsa Camera.

2. In un protocollo di consiglio del 14 dicembre 1714 è inserito un avvertimento da pubblicarsi, da cui risulta la riserva del commercio a favore dei cittadini, e la precauzione per impedire che i forestieri commercino sotto finta azione di Fiumani.

3. Dava qualche impulso l'ufficio delle proviande il quale teneva in Fiume deposito di granaglie per distribuirle ai militi del confine croatico. Indi fornitori e percipienti concorrevano a ravvivare il movimento.

Un manoscritto del 1723, conservato nell'archivio della società di storia in Lubiana, porta che in Fiume i Carniolini scambiavano le loro merci con merci d'Italia e si liquidava il risultante dare ed avere, e che nella liquidazione i Fiumani guadagnavano anche col calcolo vantaggioso della moneta.

Il portofranco ed il commercio nel secolo XVIII.

L'apertura del portofranco in Fiume ed una serie di relativi speciali provvedimenti si devono all'imperatore Carlo VI, il quale nel 1711 era succeduto a suo fratello Giuseppe I.

Già nell'anno 1709 la città di Trieste aveva supplicato di essere dichiarata portofranco, e quella supplica, mediante dispaccio aulico dd. 8 agosto 1710 era stata trasmessa alla municipalità di Fiume, affinchè si esternasse in proposito. Il dispaccio originale è conservato in questo archivio municipale; ma la supplica stessa ed il rapporto vi mancano, nè di essi fecero menzione gli storici di Trieste.

Nel 1716 Fiume spediva deputati a Graz per trattare nel consiglio di stato in materia di commercio, ed allargava la strada carreggiabile conducente a S. Matteo; quindi nel 1720 rimostrava di aver incontrato debiti per allargare quella strada commerciale.

Fu diramato un manifesto dd. Vienna 2 giugno 1717, il quale è stampato alla pag. 86 della raccolta edita in Trieste nel 1864, e di cui basti qui un estratto: «Noi Carlo VI ecc. annunziamo la Nostra Grazia imperiale a tutti i fedeli abitanti e sudditi ecc., e facciamo loro sapere, che, per promuovere, regolare ed aumentare il commercio nei Nostri Stati ereditari e precipuamente nell'Austria interiore e nei porti di mare, abbiamo considerato conveniente ed utile di provvedere ai mezzi essenziali, di accogliere e favorire quelli, che vorranno domiciliarvi, e di avere riconosciuto fra i mezzi più adatti la sicura e libera navigazione per l'Adriatico ecc.»

Questa introduzione è il nucleo del manifesto. Ciò che segue, contiene espressioni speciali, che assicurano la sovrana protezione a quelli, che volessero fissare il domicilio nel Litorale e darsi alla navigazione.

Segnatamente circa la navigazione portava: «Ai nostri abitanti ed altri fedeli Nostri, i quali per attivare il commercio e la navigazione salperanno dai Nostri porti dell'Austria interiore, accordiamo l'uso della

Nostra imperiale ed arciduciale bandiera, e concediamo le occorrenti lettere patenti, che a richiesta verranno rilasciate dalla Nostra Cancelleria Aulica Segreta dell'Austria interiore. Promettiamo di difendere le loro persone, i navigli ed i carichi contro qualunque Potentato, che li arrestasse, turbasse o pregiudicasse; promettiamo di rivendicare ogni torto e pregiudizio, che venisse loro arrecato e che considereremo come arrecato al Nostro Stato medesimo, e sapremo adoperare ogni mezzo conveniente, onde abbiano pronta soddisfazione».

Questa fu una risoluzione di grande importanza, e richiedeva per l'esecuzione molta energia, perchè Venezia sosteneva il suo dominio del mare Adriatico, e sino a questo tempo non vi permetteva navigazione contraria ai suoi interessi e non lasciava transitare navigli, che non producessero la sua licenza e bolletta, per le quali bisognava pagare tassa e dazio.

Si trattava di stabilire un emporio e si mettevano in vista Aquileia, Duino, Trieste, Fiume, Buccari e Portorè, appartenendo allora a Venezia tutta la costa dell'Istria da Muggia a Fianona. Trieste argomentava per la sua preferenza con un memoriale, che si trova stampato alla pag. 92 della prefata raccolta del 1864.

Seguì la patente del *18 marzo 1719*, che si trova stampata alla pag. 110 della prefata raccolta, e colla quale *Trieste e Fiume* furono dichiarate *porti franchi*.

Eccone l'estratto:

I. Accordiamo ampia abitanza e libero esercizio di commercio, di manifatture, di opifici a tutti gli stranieri trafficanti, proprietari di navi, manifattori ed altri artieri, che per cagione di commercio desiderano e vogliono prender stanza fissa nei paesi dell'Austria interiore assicurando loro la protezione occorrente.

II. Abbiamo provveduto, che le strade ecc. Perciò concediamo facoltà a tutti i negozianti di approdare nei Nostri porti e fiumi senza qualsiasi salvacondotto, senza licenza generale o speciale, tanto con navigli propri, che con navigli noleggiati, carichi o vuoti, con qualunque effetto e cosa mercantile, di farvi stazione e di ripartire.

III. Dichiariamo clementissimamente colla presente *temporaneamente porti franchi le Nostre città Trieste e Fiume*, e concediamo loro le seguenti libertà:

A. Ogni trafficante, capitano di nave, padrone ed altri siffatti possono entrare liberamente, senza impedimento, senza oneri, nei porti franchi ed uscirne, comperare e vendere merci ed effetti, scaricare e caricare personalmente o mediante agenti, senza che per la loro fermata, per l'arrivo o per la partenza, abbiano a pagare qualcosa a titolo di protezione, pel così detto Regale o per altro titolo qualunque; non

dovranno pagare per titolo d'introduzione (salva la solita gabella moderata secondo tariffa) più di mezzo per cento di consolato e di così detta gabella di ammiragliato delle merci vendute o permutate, e ciò secondo stima, sicchè il non venduto o non permutato possa asportarsi senza alcun aggravio.

B. Le navi stazionate in questi due porti franchi e quelle, che viaggeranno sotto Nostra bandiera e con Nostra patente, godranno la protezione e sicurezza imperiale e principesca assicurate colle anteriori patenti contro ogni attentato ecc.

C. Permettiamo ai negozianti indigeni e stranieri di depositare le loro merci nei magazzini camerati verso corrisponsione di proporzionato affitto e di lasciarvele nove mesi, e se nel frattempo si empissero i magazzini camerati, di depositarle in magazzini privati sotto due chiavi.

IV. Permettiamo ai negozianti e trafficanti di non esser giudicati che dal giudice speciale, che delegheremo, e dal tribunale cambiario, eccettuate le cause riguardanti la gabella od i dazi regi, le quali verranno trattate ecc.

V. I suddetti trafficanti, edificando case o botteghe entro o fuori delle mura di Trieste e Fiume, e volendo prendervi domicilio, non potranno venir molestati nelle persone e nelle cose loro, nè le loro case e i fondachi essere aggravati contro equità.

VI. Nascendo guerra, per la quale i trafficanti dovessero lasciare i paesi....., concediamo loro di vendere entro un anno i loro beni e mercanzie o di prenderli seco, e non verranno arrestate le loro navi ed effetti in questi paesi ecc.

VII. In caso di naufragio, che patissero presso i nostri lidi adriatici, nè il fisco Nostro, nè alcuno dei Nostri sudditi oserà appropriarsi le cose naufragate e ricuperate; ma tutto si dovrà restituire ai naufraghi o loro eredi.

VIII. Nei suddetti due porti saranno immuni dall'alloggiamento militare e da altri oneri personali i trafficanti ed i consiglieri del nostro Consolato.

Altra patente del *19 dicembre 1725*, ivi stampata a pag. 117, accennava: «che furono migliorate ed allargate le strade principali, e fabbricati in Trieste e Fiume i lazzeretti e gli occorrenti magazzini per lo spurgo delle merci, non che i magazzini per volontario deposito di mercanzie, salvo manente ai mercanti di preferire magazzini privati, e che fu provveduto, onde nel transito dai porti all'interno o viceversa si paghi di gabella un terzo meno di prima.

L'Istruzione del *19 novembre 1725* data ai comandanti e impiegati portuali di Trieste e Fiume, ivi stampata a pag. 119 e sgg., provvedeva ai magazzini erariali, ai lazzeretti, alle dogane, alla celere

amministrazione della giustizia negli istituiti tribunali di cambio, mercatura e navigazione, alla ventilazione del lascito dei forestieri defunti, e disponeva che le merci depositate nei porti franchi non potessero essere vendute al minuto, bensì soltanto all'ingrosso pel valore non minore di 100 talleri, salvo che tutta la merce tanto non valesse; — che le merci scaricate, quando dal naviglio o dal deposito venissero introdotte in città pel consumo od esportate per l'interno, pagassero dogana; — che la franchigia non si estendesse a ferro forestiero, acciaio, rame, argento vivo, tabacco e sale, salva speciale licenza; — che le merci, entrate nel porto franco dagli stati austriaci per la via di terra, pagassero dogana.

Da ciò si vede, che portofranco non era la città, bensì uno spazio determinato fuori delle mura, segnatamente per i navigli la Fiumara, e per le merci scaricate alcuni magazzini, che si chiudevano a doppia chiave, e che la concessione era temporaria, quindi duratura a beneplacito del Sovrano.

Fra i provvedimenti dell'imperatore Carlo VI, diretti ad avviare il commercio in Fiume, sono da notarsi i seguenti:

A. L'attivamento del lazzeretto.

Era destinato per la contumacia di navigli e persone provenienti da paesi infetti o sospetti e per lo espurgo di merci sospette.

Nel 1720 si trattava di costruirlo nella località detta Mlaka sul fondo degli Agostiniani verso Ponsal. La municipalità fu invitata dal Governo dello stato a concorrere alla spesa; ma in quel tempo i civici proventi erano assai limitati, e la città si esimeva adducendo di essere aggravata da debiti contratti per coprire le spese di guerra e dei frequenti passaggi di truppe, e per l'allargamento della strada commerciale verso Trieste e Lubiana, e di dover spendere denari per la conservazione del porto.

Poco dopo fu abbracciato un altro progetto, e si fabbricò il lazzeretto, ove in oggi c'è l'ospedale militare, tra la r. fabbrica di tabacchi e l'i. r. accademia militare di marina.

Comprendeva la casa di abitazione del priore, le abitazioni del cappellano e del personale sanitario, la cappella di S. Carlo, la casa di ricovero dei contumacianti, ed i magazzini per lo spurgo delle merci, i quali edifizii tuttora esistono.

La strada pubblica divideva la casa priorale da un piccolo porto detto *Mandracchio*, destinato ad accogliere piccoli navigli soggetti a contumacia, nel quale sboccava il torrente, che proviene da Scurigne. Quel mandracchio fu recentemente interrato per allargare la pubblica strada e per ingrandire il terreno della stazione ferroviaria.

Sulla grande porta d'ingresso oggidì si legge scolpita la seguente epigrafe:

1722
IMPERATOR CAROLUS VI
A. A. P. T. AUGUSTUS
NE COMMERCIO MARITTIMO
SALUS PUBLICA LAEDERETUR
LUSTRANDIS ADVENIS MERCIBUSQUE
HAS AEDES PUBLICAS AERE PRIVATO
CONDIDIT.

L'anno 1722 forse indica il cominciamento della fabbrica, poichè, come sopra fu detto, nel 1720 ancor si trattava di costruirla in altro sito: ma certamente nel 1725 tutto era terminato; poichè ciò attestava la sovrana patente del 19 dicembre di quell'anno. L'apertura sembra sia seguita li 11 agosto 1726, poichè in quel giorno il capitolo della chiesa collegiata celebrava solenne messa nella cappella di S. Carlo.

Li 24 aprile 1727 la cesarea reggenza di Graz comunicava a norma del capitano e dei provvisori di sanità la istruzione veneta per i lazzeretti, e li 20 agosto il capitano rimostrava alla reggenza il pericolo devivante da ciò che, essendovi nei magazzini del lazzeretto depositate delle merci, i mercanti vengono a trattare coi contumacianti, per lo più sudditi turchi, e quindi proponeva, che non si affittassero magazzini ai mercanti, ma fossero destinati soltanto per lo spurgo di merci. Poco dopo quest'affittanza cessava, essendosi permesso, che le merci condotte per la via di mare, le quali non avevano peranco una destinazione, venissero depositate nei magazzini privati e tenute a doppia chiave. Da ciò segue, che nei primi anni i magazzini del lazzeretto servivano per *entrepôt* per le merci non ancor doganate.

Un cappellano salariato sembra essere stato attivato solo più tardi, poichè nel 1728 non lo si trovava necessario e si trattava, che il capitolo della chiesa assumesse di far celebrare la S. Messa ogni festa nella cappella.

Marco Antonio de Orebich fu il primo priore, ed a lui succedette nel 1742 Nicolò Tomaso Simich, il quale si trovava in attività ancor negli anni 1766 e 1773. Indi nell'anno 1788 si trova registrato Francesco Stemberg.

Già nel 1757 il mandracchio era ingombro di sabbia portata dal torrente; perlocchè fu disposta la nettatura dell'uno e dell'altro.

Sotto il regime francese, nell'anno 1811, morì il cappellano, e nel 1812 il lazzeretto fu soppresso, e la contumacia fu trasferita a

Portorè; ma nel 1814, sotto il regime austriaco-germanico, il lazzeretto fu riattivato in Fiume, e per più anni vi era priore Vincenzo Medin, e vi fu sistemizzato un interprete turco col salario di annui f. 200.

Non essendo il mandracchio capace di bastimenti grossi e trovandosi anche ingombro di sabbia, fu destinato nel 1816 il seno di Martinschizza per far scontare la contumacia, e indi dal 1818 in poi vi abitava il priore Medin, forse nella casa Adamich. I locali del lazzeretto di Fiume furono consegnati all'i. r. corpo militare d'artiglieria, ed i magazzini destinati per deposito delle proviande militari.

B. La compagnia orientale.

Nelle memorie del Dr. Kandler, contenute nell'opera «Emporio e Portofranco di Trieste», stampata nel 1864, si legge alle pag. 141, 148, 152 qualche cenno di questa società mercantile, la quale sorse nel 1719 col capitale di un milione di talleri. Aveva sede in Vienna ed attività in Trieste, Fiume, Buccari e Portorè, donde i navigli visitavano i porti dell'Europa e dell'Asia. In Fiume aveva una *Filiale* affidata alla direzione e firma dei negozianti Orlando e Ragensfeld; ma questa filiale assorbiva il commercio all'ingrosso, sicchè altri negozianti non potevano prosperare.

Nel libro dei viaggi di Giorgio Keysler, stampato nel 1730, si legge a pag. 835, che la compagnia orientale riceveva in Fiume dalla Ungheria, dalla Moravia e dall'Austria molto miele, cera, olio, metalli, minerali, tela ed altre merci, che poi spediva nel Portogallo, e che la medesima teneva in Fiume con gran vantaggio una fabbrica di candele di cera.

Però essa durò poco, perchè, avendo incontrata la gelosia delle potenze marittime nel suo movimento orientale, dovette rinunciare a questa direzione e limitarsi a poca estensione di affari; ma in questa più non prosperava, sicchè già nel 1736 abbandonò la cereria di Fiume. Venne poi a cessare, per lenta consunzione, verso l'anno 1742.

C. Le strade carreggiabili.

L'imperatore Carlo VI aprì per Fiume due strade commerciali: l'una detta della Germania, che da tempo antico esisteva pel trasporto con animali da soma e che intorno l'anno 1720 fu allargata pel transito con carri; l'altra detta Carolina, conducente per S. Cosmo, Piket, Ravnagora e Verbovsko a Carlstadt, la quale fu percorsa da lui in vettura nel settembre 1728.

La Provincia mercantile del Litorale sotto Maria Teresa.

All'incremento del commercio continuò a provvedere l'imperatrice e regina Maria Teresa.

Trattandosi ancora di scegliere un porto per farvi un *emporio* della monarchia, la città di Fiume aveva avanzata all'Augusta Sovrana una rimostranza, la quale si trova stampata a pag. 181-185 delle citate memorie del Dr. Kandler. Toccata la vantaggiosa posizione della città, la salubrità dell'aria, l'abbondanza dell'acqua potabile, e la propensione degli abitanti al commercio ed alla marineria, essa combatteva l'insinuazione, che il passaggio del Quarnero fosse mal sicuro, metteva in vista l'eventuale ricovero in Portorè e l'opportunità della spiaggia di Fiume, e sosteneva, che la bocca grande, fra Cherso e l'Istria, è sicura e possiede parecchi porti di ricovero, aggiungeva non bastare che il commercio si facesse mediante agenti, ma che dovrebbero stabilirsi qui negozianti, i quali comperassero e vendessero per proprio conto, concludeva infine che nessuno dei porti austriaci presenta tanti vantaggi per il commercio quanti Fiume, essendovi qui aria salubre, sicurezza di navigazione, abbondanza e buoni prezzi di vettovaglie, copia di acqua sorgente e fresca, inclinazione al traffico.

Nell'anno 1748 fu creata la *Provincia mercantile del Litorale*, cui si assegnavano i porti di Aquileia, Trieste, Fiume, Buccari, Portorè, Segna e Carlobago. Il sovrastante dicastero aveva il nome d'I. R. Suprema Intendenza Commerciale, e risiedeva in Trieste. Il suo andamento essendo spiegato in separato articolo, che tratta le vicende dell'autonomia politica di Fiume sino all'anno 1776, basterà qui accennare, che il formale assoggettamento di Fiume avvenne nell'anno 1752, e che in quell'occasione la municipalità di Fiume rinunziava allo Stato l'amministrazione del porto e della sanità, che aveva tenuta sino dall'anno 1575, nonchè la nomina dei sensali.

Un sovrano rescritto del 28 luglio 1753, che si trova nell'archivio del ministero comune di finanza in Vienna, nel fascicolo 11 del Litorale, provvedeva per l'incremento di Fiume, disponendo principalmente:

1. per l'amministrazione della giustizia;
2. pel Monte di pietà allora mal governato;
3. circa l'usura;
4. in affari di sanità marittima
5. circa i sensali;
6. sulle rendite civiche da regolarsi;
7. pel commercio;
8. per la gabella al ponte della Fiumara;
9. circa l'edilizia pubblica;
10. circa le fabbriche di manifatture;
11. per la piantagione di gelsi onde promuovere l'allevamento del baco da seta;
12. circa la gabella stradale per Lubiana e Trieste;
13. per la fiera settimanale di animali e granaglie;
14. per le scuole pubbliche.

Segnatamente il punto 9 trattava il piano ed il calcolo per nettare la Fiumara e farvi porto, e per fare un ponte levatoio, onde i

bastimenti potessero oltrepassare; osservava però, che la costruzione del nuovo ponte potrà essere differita, sino a che sarà compiuto il molo alle due rive della Fiumara.

I Consoli.

Già sotto l'impero di Carlo VI la municipalità aveva cessato di nominare *consoli* nelle piazze estere; li nominava invece per tutta la monarchia il governo dello Stato, e indi questa materia fu regolata nell'anno 1755 Consoli esteri in Fiume si trovano registrati: nel 1740 Saverio de Orlando per lo Stato del papa, nel 1754 Antonio Barcich per la repubblica di Ragusa, nel 1758 Enrico Kenet per la Danimarca, nel 1753 Francesco Donegalli per la Francia.

Circa i consoli di Fiume nei porti esteri vedi pag. 78.

L'Estensione del porto franco.

In base a sovrana patente del 15 ottobre 1766 cessava quel porto franco fittizio dei magazzini erariali e privati, e si ammetteva d'introdurre tutte le merci senza pagamento di dogana in tutta la città entro le mura, sicchè il consumo in città più non era soggetto alla imposta di dogana. Questo vantaggio fu esteso con un'altra patente del 27 aprile 1769 a tutto il territorio, salva rimanendo la sorveglianza, che dalla città non si portasse nel territorio quantità maggiore di quella che si giudicava occorrere pel consumo degli abitanti. Poco dopo cessava anche questa sorveglianza: tutto il territorio fu porto franco ed il cordone finanziario fu posto al confine.

Tale estensione del porto franco succedeva nello stesso tempo in Trieste, prima dai magazzini alla città murata, poi dalla città al territorio.

La Posta.

Quando sia stata introdotta in Fiume la posta dello Stato, non consta: certo è che nell'anno 1686 il cittadino Eustacchio Babi era cesareo maestro di posta, e che nel 1710 aveva questa carica Felice Babi, cui la cassa civica pagava 40 scudi l'anno a titolo di porto posta. Di poi coprirono tale carica Antonio Stemberg, Giovanni Rodi, Giuseppe Cepper, Giacomo Le Pret, Michele Belluzzi, dal quale ultimo, secondo un decreto aulico del 10 luglio 1766, Pietro Henry comprò la posta per 10.000 fiorini.

In questo tempo l'i. r. ufficio postale era contiguo al vecchio palazzo municipale, ove si passa da un canto all'arco romano e

dall'altro alla località detta Marsecchia. La casa fu venduta nel 1787 a Matteo Bassich, e più tardi fu restaurata ed ampliata da un Matcovich. Pietro Henry trasferì l'ufficio postale fuori delle mura in una casa, che poco prima era stata fabbricata dal Berdarini; ma già nel 1775 egli fabbricava la propria casa postale sull'antica fortezza occidentale, che sporgeva fuori della linea delle mura presso il convento degli Agostiniani, e che allora cessava, perchè già era permessa la costruzione di case nella linea tracciata tra la fortezza ed il mare. Perciò oggidi questa casa è sporgente.

L'Henry nel 1799 vendette la casa ed il diritto di posta ad Antonio Dani, e questi poco dopo affidò l'ufficio a suo figlio Vincenzo.

Col 1.º agosto 1794 fu introdotta la corsa della diligenza postale tra Fiume e Trieste, per Lippla e Matera, una volta per settimana, e nel 1808 un'altra corsa tra Fiume e Segna, per Buccari, Portorè e Novi.

Il porto delle lettere, che era stato di otto carantani per mezzo lotto, fu aumentato nell'anno 1806 a dodici carantani.

La privilegiata Società per la raffineria di zuccheri in Fiume.

La grande rinomanza, che aveva questa fabbrica, e la grata memoria che ha lasciata per l'utile, che recava alla città, possono giustificare l'assunto di spiegarne qui l'origine e l'andamento.

Nell'archivio dell'i. r. Ministero comune della finanza in Vienna, nei fascicoli del commercio e del Litorale, sono contenuti parecchi atti relativi a questa compagnia mercantile, e segnatamente i conti annuali dell'amministrazione.

Nel fascicolo N. 103 si trova scritto in lingua tedesca il seguente privilegio, dato dall'imperatrice Maria Teresa addì 1.º ottobre 1750.

«Noi Maria Teresa..... abbiamo concesso ad Urbano Arnoldt e Comp. i la libertà di attivare nella Nostra città di Trieste una società mercantile, onde negoziare per terra e per mare, ed abbiamo loro accordati i seguenti diritti:

1. di poter stabilire e, con esclusione di ogni altro, tenere per lo spazio di 25 anni una raffineria di zuccheri nei Nostri Stati ereditari austriaci;

2. l'esenzione dal pagamento di dogana, gabella stradale e di altra tassa per l'importazione di tutti quegli oggetti, che dovranno servire per la costruzione di edifizi e di magazzini, ed in generale per uso della raffineria;

3. l'esenzione degli impiegati della direzione e della raffineria da ogni peso personale, come guardia, inquantieramento militare, servizio civico, robotte;

4. franca introduzione di zucchero greggio da paesi esteri in Trieste e Fiume;

5. di pagare soltanto la tassa di consumo per zuccheri raffinati portati nell'interno.

Il punto 13 accordava di raccogliere 2000 azioni di fiorini 1000 l'una.

Indi l'i. r. deputazione ministeriale bancaria di Vienna già addì 20 ottobre 1750 dichiarava di voler entrare nella società con 144 azioni, e di esser pronta a versare la somma a mani o ad ordine del direttore Arnoldt.

Poco dopo c'erano 276 azioni firmate da persone austriache; ma il massimo numero era composto da capitalisti dei Paesi Bassi, che allora appartenevano all'Austria.

Questa società piantò in Fiume una raffineria, che già nel 1754 produceva sufficiente quantità di raffinati per provvederne la Monarchia austriaca.

Una pianta dell'anno 1755 porta gli edifizii e i fondi come poi li troviamo intorno l'anno 1820. La società aveva erogati f. 226000 per gli edifizii ed altrettanti per la costruzione di tre bastimenti. Questi però non fruttavano, e perciò furon venduti con perdita. Si fecero anche altre perdite, perchè la direzione erasi troppo arrischiata nella fabbricazione di potassa, candele di cera e rosolio. Queste dannose manipolazioni spiacquero in Anversa, ove era il nucleo maggiore degli azionisti, ed indi seguiva un cambiamento della direzione e firma con *Arnoldt, Kennedy, Wellen & Comp.i*, e dal 1760 in poi, ogni anno, veniva esaminato il bilancio coll'intervento di un consigliere dell'i. r. governo di Trieste, che rappresentava gli azionisti austriaci.

Quanta fosse l'attività di questa compagnia, risulta dalle seguenti notizie:

1. Una tabella del 30 giugno 1768 porta: persone di servizio 704, e precisamente 339 del paese, 316 altri sudditi austriaci e 49 forestieri, tutte occupate nei magazzini, nei diversi lavori, nel trasporto di legna, nel caricare e scaricare, come vetturali, falegnami, vetrai, fabbri, stallieri, muratori, calderai, nelle fucine di Tarvis, nelle miniere di carbone a Famlje e Scoffie, nel trasporto di carbone a Trieste, nelle barche pel trasporto di carbone a Fiume, nel trasporto di terra per far le forme dei pannoni, nei magazzini di Trieste, Carlstadt, Baja, Temesvár e Hermannstadt, nello scrittoio, nel carriaggio, nelle fabbriche e barche di Temesvár.

2. Nell'anno 1767 uscirono dalla raffineria:

| | | | | |
|-------------------------|---|------------|--------------|--------------|
| zuccheri raffinati | ñ | 1,479.943. | valore fior. | 467,074.52 |
| sciropi | » | 628.908, | » | » 28,342.24 |
| e restavano disponibili | » | 2,612.767, | » | » 581,528.44 |

3. Nell'anno 1768 il prodotto fu di 26-30 mila centinaia di raffinati, da 8 a 9 mila centinaia di sciroppi, e l'utile netto ammontò a $7\frac{1}{3}\%$.

Il privilegio fu prolungato li 23 gennaio 1775 per altri 25 anni e nel di 1.o febbraio 1800 per altri 4 anni; indi l'imperatore Francesco I li 27 maggio 1808 accordava un nuovo prolungamento per 10 anni calcolabili sino a tutto ottobre 1814, a condizione che la firma ed il sigillo fossero come prima: «Privilegiata società di Trieste e Fiume», e che la residenza della direzione fosse in Fiume sotto la sorveglianza del governatore. I privilegi erano: 1. esenzione degli stabili propri della società dall'inquartieramento militare; 2. esenzione degl'impiegati salariati dalla *statuzione* militare; 3. esenzione da dogana e gabelle stradali dei materiali occorrenti per gli edifizii della fabbrica; 4. esenzione da dogana dello zucchero greggio importato dall'estero e destinato alla raffinazione; 5. lo zucchero raffinato, portato nelle provincie ereditarie germaniche, pagava f. 3 per centinaio meno di quello importato dall'estero; ma questo ribasso non valeva per l'importazione in Ungheria; 6. l'esportazione all'estero non pagava dogana, ma solo la competenza di transito. Per questi privilegi, in occasione di ogni bilancio, venivano diffalcati a favore del sovrano erario gli utili di trenta azioni di fiorini 1000 l'una.

Il regime francese, subentrato nel 1809, rispettò questi privilegi sino al mese di febbraio 1812, in cui la società cessò di far lavorare e licenziò gli operai.

Sotto il regime austriaco-germanico, subentrato nel 1813, la società azionaria s'interessò per la rinnovazione del privilegio; ma la pertrattazione si dilungava per ostacoli frapposti dalla finanza dello Stato, e perchè i Paesi Bassi, ove erano quasi tutti gli azionisti, non erano più austriaci. Ancor nel giugno 1817 troviamo che il magistrato della città appoggiava quella domanda e faceva rilevare il suo vantaggio, esponendo che in addietro la fabbrica occupava 500 persone fra impiegati, operai, carrettieri e facchini, e teneva in circolazione un 400.000 fior. all'anno.

Sul principio del 1819 il lavoro non era peranco ripreso, poichè il magistrato civico ai 29 marzo riferiva, che in Fiume non esisteva nissuna fabbrica di qualche importanza; ma in un altro rapporto magistratuale del 12 maggio 1821 troviamo già, che la società era nel pieno esercizio del suo privilegio.

Nel 1826, essendo spirato il nuovo privilegio, cessò l'attività della fabbrica, che poi non risorse più.

L'ultimo direttore fu Livino Mossort, il quale intorno l'anno 1830 era occupato colla vendita dei mobili e degli stabili della cessata raffineria.

Altra raffineria di zuccheri.

Giuseppe Henke, nato in Fiume ai 28 ottobre 1744, sin dal 1761 era impiegato presso la suddetta privilegiata compagnia di zuccheri, in particolare sin dal 1772 in qualità di maestro raffinatore. Egli possedeva lo stabile Zagrad, situato a occidente della strada che conduce dalla fontana del Mustacchione alla piazza del Castello. Ivi egli fondò nell'anno 1803 una raffineria di zuccheri sotto la firma «Giuseppe Henke e figlio».

Nell'archivio dell'i. r. ministero comune di finanza in Vienna, in un fascicolo riguardante il Litorale, si trova una sua supplica del 15 marzo 1805, con cui egli pregava che gli si concedessero per 12 anni tutti i vantaggi accordati all'esistente compagnia privilegiata, e da altri atti risulta, che la finanza dello Stato vi metteva degli ostacoli. Pare che la domanda non sia stata esaudita, poichè la fabbrica durò poco.

Movimento commerciale sotto il regime ungarico.

Negli anni 1776 e 1779 seguiva l'incorporazione di Fiume alla Corona ungarica, e il nuovo governo progrediva sulle traccie segnate dall'Augusta Maria Teresa per la prosperità del commercio di queste parti.

Quanta fosse da questo tempo in poi l'attività commerciale di Fiume, si può dedurre anche dal gran numero di case, che sul finire di quel secolo furono fabbricate fuori delle mura e formarono la città nuova, e dall'aumento della popolazione, che sul cadere del secolo antecedente era di circa 3000 abitanti, nell'anno 1777 di 5132, e nel 1794, secondo il progetto di aumento del dazio dei vini, di 6764.

Da rapporti ufficiali emerge:

1. che nell'anno 1771 furono importate merci
dall'Ungheria . . . per il valore di f. 156,763.30
da altre provincie austriache . . . » 69,495.27
e fabbricate qui . . . per il valore di » 802,582.28
2. che nell'anno 1780 furono importate merci
dall'Ungheria . . . per il valore di f. 793,967.36
da altre provincie austriache. . . » 289,742.30
e fabbricate qui . . . per il valore di » 1,496.386.43
3. che nell'anno 1784, oltre una cospicua quantità di tabacco dell'Ungheria e di legname della Croazia, del Carso e della Carniola, furono importate le seguenti merci:

| | | |
|-----------------------------------|----|---------|
| Cotone per il valore di | f. | 35.000 |
| Caffè | » | 67.000 |
| Zucchero da raffinare. | » | 369.000 |
| Pellami | » | 22.000 |
| Canape | » | 48.000 |
| Granaglie | » | 148.000 |
| Limoni | » | 6.000 |
| Tela | » | 19.000 |
| Olio d'oliva | » | 38.000 |
| Carta | » | 6.000 |
| Riso | » | 9.000 |
| Sale | » | 54.000 |
| Vini austriaci | » | 28.000 |
| Vini esteri | » | 2.600 |

Pochi cenni stampati nel 1880 portano, che dal 1786 sino al 1809 sortivano dai porti del Litorale ungarico, e principalmente da Fiume, ogni anno circa tre milioni di staia di cereali.

Una lettera del conte Vincenzo Batthyány, scritta nell'anno 1796 e stampata in Pest nel 1805, in cui è descritto il suo viaggio nel Litorale ungarico, accenna che nell'anno 1794 le fabbriche di Fiume lavorarono 9500 centinaia di tabacco, 30.000 di zucchero raffinato, 2400 di seta, 700 di pellami, 1500 metzen di potassa, 700 centinaia di cera, e che vi era un consumo di 18000 orne di vino, di cui 8000 prodotte nel territorio.

I Greci e gli Slavi ortodossi in Fiume.

Non sarà fuori di luogo far qui un breve cenno sull'immigrazione di Greci e Slavi ortodossi in Fiume, perchè questi sono venuti nella nostra città a commerciare in seguito ai vantaggi offerti ai forestieri dalle patenti dell'imperatore Carlo VI.

Nel 1733 vi erano qui sette di tali famiglie, le quali domandarono il permesso di fabbricare una chiesetta, e nel 1738 troviamo che ne avevano una di legno. Nel 1778 vi erano sedici famiglie, le quali comperarono da Ignazio Zanchi un fondo per fabbricarvi una cappella di S. Giorgio e il resto destinare per cimitero. Questo fu il cimitero dei Greci non uniti sino circa l'anno 1845.

Nel 1787, essendo aumentato il numero degli immigrati, essi acquistarono un fondo lungo 16 klafter, largo 12, ove poi fabbricarono l'odierna chiesa di S. Nicolò.

Nel 1791 volevano fabbricare accanto alla chiesa una casa per scuola e abitazione del parroco; ma a ciò ostava l'esistenza di un fortino in quel luogo. Nel 1803, essendo stata disposta la demolizione del fortino, ebbero il permesso di fabbricare la casa.

Nel 1800 possedevano case in Fiume Risto Petrovich — Francesco Bosizio — Giovanni Kostich — Alessio Vukovich — Demetrio Maurizi Giovanni Ostoich — Lazzaro Ivanovich — Teodoro Rajevidh — Atanasio Miatovich — Pantelich — Krillovich — Attelievich — Mili-dragovich — Rossevich.

La strada Giuseppina.

Nella seconda metà dal secolo XVIII fu fatta la strada *Giuseppina* conducente da Bogliuno, per Vragna e il Monte Maggiore, a Veprinaz, a Castua e sino alla regia strada postale del Carso, mediante cui dall'Istria si veniva a Fiume. Era stata incominciata da Bogliuno verso il Monte Maggiore nel 1740, poi abbandonata, e nel 1761 nuovamente tracciata, come risulta da un rapporto ufficiale del 27 novembre 1762 reperibile nell'archivio dell'i. r. ministero comune di finanza in Vienna nel fascicolo di atti del Litorale.

Di grande importanza poi fu l'apertura della

Strada Ludovicea.

Per impulso del fiumano Andrea Lod. Adamich si era costituita nel 1796 una società ungherese col progetto di render navigabile il fiume Kulpa da Sissek per Carlstadt a Brod, ed indi aprire fra le montagne una via carreggiabile da Brod a Fiume, Buccari e Portorè. Sulla base di questo progetto la società ebbe nel 1800 ampio sovrano privilegio, e nel 1803 si cominciò a costruire il tronco da Fiume per Čavle a Kamenjak. Nel 1804 questo tronco di 2 miglia austriache era già terminato.

Indi la società abbandonò il progetto di render navigabile la Kulpa, ed in quella vece volle continuare la nuova strada per Delnice sino a Carlstadt. Un privilegio sovrano del 1807 proteggeva anche questo progetto, e nell'anno 1808 S. M. l'Imperatore accordava, che questa via da Fiume a Carlstadt si chiamasse *Ludovicea* in onore dell'augusta sua consorte, l'imperatrice Ludovica.

La nuova strada, dell'estensione di klafter viennesi 70.741, ossia miglia austriache $17\frac{1}{4}$, abbondanti, era terminata nel 1809. Comincia a Fiume ad un'altezza di piedi $11\frac{1}{4}$, sopra il livello del mare; nella località Hrast, alla distanza di klafter 1189, si trova alla altezza di piedi 414, in Kamenjak (distanza di klafter 8684) all'altezza di piedi 1810, presso la porta di Jelenje (distanza di klafter 12.758) all'altezza di piedi 2786, e poco più avanti raggiunge l'altezza massima di 2936 piedi; poi discende, con ascese alternanti, e finisce ad un'altezza di piedi 354.

La strada passava per un folto bosco, quasi continuo da Kamenjak a Moravice, che dava ricetto agli assassini. Quindi, per agevolare ai viandanti la vista del pericolo, fu ordinato nel 1815 di tagliare gli alberi nella estensione di 25 klafter da ogni lato della strada, assieme 50 klafter. Ma pare, che in ciò si procedesse con lentezza, poichè nel 1817 e 1820 fu ripetuto l'ordine di compiere il taglio. Particolarmente folto era ancora nel 1817 il bosco da Kamenjak a Jelenje, ove nascevano frequenti aggressioni.

Con sovrana risoluzione del 14 febbraio 1820 il privilegio fu prorogato a 50 anni, che scadevano nel 1870. Di questo nuovo privilegio, che si trova in copia nell'archivio municipale sotto il N. 1086 dell'anno 1820, sono da notarsi i punti seguenti: 1. esso accordava il diritto di esigere carantani $1\frac{1}{2}$ per miglio di 4000 kl. da ogni centinaio di qualsiasi merce, carantani 3 da ogni cavallo, $1\frac{1}{2}$ da ogni animale bovino, 1 da ogni majale, e $\frac{1}{2}$ da ogni pecora per qualsiasi distanza; 2. obbligava la società a provvedere l'occorrente acqua per uomini ed animali e fondare alberghi e stallaggi, però col diritto di esercitarvi l'educilio minuto del vino; 3. esentava la società dalla contribuzione diretta e dall'inquartieramento militare; 4. stabiliva che all'espri dei 50 anni, se il privilegio non venisse prolungato di nuovo, la strada con tutte le sue pertinenze passasse in proprietà dello Stato verso un abbuono da fissarsi con perizia.

Nella Dieta ungarica del 1825-27 il deputato di Fiume A. L. Adamich proponeva, che il Regno reluisse questa via e vi facesse applicare un binario di ferro per un treno a cavalli. Nella Dieta del 1843 fu ripetuto il postulato e osservato che la società cederebbe la strada per fl. 1,200.000. L'esito di queste pratiche non fu favorevole, e allora la città di Fiume ebbe il coraggio di assumere la reluizione a proprio carico; ma per fortuna l'affare andò a vuoto nel 1847, perchè le condizioni poste dal banchiere per il relativo prestito sembravan troppo gravose.

Navigazione.

Nell'accennato archivio ministeriale di Vienna si trova una tabella dei marinai immatricolati in Fiume nell'anno 1762, che erano:

190 di Fiume,
202 del dominio di Buccari,
215 di Segna,
108 del dominio di Castua,
132 di Lovrana ed Ika.

Un'altra tabella dell'anno 1803 contiene i seguenti navigli di Fiume:

| | | | |
|------------|----------------------------|----------|---|
| Nave | Azoria | propr. : | Bradicich. |
| » | Barone Devins | » | Barone Rucich. |
| » | Litorale ungarico | » | Wierendels, Neef, Orebich, Medanich, Turrosch. |
| » | Vincitore | » | David e Faribault. |
| Polacca | Sfinge | » | Dellazia. |
| » | Costanza | » | Nais e Luppis. |
| Brigantino | Aurora | » | Bosichi. |
| » | Africano | » | Tomasich e Poglayen. |
| » | Amazone | » | Persich. |
| » | Amicizia | » | Tomasich e Persich. |
| » | Baldassare | » | Dani Spiridione. |
| » | Benintenzionato | » | Luppi. |
| » | Cupido | » | Dani Antonio. |
| » | Fortunato | » | Cragnez e Ivancich. |
| » | Francesco II | » | Radosich e Bulain. |
| » | San Francesco | » | Raicich. |
| » | San Francesco Saverio | » | Luppi, Cercich e Lettis. |
| » | Conte Gyulay | » | Barone Rucich. |
| » | Madonna del Buon Consiglio | » | David e Zuzulich. |
| » | Buona Maria | » | Scarpa Paolo. |
| » | Minerva | » | Cragnez Antonio. |
| » | Minerva | » | Cragnez Giovanni. |
| » | Paradiso | » | Capponi e Vidulich. |
| » | Buon pastore | » | Zencovich e Mohovich. |
| » | La società fortunata | » | Giadrosich. |
| » | San Spiridione | » | Rainovich. |
| » | San Vincenzo | » | Barone Rucich. |
| » | La stella | » | Sporer, Pirker, Soich, Sum- macampagna. |
| » | Veloce | » | Cragnez, Muschler, Thie- polo e Medanich. |
| » | Vigilante | » | Matesich e Martinolich. |
| Goletta | Glorioso | » | Nicolich e Radosich. |
| » | S. Spiridione | » | Babarovich. |
| » | S. Antonio | » | Ivanovich e Glavan. |
| » | Bertoldo | » | Mikocz |
| » | Billiardo | » | Posarina. |
| » | S. Giuseppe | » | Cercich Giacomo |
| Manzara | Madonna del Rosario | » | Cosulich Luca. |
| Pinco | Bujavski | » | Barone Rucich. |

Inoltre vi erano trabaccoli di Bassovich, Bernetich, Busovich, Bonicelli, Bellinich, Bon, Cosulich Luca, Cosulich Giovanni, Colombis,

Corich, Cretich, Cragnez, Duncovich, Lemesich, Lucovich, Martinolich, Mohovich, Matesich, Negovetich, Nicolich, Petrovich, Raicich, Raguseis, Radoslovich, Rajevich, Sentoro, Stancich, Scopinich, Tarabocchia, Zar.

CAPITOLO XV.

Monete, pesi, misure e prezzi che in passato usavansi a Fiume.

Articolo I. *Delle monete.*

Le più antiche notizie autentiche intorno al movimento del commercio in Fiume risalgono al secolo XV (a. 1436 - 1460). In quel tempo tutte le comprite all'ingrosso, i mutui, le locazioni, i noleggi si facevano in zecchini d'oro buono e di giusto peso, e le suddivisioni erano in lire e soldi; ma nel commercio minuto si calcolava in lire di piccoli colle suddivisioni in soldi e denari. Tutte queste monete erano venete, e di altre non si fa menzione, neanche nelle operazioni con mercanti della Carniola e della Croazia.

Nel secolo XVI, allorchè il commercio di Fiume era decaduto, si fa di raro menzione dello zecchino d'oro; poichè i Veneziani lo riservavano per il commercio di Levante. Qui si trattava in ducati veneti di lire 6 e soldi 4, o di lire 6 l'uno, in talleri e scudi, in lire di piccoli, in soldi, bezzi, denari, bagattini: tutte monete venete. Fuori del commercio, specie in relazione colle casse del Principe, si accennano ducati d'oro della Camera regia e monete imperiali, e lo statuto del 1530 accenna in parecchi incontri la marca. Una sovrana ordinanza del 1576 prescriveva che, sotto pena di lire 25, ognuno fosse obbligato di accettare monete austriache; l'accettazione dunque era forzata, e ciò prova che la moneta non era buona, vale a dire che si perdeva nel cambio.

Nel secolo XVII, in cui il commercio risorgeva, erano in corso zecchini, ongari, ducati d'argento, fiorini renani e craniolini, scudi e talleri, e già nel 1623 il governo dello Stato voleva, che le comprite e vendite si facessero con moneta imperiale corrente non con moneta estera; ma sembra che un tanto fosse impossibile, poichè il calcolo comune in paese continuava a farsi in ducati veneti d'argento, e si trova perfino, che nel 1652 la municipalità pagò alla finanza imperiale un debito con lire venete. Anche le monete venete erano scarse di finezza: ma a questo calcolo si era abituati e si conosceva la misura della scarsezza, essendo frequente la manipolazione; mentre all'incontro poche erano le monete austriache qui disponibili.

Nel secolo XVIII, dopo l'attivamento del portofranco, crebbero le relazioni per il calcolo in fiorini renani e carniolini: ma per lo più negli affari di commercio si calcolava ancora in ducati veneti d'argento con lire e solî, sebbene vi fosse sufficiente quantità di moneta austriaca, anche di quella in lire di carantani 12 e di 6 ed in pezzi da carantani 17, detti petize. Al principio dell'anno 1781 le partite nei libri della cassa civica erano ancora in lire venete: ma ai 29 aprile fu conchiuso in consiglio, che in avvenire le partite si dovessero registrare in moneta austriaca. Da quel tempo le lire venete erano limitate al commercio minuto sino al 1.º aprile 1804, allorchè subentrarono dappertutto i fiorini ed i carantani.

La Marca.

Fu dovunque peso di metallo da coniarci, oppure moneta immaginaria, soltanto di calcolo, mai moneta coniata.

Il peso per il conio era di oncie 8, pari a lotti 16.

Per Fiume è menzionata in un atto del 1445, dove è detto che in addietro la comunità pagava un certo numero di marche ai signori di Walsee, e nello statuto del 1530 come quantità pretesa in cause civili e come penalità pecuniaria; ma il suo valore, corrispondente a moneta metallica, non è reperibile in atti di Fiume.

Come moneta di calcolo usavasi nei paesi del Patriarca di Aquileja. Nella sua zecca con una marca, cioè 16 lotti, d'argento si coniarono 160 monete, dette *denari*, che in complesso formavano una *marca di denari*, ed avevano il valore di 40 franchi, pari a fior. 16 dell'odierna valuta austriaca. Una *Lira* di denari aveva il peso di 1 oncia ossia 2 lotti, e valeva 20 denari, vale a dire $\frac{1}{8}$ di marca. Il denaro suddividevasi in 14 monete di rame, dette *piccoli*, e quindi si diceva *lira di piccoli*. Ma essendosi peggiorata la lega della moneta coniata, ne venne un deprezzamento della marca e della lira; e così, quando nell'Istria austriaca si confrontava la marca aquilejese con moneta germanica, la marca si deprezzava sino a fior. 1.4. Nella contea di Pisino, secondo l'urbario dell'anno 1578, la marca equivaleva a f. 1.46 $\frac{1}{4}$, la lira a carantani 13 $\frac{1}{4}$. I Castuani, secondo il loro statuto, pagavano al dominio annualmente 100 marche a titolo di pascoli, e questo debito nell'anno 1661 fu calcolato a 200 fiorini germanici, quindi la marca valeva f. 2. Approssimativamente questo può esser stato il suo valore anche in Fiume.

In Germania la marca di 16 lotti aveva 20 Schilling, ognuno di 12 Pfennig, e si diceva 1 Pfund Schilling, 1 Pfund Pfennig. I signori tedeschi ne portarono il nome in queste parti: ma il valore dello Schilling a Fiume nel secolo XV è equiparato alla lira veneta.

La lira di Venezia.

Anticamente era soltanto un peso di 12 oncie; monete di commercio erano il *soldo* e il *denaro*, che valeva $\frac{1}{12}$ di soldo. Per somme maggiori queste monete non si numeravano, ma si pesavano a libbre, essendo riconosciuto che in una libbra di 12 oncie andavano 20 soldi o 240 denari. Quindi si diceva libbra di soldi o di denari. Invece dei denari, sin dall'anno 1282, coniaransi in Venezia i *bagattini* di rame con poco argento, detti piccoli, e quindi si calcolava a *lire di piccoli*. Ma la lega peggiorava e quindi aumentava il numero delle monete che andavano su ogni zecchino, il perno del valore monetario.

In seguito a decreto del senato dd. 29 marzo 1472, fu coniata in Venezia la *lira d'argento*, e siccome allora il corso dello zecchino era di lire 6 e soldi 4, così essa fu coniata di un valore intrinseco tale che lire $6\frac{1}{5}$ fossero pari a uno zecchino. Poco dopo, deteriorando sempre più la lega, la nuova moneta perdeva del suo valore originario, sicchè per uno zecchino davansi:

| | | | | | |
|-----------|------|------|-----------------|-------|-----|
| nell'anno | 1517 | lire | 6 | soldi | 10, |
| » | 1529 | » | 7 | » | 18, |
| » | 1610 | » | 10 | » | —, |
| » | 1643 | » | 15 | » | —, |
| » | 1687 | » | 17 | » | —, |
| » | 1751 | » | 22 | » | —, |
| » | 1766 | » | $22\frac{1}{2}$ | » | —. |

A Fiume nell'anno 1610 si pagava lo zecchino veneto con lire $10\frac{1}{2}$, e nel 1677 furono date lire 281 per 14 zecchini, poi lire venete 140 e lire germaniche 4 per 7 zecchini.

Monete d'oro: Zecchino, Kremnitz, Ongaro, Ducato.

Nell'anno 1284 fu coniato in Venezia lo *zecchino*. Da una marca di 8 oncie d'oro fino si fecero 67 zecchini, ognuno dei quali pesava carati $16\frac{240}{273}$, ed il guadagno della zecca era di zecchini $1\frac{1}{8}$ per marca. Questa proporzione fu indi permanente con poca differenza, non essendosi mai oltrepasati i 68 zecchini e $\frac{1}{4}$ per marca di oro fino. Perciò lo zecchino fu nel commercio il perno dei prezzi.

Nel 1472 fu ivi coniato il *ducato d'oro*, pari in valore allo zecchino, che allora pagavasi con lire $6\frac{1}{5}$: ma poi esso subiva un

deterioramento nella lega, a seconda che declinava il valore intrinseco della lira d'argento; poichè si voleva che questo ducato, destinato al corso interno, mantenesse sempre il valore di lire $6\frac{1}{5}$.

Il *Kremnitz*, zecchino ungarico, già nel secolo XVI si considerava zecchino austriaco, ed all'incontro si dicevano *Ongari* gli zecchini conati in Germania e in Olanda. Il loro valore era eguale allo zecchino veneto, ma pure questo pagavasi meglio, perchè era smerciabile dappertutto.

Colla sovrana patente del 26 Maggio 1746 per la Monarchia austriaca veniva fissato il cambio seguente: per lo zecchino imperiale f. 4.9 d'argento, per il veneto f. 4.9, per il kremnitz f. 4.12, per l'olandese f. 4.6, secondo il piede monetario di fior. 20 per marca, a patto però che lo zecchino avesse il giusto peso di 60 grani e che l'eventuale difetto si calcolasse a carantani 4 il grano. Ma siccome poco dopo, di fronte al piede monetario di f. 20 per marca d'argento (Conventions-Fuss), con corso obbligato il valore della moneta d'argento venne aumentato sulla base di f. 24 per marca: così un'altra patente sovrana del 12 aprile 1761 stabiliva, che lo zecchino imperiale si pagasse con f. 5, il Kremnitz con f. 5.1.

Ducato veneto d'argento.

Nell'anno 1588 fu coniato in Venezia il ducato d'argento del peso di carati 135 e grani 3 e del valore di lire $6\frac{1}{5}$ di quel tempo, e nell'anno 1596 un altro ducato del peso di carati $131\frac{1}{2}$ e del valore di lire 6, coll'impronta N. 120, vale a dire 120 soldi (6×20 soldi). Poi la lega peggiorò, e questo ducato di lire $6\frac{1}{5}$ valeva a Fiume nell'anno 1693 f. 1.33, nel 1726 f. 1.10, nel 1762 f. 1.8, e questo ultimo valore si trova conservato nei contratti sino alla fine del secolo. Qui si calcolava a ducati di lire $6\frac{1}{5}$ e di lire 6; ma si pagava con altra moneta, e perciò il ducato d'argento fu soltanto nominale. Così nel secolo XVIII, quando il ducato maggiore era pari a f. 1.8, fu pagato con 4 monete austriache di car. 17 l'una.

Scudi e talleri veneti.

Nei secoli XVI e XVII si trovano talvolta pagamenti fatti in Fiume con questa moneta. Nel 1560 il tallero era pari a lire $5\frac{1}{4}$, nel 1581 a lire 5 soldi 12. Lo scudo nel 1581 era pari a lire 7, nel 1650 a lire 9.12, nel 1679 a lire 10.

Il fiorino da 60 carantani. Moneta austriaca d'argento.

Sin dal principio del secolo XVII, e più nel secolo XVIII, si trovano conteggiati in Fiume *fiorini* e *carantani*: ma si distinguono per il valore *fiorini germanici, renani, imperiali* a lire $5\frac{1}{4}$, contro *fior. carniolici, nostrani, fiumani* di lire $4\frac{1}{2}$ l'uno, e nel 1780 accennansi lire $4\frac{1}{2}$ come pari a carantani 51 del fiorino germanico; quindi la proporzione era di 9 a 10.

Anche in Trieste si distinguevano *fiorini renani e carniolici*. Un atto del 1621 mette f. 20.000 carniolici pari a f. 18.000 d'Augusta; un assegno del 1653 mette il fiorino alemanno a lire 5; un conto del 1694 mette f. 24.56 pari a lire 132, ossia un fiorino a lire $5\frac{1}{4}$, ed un altro conto del 1732 fiorini 300 pari a lire 1500, quindi un fiorino a lire 5.

Il fiorino d'Augusta, germanico, renano, imperiale, di 60 carantani era quello che si diceva di convenzione, e da una marca d'argento se ne coniavano 20. Il fiorino carniolico, nostrano, era moneta austriaca, di 60 carantani, ma deficiente, destinata pel commercio interno poi regolata sul piede austro-bavaro, detto 24 Gulden-Fuss, perchè da una marca d'argento si coniavano f. 24. Indi il fiorino germanico si pagava con f. 1.12 austriaci o carniolici. Perciò erano in corso monete da 15 e da 17 carantani, dette *petize*, 4 delle quali valevano un fiorino, cioè 4 da 17 carantani un fiorino germanico, 4 da 15 un fiorino nostrano. In seguito la patente monetaria del 1810 sotto il dominio francese stabiliva che non si accettasse la moneta di carantani 17 per più di carantani 15 fini.

La carta monetata.

Nella seconda metà del secolo XVIII e sino all'anno 1809 vi era in Fiume un regio ufficio di finanza detto *Banca di cedole*, il quale dipendeva dalla Banca di Stato in Vienna. Quella banca centrale che era stata attivata nell'anno 1703, aveva spiccate nel 1762 per la prima volta cedole di carta in pezzi da f. 100, 50, 25, 10 e 5 per la somma di 12 milioni di fiorini. Il corso di queste cedole fu per molti anni al pari: ma poi l'aumento della loro quantità le mise in discredito, e nel 1792 l'accettazione al pari dovette venir fatta obbligatoria. Questo vincolo però non poteva essere efficace nel commercio, e quindi già nel 1799, essendo in corso cedole per 239 milioni di fiorini, perdevano il 3%. Da quell'anno in poi il deprezzamento cresceva sempre più, e a poco a poco spariva la moneta metallica; sicchè nel dicembre 1809 l'aggio era 406, vale a dire si davano in cedole f. 406 per f. 100 d'argento, e nel 1810, in cui esistevano cedole per 950 milioni di fiorini, l'aggio fu di 500.

Intanto nel novembre del 1809 subentrava in Fiume il regime francese, ed in seguito alla patente del maresciallo Marmont cessava col 16 marzo 1810 il corso di quelle cedole e veniva ripristinata la moneta metallica.

Col 26 agosto 1813 cessava in queste parti il regime francese, e subentrava l'austriaco e con esso le nuove cedole austriache. In vece delle antiche cedole bancarie, che ammontavano a 1043 milioni di fiorini nominali, con sovrana patente austriaca del 26 febbraio 1810 furono spiccate nuove cedole, dette di reluzione, Einlösungs Scheine, ed un'altra patente del 20 febbraio 1811 stabiliva, che le vecchie cedole bancarie restassero in corso sino al 31 gennaio 1812, però reluibili colle nuove cedole e colla perdita di $\frac{1}{5}$ del valore nominale, — che dal 1.º febbraio 1812 in poi le nuove cedole fossero l'unica valuta rappresentante la moneta convenzionale metallica, — che le monete coniate in rame di carantani 30 e di carantani 15 l'una dovessero venir accettate verso $\frac{1}{5}$ del valore nominale, quindi per carantani 6 e per carantani 3. Le altre monete di rame furono poste fuori di corso. Così nel 1815 correivano più di 208 milioni di cedole di reluzione.

Nel 1814 uscirono altre cedole, dette di anticipazione, e di queste sul finire del 1815 erano in corso 450 milioni; ma le une e le altre presto perdettero credito; sicchè per un fiorino di cedole nuove ricevevansi solo carantani 24 di moneta fina.

Le prefate cedole di reluzione furono portate in Fiume dall'esercito austriaco, che aveva espulsi i francesi, e i soldati volevano smerciarle subito al pari, come le avevano ricevute. Ma siccome si facevano difficoltà nell'accettazione, perchè si perdevano carantani 36 per fiorino, fu pubblicato li 8 ottobre 1813, per ordine dell'i. r. tenente marerciallo Radivojevich l'avvertimento che le nuove cedole erano poste in corso pel valore nominale, pari alla moneta metallica, e che chiunque le rifiutasse o le screditasse, verrebbe arrestato e rigorosamente punito.

Nel 1822 circolavano ancora 104 milioni di fiorini in cedole di reluzione e 174 milioni in cedole di anticipazione, che poi per molti anni di seguito spacciavansi a carantani 24 per fiorino.

Tutti gli accennati deprezzamenti delle cedole austriache erano tenui in confronto a quello degli Assegnati francesi; poichè nell'ottobre del 1795, poco dopo l'emissione, si davano soltanto 5 talleri per 3000 franchi di questi Assegnati.

Nell'anno 1848 per pochi mesi adoperavasi in Fiume moneta cartacea civica. Essendo sparita la moneta metallica, anche quella di rame, e non bastando per il bisogno giornaliero di tagliare a metà e a quarti le banconote da un fiorino; la municipalità si trovò costretta a mettere in corso delle cedole, dette *buoni*, da 5 e 10 carantani l'una, firmate dal cassiere e da un rappresentante.

Notizie sulla moneta austriaca di rame.

Quando al cadere del secolo XVIII diveniva più rara la moneta metallica, anche i carantani di rame ritiravansi a poco a poco, e quindi nell'anno 1800 erano in corso monete di rame più scadenti da 6 e da 4 carantani l'una, le quali nel 1802 si dovevano accettare per mezza lira, rispettivamente per un quarto di lira.

La perdita divenne maggiore, quando, in seguito all'intimato governiale del 30 ottobre 1803, il dazio d'introduzione, di esito e di transito delle merci si doveva pagare con zecchini o con moneta di argento del piede convenzionale.

Nel 1804 furono eliminate le monete venete di lire e soldi, e a poco a poco venivano ritirati i nuovi carantani. Nel 1807 si coniarono altre monete di rame più scadenti da 30 e da 15 carantani l'una, e per un fiorino si dovevano accettare due pezzi di rame grandi come un tallero.

Nel primo anno del regime francese la città era piena di queste monete: ma si accettavano a carantani $2\frac{1}{2}$, quelle di 30 ed a carantani 2 quelle di 15; poi, in seguito alla tariffa Mormontiana del 19 dicembre 1810, a carantani $1\frac{2}{3}$ quelle di 30 e a 1 carantano quelle di 15. Presto però sparirono anche queste monete, perchè nei paesi rimasti sotto il dominio austriaco si smerciavano a carantani 6 e carantani 3, e ciò sulla base accennata nelle precedenti memorie intorno alla carta monetata, per cui la valuta era ridotta a un quinto.

Con questo prezzo furono riportate in Fiume nel 1813 dall'armata austriaca, con corso obbligato: quando però dal 1.º novembre 1814 in poi tutti i pagamenti pubblici dovevano farsi con moneta di rame, esse subirono il deprezzamento delle nuove cedole di Vienna, e nel 1816 decaddero al 250‰.

Secondo il tenore di una circolare dell'i. r. governo di Trieste dd. 1.º maggio 1818, col 1.º di agosto venivano poste fuori di corso tutte le vecchie monete di rame, subentravano le nuove monete austriache di 1 carantano, di $\frac{1}{2}$, e di $\frac{1}{4}$, corrispondenti al fiorino germanico di 60 carantani: tuttavia per molto tempo ancora si sostennero nel commercio minuto col prefato ribasso, a 24 per 60, col titolo di valuta di Vienna, Scheinegeld, e da Fiume erano già totalmente sparite, quando per più anni ancora si accettavano al di là della Sava.

Quando si consideri, che nel secolo XVIII un fiorino convenzionale, germanico, era pari a lire $5\frac{1}{4}$ o soldi 105, è chiaro, che in quel tempo il soldo era pari all'odierno carantano, detto soldo, di valuta austriaca nuova, che fu introdotta col 1.º novembre 1858 e che corrisponde alla precedente valuta convenzionale come 100 sta a 105.

Il nuovo sistema monetario è spiegato nella gazzetta «Eco di Fiume» del 10 ottobre 1857. Da un funto d'argento fino furono conati fiorini 45.

Articolo II. *Pesi e misure.*

Speciali relazioni del commercio fiumano sono conosciute sin dal 1436, e da quel tempo in poi si trovano frequenti i contratti con mercanti veneti e carniolini, papalini e napoletani, istriani e dalmati per affari all'ingrosso con pesi e misure corrispondenti; ma per il commercio al minuto, sino a tutto il secolo XVIII, si adoperavano quasi esclusivamente pesi e misure di Venezia e poche nostrane.

Nel secolo XV troviamo come peso la *libbra* veneta *grossa* e *sottile*, per il ferro il centinaio e il migliaio di libbre grosse; come misura per il vino il *moggio* diviso in *boccali*, per l'olio il *zabro*, per i grani lo *staro*, per le legna il *passo*.

Lo statuto del 1530 prescriveva di far bollare la stadera e le bilancie, i marchi o pesi, il moggio, lo staro, il passo, il brazzolaro, la pertica. Poco dopo si trovano menzionati il *bravo* come misura di terreni della campagna, la corba per il carbone, il plaustro, la salma, il fascio di legna, poi nel secolo XVII lo *staro* di Lubiana, il *cablo* e il *cadagno* per il sale, la *mastella* e la *brenta* per la calcina, lo *spodo* e lo *spodicchio* per il vino.

Pesi.

La libbra grossa era pari a 0.4770, la sottile a 0.3012 di chilogramma, ed in pratica 100 funti di Vienna si calcolavano pari a 118 libbre grosse, a 185 sottili.

Il centinaio di ferro in Fiume aveva 3 libbre grosse più del centinaio veneto.

La salma — Saum — era il carico portato sul dorso di un cavallo, di un mulo, di un asino, e pesava 275 libbre grosse o 400 sottili.

Il plaustro era il carico di un carro di buoi, e si considerava come il doppio della salma.

Il fascio era la soma portata da una donna sul dorso, la metà di una salma.

Rare e mal tenute erano sino al 1720 le strade carreggiabili, e perciò si preferiva trasportare le merci sopra cavalli, muli od asini.

Misure di lunghezza e di superficie.

La *pertica* era immurata sino al 1530 nella facciata della loggia, poi in quella del palazzo municipale; ma in occasione di qualche ristauro fu eliminata, essendone cessato l'uso. Quale fosse la sua lunghezza non emerge dagli atti; ma con probabilità si può asserire, che era l'antica romana, come in Trieste, ove era di 3 passi romani di 5 piedi l'uno. Il piede romano era pari a 11".2''' di Vienna, a 10".2''' di Venezia: quindi in Fiume la pertica, che serviva per misurare i fondi stabili, avrebbe avuto la lunghezza di 167 1/2 oncie di Vienna, ossia 152 1/2 oncie di Venezia.

Il *passo* si adoperava per misurare le legna da fuoco, specialmente quelle provenienti dall'isola di Veglia, ed era di piedi veneti 6, in proporzione tale che passi veneti 109.1.7'' corrispondevano a 100 Klafter di Vienna. La forma per misurare a passo era un parallelogrammo lungo un passo, alto mezzo. Il piede veneto di 12 oncie era pari ad 1 1/6 piede romano: 1 piede romano era pari a 11." 2.'" 6.'" di Vienna, e a 10." 2 2/5''' di Venezia.

Il *bravo* si trova già nel 1571 come misura per la campagna, ed era il quadrato di 9 passi veneti, ossia 81 passi □, pari a 68.^o 2'.36''' □ di Vienna. Più tardi, per facilitare il calcolo, furono assunti kl. 70 □ di Vienna, e questa misura si è conservata sino all'introduzione della misura metrica.

Il *brazzolaro* per i tessuti era veneto: ma non si trova confrontata la sua lunghezza prima del 1758, in cui 100 braccia di Vienna si dissero pari a 113 1/5 di Venezia. Un rapporto ufficiale del 1814 mette il braccio *comune* pari a 2'. 5 1/2'' di Vienna, per le *lane* a 2'. 2'', per la *seta* a 2' 1/4'' di Vienna.

Misure di capacità.

Il *moggio* per il vino conteneva sino al 1574 boccali 24, poi 26; sembra però che l'aumento dei boccali non facesse aumentare la capacità del moggio, bensì che i boccali divenissero più piccoli. Si diceva anche *emero* e *spodo*, ed era la metà di un'orna di 48 1/2 boccali, la quale in Trieste corrispondeva ad 1 emero di Vienna come 9 sta a 10.

Lo *staro* di granaglie qui era triplice: di Fiume, di Venezia e di Lubiana. Le grosse partite fornite dai Carniolini si misuravano collo staro di Lubiana, quelle fornite dagli Italiani collo staro di Venezia, al minuto vendevansi collo staro fiumano. Un rapporto ufficiale del 1619 mette lo staro di Lubiana pari a 3 stari di Fiume: ma un conto del 1648 porta che l'amministrazione del fontico aveva comperate 200

staia di Lubiana pari a 530 fiumane. Lo stesso conto mette 99 staia di Lubiana pari a 120 di Venezia.

Il *zabro* era misura per l'olio e si divideva in 100 quarte, ognuna del peso di 1 funto ed 1 oncia di Vienna. Nel 1793 si trova equiparato a 107 funti.

La *mastella* e la *brenta* si adoperavano per la calcina, e dai prezzi sembra che la mastella contenesse 2 brente.

Il *cablo* serviva per la vendita del sale all'ingrosso, e si diceva anche *cadagno*, e pesava poco più di 100 funti. Nella seconda metà del secolo XVII si calcolavano in Trieste 100 Metzen di sale pari a 113 cabli di Fiume.

La *corba* era misura per il carbone di legna, e conteneva due mastelle.

Cambiamenti nel secolo XVIII.

Nell'anno 1752 la città di Fiume era stata assoggettata all'i. r. Governo di Trieste, e nel 1760 era calato l'ordine d'introdurre pesi e misure di Vienna, ordine ripetuto poi nel 1766; ma l'uso di prima continuava con poche eccezioni.

Nell'autunno del 1776 Fiume passava alla Corona ungarica, e già col 1.º novembre 1779 qui si dovevano introdurre *misure di Pressburgo*: ma anche a queste l'abitudine mise ostacoli; sicchè il governo nel 1787 permetteva, con poche restrizioni, l'uso di prima.

Li 4 febbraio 1793 fu ordinato al cimentatore di non cimentare le misure dei liquidi, altrimenti che a boccali di Pressburgo, a Metzen quelle delle biade, e i pesi soltanto secondo il funto di Vienna; tuttavia nel 1808 si adoperavano funti veneti per i viveri che si vendevano sulle piazze.

Nel giugno del 1809 il commissario di piazza riferiva che si adoperava il funto di Vienna e il boccale di Pressburgo; che si vendeva l'olio a orne di 100 quarte di 1 funto e di 1 oncia l'una, le granaglie a Metzen di Pressburgo; le tele, i panni e simili a Rif di Vienna, la seta a braccio di Venezia; che 6 boccali di Pressburgo eran pari a 7 di Vienna, e 100 Metzen di Pressburgo a 101 Metzen di Vienna.

Questa confusione continuò sotto il breve regime francese sino al 1813, poi sotto l'austriaco-germanico sino al 1822, poi sotto l'ungarico sino al 1835, in cui venne ordinato che pel commercio minuto si adoperassero soltanto pesi e misure d'Ungheria.

Per il tempo del regime austriaco-germanico abbiamo nell'archivio civico due rapporti ufficiali. L'uno del 1814 espone: che si

misurano i fondi in città a Klafter di Vienna, i terreni della campagna a bravi di passi veneti quadrati 81, che si vendono i vini a emero o *spodo* di 32 boccali di Pressburgo, 38 di Vienna, a *barila* domestica di 40 boccali di Pressburgo od a *barila veneta* di $37\frac{1}{2}$ boccali di Pressburgo, l'olio a *barile* di 107 funti di Vienna, le granaglie a *Metzen* di 38 boccali di Pressburgo, 44 di Vienna, ed anche a *stajo veneto* portante $50\frac{1}{4}$ boccali di Pressburgo, le manifatture a *braccio* di 26" di Vienna per lane e tele, 24" per la seta, i commestibili nel commercio minuto a funti di Vienna ed a libbre di Venezia, calcolandosi 100 funti di Vienna pari a $117\frac{1}{2}$ libbre grosse o 185 sottili.

L'altro rapporto, del 23 febbraio 1815, equiparava:

- 100 spodi fiumani a 95 emeri di Vienna,
- 100 » di Buccari » 100 emeri e 37 boccali di Vienna,
- 100 barile venete a 110 emeri e 12 boccali di Vienna,
- 100 *bajol* del Vinodol 142 emeri e 20 boccali di Vienna,
- 100 staia fiumane a 101 Metzen di Vienna,
- 100 » venete a $127\frac{1}{8}$ Metzen di Vienna.

All'ingrosso compravansi le granaglie di Croazia collo *star* di Zagabria, che era pari a Metzen $\frac{1}{3}$ di Pressburgo, o col *kupnenik* di Carlstadt, che era la metà dello star di Zagabria.

In Buccari, Draga e Grobnico l'*emero* conteneva 34 boccali di Pressburgo, $40\frac{3}{8}$ di Vienna.

Confronto dei pesi e delle misure di Vienna e di Pressburgo.

I pesi di Vienna, 32 lotti per funto, non erano differenti da quelli di Pressburgo, e non vi era differenza nemmeno nelle misure di lunghezza, che si calcolavano a piedi austriaci.

| | | | | | |
|---------------------------------|----|----------|---|-----------------|------------------------------|
| 100 funti erano pari ad odierni | 56 | chilogr. | e | 6 | gr. |
| 1 funto era | » | » | » | 56 | decagrammi |
| 1 lotto | » | » | » | 1 | decagr. e $7\frac{1}{2}$ gr. |
| 1 braccio aust. | » | » | » | 78 | centimetri |
| 1 » fumano | » | » | » | $68\frac{1}{2}$ | » |
| 1 » » per seta | » | » | » | 64 | » |
| 1 piede aust. pari | » | » | » | $31\frac{3}{4}$ | » |
| 1 » di Venezia pari a | » | » | » | 35 | » |

Differenza vi era nelle misure di capacità, poichè in Pressburgo serviva di base *la mezza*, die Halbe, che era di circa $\frac{1}{6}$ più capace del mezzo boccale di Vienna.

Un *emero* di Vienna aveva 40 boccali e portava 4 mezze ungariche più dell'emero di Pressburgo, contenente 64 mezze o 32 boccali.

L'*orna* in Fiume portava 38 boccali di Vienna: indi l'emero di Vienna si pareggia con odierni 56 litri e 59 centilitri, l'orna di Fiume con 53 litri e 76 centilitri ed il boccale di Vienna con 1 litro e 41 centilitri.

Un *Metzen* di Pressburgo conteneva 72 mezze, ed era di 2 mezze circa più piccolo di quello di Vienna, il quale è pari a 61 litri e 49 centilitri.

Un *miglio stradale* in tutta la monarchia austriaca aveva in addietro 3905⁵⁹⁴ Klafter di Vienna, ma poi per facilità del calcolo fu elevato a 4000 Klafter.

Articolo III. *Prezzi di piazza, che in addietro si pagavano in Fiume.*

Fare una regolare storia dei prezzi passati in confronto coi prezzi odierni non è possibile per l'insufficienza dei materiali occorrenti; ma pure le poche notizie, che ho raccolte, possono esser utili per un confronto approssimativo, con riflesso alle monete, pesi, misure e bisogni di epoche diverse, ai tempi, nei quali circolava poca moneta e poche erano le esigenze del cittadino e del contadino.

Per gli oggetti di prima necessità vi fu sempre una tariffa, che di tempo in tempo veniva fissata e pubblicata dalla municipalità, la quale sorvegliava che i prezzi fossero moderati e giuste le misure.

Il Fontico.

Quest'istituzione di grande utilità era un granaio mantenuto a spese pubbliche ed amministrato da un maestro dell'annona, detto *Fontegaro*, il quale veniva eletto dal consiglio civico per un anno verso resa di conto.

Le granaglie si davano ai cittadini a prezzo modico, e per tal modo si poneva un freno alle esigenze dei mercanti privati.

Questo provvedimento era necessario in tempi di produzione insufficiente o quando le vie di trasporto erano interrotte a motivo di guerre. Si legge che nel 1599 il fontegaro dovette far sgombrare la neve sulle stradelle di montagna, onde i contadini di Grobnico potessero portar grani dalla Croazia a Fiume. L'ufficio di fontegaro essendo delicato, vi veniva eletto un consigliere municipale di buona fama.

Dopochè nel 1728 fu aperta la nuova via Carolina conducente per S. Cosmo e Mrkopalj a Carlstadt, questa istituzione non era più

necessaria, perchè era facile far venire i grani a buon prezzo da Carlstadt, e perciò a poco a poco era cessata. Ma il regio governo ungarico, vedendone la utilità, almeno per moderare la speculazione privata, diede impulso a riattivare il fontico, e a questo scopo assegnò alla municipalità nel 1782 un capitale di f. 10.000 a titolo di prestito senza interesse. Invece del fontegaro però vi era un magazzinoiere, il quale estradava grani verso assegno del civico Magistrato e percepiva 2 soldi per stajo. Anche quest'ufficio poi cessò nel 1807, e la prefata anticipazione di f. 10,000 fu restituita al regio erario camerale.

L' i. r. Ufficio delle proviande.

Esisteva in Fiume con magazzini, dai quali si distribuivano granaglie ai militi confinari destinati alla difesa della Croazia contro le invasioni dei Turchi. Quest'ufficio riusciva vantaggioso anche alla città, perchè, in caso di deficienza del fontico civico, esso forniva granaglie agli abitanti a prezzi discreti. Quando sia stato istituito, non emerge dagli atti; ma è certo che quella difesa fu organizzata nel secolo XVI, e che qui furono direttori delle proviande «Proviand-Meister» Geremia Hof nel 1606, Girolamo Host nel 1608, Giovanni Ciauli nel 1636, Adamo Peteneg nel 1689 e nel 1726. I magazzini erano presso le mura, ove in oggi è la casa Jurmann, e furono demoliti nel 1791 per far luogo alla detta casa, che venne fabbricata dai negozianti Vukovich e Nicolich.

Segue l'esposizione dei prezzi, nel corso della quale è necessario aver riguardo al valore delle monete ed alla qualità dei pesi e delle misure, di cui trattano i due articoli precedenti.

Il frumento.

Il frumento veniva importato dalla Carniola, dalla Croazia e dall'Italia, dopo il 1780 per lo più dal Banato, e qui si vendeva a staja fiumane fino al 1810, indi a Metzen di Vienna sino al 1835. Al prezzo massimo arrivava nell'inverno, al minimo nell'estate, e lo si trova notato:

| | | | | |
|---------------|--|------------------|---|---|
| dal 1437-1450 | a lire 1 ¹ / ₄ | lo stajo fiumano | | |
| nel 1530 | a lire 2 - 2 ¹ / ₂ | » | » | » |
| » 1571 | » » 6 | » | » | » |
| » 1660 | » » 9 - 15 | » | » | » |
| » 1676 | » » 7 ¹ / ₂ | » | » | » |
| » 1714 | » » 11 ¹ / ₂ | » | » | » |
| » 1782 | » » 19 | » | » | » |
| » 1796 | » » 13 - 19 | » | » | » |
| » 1797 | a fior. 3.50 - 4.20 | » | » | » |

Indi si pagavano i fiorini in cedole, le quali perdendo sempre più del loro valore fino al 1810, il prezzo del frumento crebbe sino a fiorini 28, che corrispondevano a f. 5.36 di moneta metallica.

Fino al mese di agosto del 1813 si vendeva il Metzen di Vienna a franchi 11.28, e dal settembre in poi a fior. 4.25.

Indi vi furono anni di carestia, e il frumento si vendeva:

| | | | |
|----------|----------------|-------------|---------------------|
| nel 1815 | a fiorini fini | 6.15 - 6.45 | il Metzen di Vienna |
| » 1816 | » | 8.— - 9.— | » |
| » 1817 | » | 10.— - 7.— | » |

Poi il prezzo decrebbe negli anni seguenti:

| | | | | |
|----------|----------|------|---------|------|
| nel 1818 | da fior. | 6.40 | a fior. | 4.— |
| » 1819 | » | 3.34 | » | 3.50 |
| » 1820 | » | 4.93 | » | 2.54 |
| » 1821 | » | 5.23 | » | 3.40 |
| » 1822 | » | 3.40 | » | 3.20 |

Circa i prezzi nei secoli passati ci riferiamo al valore della lira in confronto coll'oro, spiegato a pag. 97, ed alla misura fiumana, che era minore del Metzen di Vienna.

Il pane.

Per il tempo anteriore al 1810 non si trovano tariffe nell'archivio. La rubrica VIII nella parte IV.a dello Statuto del 1530 fissava una regola soltanto per il peso dei panetti bianchi. Nel 1810, quando ancora si accettavano per moneta le cedole austriache con $\frac{1}{5}$ del valore nominale e la farina fina si vendeva a carantani 24 il funto, la tariffa del pane era di carantani 4

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| per un panetto bianco tedesco | del peso di lotti | 6 |
| » » » » francese | » » » » | 6 $\frac{1}{2}$ |
| » » » » fiumano | » » » » | 8 |
| » » » » misto comune | » » » » | 9 |
| » » » » nero | » » » » | 12 |
| » » » » di Volosca e Castua | » » » » | 7 $\frac{1}{2}$ |

Nel 1815 si vendeva a un carantano fino

| | | |
|------------------------|----------|-----------------|
| un pane bianco fiumano | di lotti | 3 $\frac{3}{4}$ |
| » » » » voloscano | » » | 3 $\frac{1}{2}$ |
| » » » » misto comune | » » | 5 |
| » » » » nero | » » | 6 |

Il formentone.

Poche ed incerte sono le notizie fino alla seconda metà del secolo XVIII; onde pare che questo grano fosse poco adoperato. Nel 1689 ve ne deve esser stata penuria, poichè nel mese di marzo fu ordinato a un negoziante, che sotto pena di 25 ducati dovesse vendere il formentone per tre giorni ai cittadini e per altri tre giorni ai forestieri in ragione di lire 5³/₄ lo staio veneto.

Troviamo che si vendeva:

| | | | | | | | |
|-----------|------|---|------|-------------------------------|----|-------|------------|
| nell'anno | 1764 | a | lire | 20 | lo | staio | carniolico |
| » | 1781 | » | » | 7 ¹ / ₂ | » | » | fiumano |
| » | 1784 | » | » | 18 | » | » | veneto. |

Nell'anno 1800, quando le cedole avevano il 15⁰/₀ di ribasso, si pagava a lire 32 lo staio fiumano.

Dal 1813 in poi lo si vendeva a Metzen di Vienna, e si pagava in moneta fina ai prezzi seguenti:

| | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------|------|---|------|----|--------|
| nel | 1813 | a | fior. | 3.22 | — | 4. 7 | il | Metzen |
| » | 1814 | » | » | 3.— | — | 3.37 | » | » |
| » | 1815 | » | » | 4.37 | — | 5.37 | » | » |
| » | 1816 | » | » | 6.— | — | 7.— | » | » |
| » | 1817 | » | » | 7.— | — | 5.— | » | » |
| » | 1818 | » | » | 2.40 | — | 3.20 | » | » |
| » | 1819 | » | » | 2.28 | — | 1.48 | » | » |
| » | 1820 | » | » | 1.30 | — | 3.10 | » | » |
| » | 1821 | » | » | 4.28 | — | 2.10 | » | » |
| » | 1822 | » | » | 2.10 | — | 2.— | » | » |

La farina per la polenta si pagava nel 1815 a 5 carantani fini, nel 1816 a 6¹/₂, nel 1817 a 7 il funto.

La macinatura dei grani.

I molini sulla Fiumara si trovano menzionati fin dal secolo XV, e lo statuto del 1530 contiene relativi provvedimenti di polizia nella rubrica VII.a della parte IV. Per macinare uno staio fiumano di grano il cittadino lasciava al molino 2 libbre di farina, il forestiero 4, e fra i concorrenti valeva la regola che macinasse prima chi arrivava prima, ma che il cittadino avesse la preferenza di fronte al forestiero.

La carne macellata.

Il macello era da tempo antico nel sito di pochi anni fa, presso il lavatoio, ove la strada proveniente dal ponte della Fiumara diverge verso i molini.

La vendita al minuto era sempre concentrata in un sito solo, e precisamente sull'odierno Corso ad occidente della torre, finchè la città era limitata alla circonferenza delle mura; poi, dalla seconda metà del secolo XVIII fino circa l'anno 1830, al lido del mare, ove in oggi sono le case Baccich; indi a mezzodì della piazza Ürmény, ove in oggi sono le case di Giuseppe Gorup, sino circa l'anno 1870, in cui per ragione di comodità fu permessa la vendita in botteghe disperse.

Nell'anno 1453 si vendeva la miglior carne bovina, vitellina e suina a 1 soldo la libbra grossa, la bovina scadente a 10 denari, il castrato migliore a 16, il comune a 12 denari, l'agnello d'estate a 14, in altra stagione a 12 denari la libbra grossa. Notisi che in quel tempo il soldo valeva 12 denari, la lira 20 soldi, e che si davano lire $6\frac{1}{5}$ per uno zecchino buono.

Nell'anno 1458 la municipalità ordinava, che in avvenire la carne bovina venisse stimata nel macello, e che quindi la pingue e buona si vendesse a 1 soldo la libbra grossa, l'altra a 10, 8 e 6 denari, secondo la qualità.

Nel 1593, quando si davano circa 9 lire per uno zecchino, la migliore carne bovina si vendeva a 3 soldi, la carne migliore di castrato e di agnello a 2 soldi la libbra grossa, e cent'anni dopo, quando uno zecchino valeva 17 lire, il prezzo della carne fina di bue o di castrato era di 4 soldi.

Nel 1704 il governo dello Stato aveva imposto a titolo di consumo il dazio, detto Fleischkretzer, di un carantano per funto, e lo desumeva da ogni animale macellato col diffalco del 5%; ma siccome questa manipolazione disturbava, così nel 1705 si pagava la tassa media di f. 6.40 per ogni bue macellato. Nel 1706 la Cesarea Reggenza diede l'imposta in appalto per tre anni a Michele Epich, e nel 1709 la concedeva alla municipalità stessa verso f. 600 annui. Questo appalto continuò fino al 1776: ma nel frattempo il canone era stato aumentato a f. 900 annui, che venivano pagati dai macellai. Da un rapporto ufficiale del 1754 risulta, che allora la carne si vedeva a libbre grosse venete con tariffa varia secondo le circostanze, la buona carne bovina grassa a soldi 5, e che si macellavano al più 10 bovi la settimana.

Nel 1780, quando si davano lire $22\frac{1}{2}$ per uno zecchino, si trova adottata la regola di vendere le carni a 1 soldo più del prezzo di Carlstadt, e quindi si vendeva la carne di

| | | | | |
|---------------|---------|-------|-----------|--------|
| bue ottimo | a soldi | 6 1/2 | la libbra | grossa |
| vacca | » » | 5 | » » | » |
| vitello | » » | 10 | » » | » |
| castrato fino | » » | 6 | » » | » |
| capra | » » | 5 | » » | » |
| majale | » » | 8 | » » | » |

Sul cadere di quel secolo si vendevano le carni a funto di Vienna, segnatamente nel 1795 il bue a soldi 10, e il vitello a 17; nel secolo presente continuava la vendita a funti di 32 lotti l'uno: ma fino al 16 marzo 1810 si pagava in cedole ed in moneta di rame, secondo il corso di piazza, che cresceva sempre più, come fu esposto di sopra.

Mediante contratto del 22 aprile 1802 i macellai eransi vincolati sino a tutto agosto 1804 di vendere la carne di bue, agnello e castrato a 3 soldi più del prezzo di Carlstadt, il vitello al prezzo stabile di 17 e 20 soldi il funto di Vienna nel semestre estivo e di 19 e 22 soldi nel semestre invernale. Così nel 1803 la carne di manzo fina si vendeva a soldi 17, la qualità inferiore a s. 15 il funto.

Nel maggio del 1806 furono comperati in Fiume 20 bovi con fior. 2679.28 in cedole, e la carne bovina si pagava a carantani 12 e 14 il funto.

Dal 27 giugno 1806 sino al 15 settembre 1807 la municipalità, volendo procurarsi più fondata sperienza, provvedeva tutto in via di amministrazione propria, e mandavava il commissario di piazza a comprare gli animali occorrenti; ma li risultato fu infelice, poichè la cassa civica ebbe una perdita di f. 18,529 in cedole, nei quali però erano compresi f. 7501 rapiti dai ladroni presso Kamenjak al commissario, che andava a comperar bovi.

La nuova impresa comperò nell'agosto 1807 bovi 80 a f. 222 l'uno, e poco dopo 20 bovi per f. 3895.41 in cedole, e vendeva la carne di bue a carantani 18, quella di agnello e capretto a 16, quella di montone a 14 il funto.

Nel 1810 fino al 16 marzo, quando ancora si pagava in cedole, i prezzi erano i seguenti:

| | | | |
|---|-----------|----|----------|
| carne bovina buona | a carant. | 24 | il funto |
| » di vitello domestico primi quarti » » | » » | 40 | » » |
| » » » » ultimi » » » | » » » | 44 | » » |
| » suina senza lardo | » » | 36 | » » |
| » » con lardo sottile. | » » | 40 | » » |
| Lombo di bue | » » | 28 | » » |

Sotto il regime austriaco, negli anni 1814, 1815, 1816, la macellazione era libera, e si pagava in moneta fina; ma i prezzi si regolavano secondo quei di Carlstadt coll'aumento di 2 carantani per funto, e la carne bovina si vendeva a 6 e 7 carantani il funto.

Indi la macellazione e la vendita al minuto fu affidata a un imprenditore, e la carne bovina si pagava:

| |
|--|
| nel 1817 a carant. fini 7, e per 3 mesi a carant. 7 $\frac{1}{2}$ il funto |
| » 1818 » » » 7, » » 3 » » » 7 $\frac{1}{2}$ » » |
| » 1820 » » » 6, » » 3 » » » 5 » » |

Dietro un calcolo medio di 6 anni il consumo annuo era di bovi 1413, vitelli 1438, castrati 2191, montoni 1016, agnelli 2228, majali 345.

Nell'anno 1821 fu nuovamente introdotto il dazio di consumo, detto Fleischkreutzer, ed a questo titolo la cassa civica pagò al sovrano erario f. 4344 per i primi 10 mesi, poi per un anno, calcolato dal 1.º novembre 1821 sino a tutto ottobre 1822, l'importo di f. 5213. Per ciò il prezzo di vendita fu aumentato di $\frac{1}{2}$ carantano per funto, e la carne bovina nel 1821 era a carantani 6 $\frac{1}{2}$ e 7 $\frac{1}{2}$, nel 1822 a 5 e 6 $\frac{1}{2}$.

Sotto il nuovo governo ungarico non si pagava questo dazio allo Stato; ma pure l'aumento di $\frac{1}{2}$ carantano per funto continuava, e si devolveva sino al 31 ottobre 1831 per coprire il resto del debito civico proveniente dal prestito forzoso francese, poi sino a tutto il 1833 a favore dello spedale. A questo titolo l'arrendatore versava f. 5000 all'anno. In quel tempo la carne bovina si vendeva:

| |
|--|
| nel 1823 a carantani fini 5 e 4 $\frac{1}{2}$ il funto |
| » 1824 » » » 4 $\frac{1}{2}$ » 4 » » |
| » 1827 » » » 4 » 3 » » |
| » 1828 » » » 5 » 4 » » |
| » 1829 » » » 4 » — » » |
| » 1832 » » » 6 » 5 » » |
| » 1833 » » » 6 » 5 » » |

Nel 1834 la macellazione e vendita fu libera e senza dazio, e tale continuava ancora nel 1837; il prezzo delle carni era limitato secondo la tariffa di Carlstadt. Di poi la macellazione e vendita fu data di nuovo ad arrendatori.

La pesca e la vendita minuta del pesce.

Le leggi romane lasciavano ai comuni marittimi il godimento del lido del mare, quindi la libertà della pesca fino alla distanza di un miglio¹⁾ dalla costa, e consideravano appartenere la pesca nei

¹⁾ Un miglio è eguale alla 75.ª parte di un grado geografico, ossia 781 klafter di Vienna.

fiumi ai rispettivi proprietari delle due rive, a ciascuno fino alla metà del letto. La città di Fiume, sin da quando abbiamo notizie, godeva questa libertà nel mare e nella Fiumara; anzi nel secolo XVIII troviamo che poteva pescare in mare fino a tre miglia marittime.

Atti del 1438 e 1458 portano, che ai Fiumani era libero di pescare il tonno nel seno di Preluka: ma non vi è cenno, se ciò dipendeva da contratto o da concessione gratuita.

Nel secolo XVIII si osservava più volte con rincrescimento nei consigli municipali, che i pescatori fiumani facevano i mercanti e poco si occupavano di pesca: erano i pescatori di Volosca e le tartane di Barletta che fornivano questa piazza; ma alle tartane era vietato di pescare a una distanza minore di tre miglia.

Sin dal principio di questo secolo si trova discussa la pesca con paranze e bragozzi, la quale è ora favorita, ora vietata o limitata, secondochè prevaleva il sentimento di dar vantaggio ai pescatori del luogo o il bisogno di ben fornire la piazza o il sospetto di danno proveniente dal modo di pescare.

Nel 1814 il governo dello Stato avocava a sè la cura di regolare la grande pesca, e nel dicembre vietava di pescare con paranze più in qua di 3 miglia e del tutto nel tempo della pesca del tonno. Indi nel 1817 permetteva di pescare con paranze verso l'obbligo scritto di servirsi delle prescritte reti e modalità e di vendere tutto il pesce sulla piazza di Fiume e non portarne altrove.

La pesca nella Fiumara era di poca entità: la godevano i governatori dal 1777 al 1809, e veniva appaltata sotto il regime francese a vantaggio dello Stato. Nel 1814 il diritto di questa pesca fu restituito alla municipalità, che la diede in appalto per fior. 9.16; ma lo appalto cessò colla fine del settembre 1815, e poi sino a tutto l'ottobre 1822 questa pesca era riservata per onore all'i. r. capitano del circolo. Indi fu nuovamente attivato l'appalto, che però durò poco.

Per la vendita al minuto il consiglio civico nel 1448 aveva fissata una tariffa; distinguendo per i prezzi pesci di squama, *fossena*, amo, rete e tratta, e le stagioni, segnatamente il tempo del carnevale, della quaresima, da Pasqua a S. Michele e da S. Michele al carnevale. I venditori erano obbligati di dar la preferenza nella scelta al capitano, ai giudici, ai consiglieri ed al cancelliere.

Lo statuto del 1530; parte IV., rubrica II.a, stabiliva in generale: 1. doversi vendere il pesce a libbre grosse, sulla solita piazza e non sulle barche; 2. non esser permesso di portarlo fuori dello Stato; 3. competere al capitano, al vicario ed ai giudici la preferenza nella scelta. Ivi la tariffa stabiliva che i pesci di squama, i rombi, gli squari, le sfoglie, le passare e le salpe in quaresima si vendessero a soldi 2, in altro tempo a soldi 1 $\frac{1}{2}$, la libbra grossa, ed egualmente ogni altro pesce del peso di più di una libbra, — la pancetta del tonno a soldi 1 $\frac{1}{4}$, il

resto a 1 soldo, gli scombri a 6 per un soldo, la rasa a 1 soldo per libbre $1\frac{1}{2}$. Allora si davano circa 8 lire per uno zecchino d'oro, e soldi 20 per una lira.

Un decreto sovrano del 1568 accordava alla città il diritto di esigere dai pescatori $\frac{1}{12}$ del pesce preso, e il comune poi appaltava questo diritto di anno in anno. Il documento non esiste nell'archivio; era stato copiato nel protocollo di consiglio 22 luglio 1568, il quale però andò perduto. Il prezzo d'appalto verso la fine del secolo XVI ammontava a ducati 140, nel secolo XVII a 400, nel XVIII a 500. Il ducato corrispondeva a lire $6\frac{1}{2}$; ma siccome la lira andava sempre più perdendo del suo valore, il ducato si calcolava a lire 9 verso la fine del secolo XVI, a 17 nella seconda metà del secolo XVII, da 20 sino a $22\frac{1}{2}$ nel secolo XVIII. Questa tassa del dodicesimo fu abolita nel 1784, riattivata nel 1795, e tolta per sempre nel 1798.

La tariffa del 6 marzo 1810 contiene i prezzi a funti di Vienna ed a carantani da 60 per fiorino; ma la moneta aveva il corso di 5 per 1. Si vendevano:

| | | | |
|---------------------------------|-------------|----|----------|
| Branzini | a carantani | 44 | il funto |
| Orate di oltre 2 funti . . . » | » | 44 | » » |
| » più piccole » | » | 36 | » » |
| Barboni piccoli » | » | 30 | » » |
| Calamari » | » | 18 | » » |
| Cevoli grandi » | » | 36 | » » |
| » piccoli » | » | 24 | » » |
| Gamberi grandi » | » | 12 | » » |
| » piccoli » | » | 10 | » » |
| Merluzzi di più di 1 funto » | » | 30 | » » |
| » più piccoli . . . » | » | 24 | » » |
| Rombo di oltre 1 funto . » | » | 44 | » » |
| Sfoglie » | » | 44 | » » |
| Seppoline » | » | 20 | » » |
| Seppie » | » | 14 | » » |
| Scombri di 4 al funto . . » | » | 40 | » » |
| » mezzani » | » | 20 | » » |
| Scombretti » | » | 15 | » » |
| Tonno pancetta e sardelle gr. » | » | 24 | » » |
| » busto » | » | 18 | » » |
| Sardelle di tratta . . . » | » | 12 | » » |
| Minutaglia » | » | 10 | » » |

Nell'anno 1816 si vendeva il pesce verso moneta fina metallica e l'ordinario soltanto era tariffato coi prezzi seguenti:

| | | | |
|-------------------|-------------|---|----------|
| Scombri . . . | a carantani | 6 | il funto |
| Gamberi . . . | » | 2 | » » |
| Merluzzi . . . | » | 5 | » » |
| Molli | » | 5 | » » |
| Sardelle grandi . | » | 6 | » » |
| » piccole . | » | 3 | » » |
| Baraccole . . . | » | 3 | » » |
| Palamide . . . | » | 7 | » » |
| Tonno pancetta . | » | 8 | » » |
| » busto . . . | » | 6 | » » |

Così nel 1835 la tariffa del pesce comune segnava:

| | | | |
|-------------------|-------------|---|----------|
| Merluzzi grandi . | a carantani | 6 | il funto |
| » mezzani » | » | 5 | » » |
| Molli grandi . . | » | 6 | » » |
| » mezzani . » | » | 5 | » » |
| Menole grandi . | » | 4 | » » |
| » piccole . » | » | 3 | » » |
| Folpi | » | 3 | » » |
| Minutaglia . . . | » | 1 | » » |

Nell'agosto del 1835 la vendita al minuto fu fatta libera, senza tariffa, salva la sorveglianza di polizia in linea sanitaria e di ordine; ma ben presto i prezzi rincararono, e allora gli abitanti cominciarono a trovar vantaggio maggiore cibandosi di carni tariffate.

Il sale.

L'acquisto all'ingrosso e la vendita al minuto del sale non era di privativa sovrana prima del 1536: barche fiumane lo conducevano da Pago, Capodistria e Barletta, ed i cittadini lo smerciavano in città, nella Croazia e sul Carso. In quell'anno il re Ferdinando I. riservò a sè questo commercio ed istituì in Fiume un Ufficio dei sali, detto Camera salaria, il quale però in seguito a lagnanze, fu presto sciolto. Più tardi in quel secolo non si trova menzione della privativa; all'incontro si legge più volte, che i Fiumani conducevano sale per proprio conto e lo vendevano qui al minuto.

Un avvertimento del 20 giugno 1609 notificava, che col 1.º luglio verrebbe attivato l'appalto del sale, — che quindi nessuno

potrebbe vender sale nè comperarne da altri fuorchè dagli impiegati del provveditore generale Geremia de Leo, — che il prezzo di vendita era fissato a lire venete 7 lo stajo di Venezia. Quanto durasse questo provvedimento, non si sa: certo è che nel 1669 il sale si comperava a lire 7 il cablo e che col 1.o aprile 1693 doveva venir rinnovato lo appalto; ma ripetute rimostranze causarono un ritardo. Nel 1696 la Cesarea Reggenza di Graz deputava a commissari il conte Lodovico Coronini ed il barone Ottavio Terzi per conciliare l'introduzione dell'appalto col vantaggio dei Fiumani, e nell'agosto furono combinate le seguenti condizioni, che sono riportate nel relativo protocollo di consiglio a pag. 168: 1. l'i. r. finanza prenderà a soldi 50 il cablo tutto il sale, che si troverà immagazzinato in Fiume, circa 37.000 cabli; il sale che dipoi i Fiumani importeranno sino a tutto quest'anno, l'i. r. finanza, se vorrà, potrà comperarlo a soldi 50 il cablo, purchè nell'uno e nell'altro caso sia stato pagato il dazio di entrata; 2. nell'anno 1697 la finanza prenderà il sale occorrente dalle barche di Fiume e Buccari pagandolo a soldi 44 il cablo, franco di dazio e spese e senza abbonare il calo; il resto i mercanti potranno immagazzinarlo in Fiume, ove la finanza potrà acquistarne a soldi 50 il cablo, se ne avrà bisogno; 3. nel 1698 i mercanti consegneranno all'i. r. finanza in Fiume cabli 40.000, altrettanti in Buccari o Buccarizza, altrettanti in Trieste o Duino a soldi 44 il cablo; potranno anche comperare sale dai forestieri per poi venderlo alla finanza; 4. i cittadini di Fiume potranno vendere il sale al minuto e a tal fine comperarlo da chiunque; la cesarea finanza non si occuperà dello smercio; 5. così sarà anche in avvenire, e la finanza preferirà di acquistare il sale dai mercanti del luogo ai detti prezzi, e non fabbricherà magazzini; se però i prezzi cresceranno o diminuiranno in Barletta o per altro caso fortuito, verrà in proporzione alzato o diminuito il prezzo da pagarsi dalla finanza.

Nel protocollo di consiglio 4 novembre 1777 è citato un sovrano rescritto del dì 11 agosto 1696, il quale nel suo punto VI.º concedeva ai cittadini di comperare anche sale di Pago e di venderlo al minuto.

Da tutto ciò segue, che il prefato decreto del 1693 era stato revocato; sicchè in Fiume restava libero il commercio del sale anche al minuto, salvo l'obbligo di venderne alla cesarea finanza una certa quantità a un prezzo fissato.

Un cambiamento subentrò prima del 1749; poichè in quell'anno esisteva in Fiume un cesareo Ufficio dei sali, che comperava dai proprietari di navigli sale di Barletta a soldi 42 il cablo, e lo vendeva per l'interno a fior. 1.11 ed ai Fiumani a carantani 24 il cablo.

Nel 1780 fu constatato, che gli abitanti di Fiume da tempo remoto ricevevano dal magazzino della regia finanza 300 cabli di sale l'anno al prezzo di costo.

Un rapporto ufficiale del 13 dicembre 1817 esponeva, che sino all'anno 1809 il commercio del sale era libero, e che in Fiume e Buccari vi erano depositi, ai quali concorrevano la gente dei confini militari, — che sino a quel tempo il regio ufficio del sale ne vendeva in Fiume 50-60 mila centinaia all'anno, in Buccari 120-130 mila centinaia. Pare che questa libertà di commercio fosse limitata alla introduzione del sale, poichè per la vendita vi era appalto, però a prezzo discreto, cioè nel 1801 a lire 7 $\frac{1}{4}$, il cablo, nel 1806 a f. 2.40 il cablo ed a fior. 2.20 il centinaio, nel 1809 a fior. 6.15 il centinaio, — ben inteso che si pagava in cedole, il valore delle quali decresceva.

Sotto il regime francese vi era pure appalto, ma senza i vantaggi di prima, e dal 16 marzo 1810 in poi il sale si pagava a fior. 6.30 di moneta fina il Metzen. Nel 1813 furono pagati franchi 28 $\frac{1}{2}$ per 178 funti di sale.

Sotto il regime austriaco-germanico si pagava:

| | | | | |
|---------------|------|--------|-------------------------|--|
| nel settembre | 1813 | a f. 4 | il cablo, | moneta fina |
| » | » | 1814 | » » | 6.15 il centin., moneta fina |
| » | » | 1815 | il bianco a fiorini 8, | il nero a f. 7.20 il cent., moneta fina |
| » | » | 1816 | il bianco a fior. 6.10, | il nero a f. 5.20 il cent., moneta fina. |

L'olio di oliva.

Nel territorio di Fiume la coltura degli olivi deve esser stata di qualche considerazione; poichè in atti dei secoli XV e XVI si fa frequente menzione di terreni piantati d'olivi, ed un atto del 1544 contiene il giuramento prestato da dieci macinatori d'olive, che si comporteranno onestamente nella macinatura e che senza frode consegneranno l'olio ai committenti. In oggi da noi si trovano pochi olivi, e probabilmente ne fu abbandonata la coltura nel secolo XVIII; poichè si è conservata la memoria, che negli anni 1709 e 1763 pel gran freddo invernale gli oliveti perirono.

Nella città era florido il commercio all'ingrosso d'olio proveniente dall'Italia, e lo prendevano per lo più i Carniolini in cambio di ferro, pelli e frumento. Fra i negozianti fiumani arricchitisi con questo commercio nella prima metà del secolo XVIII gli Orlando erano i più cospicui.

| | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-------|---------|--------|--------|
| Nel 1595 | si davano | soldi | 12-15 | per una | libbra | d'olio |
| » 1650 | » | » | 20 | » | » | » |
| » 1660 | » | » | 18-19 | » | » | » |

| | | | |
|----------|-----------------|------|-----------------------|
| Nel 1681 | si davano soldi | 18 | per una libbra d'olio |
| » 1710 | » | » 15 | » » » » |
| » 1713 | » | » 20 | » » » » |
| » 1764 | » | » 19 | » » » » |

Nella prima metà del 1813 l'olio fino si pagava a franchi 87.92 la barila, il comune a franchi 77.57, e nel mese di ottobre il fino a fiorini 38, il comune a fiorini 34, moneta fina.

Le candele di sego.

Le candele di cera negli uffizi e nelle case private erano sempre oggetto di lusso e si adoperavano poco, per cui i relativi prezzi di piazza non si trovano notati.

Di uso comune erano le candele di sego, prima che s'introducessero le steariche, ed il loro prezzo veniva regolato secondo il prezzo del sego. Chi ne assumeva la fabbricazione, prendeva il sego al macello a un prezzo fisso per un tempo determinato. Il fabbricante per lo più era un solo. Si vendevano:

| | | | |
|----------|-----------|-----------|------------------------------|
| nel 1607 | a soldi | 14 | la libbra grossa veneta |
| » 1650 | » | » 20 | » » » » |
| » 1786 | » | » 18 ½ | il funto di Vienna |
| » 1802 | » | » 35 | in cedole il funto di » |
| nel 1805 | a carant. | 24 | in cedole il funto di Vienna |
| » 1806 | » | » 34 | » » » » » » |
| » 1807 | » | » 36 | » » » » » » |
| » 1810 | » | » 54 | » » » » » » |
| » 1810 | » | » 20 | d'argento » » » » |
| » 1814 | » | » 20 | » » » » » » |
| » 1816 | » | » 19 | » » » » » » |
| » 1818 | » | » 21 | » » » » » » |
| » 1820 | » | » 15 ½ | » » » » » » |
| » 1821 | » | » 16 e 17 | » » » » » » |
| » 1822 | » | » 13 e 12 | » » » » » » |
| » 1823 | » | » 11 | » » » » » » |
| » 1831 | » | » 12 | » » » » » » |
| » 1835 | » | » 13 | » » » » » » |
| » 1844 | » | » 10 | » » » » » » |

Le legna da fuoco.

Nei secoli passati qui si adoperavano poco le legna grosse dette di Klafter; invece si vendevano, a *passo veneto*, legna provenienti dall'isola di Veglia, dette di barca, e, *ad occhio*, legna di carro e di fascio recate dai monti di Klana e di Grobnico. Questa pratica continuò nel secolo presente; ma già sin dal principio del secolo erano in commercio anche legna grosse, che si vendevano a Klafter. I prezzi delle prime non si notavano, perchè variavano di volta in volta, secondo il risultato dei contratti.

Nel 1810, sotto il regime francese, quando ancora correvano le cedole austriache a $\frac{1}{5}$ del valore metallico, si vendevano legna lunghe un piede a f. 11, lunghe due piedi a fior. 22 il passo veneto.

Sotto il succeduto regime austriaco-germanico era in corso moneta metallica fina, e le legna di Klafter, lunghe 30 pollici, ossia piedi $2\frac{1}{2}$, si vendevano a misure di un Klafter di lunghezza ed altezza:

| | | | | | |
|--|----------|-----------|---|-------|------|
| nel 1814 | nel mese | marzo | a | fior. | 7.15 |
| » 1815 | » | novembre | » | » | 7.— |
| » 1816 | » | luglio | » | » | 7.— |
| » 1816 | » | settembre | » | » | 9.— |
| » 1817 | » | dicembre | » | » | 9.— |
| » 1818 | » | settembre | » | » | 6.— |
| » 1818 | » | novembre | » | » | 7.30 |
| dal 1819 al 1822 da f. 6.30 a f. 8.30. | | | | | |

Indi sotto il regime ungarico: nel 1839 a f. 6.40, nel 1840 a f. 7. Nello stesso anno 1840 si vendevano pezzi lunghi 3 piedi a f. 8.

Il Carbone di legna.

Misura consueta era la corba divisa in 2 mastelle; ma quanto carbone contenesse la corba non si sa, eccetto che nell'anno 1799 si trova notato il peso di funti 130.

La municipalità provvedeva, che pel focolare domestico e per le fucine degli artieri i prezzi fossero discreti e stabili, e perciò stipulava contratti coi carbonai di Klana e dava loro gratuitamente un magazzino pel deposito. Per questo uso ed in seguito ai detti provvedimenti una corba nel 1800 si pagava da lire $5\frac{1}{2}$ a 8, nel 1801 a

lire 7, nel 1805 a 10 $\frac{1}{2}$, nel 1806 a 11, — ben inteso, che la lira equivaleva a 11 soldi d'oggi.

Il prezzo comune in moneta fina era nel 1817 fior. 1.50, nel 1818 f. 1.40, nel 1819 f. 1.30 la corba.

Il vino.

Nelle memorie storiche sullo statuto del 1530, alla rubrica XVI della parte I., si trova spiegato per l'epoca di 450 anni l'andamento del dazio dei vini, che bisogna prendere in considerazione per valutare i prezzi seguenti:

Nell'anno 1450 si comperava il vino dalmato a soldi 46, quello di Rimini a 50, quello di Castua a 70, quello di Fiume da 70 sino 96 lo spodo fiumano; onde si vede, che il vino fiumano era più stimato e che si prendevano qualità scadenti di vino forestiero.

Al minuto si vendeva:

| | | | |
|----------|--|------------|---------------------|
| nel 1593 | il forestiero | a soldi 10 | il boccale di Fiume |
| » 1597 | » | » » 7 | » » » » |
| » 1597 | » domestico | » » 10 | » » » » |
| » 1655 | » buono | » » 9 | » » » » |
| » 1658 | » | » » 12-14 | » » » » |
| » 1661 | » | » » 8 | » » » » |
| » 1676 | » | » » 12 | » » » » |
| » 1763 | » | » » 14 | » » » » |
| » 1768 | » | » » 18-20 | » » » » |
| » 1770 | » | » » 14-18 | » » » » |
| » 1779 | » | » » 20 | » » » » |
| » 1780 | » | » » 24 | » » Pressburgo |
| » 1794 | » | » » 20-30 | » » » |
| » 1815 | » vecchio a carant. fini | 20 | » » di Vienna |
| » 1815 | » nuovo | » » 14 | » » » » |
| » 1817, | anno di carestia generale, il vecchio a 30-40 carantani fini il boccale di Vienna, il nuovo a carantani fini 20-24 | | |
| » 1819 | a carantani fini 20 il vecchio, a 10 il nuovo. | | |

Degli anni 1821 e 1822 consta da tradizione, che gl'impiegati tedeschi preferivano il vino bianco, e che il domestico bianco si vendeva a carantani 22, il nero a 20 il boccale di Vienna. Allora erano molto stimati i vini di Draga e di Costrena: quelli, perchè imbottigliati spu-

mavano ed erano amabili; questi perchè salutiferi per gli ammalati. Più tardi perdettero credito, perchè i produttori, per averne maggior quantità, piantarono viti forestiere, che davano bensì molta uva, ma un liquido acquoso e poco aromatico.

Prezzi di altri oggetti di commercio.

- Nell'anno 1450 il ferro in fasci era a 12-14 zecchini il migliaio;
- » » le falci a 18-14 il centinaio;
 - » » una partita di tavole, lunghe metà 8', metà 9', a lire 20 ogni 100 pezzi.
 - » » i remi da galera, lunghi 5 $\frac{1}{2}$ passi, a zecchini 15; lunghi 6 passi, a zecchini 20 ogni 100 pezzi.
 - » » le pelli bovine in balle di 140 libbre grosse a 7 zecchini, e 100 libbre grosse a zecchini 4 $\frac{1}{2}$.
 - » » le pelli di agnello di Cherso a lire 45 il centin.
 - » » la lana a lire 9 $\frac{1}{2}$ il centinaio.
 - » » il lino a lire 20 il centinaio, la bambage a 40 zecchini la balla.
 - » 1530 un cavallo per qualunque viaggio si noleggiava a soldi 8 il giorno; p. e. per il viaggio fino a Lubiana, della durata di 10 giorni, si davano lire 4.
 - » 1607 il burro era a soldi 24, il formaggio a 9, il miele a 6, le susine secche a 6 la libbra grossa.
 - » 1650 calcina, brente 29, lire 21 $\frac{3}{4}$; mattoni, 1000 pezzi, lire 80; coppi, 1000 pezzi, lire 110.
 - » 1671 l'alimento d'un condannato costava carantani 4 $\frac{1}{2}$ al giorno.
 - » » per trasportare merce da Fiume a Praputnik sopra Buccari si pagavano 10 car. per cent.
 - » 1792 la raffineria fiumana di zuccheri vendeva:

| | | |
|-------------------------------------|---------|------------------|
| 100 funti di <i>melis</i> ordinario | a fior. | 84 $\frac{1}{2}$ |
| » » » raffinato superiore | » | 98 |
| » » » ordinario | » | 94 |
| » » » farina di zucchero | » | 66 |
| » » » candito bianco | » | 104 |
| » » » » giallo | » | 92 |
| » » » » ordinario | » | 84 |
| » » » caffè S. Domingo | » | 70 |
| » » » » della Martinica | » | 73 |

- Nell'anno 1816 le patate erano a carantani $1\frac{3}{4}$ il funto
 » 1816 il latte era a carantani 8 il boccale
 » 1817, durante la carestia, le patate erano a carantani
 $2\frac{1}{2}$ il funto, il latte a car. 12 il boccale.

Prezzi della mano d'opera.

Nell'anno 1530 la tariffa dei facchini era:

| | | |
|---|-------|----|
| Per rotolare una botte e collocarla nel magazzino | soldi | 4 |
| » portare nel magazzino una balla di merci | » | 6 |
| » » » » » barila | » | 6 |
| » » » » » 100 staia di biade | » | 12 |
| » empire d'acqua due barile | » | 1 |
| » rotolare sino al mare 4 botti vuote | » | 1 |
| » insaccare una soma di fichi e cose simili | » | 5 |
| » mettere in cassa una soma di sapone | » | 3 |
| » portare 100 doghe | » | 3 |
| » » » tavole | » | 4 |
| » » » due mastelle di aranci | » | 1 |

Le distanze s'intendono dalla città fino alla riva del mare o viceversa, ben inteso che la città era limitata alla circonferenza delle mura e il mare era pochi passi distante dalla porta marina.

La soma o salma pesava 275 libbre grosse.

Il soldo era $\frac{1}{20}$ di lira, ed allora si davano lire 7.18 per uno zecchino.

Nel 1631 si davano al muratore lire 2 al giorno

- » 1631 » » » manovale » $1\frac{1}{2}$ »
 » 1650 » » » muratore » 3 al »
 » 1650 » » » manovale » 2 » »

Nel 1660 una donna, che aveva portato dalla barca al magazzino o viceversa 110 staia di frumento, ricevette 2 soldi lo staio, assieme lire 11.

In quel secolo il valore della lira decresceva da 10 a 17 per zecchino.

Nel 1778 la tariffa per le mercedi era la seguente:

1. dal 29 settembre al 23 aprile si davano:

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------|
| al muratore | lire 2 | al giorno |
| » manovale | » $1\frac{3}{4}$ | » |
| » legnaiuolo e allo scalpellino » | $2\frac{1}{2}$ | » |
| » carradore con 2 bovi | » 3 | » |
| alla donna manovale | » $\frac{1}{2}$ | » |

2. dal 23 aprile al 29 settembre:

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| al muratore | lire 2 $\frac{1}{2}$ | al giorno |
| » manovale | » 2 | » |
| » legnaiuolo e allo scalpellino » | 3 | » |
| » carradore con 2 bovi . . » | 3 $\frac{1}{2}$, | » |
| alla donna manovale . . . | soldi 12 | » |

Nel 1803 la donna, che portava sale dal mare al magazzino, riceveva soldi 2 il cabo.

Nel 1807, atteso il deprezzamento delle cedole e della moneta di rame, il facchino riceveva un fiorino al giorno, e la donna, che portava sale dalla barca al magazzino, 2 carantani il cabo.

Nel 1814 il manovale comune riceveva: nell'inverno, col vitto, carantani 40 fini; senza vitto, 1 fiorino fino: nell'estate, col vitto, carant. 30 fini; senza vitto, carantani 45.

Poco dopo, e sino circa l'anno 1830, si trova che nella campagna si davano in moneta fina, senza il vitto, al lavoratore comune carant. 30, alla donna carant. 15 il giorno.

Sezione II.

Gli Statuti sanzionati nell'anno 1530. Versione italiana.

Prefazione.

Nel medio evo inoltrato tutte le città e borgate litorali di questa parte adriatica, da Trieste a Cattaro, avevano più o meno amministrazione propria, basata sulla legislazione romana, la quale però era già in gran parte modificata da decreti baronali, da consuetudini locali, e da speciali determinazioni dei singoli comuni. Queste novità, essendo divenute numerose, potevano venire in parte dimenticate, in parte messe arbitrariamente da parte, e perciò si voleva tenerle in evidenza. Quindi si veniva raccogliendole in un prospetto complessivo, che si chiamava *Statuto* e formava legge entro i confini del rispettivo comune. Parecchi comuni resero più facile l'evidenza ordinando la collezione in forma sistematica, e tali statuti dicevansi codificati.

Così nel libro di A. Reutz «Verfassung der dalmatinischen Küsten-Städte und Inseln» edito in Dorpat nel 1841, si legge, che nella Dalmazia veneta le semplici collezioni si fecero per lo più sul principio del secolo XIII, le codificazioni in massima parte nel secolo XIV. Così pure il Dr. Kandler nelle sue memorie storiche afferma, che Trieste ebbe una collezione di statuti già nel 1150, che le città dell'Istria ne avevano in forma regolare sul finire del secolo XIII, e che talune tenevano anche prima delle isolate disposizioni, che chiamavano statuti.

Gli statuti di Castua, Veprinaz, Moschenizze, Segna e dei paesi in addietro componenti la Contea del Vinodol, sono spiegati nella parte III di queste memorie.

Non consta, che Fiume abbia avuto una collezione di statuti prima del secolo XVI; bensì nel libro del cancelliere civico, ove sono contenuti moltissimi atti pubblici e privati dal 1437 al 1460 sotto il dominio dei Walsee, trovansi parecchie leggi speciali del comune e riferimenti ad antiche consuetudini locali: tra altro nel 1437 un provvedimento per il caso che si omettesse di dar avviso sull'introduzione od esportazione di vini; — nel 1441 il riferimento alla consuetudine antica di disporre liberamente dei beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio. — Si trova inoltre stabilito che le scritture di vincolo privato assunte dai giudici fungenti debbano esser valide e appieno provanti; — è vietato di sviare la serva altrui, onde passi ad un altro servizio; — nel 1443 si trova il divieto di vendere a credito alla servitù senza il consenso dei padroni; — nel 1444 troviamo stabilito, che i decreti e le sentenze giudiziali, perchè abbiano validità, devano venir pronunciati sulla loggia del comune, indi

scritti dal cancelliere, e che il soccombente in lite paghi le spese; — nel 1445 si trova fissata una pena pecuniaria per inganno nel giuoco e per l'uso di carte o dadi falsi; — nel 1453 fu stabilita la pena di morte e la perdita dei beni contro chi navigasse nelle terre della Barberia o vi spedisse merci vietate dai sacri canoni; — nel 1458 viene stabilito che il forestiero assunto a cittadino di Fiume deve giurare, che sarà fedele e sottostarà ai pesi pubblici; — nel 1456 infine si trovano pene contro l'inganno nel peso e nella misura.

Nell'anno 1508, in cui Fiume era stata occupata dai Veneti in guerra contro l'imperatore Massimiliano I., la città spediva oratori a Venezia per impetrare la conferma degli statuti e privilegi e l'autorizzazione d'intraprenderne la revisione d'accordo col provveditore della repubblica, e quel governo rispondeva di essere propenso a confermare gli statuti, purchè non contenessero disposizioni di pregiudizio allo stato veneto, riservandosi inoltre l'arbitrio di aggiungere, diminuire, correggere e riformare. Da ciò non si può dedurre, e non emerge nè anche d'altronde, che in quell'incontro fosse stato presentato un progetto degli statuti anteriori. Ma quest'opportunità di una revisione cessò presto, poichè nel 1509 Fiume ritornò all'Austria.

La revisione fu intrapresa nel 1526 con riflesso alle relazioni di stato ed alle nuove esigenze del tempo, e ne risultò un complesso di statuti codificati, che per quell'epoca si può dire modello.

Seguì, in forma di concessione, la sovrana approvazione colla patente dd.a Vienna 29 luglio 1530.

Il volume originale, scritto in lingua latina sopra cartapecora a caratteri ben leggibili, ma con frequenti abbreviature, è custodito nell'archivio segreto del Municipio.

Questo libro degli statuti fornisce ricco materiale per la storia di Fiume. Ma siccome la pubblicazione del testo originale, molto prolioso e duro, o una completa versione italiana, con tutte quelle frequenti ripetizioni, non risponderebbe allo scopo di renderne gradita la lettura; così mi parve bene di farne una traduzione italiana fedele ma breve, e di mettere in evidenza, secondo la loro serie, tutte le suddivisioni della prima e più importante parte, che abbraccia l'amministrazione politico-economica, accompagnando con memorie storiche le singole disposizioni più notabili, e di fare delle altre tre parti soltanto un estratto, che spieghi chiaramente la legislazione civile e criminale ed i provvedimenti di polizia.

**Sovrana Patente del 29 luglio 1530 sanzionante la raccolta
degli statuti della città di Fiume.**

Versione italiana.

Ferdinando per grazia di Dio Re d'Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia ecc., Infante di Spagna, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, della Slesia, del Brabante, della Stiria, Carinzia, Carniola, ecc. ecc.

Riconosciamo, dichiariamo e rendiamo noto col tenore di questa Patente....., qualmente siano comparsi alla Nostra presenza gli spettabili fedeli a Noi dilette Giudici, Consiglio e Comunità della Terra di Fiume S. Vito nella Liburnia, con i loro statuti, ed abbiano umilissimamente implorata la concessione dei medesimi. Essendo Noi, anche per impulso proprio, quale Principe benigno ed amorevole, inclinati a vegliare e provvedere per la loro prosperità.... ; avendo osservato, che la detta Nostra città della Terra di Fiume S. Vito ebbe a soffrire per alcun tempo incomodi e danni causa il disordine dei suoi statuti, e desiderando Noi, per l'amore speciale di cui siamo compresi verso gli accennati Nostri sudditi nella città della Terra di Fiume S. Vito, di rimuovere questi inconvenienti, onde vi cresca il benessere privato e pubblico: abbiamo dopo matura deliberazione, presa coi Nostri consiglieri, e di Nostra speciale grazia e benignità, conferito e concesso alla detta Nostra città i menzionati statuti ed ordinamenti, affinchè ne segua una buona e salutare polizia e una lodevole amministrazione della città.

Vogliamo quindi e ordiniamo, che i detti nostri sudditi osservino in avvenire questi statuti e ordinamenti come sono contenuti nel presente libro, vi prestino la dovuta obbedienza e non facciano cosa contraria agli stessi.

Vogliamo e con editto di Principe comandiamo, che tutti questi ordinamenti e statuti siano validi in ogni loro punto, articolo, clausola, parola, sentenza e tenore, e che vengano osservati da tutti. A tal fine commettiamo e ordiniamo a tutti i Prelati, Conti, Baroni, Militi, Nobili, Clienti, Capitani, Prefetti, Castellani, Podestà, Borgomastri, Giudici, Consoli di città....., ed a tutti gli altri nostri sudditi e fedeli di qualunque stato, grado e condizione di lasciare senza impedimento e molestia, che i menzionati giudici, consiglio e intiera comunità possano liberamente e pacificamente godere, in forza di questa speciale grazia e concessione, i loro statuti, ordinamenti e libertà, e di non permettere, che siano da altri in qualsiasi modo impediti o molestati, a scanso della grave Nostra indignazione.

Dato nella Nostra città di Vienna, il giorno ventinove del mese di luglio, l'anno del Signore mille cinquecento e trenta, quarto del Nostro regno.

Osservazione.

Notabile in questa Patente è il cenno della *Terra di Fiume situata nella Liburnia*, e quello, che Fiume aveva propri statuti in tempo anteriore.

Il nome di Liburnia in atti pubblici non si usava più da molto tempo. Albona e Fianona erano parti dell'Istria Veneta. — Bersez e Lovrana erano paesi ingremiati nella Contea austriaca di Pisino, — Moschenizze, Veprinaz, Castua e Fiume si comprendevano nella Carsia, — il paese dalla Fiumara alla Zermagna era Croazia, — il paese di là della Zermagna colle isole formava la Dalmazia veneta. — Se dunque il Principe in un atto pubblico metteva Fiume nella Liburnia, si dovrebbe credere che vi fosse un motivo politico, forse dipendente da relazioni feudali di quel tempo, per distinguere l'acquisto precorso nel secolo XV.

Il nome *Terra* si dava a città murata avente vita municipale. Il significato non era limitato, come alcuni dissero, a comuni di rango minore; poichè il diploma dell'imperatore Massimiliano I., con cui nell'anno 1515 concedeva a Fiume due fiere annuali, è datato in *Terra Nostra Innspruck*, che è la capitale del Tirolo, ed il diploma di Ferdinando I., dell'anno 1543, col quale questa concessione fu confermata è datato in *Terra Nostra Viennæ*, che è la capitale dell'Austria. Anzi pare, che in Fiume il nome di *Terra* fosse limitato alla città circoscritta dalle mura e non comprendesse il pomerio nè il territorio, poichè in un libro del cancelliere civico si trovano documenti del 1436 e 1437 datati *extra Terram Fluminis ante portam*, e del 1536 coll'indicazione *prope S. Andream*.

LIBRO I.

Dell'amministrazione politico - economica.

Rubrica I. Del capitano e del suo giuramento.

Il Magnifico Signor Capitano, nominato dalla regia Maestà per governare la Terra di Fiume, verrà onorificamente accolto, e subito dovrà — a lode dell'Onnipotente e della gloriosissima Vergine Maria e dei SS. Martiri Vito, Modesto e Crescenza — visitare la chiesa di S. Maria, indi quella di S. Vito patrono di Fiume, nella quale ultima, in presenza del popolo, giurerà nelle mani dei signori giudici e consiglieri rappresentanti tutto il comune, che secondo il suo potere, come promise alla prefata Maestà, manterrà e conserverà gli statuti, ordinamenti,

diritti, giurisdizioni, grazie, privilegi ed onori del comune, e li aumenterà, — che ad ognuno farà giustizia senza eccezione di persone e senza far torto a nessuno, — che non impedirà il vicario od i giudici nell'amministrazione della giustizia, che anzi li favorirà secondo il suo potere, e che non storerà nè impedirà le loro sentenze, se non in quanto lo esigono gli statuti, — che proteggerà le chiese, i monasteri, i luoghi pii, le persone ecclesiastiche, le vedove, i pupilli, gli orfani e i poveri, affinchè non vengano oppressi ingiustamente, — che il tutto farà secondo l'avuto mandato e secondo le forme del diritto e degli statuti.

Memorie storiche.

Mancano le notizie dell'esistenza di questa carica in Fiume per il tempo anteriore al secolo XIV; ma gli atti pubblici inducono a credere, che vi fosse anche in addietro, poichè si trova nell'Istria e sul Carso. L'attività in queste parti corrispondeva a quella dei conti nei paesi veneti della Dalmazia e dell'Istria, più o meno spiegata secondo la diversità delle condizioni politiche.

Il Capitano di Fiume abitava nel castello, di cui era comandante militare e dove teneva pochi soldati, che però gli bastavano, perchè le mura della città erano sorvegliate e difese dai cittadini. Egli rappresentava il principe, era capo politico del paese e presiedeva ai consigli municipali.

In caso d'assenza o d'impedimento del capitano fungeva un luogotenente, designato da lui se l'assenza o l'impedimento durava poco, nominato dal principe se le assenze dovevano essere frequenti o di lunga durata. Solo del luogotenente Marco Barbo consta che nel 1593 prestò il giuramento statutario prescritto per il capitano; ma questo fu un caso eccezionale avvenuto per ciò che il capitano Leonardo de Athems abitava per lo più in Gorizia.

La chiesa di S. Maria era parrocchiale con arcidiacono e capitolo di canonici; quella di S. Vito, molto più piccola dell'odierna, era diplomatica, ove talvolta si tenevano anche i pubblici consigli. L'una e l'altra sono descritte nella parte ecclesiastica di queste mie memorie.

I capitani erano per lo più signori benestanti, che possedevano feudi sul Carso, nella Carniola o nel Goriziano.

Ve ne furono di quelli che governarono ad arbitrio e recarono molti disturbi ai cittadini.

L'arciduca Carlo nel 1573 dovette delegare dei commissari per esaminare le querele avanzate dalla municipalità contro il capitano Paolo de Zara, e dal memoriale presentato a quei commissari emerge, che i Fiumani si lagnavano energicamente di venir chiamati infedeli e

tiranni. Una relazione privata posteriore accenna, che il capitano si era espresso con livore contro la divozione tributata al Crocifisso di S. Vito; ma di ciò non è fatta menzione fra i punti di querela contenuti nei protocolli di consiglio. Ai 9 settembre 1573 fu letta in consiglio la risoluzione arciducale, che licenziava dal servizio il capitano, lasciando però, che vi restasse ancora sino alla fine dell'anno. Ed in fatti nel gennaio 1574 era capitano Leonardo de Athems.

Di maggior durata furono le querele contro il capitano Giovanni de Par, il quale era succeduto all'Athems nel 1600. Egli non voleva prestare il giuramento statutario, e troviamo che vi si rifiutava ancor nel 1603, dopochè l'arciduca avevagli ordinato di assoggettarvisi. Indi il consiglio, poichè il capitano aveva vietato di portare armi e di partire senza sua licenza, rimostrava all'arciduca come segue: «Pare a lui sospetta la nostra fede, dopochè colle nostre armi abbiamo tante volte conservata la città all'Invittissima Casa di Vostra Altezza. Si accenni, che l'imperatore Massimiliano I., lodando con proprie sue cesaree lettere l'incorrotta fedeltà fiumana, promise la sua grazia ed il suo aiuto. Si accenni quello che successe fra noi tre anni fa, e speriamo che l'Altezza Vostra abbia fresca memoria, che la città fu difesa e conservata all'Altezza Vostra con armi fiumane, non d'altri, e che noi abbiamo tenuto a nostre spese centinaia di soldati; sicchè i Veneziani restano confusi e per esperienza conoscono, che quando nasce un fiumano, nasce un capitale nemico del nome veneto».

Si legge negli atti, che in questa causa il capitano aveva tre avvocati presso la cesarea Reggenza in Graz, e che ivi per il pubblico di Fiume trattava il cancelliere Flaminio Manlio.

La decisione arciducale del 10 ottobre 1604 fu favorevole alla municipalità, e quindi il Par prestò il giuramento statutario nella chiesa di S. Vito ai 10 febbraio 1605 in presenza dei commissari arciducali delegati Antonio de Zara, vescovo di Pedena, ed Angelo Costede, consigliere di reggenza, nonchè dei giudici e consiglieri civici.

Ciò non ostante il Par recava nuove molestie; per il che nel 1607 il consiglio si lagnava all'arciduca, dicendo che il capitano: 1. usurpa l'attività del giudice criminale; 2. ricusa di palesare il motivo dell'arresto di alcuni individui, e minaccia di farli morire di fame e di freddo; 3. minaccia di bombardare la torre civica, se la campana suonerà a consiglio, e al fante civico vietò di suonarla a tal fine sotto pena della forca; 4. non lascia entrare in castello più di due cittadini alla volta, e subito dietro a loro fa chiudere la porta a chiave; 5. avea fatto tirare dal castello un'archibugiata, perchè alcuni giovani giravano per la città facendo serenate; 6. avea introdotto di notte nel castello persone incognite, travestite, intabarrate, lasciando aperta la porta della città per più di due ore sotto il pretesto che non si trovava la chiave, la quale però fu trovata, quando il popolo

si mise a gridare. Anche questa lagnanza sembra essere stata ben accolta in Graz, poichè nel 1608 fu fatto capitano il barone Stefano Della Rovere.

Le formalità dell'installazione emergono dai seguenti due documenti contenuti nei protocolli di consiglio:

I. Programma del 14 gennaio 1673 per l'installazione del capitano Giovanni Pietro dell'Argento, ove si legge, che il capitano era smontato al convento dei PP. Cappuccini, — che i consiglieri municipali, accompagnati dalle Cernide (milizia civica organizzata), andranno a levarlo e il magistrato col suo seguito andrà a levare i commissari cesarei, — indi col dovuto ordine si andrà nella chiesa collegiata di S. Maria, ove si celebrerà la S. Messa, — poi alla chiesa di S. Vito, ove il capitano giurerà, nelle mani dei commissari cesarei e in presenza dei consiglieri e del popolo, fedeltà a Sua Maestà Cesarea, e nelle mani dei giudici sopra gli statuti, di mantenerli e aumentarli, come prescritto nella rubrica che verrà letta dal protocollista del comune, — indi il deputato oratore reciterà un discorso di lode, del quale frattanto si distribuiranno i libretti, — dopo ciò sarà cantato il Te Deum, e quindi si procederà al cesareo castello, ove i commissari daranno al capitano il possesso e gli verranno presentati due marzapani sopra due bacili d'argento e diverse confetture sopra altri quattro bacili.

II. Installazione del capitano Ottavio bar. de Terzi nell'anno 1694. Nel consiglio del 14 aprile fu letto il dispaccio annunziante, che in seguito alla morte del barone dell'Argento Sua Maestà si era degnata di nominare capitano di Fiume e Tersatto il bar. Ottavio de Terzi. Nel consiglio del 4 maggio furono presi provvedimenti per l'accoglienza del nuovo capitano, per omaggiarlo in Lippa e offrirgli in regalo un bacile d'argento del valore di f. 300. Ai 4 giugno fu letta una lettera del capitano, che fissava il dì 8 luglio per l'arrivo. In questo giorno ebbe luogo la festa con l'intervento dei commissari cesarei conte Brauner ed Antonio Candori. Nella chiesa di S. Vito il capitano prestò nelle mani dei commissari il giuramento di fedeltà e obbedienza a Sua Maestà imperiale, poi secondo la formola che leggeva il cancelliere civico giurò quanto segue: «Essendo io eletto dall'Augusto Leopoldo I. Imperatore dei Romani e Signore Clementissimo a Capitano di questa città e di Tersatto, giuro, così l'Onnipotente Iddio mi aiuti e l'Immacolata Vergine Maria e tutti i Santi del Cielo, massimamente nell'ora della mia morte, che, secondo il mio potere, come promisi alla prefata Cesarea Maestà Nostro Clementissimo Signore, osserverò tutti gli statuti, ordini, giurisdizioni, privilegi ed onori di questa città e Magnifico pubblico. Così Iddio mi aiuti e questo Santo Vangelo». — Indi fu intonato il Te Deum e cantato con accompagnamento d'organo e di musica solenne.

Dopo di ciò i commissari, il capitano, i giudici e consiglieri municipali entrarono nel castello ove fu fatto un lauto e splendido trattamento.

Notisi, che dal 1640 sino al 1776 i capitani di Fiume erano anche capitani di Tersatto, restando però separata l'amministrazione municipale di Fiume.

La carica di capitano cessò alla metà del secolo XVIII, e fino al 1776 invece di capitani vi furono rappresentanti cesarei dipendenti dall'i. r. Intendenza di Trieste; poi sotto la corona ungarica, dal 1776 al 1809 e dal 1823 al 1848, governatori, che erano a un tempo capitani civili per le cose municipali.

Sino al 1848 i governatori, come nei secoli scorsi i capitani, scrivevansi comandanti militari; ma questo sin dal 1740 circa non era che un titolo d'onore. Sembra che il capitano Francesco Hohenwart sia stato il primo, a cui fu tolto il comando militare, poichè nel 1740 egli fu avvertito di non dover ingerirsi nell'amministrazione di cose militari. Allora, o poco prima, era stata introdotta una guarnigione stabile, composta di un battaglione distribuito su tutto il litorale, e ne era comandante un i. r. maggiore residente in Fiume. Fra questo e il capitano politico sorsero in breve dissensioni per l'attività direttiva e per la preferenza di rango.

Serie dei Capitani.

Raisberger. Si trova nominato in un documento del 1371 portante alcune regole per il capitolo della chiesa collegiata di Fiume. Il documento si conserva nel castello di S. Daniele del Friuli. Forse questo Raisberger non è altri che quel Raimburger accennato capitano di Duino in un atto del 1395 che regola i confini fra Moschenizze e Cosliaco.

Aycher Nicolò. Nominato dal domino Ramberto di Walsee, prometteva l'adempimento dei suoi doveri con atto del 12 giugno 1421, il cui originale esiste nell'archivio di Stato in Vienna.

Rayn Matteo. Di lui si legge in un documento del 1435, che aveva donato al convento degli Agostiniani in Fiume un podere Lissaz sul Carso per fondazione di SS. Messe perpetue da celebrarsi sull'altare dei Santi Tre Re nella chiesa conventuale di S. Girolamo.

Raunacher Giacomo, cognato del Rayn. Si trova dal 1436 al 1449 in documenti contenuti nel libro del cancelliere di Fiume. Della costui famiglia parlerò nel capitolo che tratta di alcune famiglie patrizie di Fiume; qui basti accennare, che prese il nome dal castello *Raunach* nella Carniola sulla strada carreggiabile tra Prem e S. Pietro.

Foramini Andrea. È accennato dal 1453 al 1458 in parecchi atti contenuti nel suddetto libro. In latino si legge *de Foramine*, in tedesco *de Lueg*, castello allora forte in un antro della Piuca, il quale

dagli Slavi veniva chiamato Jama, e questo è il senso del predicato *della Jama* che si trova in alcuni atti. Il papa Pio II nel 1462 concedeva indulgenza alla chiesa di S. Maria *prope castrum Foraminis*¹⁾.

Raunacher Giacomo, lo stesso di sopra. Nominato nell'anno 1468 dall'imperatore Federico III, fu il primo dei capitani austriaci, avendo allora l'Imperatore preso possesso di Fiume in seguito a cessione di Wolfango di Walsee.

Rauber Gaspare. Nella raccolta di materiali storici dell'Accademia di scienze in Vienna, pag. 77 tomo III., si trova un mandato sovrano del 1477, che accenna costui capitano di Fiume. In atti degli anni 1483, 1493, 1494 lo si trova di nuovo in tale qualità, e nel 1490 come possessore pignoratizio di Adelsberg e Duino. Gli annali del Dr. Kandler lo mettono nel 1485 capitano di Trieste e di Pisino, e nel 1489 di Duino, Fiume e Adelsberg. Egli fece erigere la cappella della Immacolata Concezione annessa alla chiesa di S. Girolamo in Fiume.

Durer Baldassare, detto anche *de Dur*. È accennato capitano di Fiume in un documento del 1484 scolpito in pietra, che tuttora si conserva nell'atrio della chiesa di S. Girolamo. Gli annali del Kandler lo mettono podestà di Trieste negli anni 1486 e 1497. — Un Giovanni Durer fu capitano dell'Istria austriaca nel 1515.

Thurn o della Torre Giovanni, cavaliere indi barone. È accennato capitano di Fiume in atti di Massimiliano I. degli anni 1494, 1495, 1499, 1506. A lui nel 1497 fu affidato anche il castello di Tersatto. La sua famiglia è illustrata a pag. 680 della storia di Gorizia del Czörnig e più particolarmente nelle «Memorie del castello di Duino» di Rodolfo Pichler.

Rauber Giovanni, figlio del suddetto Gaspare. Fu capitano di Fiume, negli anni 1507 e 1508, e partì ai 26 maggio 1508, quando i Veneti occuparono Fiume. Ritornò nel 1515, e lo troviamo ancora nel 1519 come capitano di Fiume e di Castua. Una sentenza del 1517 è intestata: «Nos Johannes Rauber pro Sacratissima Caesarea Maiestate Capitaneus Terrae Fluminis». — Alcuni cenni di questa famiglia si trovano fra le notizie varie nella parte V di queste memorie, come pure nel Valvasor.

Fortunaro Giovanni. Si trova menzionato all'anno 1510 negli statuti di Moschenizze come capitano di Fiume. Forse era quel Giovanni Hoffer, che secondo gli annali del Kandler fu signore di Duino nel 1514; il Pichler lo chiama *Hofer*, e ne deriva il nome da Hof = curia, corte.

Mameger Giovanni. È indicato in un documento veneto del 31 luglio 1512 reperibile nel tomo VI della raccolta del prof. Ljubić. Il Lazio, nella sua opera «De gentium migrationibus», mette la famiglia

¹⁾ Questo castello è descritto dal Valvasor.

Maminger come oriunda dall'Austria e domiciliata in queste parti, con possedimenti nel secolo XVI, e segnatamente accenna i fratelli Giovanni, Giorgio, Cristoforo e Leonardo, dei quali il secondo era vescovo di Pedena e morì nel 1501, come riferisce il Valvasor.

Abfalter Giovanni. Nominato nel 1521 dall'imperatore Carlo V., fungeva ancora nel 1527.

Jurisitsch Nicolò, nativo di Segna. Fu fatto capitano di Fiume ai 20 marzo 1528, poi nel 1532 fu capitano di Güns nell'Ungheria, e difese eroicamente quella fortezza contro un numeroso esercito di Turchi. Negli anni 1538-1540 era capitano della Carniola.

Zara Girolamo. Si trova in attività dal 1536 al 1540. Egli aveva militato sotto Carlo V., e fu avo di quell'Antonio de Zara, che nel 1601 fu fatto vescovo di Pedena.

Ritschan Gaspare. Si trova scritto Rizzan, Ricciano, Reshan; ma egli stesso, in una riversale tedesca dell'anno 1542, il cui originale è conservato nell'archivio di Stato in Vienna, si sottoscrive Casp. Ritschan. Da quel documento risulta, che egli aveva servito sotto lo imperatore Massimiliano I., indi sotto Ferdinando I. nelle guerre contro il principe Zapolyai e contro il turco in qualità di capitano militare, poi di colonnello, — che dopo la morte di Girolamo Zara fu nominato capitano di Fiume e che era inoltre arrendatore ed amministratore di Castua. È certo che fungeva ancor nel 1546. La famiglia sembra oriunda dal luogo Ritschan (Ričan) in Boemia, ed era stabilita in Fiume già nel secolo XV, ove poi conseguì il patriziato.

Raunacher Giacomo. È accennato capitano di Fiume nell'anno 1552 in un documento di consegna dell'abbazia di Preluka e nello statuto di Moschenizze. Nell'anno 1546 era capitano di Prem, e vendeva una sua casa in Fiume al convento degli Agostiniani, accennando esservi qui una tomba di sua famiglia nella cappella della SS. Trinità, fondata dai suoi antenati. Notisi che la cappella nel secolo XVIII fu convertita in sagrestia della chiesa di S. Girolamo e che allora la lapide sepolcrale dei Raunacher fu trasferita nell'odierna sagrestia minore ove esiste tuttodì.

Barbo Francesco. È indicato capitano nel 1560 in un'epigrafe dell'antico palazzo civico (casa ex Battagliarini), e nel 1565 in una epigrafe scolpita sulla colonna dello stendardo. — Incaricato dagli Stati provinciali della Carniola, si diede con zelo a diffondere la fede di Lutero; ma non consta che in Fiume sia riuscito a nulla. Egli e suo fratello Giorgio possedevano dal 1560 al 1582 la signoria di Castua.

Zara Paolo. Fungeva dal 1569 a tutto il 1573 anche per Castua, e fu allontanato per disturbi da lui recati alla municipalità. In questo tempo la famiglia dei Zara dimorava in Aquileia.

Athems Leonardo. Era capitano di Fiume già nel gennaio 1574 e morì nel 1600. Egli abitava poco in Fiume, per ciò la municipalità si lagnava, che egli non curasse il paese e dimorasse in Gorizia. La sua memoria è lodata in un'epigrafe dedicatagli dalla pia confraternita dei Nobili nella cappella dell'Immacolata Concezione. Alcuni cenni intorno a questa famiglia si trovano nelle storie di Gorizia.

Par Federico de Krotenstein Fungeva dall'anno 1600 al 1607, sempre in opposizione col sistema municipale, come fu detto di sopra.

Rovere barone Stefano, scritto Della Rovere. Venne nel novembre del 1608 e governò sino al 1637. Di lui è fatta menzione in una lapide sulla porta del castello restaurato nel 1626, ed in una altra del 1628 nella cappella del castello. Sua moglie morì in Fiume li 24 agosto 1624 e fu sepolta nella chiesa del convento di Tersatto. Un registro di atti civici, pag. 1 e 26, accenna a discrepanze insorte fra questo capitano e la municipalità negli anni 1621 e 1624.

Rayn (barone). Fu installato ai 14 gennaio 1637. La sua famiglia è posta tra gli stati provinciali della Carniola.

Rovere barone Ferdinando, figlio di Stefano. Fu capitano di Fiume e di Tersatto dal 1639 al 1672, anno in cui morì. Di lui fa menzione un'epigrafe dell'anno 1654 sotto la torre civica, una del 1663 sulla porta del convento delle monache, una del 1665 sul cantone dell'ultima casa nella contrada del Fosso (casa N. 14), presso il detto convento, ed infine una del 1664 che esisteva sul baluardo di S. Maria.

Argento barone Pietro, di famiglia patrizia triestina. Fu successore del Rovere come capitano di Fiume e Tersatto, e morì nel 1694. Secondo un'epigrafe, che era innestata in un muro di fortificazione del castello, egli fungeva in qualità di sostituto già nel 1671. (Vedi la serie delle famiglie patrizie di Fiume).

Terzi barone Ottavio, il cui casato è menzionato nella storia di Gorizia del Czörnig, ed è differente da quello dei Terzi fiumani. Fu installato li 8 luglio 1694, e fu capitano anche di Buccari e Tersatto. Funse sino al 1715, e si distinse nella difesa della città assediata dai Francesi nel 1702; ma recò anche disturbi alla municipalità, come sarà spiegato nella parte V. di queste memorie fra le notizie varie sotto il titolo «Un tumulto».

Montanari barone Domenico. Nel 1712 era stato aggregato alla nobiltà patrizia della contea di Gorizia; nel 1716 fu nominato capitano di Fiume e Tersatto; morì nel Friuli nell'anno 1725.

Petazi conte Adelmo Antonio, di famiglia triestina. Sin dal 1709 era capitano del dominio di Buccari, e nel 1725 fu fatto capitano di Fiume. Ai 17 settembre 1728 assistette all'omaggio prestato dal municipio all'imperatore Carlo VI. Morì in Fiume ai 26 febbraio 1733.

I suoi atti ufficiali sono intestati: Noi Adelmo Antonio del S. Romano Impero, di San Servolo e Castelnuovo conte Petazi, lib. barone di Schwartzeneck, signore di Ribnik, di Sua Maestà Cesarea ciambellano ed intimo consigliere, ispettore al commercio, comandante bellico e supremo capitano di Fiume, Tersatto e Buccari.

Rayn barone Leopoldo Carlo. Ai 28 aprile 1733 lo troviamo per la prima volta che interviene al consiglio civico; nel 1735 s'ingriscisce in una questione sorta per l'amministrazione dei beni del convento delle monache, ed in un registro di atti civici accennasi fungente ancora nell'anno 1739.

Hohenwart Francesco Carlo de Gerolstein e Rabensburg, gran coppiere ereditario per la Carniola e la Marca Vendica, consigliere di Sua Maestà. Si trova in funzione dal 1740 al 1747, ed è l'ultimo capitano di Fiume.

Rappresentanti cesarei.

Denaro Pietro Felice, figlio dei coniugi Pietro Denaro e Giulia Raffaelis. Sin dal 1735 era nobile del S. Romano Impero, amministratore camerale e vice-capitano in Buccari, e con sovrana risoluzione del 28 giugno 1747 fu nominato rappresentante cesareo per Fiume, Tersatto e Buccari. Rinunziò alla carica nel 1751.

Gerlici, poi Gerlicy, Giovanni Felice, figlio dei coniugi fiumani Giorgio Gerlicich ed Anna de Benzoni. Era sin dal 1741 capitano di Buccari; venne a Fiume nel 1747 in qualità di luogotenente giustiziale; poi dal 1751, dopo la rinuncia del Denaro, sino al 21 ottobre 1776 fu rappresentante cesareo o luogotenente. In uno scematismo del 1760 si legge «Edler von Gerlici k. k. Rath, Verwalter.» — Nel 1774 fu fatto barone. Morì a Fiume nel 1797.

Serie dei Vice-Capitani.

Sopra fu osservato, che questo uffizio non era stabile, ma compariva in casi speciali per sostituire il capitano assente o impedito. In atti pubblici compariscono i seguenti vice-capitani:

Raunacher Martino in un atto del 1438 reperibile nel libro del cancelliere civico. Era fratello di Giacomo, capitano di quel tempo. Dimorò qui dal 1437 al 1450.

Becharich Gaspare in una sentenza del 1517.

Ritschan Giovanni, scritto *Resan* in atti pubblici del 1528, *Rezan* nel 1532, *Rizzano* nel 1544.

Dente Pietro negli anni 1535 1536, 1538. Era in questo tempo amministratore di Tersatto, poi nel 1554 capitano di Buccari.

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| <i>Lazzarini Alessio</i> | nel 1539 | <i>Marchesetti Marzio</i> | „ 1603. 7 |
| <i>Zara Domiziano</i> | „ 1540 | <i>Franchini Felice</i> | „ 1620 |
| <i>Zara Orfeo</i> | „ 1541 | <i>Marchesetti Giorgio</i> | „ 1658.60 |
| <i>Zara Giulio</i> | „ 1569.71 | <i>Zanchi Vito</i> | „ 1683 |
| <i>Maniago Manfredo</i> | „ 1573 | <i>Troyer Antonio</i> | „ 1691 |
| <i>Linich Bernardino</i> | „ 1574 | <i>Peteneg Adamo</i> | „ 1692 |
| <i>Barbo Marco</i> | „ 1593 | <i>Rovere bar. Benedetto</i> | „ 1702 |
| <i>Rassauer Volfango</i> | „ 1598 | <i>Zanchi Gius. Ant.</i> | „ 1718 |
| <i>Marcovich Giorgio</i> | „ 1602 | <i>Vitnich Vilibaldo</i> | „ 1733.39 |

Rubrica II. *Dell' ufficio del Vicario.*

Il Vicario, che dalla regia Maestà e Serenissimo Principe di Austria, Signore Nostro, sarà nominato e mandato alla Terra di Fiume, presterà, nell' assumere l' ufficio, il giuramento nelle mani del magnifico signor capitano, secondo la formola portata nella rubrica III.

Sarà obbligato di trattare e giudicare tutte le cause civili e criminali secondo le forme del diritto e degli statuti.

In tutte le cause di sua competenza avrà da ogni parte litigante le consuete sportule.

Sarà obbligato di accogliere accuse o denunce, d' inquire e emetter ordini; potrà imporre multe non eccedenti le lire 10, arrestare ecc., sempre con osservanza delle forme prescritte.

Assisterà gratuitamente i giudici, se richiesto, nelle cause di loro competenza, e, a domanda della parte, metterà in esecuzione le sentenze dei giudici.

Ammetterà l' appello competente secondo il diritto comune o secondo gli statuti o per mandato del Principe Signore Nostro o dove egli stesso lo trovasse ammissibile per riverenza verso la R. Maestà.

Rubrica III. *Formola del giuramento del Vicario.*

Io Vicario nominato e mandato alla Terra di Fiume S. Vito dalla regia Maestà..... giuro per il santo vangelo, che sarò fedele e divoto alla regia Maestà e a tutti i Suoi ordini, — che eserciterò diligentemente e legalmente questo mio ufficio ad onore di Dio e per il bene del Serenissimo Re secondo le prescrizioni degli statuti e ordinamenti della Terra di Fiume, — che osserverò gli statuti, le riforme ed i decreti emanati e da emanarsi, — che farò a ognuno

giustizia senza preferenza od eccezione di persone, con tutta sincerità e integrità, secondo Dio, la giustizia e l'equità, ad onore della regia Maestà, non facendo ingiustizia a nessuno, — che proteggerò contro indebite oppressioni i diritti del fisco e del comune della Terra di Fiume, delle persone ecclesiastiche, delle chiese, delle vedove, dei pupilli, degli orfani e dei poveri, — che avrò le mani pure e continenti da regali e baratterie, e in generale che farò ed osserverò tutto quello che m'incombe, secondo le prescrizioni della regia commissione secondo gli statuti di Fiume.

Memorie storiche sul Vicariato.

Come sotto l'impero romano era attribuita ai municipi la giurisdizione delle piccole cause civili e dei delitti, mentre spettava ai tribunali dello stato la giurisdizione dei crimini e delle cause civili di maggior entità; così nel medio evo, ove l'alta giustizia apparteneva al principe o al vassallo, a cui il principe la concedeva, si lasciava ai comuni l'amministrazione della giustizia in cause civili e penali di piccola entità. Una più estesa attribuzione del comune dipendeva da concessione del principe, e così troviamo in atti pubblici del secolo XV, nel tempo dei signori di Walsee, ai quali era concesso il jus gladii, che il capitano con un certo numero di consiglieri municipali giudicava collegialmente in I. istanza sopra cause di maggior entità, e come tribunale di appello in cause minori contro le sentenze dei giudici municipali.

Nel tempo di assenza o impedimento del capitano fungeva il vice-capitano o luogotenente; ma poi si trovò bene di separare l'attività in modo che l'alta giurisdizione fosse affidata in I. istanza a persona speciale avente cognizione delle leggi e della procedura. Questa persona fu il vicario. Quando precisamente sia stata istituita questa carica non consta, poichè mancano gli atti pubblici dal 1460 al 1525; ma è certo che esisteva prima della sanzione degli statuti, poichè nel 1525 troviamo vicario Martino Bondenaro e nel 1526 Cristoforo Gonfalonieri. Si può dubitare che esistesse prima di quel tempo, poichè in una sentenza di I. istanza del 10 marzo 1517, emanata in punto lesione d'onore del vice-capitano Gaspare Becharich, fungevano il capitano Giovanni Rauber e dieci consiglieri.

I primi vicari venivano nominati e stipendiati dal principe, e la durata del loro servizio era ad libitum; ma con decreto dell'arciduca Carlo dell'anno 1574 il diritto della nomina fu dato al consiglio municipale verso l'obbligo di pagargli il salario dalla cassa pubblica e con la riserva della sovrana approvazione. Questo diritto fu riconosciuto in data 2 ottobre 1604 in esito della questione col capitano Par e confermato con sovrano diploma dell'anno 1636.

Siccome poi, secondo la rubrica 55 della parte III dello statuto, in tutti i casi non previsti dallo statuto serviva di norma la legislazione romana e siccome in questa erano versatissimi i legali d'Italia, ai quali era anche facile di fungere in un paese, ove il commercio aveva portato nella vita sociale movimento italiano; così per ragione di opportunità si chiamavano qui al posto di vicario legali d'Italia. — La procedura per la nomina era la seguente. In caso di vacanza avvenuta o prossima si eleggeva nel consiglio municipale con ballottazione segreta un consigliere, a cui davasi l'incarico di mettersi in corrispondenza per trovare una persona proba e abile al posto e di stipulare con essa le condizioni di assunzione, di regola per un anno. Il consigliere poi riferiva il risultato delle sue pratiche e in consiglio seguiva l'accettazione e indi la prestazione del giuramento. Questa forma durò fino l'anno 1740, in cui a tenore di sovrana risoluzione, l'incombenza di trovare e proporre il vicario fu data ai giudici rettori e nuovamente riservato al governo il diritto di conferma.

La garanzia per la rettitudine della sua gestione stava nel sindacato, cui era soggetto all'esprio dell'ufficio, come verrà spiegato nella rubrica 13.

Sino a che la nomina era del principe, il vicario impetrava da questo il permesso di assenza e sostituiva in sua vece, con formale procura, un'altra persona, per lo più uno dei giudici rettori; ma nel tempo, in cui la nomina spettava alla municipalità, egli otteneva il permesso di assenza dal consiglio, ed era regola che ne facessero le veci i giudici, sì in tempo di vacanza che durante il sindacato.

Circa l'anno 1684 fu conchiuso in consiglio, che il vicario, il quale avrà ben servito, potrà essere nuovamente assunto dopo sei anni; ma già nel 1696 fu fatta eccezione, poichè venne riassunto Arsenio Romano dopo soli due anni.

Nel 1715 la Cesarea Reggenza ordinava, che il vicario dovesse essere suddito dell'Augusta Casa d'Austria, al quale ordine si credette di obbedire eleggendo un napolitano, perchè Napoli apparteneva al nuovo imperatore e re Carlo di Spagna.

Nel 1734 la Cesarea Reggenza proponeva di abolire il vicariato e di attivare invece un tribunale collegiale composto di fiumani; ma Fiume preferì di conservare l'antica istituzione.

Nel 1743, in seguito a sovrana risoluzione, fu posta di nuovo in campo la questione del tribunale collegiale; ma il consiglio ripeteva il desiderio di conservare il vicariato. Quest'ufficio quindi continuò, con sovrano indulto del 1752, fino al cambiamento di governo avvenuto nel 1776.

Gli emolumenti del vicario consistevano in un salario fisso, abitazione gratuita, abbuono delle spese di viaggio ed una porzione

delle tasse giudiziarie. Il salario ammontava nel secolo XVI a 100 ducati, e crebbe nel 1599 a 140, nel 1603 a 150, nel 1741 a 200, nel 1754 a 300. (Circa la metà del secolo XVII ducati 100 equivalvano a fiorini germanici d'argento 138, e nel secolo XVIII un ducato era pari a f. 1·8 d'argento.)

La forma d'accettazione del vicario emerge dal seguente contratto inserito in un protocollo di consiglio.

In Nome di Dio. Amen.

L'anno dell'umana salute 1760; ind. VIII, giorno di sabato 19 aprile, nella cancelleria della fedelissima città e portofranco di Fiume S. Vito.

Essendo stata nominata con pubblica determinazione del 12 gennaio a. c. ed indi confermata dagli eccelsi dicasteri la degna persona del Nobile ed Eccellentissimo Sig. Vicario di Trieste Mario Mattei nativo di Babera, di ambe le leggi Dottore, in Vicario e Giudice dei malefizi di questa città e portofranco di Fiume e suo distretto, ed essendo il medesimo effettivamente venuto in questa città li 16 corrente, si è divenuti alla stipulazione del seguente pubblico strumento:

Costituiti alla presenza di me c. r. Cancelliere, e testimoni li Nob. Spett. Signori Giudici Rettori e Provicari... ed il Nob. ed Eccellentissimo Signore Vicario Mario Mattei, questo facendo a nome proprio e quelli a nome del Pubblico, ed in vigore della separatamente pubblicata risoluzione, previa lettura e successiva consegna dell'*istruzione* ad intelligenza e direzione del..... Signor Dr. Mario Mattei, ed essendosi egli alla medesima intieramente rassegnato, rimesso ed assoggettato, promettendo di osservarla inviolabilmente in tutti i suoi punti e di stare nel fine della sua condotta al solito e statutario sindacato, fu il medesimo accettato e condotto per Vicario e giudice dei malefizi di questa città..... e sue pertinenze per lo spazio di anni due continui, da cominciarsi col giorno del possesso della carica, con salario di ducati trecento, di lire 6 e soldi 4 per ducato, all'anno, e ducati trenta simili per una volta tanto per titolo di mobili di casa, con somministrazione di un conveniente alloggio in natura o in denaro di ducati 45 all'anno, con gli altri emolumenti e vantaggi che sono annessi e connessi al vicariale uffizio; però con patto espresso, che il mentovato..... sia tenuto di deporre more et loco solito lo statutario vicariale giuramento; locchè fatto, si obbliga l'una e l'altra parte all'osservanza di tutto il prescritto.

La citata *istruzione* conteneva 19 punti, dei quali sono da notarsi i seguenti:

Il signor Vicario esigerà le sportule dai litiganti *forestieri*, secondo la convenuta tassa nelle cause civili, e percepirà:

| | | |
|--------|------------------------|------------|
| Lire 6 | nelle cause da lire 80 | a lire 160 |
| » 12 | » » » 160 | » 320 |
| » 24 | » » » 320 | » 800 |
| » 30 | » » » 800 | » 1600 |
| » 60 | » » sorpassanti | » 1600 |

Da questo pagamento sono esenti tutti gli abitanti stabili di questa città e del distretto.

Nelle cause sommarie, ove non ci sarà formale contestazione, il vicario riceverà la metà delle sportule.

Nelle cause tra cittadino e forestiero, ove il cittadino fosse litigante temerario, questi pagherà la metà delle sportule.

Nelle cause criminali dei forestieri il vicario avrà, dopo la pubblicazione della sentenza, ducati 10 nelle maggiori e 5 nelle minori.

Troncherà le studiate inutili prolungazioni causate talvolta dagli avvocati e procuratori.

Nelle cause penali di poco rilievo non farà costituiti formali e processi, e nei casi d'ingiuria avrà singolare attenzione alla qualità della persona ingiuriata.

Non avrà parte delle pene pecuniarie.

In tutti i casi criminali, ove non ci fosse accusa, querela o denuncia, procederà d'ufficio.

Nelle cause civili e penali non ammetterà l'intervento di sacerdoti per altre persone, e non ammetterà procuratori o avvocati forestieri.

Finita la condotta, dovrà stare al sindacato ed intanto, sino a che non sarà compiuto il sindacato, non avrà l'ultimo quartale del salario nè l'attestato di buon servizio.

Serie dei Vicari.

La seguente serie è desunta dagli atti pubblici. I vuoti vanno ascritti alla circostanza, che mancano i libri del comune dal 1460 al 1525, dal 1537 al 1544 e dal 1547 al 1563.

Martino Bondenar è indicato all'anno 1525 nel libro del cancelliere Raviza.

Cristoforo Goffredo Gonfalonieri, nativo di Ferrara, cittadino di Trieste, fu incaricato nel 1526 di codificare gli statuti di Fiume, e trovasi vicario fungente nel 1530.

Girolamo Dr. Serafino funse negli anni 1536 e 1537.

Martino Bondenar da Ferrara fungeva dal mese di aprile 1542 sino al 1546. In qualità di vicario regio si faceva sostituire nel tempo di sua assenza, talvolta dai giudici rettori, talvolta da un certo Pietro Dente. Quando spirò il termine del suo servizio, domandò egli stesso di venir assoggettato al sindacato.

Sigismondo Varicosto si trova in un atto del 1546.

Cristoforo Vecchio da Pesaro dal 1569 al 1572.

Antonio Marchesetti da Trieste prestò il giuramento statutario li 10 marzo 1572.

Orazio dei Nobili di Monte Olivo nel Piceno fu condannato dai sindaci nell'ottobre del 1575, e il consiglio municipale lo fece sostituire pel tempo della vacanza dai giudici rettori e provvide di avere un altro vicario in base al privilegio del 1574.

Annibale Cefalo da Ferrara, nominato dal consiglio municipale, fu installato li 8 febbraio 1576.

Gian Maria Zuppino si trova in un atto del 1578.

Francesco Dr. Bagno funse nel 1581.

Giulio Dr. Muratori nel 1582.

Aurelio Barbaro dal 1594 al novembre 1595.

Marzio Marchesetti da Trieste, nominato nel 1595, funse sino a tutto il 1599. Indi domiciliatosi qui, fu vice-capitano dal 1603 al 1607 ed ebbe in moglie Dionora Mancini, vedova di Giovanni Zanchi.

Francesco Dr. Bagno fu nominato li 11 Marzo 1600.

Lauro Baseggio da Trieste funse negli anni 1602 e 1603.

Girolamo Scacchi nel 1604.

Ottaviano Dr. Pasconi da Fano, nel 1605.

Annibale Calò di Trieste nel 1606 e 1607.

Marco Aurelio Thurn nel 1609 e 1610.

Altobello Cavallo da Ferrara fu installato li 14 febbraio 1612.

Marcello Bolognese si trova negli anni 1614 e 1615.

Gentile Mil.^e, si trova così firmato in un atto del 1622.

Federico Majeti morì in Fiume li 31 agosto 1627.

Nicolò Tristano Gorneo funse nel 1630.

Pietro Mengalli nel 1630 e 1631.

Ulisse Giuliani da Trieste nel 1632.

Flaminio Tassoni nel 1634.

Giuseppe Bartoli nel 1638 e 1639.

Benedetto Marchi nel 1640 e 1641.

Giuseppe Baselli dal 10 marzo 1642 in poi.

Giovanni Abochetti nel 1643.

Lorenzo Baselli nel 1645.

Vincenzo Candio dal 21 luglio 1646 al 1650

Rodolfo Leopardi dal 1651 al 1654.

Leonardo Martina dal di 11 novembre 1655 sino al 28 gennaio 1658.

Bonaventura Gisgoni dal 21 febbraio 1658 al 21 luglio 1662. Nell'anno 1660, viaggiando in Dalmazia, fu preso dai Turchi. Ritornato nel febbraio 1661, fu poco dopo spedito oratore a Vienna in affari del comune.

Tomaso Vescia da Trieste fu assunto li 22 agosto 1662.

Alessandro Tamburini fu installato li 7 maggio 1671 e uscì di carica nel maggio 1673.

Indi fu vicario un altro, di cui non è indicato il nome; ma risulta, che egli prestò il giuramento li 26 maggio 1673 e uscì di carica ai 30 maggio 1675.

Indi abbiamo di nuovo il Tamburini dal 31 ottobre 1675 fino a S. Martino del 1677.

Marco Antonio Comelli de Schünfeld fu installato li 11 novembre 1677 e fungeva ancora nel maggio 1679.

Arsenio Romano da Gorizia assunse l'ufficio ai 5 dicembre 1679 e vi rimase fino a S. Martino del 1681.

Giovanni Andrea Fabris assunse l'ufficio li 11 novembre 1681 e lo depose nel 1683. Nel sindacato gli fu mossa querela, perchè prendeva doppie tasse, — prolungava indebitamente le cause dei poveri, — aveva estradata una sentenza prima della pubblicazione, — correggeva i propri decreti dopo l'intimazione, — era inurbano, anzi arrogante colle parti. Sopra un punto di querela i sindici chiesero il consiglio di un legale a norma dello statuto.

Ignazio Scagnetti fu assunto nel 1684, ma poco dopo rinunziò.

Francesco Vermatti, assunto nel 1685 per raccomandazione dell'ambasciatore imperiale residente in Venezia, rinunziò nello stesso anno per causa di malattia.

Orazio Francescotti negli anni 1686 e 1687. Li 17 aprile del 1704 morì in Fiume un Orazio Francescotti consigliere e fu sepolto nella chiesa di S. Girolamo.

Giovanni Batt. Franul negli anni 1690 e 1691. Prese poi domicilio stabile in Fiume, fu giudice rettore negli anni 1706 e 1711, e venne fatto nobile nel 1712.

Stefano Magistris negli anni 1688, 1689 e 1690.

Giovanni Paolo Stenta fu nominato nel 1692, ma non entrò in funzione, perchè la sua nomina fu annullata dalla cesarea reggenza di Graz per causa di certe irregolarità.

Arsenio Romano da Gorizia negli anni 1692, 1693 e 1694.

Francesco Romano, suo figlio, negli anni 1695 e 1696.

Giuseppe Beltrame, assunto nel gennaio 1697, funse fino a tutto l'anno 1698, nel quale i giudici rettori, per delegazione del consiglio, furono padrini al battesimo di sua figlia, a cui posero nelle fascie 12 zecchini.

Giacomo Giuliani prestò il giuramento ai 23 febbraio 1699.

Agostino Bucefalo da Macerata, assunto nel 1701, rinunziò dopo un anno.

Arsenio Romano, lo stesso di prima, prestò giuramento li 11 marzo 1702. Morì in Fiume li 8 settembre 1703.

Giovanni Paolo Cevotto, installato li 5 novembre 1703, funse sino alla metà del 1705.

Nicolò Ruggiero da Napoli, assunto nel 1705, funse sino alla metà del 1707.

Carlo Vitellozzi da Trieste, nominato nel 1707, per raccomandazione dell'imperatrice madre, morì in Graz nel marzo 1709.

Angelo Mariotti da Macerata, installato li 20 giugno 1709, funse sino alla metà del 1711.

Ottaviano Zucchi, che era stato vicario in Trieste, assunse l'ufficio in Fiume li 23 giugno 1711 e vi rimase due anni.

Lodovico Bonzi da Pesaro fu installato li 27 luglio 1713 e funse due anni.

Biaggio Stanzione da Napoli assunse l'ufficio li 10 luglio 1715 e nel 1717 fu condannato dai sindici.

Giovanni Beltrame giurò li 15 marzo 1718 e funse fino al marzo 1720.

Francesco Paladini da Gradisca fu installato li 22 aprile del 1720 e funse due anni.

Giuseppe Bricchi assunse l'ufficio li 4 luglio 1722 e dopo un anno passò come vicario a Trieste.

Sebastiano Zampiroli fu installato li 13 gennaio 1724 e funse due anni.

Antonio Mariotti fu installato li 4 febbraio 1726 e funse due anni.

Francesco Paladini, lo stesso del 1720, fu riassunto nel 1728; però sembra che non sia venuto, poichè

Francesco Brumatti si trova installato li 30 marzo 1728 e resta in carica 2 anni.

Nicolò Emili di famiglia patrizia romana, venne a Fiume in qualità di vicario nel 1730 e coperse la carica due anni. Indi fu avvocato, e morì ai 23 gennaio 1763.

Giovanni Baltazzi, installato nell'agosto 1732, funse per un anno. Nel suo sindacato la questione di diritto fu affidata al giurisperito Bernardo Amigoni da Gorizia, e la sentenza, detta del Savio, fu pubblicata li 6 novembre 1734.

Antonio Colonna da Gorizia, installato nel dì 1 settembre 1735, funse due anni.

Indi il posto di vicario rimase vacante sino al 1741, poichè dietro proposta della cesarea reggenza di Graz si trattava di abolire il vicariato.

Giovanni Cristoforetto, installato li 20 giugno 1741, funse due anni.

Cesare della Porta da Milano, lo troviamo in funzione dal 21 giugno 1743 fino al 1760, poichè nel frattempo si trattava nuovamente di abolire il vicariato.

Mario Mattia da Trieste, assunto nell'aprile 1760, rimase in carica fino al 21 aprile 1763.

Antonio Palmucci da Macerata, installato li 5 maggio 1763, funse fino al 1766.

Domenico Sacchi da Fermo prestò il giuramento d'ufficio li 19 gennaio 1766 e rinunziò alla carica ai 16 maggio del 1768. Ebbe annui ducati 300 di salario.

Adamo Burlo da Trieste, installato li 11 novembre 1768, funse sino al 22 maggio 1773.

Antonio Brumatti, fu nominato, ma non venne a coprire la carica.

Michele Gaetani, suddito pontificio, fu installato li 27 maggio 1773 e funse tre anni.

Domenico Sacchi, lo stesso del 1766, venne assunto nel maggio 1776 e fu l'ultimo.

Rubrica IV. *Dell'elezione dei giudici, del satnico, dei contabili, degli stimatori, dei capitani delle 4 contrade e dei custodi della campagna.*

Nel giorno di S. Martino, 11 novembre, verranno eletti i signori giudici. In primo luogo il magnifico sig. capitano nominerà un giudice dal grembo del consiglio *minore*.

Indi il consiglio *maggiore* procederà all'elezione dell'altro giudice nel modo seguente: Il cancelliere farà tante cedole bianche, quanti saranno i consiglieri presenti, e su tre di queste metterà la scritta «Elezione del sig. giudice»; indi fatta l'estrazione a sorte, quei tre consiglieri, ai quali saranno toccate le tre cedole scritte, proporranno ognuno un altro consigliere a giudice, e giureranno di non essere stati in nessun modo sedotti nell'elezione, ma di aver agito secondo coscienza, ritenendo il proposto buono ed idoneo. I tre candidati verranno quindi assoggettati a ballottazione, e sarà giudice colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Il giudice così eletto dovrà accettare l'ufficio sotto pena di lire 50, salvo legale impedimento.

Nello stesso modo si procederà all'elezione del satnico e dei capitani delle quattro contrade, e nel giorno seguente a quella dei due contabili, dei due stimatori e di quattro custodi della campagna; però così che per ognuno di questi posti si metteranno soltanto due cedole scritte, e si avranno quindi solo due candidati per posto.

I contabili giureranno di amministrare l'ufficio bene e senza frode, di riscuotere col satnico gli averi del comune senza ritardo e di renderne conto esattamente. — Essi avranno lire 12 di salario a testa.

La durata dell'ufficio dei giudici, dei capitani e degli stimatori sarà di sei mesi; quella del satnico e dei contabili, detti camerlenghi, di un anno.

Il salario dei giudici sarà di 25 lire di piccoli a testa.

Non sono eleggibili agli uffici del comune gli arrendatori del dazio e i debitori del comune. Si eccettuano gli stimatori e i guardiani, che possono venir eletti all'ufficio, quand'anche sieno debitori verso il comune.

Rubrica V. *Dell'ufficio dei giudici.*

I giudici sono gli esecutori dei conchiusi del consiglio. Essi giudicano sino a 10 lire inclusivamente e nelle cause di affittanza di case e di mercedi degli operai, servi e serve per qualsiasi somma, ed impongono multe pecuniarie in tali questioni. Per gli arresti andranno di concerto col sig. vicario. Nel rimanente spetta la giudicatura al sig. vicario, ed è vietato ai giudici d'ingerirvisi.

Essi sono i sindici del comune per trattare le liti, difenderlo, sostituirlo, e devono promuovere l'utile del pubblico, avendo però sempre di scorta la verità e antepoendo l'onore della regia Maestà e Serenissimo Principe Signor nostro.

Con licenza del sig. capitano convocano il consiglio tanto dei 25 che dei 50, e vi fanno proposte. Senza il permesso del capitano non possono scriver lettere fuori della Terra di Fiume, tranne in oggetti del loro ufficio ed in caso di gravame del comune, purchè questo non sia contro lo stato e contro l'onore della regia Maestà o contro l'onore del sig. capitano o del sig. vicario.

Per allontanarsi dalla Terra di Fiume devono ottenerne licenza dal sig. capitano e farsi sostituire da un membro del minor consiglio.

La durata dell'ufficio sarà di 6 mesi. Un anno dopo l'espriro di questa durata potranno venir eletti di nuovo gli stessi giudici. Non potranno coprire nello stesso tempo la carica di giudice due persone congiunte sino al terzo grado canonico.

Alla regia Maestà e Serenissimo Principe non potranno scrivere se non mediante il cancelliere e con licenza del consiglio.

Memorie storiche.

Essendo stata attribuita al vicario l'amministrazione della giustizia civile e penale in I. istanza, che in addietro spettava al capitano, fu conservata ai giudici soltanto quella piccola parte che avevano da tempo antico. Di molta considerazione invece fu la loro attività amministrativa, ossia di buon governo, e perciò furono detti *Rettori*.

Erano due, forse ad imitazione dei Duumviri degli antichi municipii: l'uno, che dicevasi capitanale, veniva nominato dal capitano, il quale però era obbligato a sceglierlo fra i 25 consiglieri componenti il consiglio minore; l'altro, che dicevasi comunitativo, veniva eletto dal consiglio maggiore o dei 50 nel modo stabilito nella rubrica IV dello statuto. Venivano cioè estratti a sorte dall'urna tre consiglieri, ognuno dei quali proponeva un consigliere a giudice; quindi seguiva la ballottazione, e se nel primo scutinio nessuno dei tre candidati otteneva la maggioranza assoluta, seguiva lo scrutinio dell'uno contro l'altro, sino al conseguimento della maggioranza assoluta.

La statutaria durata di sei mesi non fu mantenuta, poichè costantemente vedonsi cambiati i giudici di anno in anno il dì 11 novembre. Nel 1776, essendo cessato il vicariato, fu attivato un terzo giudice, che dicevasi assessore, a cui furono affidate le piccole cause civili, dette pretorili, mentre ai primi due giudici restavano gli affari amministrativi.

E facile comprendere l'importanza dell'ufficio dei rettori, quando si rifletta, che Fiume era città murata e che ai cittadini incombeva la conservazione e difesa delle mura e delle torri, — che la cura del porto e della sanità era tutta municipale sino alla metà del secolo XVIII, — che fino al secolo XVIII nessuno, fuori della municipalità, si curava di mantenere e promuovere il commercio, quasi l'unica risorsa della città, — che i Veneziani, padroni del mare e della fortezza di Raspo, angariavano i naviganti e deviavano a Capodistria il commercio della Carniolia, — che i Castuani ed i fattori dominali di Grobnico, Tersatto e Buccari recavano spesso disturbi sino a provocare il bisogno di rappresaglie, — che i capitani, per lo più educati alle armi o a dominare sopra i loro contadini, mal soffrivano lo spirito libero del commerciante e si annoiavano nel castello e fra usanze contrarie alle loro abitudini, onde nascevano con loro frequenti attriti, — che i famigerati Uskoki, annidatisi nel secolo XVI in Segna e in altri porti di mare sino a Buccari, infestavano le vicinanze, e se a quella gente fiera davasi adito amico, saltavano su i Veneti con lagni e minacce e chiudevano la navigazione; se invece, per calmare i Veneti, si negava l'accesso agli Uskoki, questi capitavano, per mare o per terra, a minacciare la città e commettere insolenze.

L'isolamento politico, la scarsezza del suolo coltivabile, il pericolo di chiusura del mare e l'insufficienza delle vie di terra resero necessaria in Fiume l'istituzione del *fontico*, onde la città fosse in ogni tempo provveduta di granaglie per i cittadini al prezzo di costo. Questo fontico, amministrato da un consigliere municipale per l'acquisto e la vendita dei grani, era sorvegliato dai giudici nella loro qualità di rettori, i quali si davano cura di comperare i grani a buon prezzo e distribuirli giustamente.

Un'altra solerte cura incombeva loro, quella di proteggere il dazio dei vini, che fu sempre la rendita principale del comune, e di mantenere il privilegio dei cittadini di vendere i vini della propria vigna ed escludere i forestieri, sino a che vi era abbastanza vino domestico.

L'istituzione dell'assessore durò sino all'anno 1809. Sotto il regime francese e l'austriaco-germanico si ebbe un'altra forma di amministrazione municipale. Nel 1823, sotto il governo ungarico, fu ristabilita l'amministrazione come prima, però senza l'assessore, in vece del quale fu creato il posto di referente di polizia. La sovrana organizzazione del 1833 metteva tre giudici rettori: due nominati dal governatore, il terzo dal consiglio municipale.

Serie dei Giudici Rettori di Fiume desunta da atti pubblici.

Anno

- 1312 Matteo.
- 1392 Marco Violetich — Giacomo di qm. Nicolò.
- 1436 Ambrogio qm. Marco — Damiano qm. Matteo.
- 1437 Bortolo Glavinich — Nicolò qm. Antonio.
- 1438 Mauro Vidovich — Paulo qm. Marco.
- 1439 Vito di qm. Matteo — Giovanni Mikulich.
- 1440 Ambrogio Cresolich — Matteo di qm. Donato.
- 1441 Vito Barulich — Mauro Vidovich.
- 1442 Ambrogio Cresolich — Tomaso di qm. Nicolò.
- 1443 Stefano Ruzevich — Ambrogio Cresolich.
- 1444 Stefano Blasinich — Matteo qm. Donato.
- 1445 Vito Matronich — Ambrogio Cresolich.
- 1446 Mauro Vidovich — Quirino Glavinich.
- 1447 Vito Barulich — Vito Matronich.
- 1448 Nicolò Mikulich — Matteo Donatovich.
- 1449 Giacomo Mikulich — Vito di qm. Mattio.
- 1450 Matteo Donatovich — Vito Barulich.
- 1451 Vito Matronich — Matteo Donatovich.
- 1452 Mauro Vidovich — Vito Barulich.
- 1453 Stefano Blazinich — Matteo Donatovich.
- 1454 Vito Barulich — Giorgio Ruzevich.
- 1455 Tomaso qm. Nicolò — Giorgio di Drevenico.
- 1456 Mauro Vidovich — Matteo Donatovich.
- 1457 Vito Barulich — Grisano di qm. Martino.
- 1458 Grisano di qm. Martino — Tomaso di qm. Nicolò.
- 1459 Matteo Donatovich — Giovanni Mikulich.
- 1482 Matteo Klaricich — Cristoforo Srebarich.
- 1484 Simone.

- Anno
- 1517 Antonio di Donato — Giacomo Mikulich.
1518 Cicolino de Ciculinis — Giorgio Dorich.
1525 Gaspare Marendich — Antonio Speciarich.
1532 Gaspare Simunich — Antonio Rossovich.
1534 Luca Speciarich — Matteo de Donatis.
1537 Antonio Biondo — Antonio Rossovich.
1538 Nicolò Ruzevich.
1539 Antonio Rossovich.
1542 Giacomo Veslarich — Antonio Rossovich.
1543 Giovanni Carminello — Nicolò Ruzevich.
1544 Tomaso Giacomini — Antonio Rossovich.
1545 Cristoforo Milcich — Giacomo Veslarich.
1546 Giacomo Srichia — Nicolò Ruzevich.
1547 Lodovico Nicolich.
1548 Giovanni Melcherich.
1565 Antonio Zanchi — Andrea Veslarich.
1571 Tomaso Giacomini — Bortolo Dioteleva.
1572 Francesco Veneto — Nicolò Parhlin,
1573 Giovanni Franchini — Gaspare Gladich.
1574 Tomaso Giacomini — Nicolò Parhlin.
1575 Bernardino Linich — Simone Zvetcovich.
1576 Nicolò Huntalich — Tomaso Giacomini.
1577 Nicolò Parhlin — Pietro Berskovich.
1581 Nicolò Huntalich — Antonio Zanchi.
1582 Antonio Svoitinich — Nicolò Parhlin.
1593 Giorgio Logar — Giovanni Franchini.
1594 Giorgio Logar — Andrea Jurcovich.
1595 Tomaso Milcich — Antonio Rossovich.
1596 Andrea Jurcovich — Antonio Giacomini.
1597 Giorgio Logar — Francesco Veslarich.
1598 Gaspare Knezich — Nicolò Huntalich.
1599 Andrea Jurcovich — Antonio Svoitinich.
1600 Giorgio Logar — Gaspare Knezich.
1601 Antonio Giacomini — Andrea Jurcovich.
1602 Aurelio Barbaro — Antonio Giacomini.
1603 Antonio Giacomini — Nicolò Huntalich.
1604 Non vi fu elezione.
1605 Francesco Knezich — Andrea Jurcovich.
1606 Gaspare Knezich — Matteo Zeladia.
1607 Giovanni Padovano — Antonio Rossovich.
1608 Giovanni Labohor — Andrea Giacomini.
1609 Francesco Berdarini — Andrea Jurcovich.
1610 Andrea Giacomini — Giorgio Logar.
1611 Andrea Jurcovich — Bortolo Urbano.

Anno

- 1612 Aurelio Barbaro — Giovanni Diminich.
1620 Andrea Jurcovich — Hüntalich.
1623 Vincenzo Bono — Emilio Franchini.
1624 Aurelio Barbaro — Antonio Rossovich.
1625 Andrea Bellovich.
1629 Giovanni Padovano — Barcich.
1630 Francesco Svoitinich — Matteo Grohovaz.
1632 Luca Zeladia — Antonio Sudenich.
1633 Giovanni Gladich — Antonio Sudenich.
1634 Cesare Spigliati — Giovanni Rossovich.
1635 Alessandro Calucci — Luca Zeladia.
1636 Matteo Grohovaz — Giovanni Rossovich.
1637 Alessandro Calucci — Francesco Svoitinich.
1638 Giov. Gior. Marchesetti — Antonio Sudenich.
1639 Giovanni Androcha — Vincenzo Bono.
1640 Cesare Spigliati — Francesco Svoitinich.
1641 Giac. Ant. Corsi — Pietro Cicolini.
1642 Matteo Rossovich — Giovanni Gladich.
1643 Giovanni Androcha — Francesco Svoitinich.
1644 Giov. Fr. Berdarini — Giorgio Marchesetti.
1645 Matteo Rossovich — Giovanni Androcha.
1646 Francesco Svoitinich — Matteo Grohovaz.
1647 Ascanio Giacomini — Giorgio Marchesetti.
1648 Matteo Rossovich — Giovanni Zottinis.
1649 Girolamo Franchini — Francesco Berdarini.
1650 Francesco Svoitinich — Antonio Sudenich.
1651 Giorgio Marchesetti — Martino Diminich.
1652 Giorgio Stemberger — Francesco Berdarini.
1653 Matteo Rossovich — Lorenzo de Stemberg.
1654 Antonio Zanchi — Martino Diminich.
1655 Vincenzo de Stemberg — Antonio Sudenich.
1656 Ascanio Giacomini — Giuseppe Tranquilli.
1657 Girolamo Franchini — Matteo Rossovich.
1658 Giov. Batt. Monaldi — Giov. Franc. Berdarini.
1659 Giov. Ferd. Fiorini — Giov. Giorgio Marchesetti.
1660 Giov. Felice Monaldi — Antonio Zanchi.
1661 Giov. Franc. Berdarini — Giov. Batt. Monaldi.
1662 Lorenzo de Stemberg — Antonio Sudenich.
1663 Marco Ant. Gaus — Vincenzo Osbatich.
1664 Giov. Fel. Monaldi — Giovanni Teod. Fiorini.
1665 Giov. Franc. Berdarini — Martino Diminich.
1670 Pietro Corsi — Vito Zanchi.
1671 Giov. Bort. Bono — Giovanni de Stemberg.
1672 Antonio Marchesetti — Antonio Rastelli.

Anno

- 1673 Pietro Corsi — Giov. Batt. Monaldi.
1674 Giorgio Marchesetti — Giov. Batt. Monaldi.
1675 Francesco Zanchi — Nicolò Bono.
1676 Ascanio Giacomini — Felice Barcich.
1677 Giorgio Marchesetti — Giov. Batt. Monaldi.
1678 Francesco Vitnich — Giorgio Gladich.
1679 Marco Fracassa — Giorgio Grohovaz.
1680 Bortolo Stemberg — Pietro Bono.
1681 Vito Francesco Zanchi — Simone Tudorovich.
1682 Antonio Marchesetti — Giov. Batt. Monaldi.
1683 Pietro Spingaroli — Giov. Batt. Zanchi.
1684 Francesco Spigliati — Giovanni Monaldi.
1685 Carlo Gaus — Adamo Stemberg.
1686 Simone Tudorovich — Vito Franc. Zanchi.
1687 Francesco Spigliati — Alessandro Bono.
1688 Giovanni Monaldi — Pietro Corsi.
1689 Francesco Spigliati — Alessandro Bono.
1690 Vito Zanchi — Carlo Gaus.
1691 Pietro Corsi — Giov. Bort. Monaldi.
1692 Francesco Zanchi — Antonio Marchesetti.
1693 Antonio Monaldi — Ottavio Bono.
1694 Giov. Batt. Zanchi — Pietro Bono.
1695 Carlo Gaus — Nicolò Zanchi.
1696 Zefirino Osbatich — Antonio Monaldi.
1697 Antonio Barcich — Francesco Spigliati.
1698 Il medico Rastelli — Agostino Osbatich.
1699 Nicolò Zanchi — Carlo Gaus.
1700 Antonio Urbani — Antonio Monaldi.
1701 Carlo Gaus — Andrea Giov. Corsi.
1702 Ernesto Spingaroli — Il medico Rastelli.
1703 Nicolò Zanchi — Antonio Urbani.
1704 Pietro Buratelli — Giorgio Marchesetti.
1705 Antonio Monaldi — Carlo Gaus.
1706 Giov. Batt. Franul — Pietro Bono.
1707 Martino Diminich — Giov. Batt. Fiorini.
1708 Antonio Monaldi — Carlo Gaus.
1709 Pietro Tremanini — Giuseppe Rastelli.
1710 Giov. Batt. Fiorini — Giorgio Marchesetti.
1711 Simone Orlando — Giov. B. Dr. Franul.
1712 Il medico Rastelli — Giuseppe Marburg.
1713 Antonio Barcich — Giorgio Marchesetti.
1714 Antonio Monaldi — Giuseppe Rastelli.
1715 Giuseppe Zanchi — Felice Tremanini,
1716 Giuseppe Rastelli — Giorgio Marchesetti.

| Anno | |
|------|---|
| 1717 | Giov. Batt. Fiorini — Pietro Tremanini. |
| 1718 | Giov. Gius. Marburg — Ottavio Bono. |
| 1719 | Giuseppe Rastelli — Antonio Barcich. |
| 1720 | Gius. Ant. Zanchi — Martino Diminich. |
| 1721 | Felice Tremanini — Antonio Bono. |
| 1722 | Antonio Barcich — Antonio Monaldi. |
| 1723 | Felice Tremanini — Ottavio Bono. |
| 1724 | Antonio Monaldi — Antonio Barcich. |
| 1725 | Giuseppe Zanchi — Antonio Bono. |
| 1726 | Pietro Tremanini — Pietro Gattinori. |
| 1727 | Antonio Bono — Antonio Spingaroli. |
| 1728 | Saverio Gaus — Antonio Monaldi. |
| 1729 | Antonio Spingaroli — Antonio Bono. |
| 1730 | Antonio Orlando — Saverio Gaus. |
| 1731 | — — — — |
| 1732 | Pietro Tremanini — Ant. Giac. Orlando. |
| 1733 | Michele Franul — Teodoro Bono. |
| 1734 | Antonio Spingaroli — Antonio Orlando. |
| 1735 | Giuseppe Spigliati — Giuseppe Minoli. |
| 1736 | Michele Franul — Pietro Tremanini. |
| 1737 | Antonio Spingaroli — Saverio Gaus. |
| 1738 | Michele Franul — Pietro Tudorovich. |
| 1739 | Saverio Orlando — Pietro Tremanini. |
| 1740 | Giuseppe Zanchi — Pietro Monaldi. |
| 1741 | Teodoro Bono — Antonio Spingaroli. |
| 1742 | Saverio Orlando — Saverio Gaus. |
| 1743 | Michele Franul — Andrea Calli. |
| 1744 | Teodoro Bono — Antonio Spingaroli. |
| 1745 | Saverio Orlando — Pietro Monaldi. |
| 1746 | Michele Franul — Teodoro Svilocossi. |
| 1747 | Michele Franul — Antonio Spingaroli. |
| 1748 | detti |
| 1749 | Andrea Calli — Giuseppe Zanchi. |
| 1750 | detti |
| 1751 | detti |
| 1752 | Antonio Spingaroli — Andrea Calli. |
| 1753 | Sigismondo Zanchi — Michele Franul. |
| 1754 | Antonio Spingaroli — Antonio Barcich. |
| 1755 | Michele Franul — Giuseppe Spigliati. |
| 1756 | Giuseppe Zanchi — Antonio Spingaroli. |
| 1757 | Antonio Barcich — Antonio Zanchi. |
| 1758 | Antonio Spingaroli — Giuseppe Zanchi. |
| 1759 | — — — — |
| 1760 | Andrea Calli — Antonio Barcich. |

| Anno | | | | |
|------|-------------------|---|------------------------|---|
| 1761 | — | — | — | — |
| 1762 | Gaspere Bono | — | Mich. Ant. Zanchi. | |
| 1763 | Antonio Barcich | — | Andrea Calli. | |
| 1764 | Mich. Ant. Zanchi | — | Andrea Calli. | |
| 1765 | Giuseppe Bono | — | Antonio Barcich. | |
| 1766 | Mich. Ant. Zanchi | — | Simone Tudorovich. | |
| 1767 | Giuseppe Bono | — | Antonio Barcich. | |
| 1768 | Martino Diminich | — | Andrea Colli. | |
| 1769 | Giuseppe Bono | — | Agostino Buzzi. | |
| 1770 | Antonio Barcich | — | Antonio Monaldi. | |
| 1771 | Felice de Verneda | — | Agostino Buzzi. | |
| 1772 | Antonio Monaldi | — | Antonio Terzi. | |
| 1773 | Felice de Verneda | — | Giuseppe Troyer. | |
| 1774 | Antonio Monaldi | — | Francesco Steinberg | |
| 1775 | Giuseppe Troyer | — | Simone Tudorovich. | |
| 1776 | Antonio Monaldi | — | Franc. Ant. Steinberg. | |

Li 11 ottobre 1776 fu consegnata la città di Fiume alla corona ungarica, ed indi fu governatore il conte Giuseppe Majláth.

Li 11 novembre fu ristaurato il civico magistrato e attivato un terzo giudice, detto assessore. Vi furono quindi da ora in poi:

- il giudice rettore capitanale
- » » » comunitativo
- » » assessore, come segue:

| Anno | | | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1777 | Antonio Barcich, | Fran. Rossi Sabatini, | Giuseppe Troyer. |
| 1778 | Fran. Rossi Sabatini, | Giuseppe Troyer, | Vito Barcich. |
| 1779 | Antonio Terzy, | Ignazio Zanchi. | |
| 1780 | Fran. Rossi Sabatini, | Giuseppe Troyer. | |
| 1781 | Ignazio Zanchi, | Antonio Terzy, | Fran. Rossi Sabatini. |
| 1782 | Anselmo Nep. Peri, | Fran. Rossi Sabatini, | Giuseppe Troyer. |
| 1783 | Giuseppe Zanchi, | Gius. bar. Marotti, | Ignazio Zanchi. |
| 1784 | Gius. bar. Marotti, | Antonio Gaus, | Vinc. bar. Benzoni. |
| 1785 | Francesco Franul, | Gius. bar. Marotti, | Vinc. bar. Benzoni. |
| 1786 | detto | detto | detto |
| 1787 | Antonio Gaus, | Giuseppe Troyer, | Giov. Nep. Celebrini. |
| 1788 | detto | detto | detto |
| 1789 | detto | detto | detto |
| 1790 | Giov. Nep. Celebrini, | Giuseppe Troyer, | Zanchi. |
| 1791 | Giov. Nep. Celebrini, | Giuseppe Troyer. | |
| 1792 | — | — | — |
| 1793 | Giov. Nep. Celebrini, | Gius. M. Steinberg, | Fortunato Barcich. |
| 1794 | Giov. Nep. Celebrini, | Gius. M. Steinberg, | Luigi Mordax. |

| Anno | | | |
|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1795 | Giov. Nep. Celebrini, | Gius. M. Steinberg, | Franc. Terzy. |
| 1796 | Giuseppe Kraljich, | Gius. M. Steinberg, | Felice de Verneda. |
| 1797 | Giuseppe Kraljich, | Gius. M. Steinberg, | Francesco Terzy. |
| 1798 | detto | detto | detto |
| 1799 | Emanuele Gergotich, | Giuseppe Troyer, | Antonio Gaus. |
| 1800 | Emanuele Gergotich, | Antonio Gaus, | Francesco Tranquilli. |
| 1801 | Francesco Tranquilli, | Antonio Gaus, | Gius. Rossi Sabatini. |
| 1802 | detto | detto | detto |
| 1803 | Antonio Gaus, | Vincenzo Terzy, | Gius. Rossi Sabatini. |
| 1804 | Antonio Gaus, | Vincenzo Terzy, | Francesco Peretti, |
| 1805 | detto | detto | detto |
| 1806 | detto | detto | detto |
| 1807 | Giov. Nep. Celebrini, | Carlo A. Pisanello. | |
| 1808 | Antonio Gaus, | Vincenzo Terzy, | Francesco Peretti. |
| 1809 | Saverio de Tranquilli, | Giov. Nep. Celebrini, | Antonio Gaus. |

Li 12 novembre 1809 cessò il regime ungarico e subentrò il francese. Da questo tempo in poi, sino all'organizzazione francese attivata nel 1812, fungevano provvisoriamente i giudici municipali: Francesco Saverio Tranquilli, Ottaviano cav. Bembo e Giuseppe Emili.

Rubrica VI. *Dell'uffizio del Cancelliere.*

Nell'adire l'uffizio il cancelliere giurerà nelle mani del Magnifico Sig. Capitano e dei Signori Giudici della Terra di Fiume, che fungerà legalmente e sarà fedele alla regia Maestà e Serenissimo Principe nostro Signore ed alla comunità della Terra di Fiume; che sarà obbediente al Magnifico Sig. Capitano, al Sig. Vicario ed ai Giudici, e secreto in tutti gli affari. È obbligato di ben custodire nella cancelleria del comune tutte le scritture pubbliche e private, — d'incassare le tasse dietro lo schema contenuto nel libro II degli statuti, — di tenere l'elenco dei consiglieri e di notare in ogni seduta i presenti e consegnare al satnico la nota degli assenti, — di raccogliere colla fine di ogni anno i processi civili e criminali e riporli nell'archivio ordinati e colla data, onde siano facilmente reperibili, a scanso di responsabilità.

Memorie.

L'attività del cancelliere municipale è conosciuta sin dalla prima metà del secolo XV.

In quel secolo le sue mansioni giudiziarie erano limitate, perchè nella procedura forense si scriveva poco, e poco avea da fare come segretario, perchè non vi erano protocolli di consiglio; ma vasta era

invece la sua attività notarile, poichè nel libro del cancelliere venivano inseriti non soltanto atti privati, come testamenti, mandati, contratti, donazioni, cessioni, chirografi debitoriali, compromessi ecc., ma anche laudi arbitramentali, sentenze giudiziali, fassioni testimoniali, atti di chiesa destinati alla pubblicazione, statuti e provvedimenti del consiglio, i quali per il loro effetto dovevano venir portati a pubblica notizia. La validità di alcuni atti si calcolava dal giorno della loro inserzione nel libro del cancelliere. Questi libri supplivano alle notifiche altrove introdotte per garantire la data degli atti, rispettivamente la preferenza degli obblighi. Perciò il cancelliere dovea esser munito del diploma di notaro pubblico, e dicevasi «notaro per autorità imperiale», alludendo a veste d'istituzione romana. Con questa veste il cancelliere di Fiume assumeva atti notarili anche fuori del territorio di Fiume: in Castua, Abbazia, Lovrana, Moschenizze Tersatto, Hreljin, Segna, Veglia.

Dal secolo XVI in poi le forme processuali davano al cancelliere estese attribuzioni a lato del vicario e dei giudici, e a lui incombeva la redazione dei protocolli di consiglio in affari politico-economici: i libri notarili della cancelleria non contengono più atti di consiglio nè sentenze giudiziali, e dopo il 1525 nessun atto assunto fuori di Fiume in altra giurisdizione. Atteso l'aumento delle incombenze del cancelliere, vi era un vice-cancelliere, il quale fungeva in qualità di attuario giudiziale e sostituiva il cancelliere assente od impedito.

La durata di servizio del cancelliere non era limitata: nello statuto del 1530 non è menzionato il caso di una nuova elezione, e le annue rinnovazioni del magistrato non comprendono la rielezione del cancelliere.

La scelta di persona abile a coprire questa importante carica politico-giudiziaria spettava al consiglio municipale; ma nella seconda metà del secolo XVII il governo dello Stato residente in Graz trovò bene di avocare a sè questa nomina, e nel 1648, quando morì il cancelliere Nicolò Paradiso, mise al suo posto il di lui figlio Giovanni. Il quale poi nel 1659 seppe impetrare un sovrano diploma, per cui questa carica, che continuava a essere salariata dalla cassa del comune, veniva assicurata a lui ed ai *suoi discendenti*: caso mai visto nella vita municipale di Fiume. Egli si sottoscriveva *Cesareo Cancelliere e Sindaco*, ricusava di assoggettarsi al sindacato municipale e persino di estradare il libro detto *rubino*, che conteneva la serie dei diritti e privilegi del comune.

Il consiglio municipale reclamò infruttuosamente contro il privilegio di successione, e mostrò di non aver fiducia nei protocolli tenuti da questo cancelliere. Al che fu in parte provveduto nel 1662 col sovrano indulto di attivare e nominare un segretario. Allora tenevansi due protocolli di consiglio, l'uno dal cancelliere, l'altro dal segretario. Ma questa doppia scritturazione era superflua, se i due redattori andavano

d'accordo; doveva recar disturbo al governo e al municipio, se i due protocolli non erano unisoni. Perciò fu abbandonata nel 1678: il segretario teneva il protocollo di consiglio, il cancelliere fu limitato agli affari giudiziari.

Il primo segretario, nominato ai 28 giugno 1662, fu Ascanio Giacomini, il quale funse fino al 1670; indi fu eletto Giovanni Simone Tudorovich e conchiuso di cambiare ogni anno.

Morto Giovanni Paradiso, gli succedette nel 1674 il figlio Nicolò, il quale era già stato investito e avea giurato in presenza del padre ai 30 giugno 1670; ma però vi devono esser stati posti ostacoli da parte della municipalità, poichè ai 19 agosto 1674 si trova registrato l'ordine sovrano, che Nicolò Paradiso debba venir riconosciuto per cancelliere).

Questo Nicolò Paradiso morì nel 1687, e allora il consiglio municipale si rivolse alla corte, onde ricuperare il diritto di nomina; ma la supplica fu infruttuosa, perchè vi ostava l'accennato diploma del 1659, e quindi il posto fu conferito a Pietro, figlio di Nicolò.

Pietro Paradiso sembra essere stato di carattere impetuoso, ed era forse inasprito per l'avversione dei municipali. Nel mese luglio del 1691 fu rimproverato dalla cesarea reggenza in Graz di aver mancato di rispetto ai giudici rettori, e nel consiglio del 9 novembre 1691 ebbe un fatale diverbio in questione di diritti municipali. In quell'incontro, avendo egli offeso il consigliere Giovanni Fiorini con parole disonoranti e datogli un pugno in faccia, il Fiorini sfoderò la spada e l'uccise sul colpo. — Il Fiorini fu espunto dalla serie dei consiglieri, messo sotto processo criminale e condannato; ma il cesareo tribunale aulico di Graz lo dichiarò innocente, e ai 25 novembre 1700 fu pubblicato l'ordine della sua ripristinazione.

Per la sovrana risoluzione del 28 aprile 1699 la città ricuperò il diritto di nominare il proprio cancelliere; ma l'attività di questo restò puramente giudiziaria, e continuava la carica separata di segretario.

Serie dei Segretari desunta dai libri pubblici.

| | | |
|------------------------------------|------------------------|----------|
| Giacomini Ascanio dal 1662 al 1670 | Grohovaz Giorgio | nel 1676 |
| Tudorovich Giov. Simone nel 1670 | Zanchi Giovanni Vito | » 1677 |
| Corsi Pietro » 1671 | Vitnich Rocco | » 1678 |
| Zanchi Giovanni Vito » 1672 | Monaldi Giovanni Batt. | » 1679 |
| Barcich Felice » 1673 | Zanchi Giovanni | » 1680 |
| Tudorovich Simone » 1674 | Gaus Carlo | » 1681 |
| Corsi Pietro » 1675 | De Franceschi Antonio | » 1682 |

¹⁾ Questo Giovanni Paradiso e sua moglie nata Giuliani furono sepolti in Fiume nella Cappella della B. V. Immacolata, ed il figlio pose loro una tomba nell'anno 1680.

Piu tardi trovati la nomina permanente:

| | | | |
|---------------------------|-----|---------|------|
| Rastelli Ignazio nel 1725 | | | |
| Franul Dr. Francesco | dal | 1762 al | 1770 |
| Terzi de Antonio | » | 1770 » | 1779 |
| Mordax de Antonio | » | 1779 » | 1780 |
| Paravich Matteo | » | 1780 » | 1785 |
| Benzoni barone Vincenzo | » | 1785 » | 1810 |

Serie dei Cancellieri desunta dai libri pubblici.

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-------|
| Guido di qm. Giacomo | circa | il | 1429 |
| Collalto Domenico | » | » | 1434 |
| De Reno Franc. Ant. da Modena | dal | 1436 al | 1460 |
| De Marcossa Franc. triestino | » | | 1474 |
| Cavallo Giovanni | circa | il | 1493 |
| Dorich Giorgio | » | » | 1517 |
| Raniza Giusto da Trieste | » | » | 1520 |
| Raniza Domenico da Trieste | dal | 1525 al | 1529 |
| Barberich Giovanni sacerdote | » | | 1533 |
| Di Fiandra Guglielmo | » | 1533 » | 1540 |
| Ghisquirio Guglielmo | circa | il | 1541 |
| Tranquilli Quirino di Sebenico | dal | 1544 » | 1546 |
| D'Argenti Mario da Trieste | circa | il | 1555 |
| Manlio Baldassare | » | » | 1566 |
| Rapizio Benedetto da Trieste | dal | 1566 » | 1571 |
| Manlio Bortolomeo | » | 1571 » | 1572 |
| Manlio Flaminio | » | 1575 » | 1609 |
| Zanna Filippo Giacomo | » | 1609 » | 1612 |
| Paradiso Nicolò | » | 1630 » | 1688 |
| Giacomini Ascanio | circa | il | 1652 |
| Paradiso Giovanni | dal | 1655 » | 1674 |
| Paradiso Nicolò II | » | 1674 » | 1687 |
| Paradiso Pietro | » | 1687 » | 1691 |
| De Franceschi Giovanni Ant. | » | 1694 » | 1718 |
| De Terzi Martino | circa | il | 1725 |
| Marburg Saverio | » | » | 1726 |
| De Franceschi Dr. Ant. † 12/7 | | | 1727 |
| Gaus Dr. Saverio | circa | il | 1728 |
| De Benzoni Claudio | dal | 1760 » | 1766 |
| Tomicich Giuseppe Ant. | » | 1766 » | 1793 |
| Tranquilli Franc. Saverio | » | 1794 » | 1803 |
| De Terzy Vincenzo | » | 1804 » | 1808 |
| De Terzy Francesco | » | 1808 » | 1842. |

Osservazioni.

1. Quel Giovanni Barberich, cancelliere nel 1533, era sin dal 1508 notaro pubblico, e pare quello stesso che nel 1525 fu canonico e dal 1527 al 1544 parroco di Fiume.

2. Il cancelliere Guglielmo di Fiandra pare identico a Guglielmo Ghisquirio, poichè anche questo è detto di Fiandra.

3. Flaminio Manlio fu per più tempo oratore del comune presso il governo dello Stato in Graz. Essendo pervenuta ai 12 dicembre 1599 una lettera, che comunicava essere egli morto in Graz, ed essendo perciò stato disposto di passare alla nomina di un altro cancelliere, ne seguirebbe che quel Flaminio Manlio, che trovasi cancelliere negli anni successivi fino al 1609, fosse un altro. Ma invece è certo che fu il medesimo e che la notizia della sua morte era erronea, poichè nel libro di questa chiesa parrocchiale si trovano il cancelliere Flaminio Manlio e sua moglie Bernardina più volte come patrino e matrino di battesimo dal 1594 al 1606.

Serie dei vice-cancellieri.

| | |
|------------------------|------------------|
| Giacomo de Bottonis | nel 1537 |
| Bartolomeo da Fano | » 1542 |
| Francesco Jurkovich | » 1572 |
| Lodovico Bernardis | » 1581 |
| Lodovico Ciccolino | dal 1590 al 1599 |
| Ottavio Padovano | » 1602 » 1604 |
| Antonio Malvich | » 1605 » 1607 |
| Francesco Ivancevich | nel 1607 |
| Giovanni Pellisonio | » 1630 |
| Giovanni de Franceschi | » 1682 |
| Gius. Ant. Tomicich | dal 1753 al 1766 |
| Francesco de Terzy | » 1794 » 1808. |

Rubrica VII. *Dell'uffizio del Satnico.*

Il Satnico o milite del comune, eletto per un anno secondo il prescritto della rubrica IV dello statuto, giurerà nelle mani del Magnifico Sig. Capitano e dei Giudici, che fungerà fedelmente secondo gli statuti.

A lui incombe di custodire la città e vegliare di notte sulle guardie, onde ognuna sia al suo posto, ed ove manca una guardia,

sostituirne un'altra verso congrua mercede pagabile dalla persona supplita, — di praticare l'esecuzione di sentenze giudiziali e di eseguire sopra cose e persone i mandati del capitano, del vicario, dei giudici e dei contabili, — d'incassare anche in via esecutiva il dazio del comune e le pene pecuniarie e tutti i crediti del comune indicatigli per la riscossione, — di pagare trimestralmente i salari agli impiegati, — di rendere conto degl'incassi e pagamenti ai contabili, specialmente all'esattore camerale per la porzione delle multe pecuniarie, che compete al sovrano erario. Nel caso di opposizione all'esecuzione personale o reale può imporre multe pecuniarie, ma deve riferire al vicario. Il suo salario è di lire 20 piccole.

Gli competono inoltre soldi 4 per ogni ducato di multe incassate; ma è obbligato d'illuminare a proprie spese il crocifisso nella chiesa di S. Vito. Riceve soldi 4 per l'arresto personale di un cittadino o di un abitante stabile della città o del distretto, e soldi 8 per l'arresto di un forestiero, — per ogni licitazione in città soldi 10, fuori di città soldi 20, — per ogni esecuzione di sentenza dal cittadino soldi 4, se il debito è minore di 25 ducati; soldi 10, se il debito ammonta da 25 a 100 ducati; più oltre soldi 20; dal forestiero il doppio. Del vino venduto in Fiume riceve un boccale per ogni botte, da dividersi secondo il consueto.

Se in occasione della resa di conto risulterà debitore verso il comune, verserà subito l'avanzo ai contabili, a scanso della pena di soldi 5 per lira. Se per negligenza colposa non avesse riscosso qualche somma, la pagherà del proprio, salvo regresso, ed incorrerà nella pena di soldi 4 per lira.

Rubrica VIII. *Dei capi delle 4 contrade.*

Questi sono adiutori del satnico. Ognuno custodisce una delle 4 parti della città, ove provvede, che si prestino a far guardia notturna quelli che dalla sorte furono designati, e bada che le strade in primavera ed estate vengano scopate ogni sabato, in autunno ed inverno almeno una volta ogni 20 giorni. Per ordine del signor vicario o del satnico incaricato deve far esecuzioni, pignorando od arrestando. Quello che sarà intervenuto col satnico, avrà la metà della competenza, che sarà pagata dall'esecutante o dall'esecutato.

Competerà loro la consueta regalia di vino, olio e altre cose, che si pesano, misurano o contano.

Essi devono obbedire ai giudici ed al satnico in tutti gli affari di pubblico servizio.

Memorie sull'uffizio del satnico e dei capi delle contrade.

Il nome *satnico* corrisponde a centurione, e forse è retaggio dell'antica sua condizione il nome di ufficiale del comune, che già nel secolo XV si adoperava accanto a quello di satnico. Oltre le mansioni contenute nella succitata rubrica VII, aveva egli anche la sorveglianza sul ceto dei facchini (parte IV, rubr. 15) e sui balli pubblici (ibid., rubr. 49) l'incombenza di verificare l'esattezza dei pesi e delle misure (ibid. rubr. 14 e 18), la direzione degli arresti e l'obbligo di accorrere ove nasceva qualche baruffa o si commetteva un delitto.

L'obbligo dei cittadini alla guardia notturna trovasi regolato nell'anno 1605. Fu fatta una lista di quelli, ai quali incombeva di far guardia alle torri ed in altri punti della città una volta ogni tre mesi. Quelli che avevano superata l'età di 40 anni, potevano farsi sostituire pagando 2 lire la volta al sostituto. Le vedove pagavano quattro mocenighi l'anno alla cassa destinati per mantenere le lanterne presso la porta marina e il corpo di guardia.

La città, allora murata, era divisa in quattro contrade, ossia parti, come Venezia in sestieri, e sembra che le linee divisorie corressero dalla torre civica per la piazza a S. Vito, e dal Duomo per la via di S. Maria al palazzo municipale ed alla Marsecchia. Ogni contrada, parte o quartiere, aveva un capo dipendente dal satnico.

Circa gli emolumenti di questo personale ausiliario del potere esecutivo giovi osservare, che il ducato, moneta di calcolo soltanto, valeva lire 6 $\frac{1}{4}$ e la lira 20 soldi, — che in quel tempo (1530) si davano lire 7 e soldi 18 per uno zecchino veneto, e che allora un bue costava uno zecchino.

Rubrica IX. *Dei camerlenghi o contabili.*

I camerlenghi del comune devono tener nota dei debitori del comune e procedere col satnico all'incasso anche mediante esecuzione; il capitano ed il vicario presteranno loro l'occorrente assistenza senza strepito di forme. Senza consenso del capitano e del consiglio non possono spendere i denari del comune, tranne per pagare i salari agli impiegati. Per ordine dei giudici possono spendere sino a 2 ducati.

Anche prima dell'espri del loro ufficio, ad ogni richiesta del capitano o del vicario o dei giudici, sono tenuti di render conto della loro gestione.

Venendo aggiudicata ai denunzianti, ai saltuarii o ad altri una parte di multa pecuniaria, i camerlenghi devono pagargli la tangente, sotto pena del doppio, se non fu pagata dal satnico.

Memorie.

La carica di camerlengo o contabile fu di molta considerazione, poichè era riservata ai consiglieri del consiglio minore, detto dei Savii, e formava il gradino più prossimo alla carica di giudice. Prima del secolo XVIII non esisteva un ufficio di cassa, nè cassiere, nè controllore; i due contabili incassavano, l'uno indipendentemente dall'altro, una parte delle pubbliche rendite e facevano pagamenti e rendevan conto. La garanzia consisteva nella loro onestà, nella breve durata del servizio, nella poca quantità dei danari manipolati, nella pubblicità dei loro affari, nell'obbligo di dar conto a ogni richiesta dei superiori, la quale resa di conto era facile, perchè nel loro giornale eran citate le pezze d'appoggio delle singole partite.

L'introito proveniva dal dazio del vino, del pesce, dello squero, del porto e del traghetto, indi ponte della Fiumara, dall'affitto di alcuni fondi e dalle multe pecuniarie, la metà delle quali andava al sovrano erario.

La rendita ricavata dalle multe era considerevole, poichè non soltanto erano frequenti nella procedura in cause civili e per trasgressioni di polizia, ma anche per delitti e crimini erano in massima parte comminate pene pecuniarie, e rara era la pena del carcere.

I contabili amministravano il fontico o granaio pubblico destinato a tener provveduta la città con sufficiente copia di granaglie, che in caso di bisogno venivano equamente distribuite al prezzo di costo.

Rubrica X. *Dei custodi della campagna.*

Nel modo e tempo prescritto nella IV rubrica di questo libro e per l'attività indicata nelle rubriche 31.a e 32.a del libro III, verranno eletti 4 saltuarii o custodi della campagna, i quali saranno tenuti di dar cauzione per la responsabilità, che loro incombe nel caso di negligenza colposa.

Se celeranno gli autori conosciuti di un danno, incorreranno nella pena di soldi 40 oltre l'obbligo di rifusione del danno. Se la persona trovata sul fatto non fosse lor nota, devono condurla davanti al giudice.

Trovando a far danni bestiame senza custode o con custode sconosciuto, devono sequestrare gli animali e denunziare il fatto: ciò s'intende, se gli animali furono colti in luogo chiuso, oppure se in luogo aperto facevan danno alle biade o alle viti, agli oliveti o ad altri alberi fruttiferi.

A scanso della pena di lire 10, non lice loro di fare un accomodamento col danneggiatore o col padrone degli animali danneggianti.

Il custode che recherà danno, pagherà il doppio di un altro. La verità del fatto verrà legalmente provata col giuramento del padrone del fondo e di un altro testimonio. Sotto pena di lire 2, i custodi non devono tener cani da guardia, eccetto nel tempo delle uve.

Memorie.

Vantaggiosa doveva essere stata in addietro l'agricoltura nel territorio di Fiume, quando le montagne vicine erano ancor coperte di boscaglie, che proteggevano le campagne sottostanti.

L'epoca del denudamento delle vicine montagne e del conseguente cambiamento d'aspetto della campagna di Fiume non è lontana.

In un atto dell'anno 1554 veniva ripetuta alla municipalità di Fiume la concessione di tagliare legna per uso dei Fiumani nel bosco di Bergud presso il mare sino a Preluka, e nel 1687 fu avanzata lagnanza a S. Maestà contro i Castuani, perchè distruggevano i boschi di Bergud e Podbreg e con ciò pregiudicavano il diritto dei Fiumani. Il P. Glavinich, guardiano del convento di Tersatto, scrivendo nel 1647 la storia tersattana, riferiva che i vecchioni del suo tempo raccontavano di avere veduto in addietro, che tutto il territorio di Tersatto era boschivo a guisa dei vicini monti coperti di folte selve, e diceva il piano di Tersatto esser ornato di olivi. Intorno all'anno 1780, calando per la via Carolina dalla montagna al mare, si poteva veder Buccari appena dai dintorni di Praputnik, ed in quel tempo il dominio camerale di Buccari aveva una cospicua rendita dai boschi. Nella topografia di Fiume del 1869 si legge a pag. 41, che da un atto ufficiale, conservato nell'ufficio forestale di Fuzine, risulta come avanti 50 anni tra Kamenjak e Jelenje esisteva una foresta vergine tanto folta, che offriva agguato ai malfattori e serviva loro di sicuro nascondiglio. Il che emerge anche da atti concernenti la costruzione della strada Ludovicea, compiuta nel 1809, per sicurezza della quale nel 1815 fu ordinato di tagliare gli alberi nell'estensione di 25 klafter sull'uno e sull'altro lato della strada. Nel 1817 il bosco tra Kamenjak e Skrebutnjak verso Jelenje era ancor molto folto e vi nascevano aggressioni stradali, per cui l'i. r. capitano circolare di Fiume dava ordine ai podestà di Grobnico e Tersatto — ordine ripetuto poi nel 1820 — di compiere il taglio per 50 klafter di larghezza. Il resto della montagna dunque fu denudato dopo il 1820. In seguito i dominii, per bisogno momentaneo di grande guadagno, fecero tagliar troppo, e quindi, negletta la sorveglianza dei fusti giovani, lasciarono ai contadini agio di tagliare anche questi e di pascolarvi le capre.

I terreni della campagna di Fiume erano in massima parte proprietà dei cittadini; onde segue che la vendita poteva mantenere il proprietario e il colono. La produzione di vino era abbondante e il consumo di vino estero poco; la coltura dell'olivo era pure di qualche considerazione, poichè si legge, che ne era regolata e sorvegliata la macinatura e che nel 1544 lavoravano in Fiume 10 maestri macinatori, i quali in presenza dei giudici municipali giurarono di lavorar bene e senza frode e di consegnare l'olio ai committenti senza ritardo e senza frode.

Questa miglior condizione della campagna e la circostanza che pochi proprietari cingevano i loro fondi, rese opportuno l'attivamento di custodi giurati, ai quali incombeva la sorveglianza contro il pericolo di danni, che potevano recare gli animali ed i ladri. La deposizione del custode giurato faceva in giudizio piena prova, riservata però allo accusato la prova legale del contrario.

Rubrica XI. *Degli stimatori.*

Secondo il prescritto della rubrica 4.a verranno eletti due stimatori, che fungeranno per 6 mesi. Per ordine dei giudici od a richiesta delle parti stimeranno cose mobili ed immobili, secondo verità e buona coscienza, come stimerebbero per se stessi, secondo il valore comune, non lasciandosi indurre da amore, odio, preghiere o prezzo.

Procedendo alla stima di uno stabile, prima di tutto prenderanno informazione dai vicini sul prezzo e sulla circostanza se lo stabile appartenga in tutto od in parte al possessore o se vi sieno altri jus-aventi. Il risultato della stima verrà riferito al cancelliere. Ogni stimatore percepirà soldi 10, se lo stabile è in città o nel pomerio; soldi 20, se più lontano.

Sotto vincolo del prestato giuramento devono tenere segreti gli estimi: altrimenti soggiaceranno a una pena arbitraria e alla multa di soldi 40 a testa.

Memorie.

Queste norme rimasero in pratica fino al secolo XVIII. I libri dei cancellieri contengono parecchi estimi, e non vi è cenno di misurazione di case o di fondi, tranne poche eccezioni, portanti la lunghezza e larghezza in passi veneziani allora in uso. Il rapporto esponeva in generale il sito, la denominazione, la qualità, i confini, il possessore ed il valore in ducati, lire e soldi, anche allora quando già erano in corso i fiorini da 60 carantani l'uno. Non essendovi libri fondiari, era direttivo il possesso di fatto, che constava ai vicini.

È naturale, che si dovesse procurare di aver estimi giusti, anche perchè nelle vendite esecutive, se non vi era offerta maggiore di $\frac{2}{3}$ del prezzo di stima, l'esecutante doveva assumere la cosa in pagamento.

A questa carica di stimatore si dava importanza, perchè, essendo di natura delicata, vi venivano elette soltanto persone distinte per integrità.

Rubrica XII. *Del precone.*

Il precone del comune, uno o più che venissero assunti, avrà il salario di lire 20 di piccoli e le consuete sportule. Egli giurerà di fungere legalmente e di adempiere agli ordini, che gli daranno i giudicenti e gli ufficiali del comune.

A richiesta di qualunque persona, ma previo indulto superiore, potrà il precone citare persone a comparire dinanzi ai giudici, e tale citazione sarà valida ed obbligatoria; egli però dovrà subito darne rapporto al cancelliere. Persone di qualsiasi condizione, nessuna eccettuata, possono e devono essere da lui citate in giudizio.

Per l'arresto di una persona eseguito a richiesta privata, senza l'intervento del satnico, gli competono soldi 4, se l'arrestato è cittadino, soldi 8, se forestiero; altrimenti una terza parte soltanto.

La citazione deve venir fatta un giorno prima di quello per cui è fissata la comparsa; ma in caso d'urgenza, peculiarmente verso forestieri prossimi a partire, si potrà farla anche per la stessa giornata, purchè sia giudiziale.

Al rapporto del precone su ciò che spetta alla sua attività, si dovrà prestare piena fede senz'altro testimonio, salva manente la prova del contrario.

Per ogni citazione fatta in città avrà denari 6 dal cittadino, 1 soldo dal forestiero, e fuori di città 2 soldi per miglio. Riceverà 1 soldo per ogni pubblicazione fatta ad istanza di una parte, — per ogni licitazione soldi 2, se il debito non è maggiore di una marca, — soldi 6 per un debito da 1 a 6 marche, soldi 10 da 6 a 20 marche, soldi 20 da 20 a 50 marche, più oltre soldi 40 e non più.

È tenuto di nettare o far nettare a proprie spese ogni sabato la loggia e la piazza sino alla porta marina; in caso di negligenza, sarà multato con soldi 4 ogni volta, ed il satnico le farà nettare a spese del precone in conto del suo salario.

Sotto pena di lire 2 è tenuto di essere nel palazzo durante il consiglio.

Il giorno dopo la licitazione esecutiva verserà il danaro al creditore.

Se in funzione del suo servizio egli venisse percosso, il reo avrà pena doppia di quella che gli toccherebbe, se il fatto fosse avvenuto fuori di servizio o sopra altra persona.

Memorie.

L'attività del precone o banditore era quella di un inserviente giudiziale. Tale appunto era l'attività del precone in Trieste. In Segna questa era ripartita fra il precone e il dvornico, in Dalmazia fra il precone, il piazzario e il rivario.

La marca non si trova accennata in atti processuali e in scritture private di Fiume: tutto si calcolava in ducati, lire e soldi anche prima della codificazione degli statuti; quindi non si può precisare il valore, che intendeva il redattore. Certamente non era una moneta coniata, ma di calcolo soltanto, e forse era quella marca, che nell'antico statuto di Castua si trova equivalere a 8 lire, e che nel secolo XVII si calcolava in Castua pari a fior. 2 germanici, quando in Fiume la lira valeva carantani 15.

Rubrica XIII. *Dell'uffizio dei sindici per sindacare gli impiegati.*

Nel modo fissato per l'elezione dei giudici il maggior consiglio eleggerà dal grembo del minor consiglio tre idonei consiglieri a sindici, i quali avranno da sindacare la querelata questione degli impiegati salariati del comune, segnatamente quella del vicario, giudice dei malefizi, all'esprio del suo servizio, se egli sarà stato assunto a tempo determinato; ogni anno, se la durata del suo uffizio è a beneplacito della regia Maestà. Per gli altri impiegati il sindacato avrà luogo allo esprio del servizio.

Contro il vicario procederanno i sindici col sig. capitano, se egli vorrà intervenire, e contro gli altri impiegati procederanno col vicario, se egli stesso non fosse allora sotto il sindacato.

Insorgendo qualche dubbio per lo scioglimento legale di una questione sorpassante le lire 25, i sindici, a richiesta di una delle parti o col consenso di ambidue e a spese del chiedono o dei chiedenti, assoggetteranno il caso fedelmente e segretamente al consiglio del Sapiente e poi pronuncieranno la sentenza secondo il consiglio di questo.

Nel primo giorno del loro uffizio faranno pubblicare per tre giorni consecutivi sotto la loggia del comune: essere libero ad ognuno d'insinuare eccezioni contro le persone assoggettate al sindacato, però entro giorni tre, poichè più tardi le querele non verrebbero accettate. Contro l'impiegato forestiero o che abita nel distretto, il termine sarà di giorni cinque. Indi i sindici esamineranno la gestione degli impiegati e li sentiranno sopra ogni punto di accusa.

Se nessuno sarà comparso a querelare, i sindici pronuncieranno l'assolutorio a favore dell'impiegato non querelato. Essi consiederanno ogni giorno per un'ora almeno, senza eccezione di feste e senza solennità di forme, nel luogo, ove il vicario amministra giustizia, faranno prestare cauzione per le spese da quello, contro cui sarà accampata querela, e mediante copia dell'accusa gli assegneranno un termine breve per la discolpa, indi stabiliranno un altro termine per le prove dell'una e dell'altra parte, esamineranno la questione sommariamente, e il tutto faranno in modo, che la sentenza assolutoria o di condanna venga pronunciata entro giorni tredici dal dì della porretta querela; solo nel caso in cui si sarà chiesto il consiglio del Sapiente, saranno disponibili per nuove deduzioni altri due giorni dopo tenuto il consiglio. Dopo l'espriro dei termini nessuno verrà più ascoltato, tranne in via di processo civile ordinario o in causa criminale. Se nel termine fissato i sindici non avranno pronunziato sentenza, il rispettivo impiegato sarà considerato come assolto ed i sindici saranno responsabili del danno verso l'accusatore, ed incorreranno ognuno nella pena di lire 25.

Non può essere sindaco il querelante. Se fu portata querela da persona consanguinea o affine ai sindici sino al terzo grado canonico, quel sindaco verrà eccepito e sostituito da un altro; altrimenti la sentenza sarebbe nulla. Se tutti e tre i sindici saranno per tal modo eccepiti, le parti eleggeranno due consiglieri del minor consiglio, coi quali procederà il capitano, se vorrà, od il vicario, purchè egli stesso non sia interessato nella cosa e il suo ufficio non sia già spirato.

Contro la sentenza dei sindici si ammette l'appello al capitano e al consiglio minore, se la questione non oltrepassa le lire 50; alla regia Maestà, se la somma è maggiore: ma la parte soccombente deve prima aver pagate le spese della causa. Se l'appellante trionferà in appello, gli verranno restituite le spese e le multe pagate. In appello sarà libero alle parti di arringare personalmente o mediante avvocati. Non avrà luogo la revisione contro sentenza confermatória.

Se qualche parte nel sindacato domanderà l'assistenza di un avvocato, questo dovrà accettare la difesa verso conveniente mercede, e ciò a scanso di multa pecuniaria, e presterà giuramento di adempiere fedelmente alla mansione.

Il vicario non deve partire da Fiume senza permesso, prima che non sia compiuto il sindacato, e per ottenere il permesso deve dare sufficiente cauzione. Se viene accusato da una delle due parti litiganti, non gli sarà lecito di accomodarsi con l'altra parte senza il consenso del querelante: ma a quell'altra parte sarà libero d'intervenire nel sindacato, allegare i suoi diritti e difendersi insieme col signor vicario.

Memorie.

Nell'esistente libro di atti pubblici del secolo XV non si trova menzione del sindacato, e quindi è probabile che al tempo della compilazione del libro degli statuti, o poco prima, questa istituzione fosse nuova per Fiume. Certo è un segno del favore sovrano, che sia stato ammesso il sindacato municipale anche per il vicario, il quale, secondo lo statuto, era impiegato dello Stato, perchè nominato e salariato dal principe. Appena dopo il 1574, avendo il comune ottenuto il sovrano privilegio di nominare il vicario a condizione, di pagarlo dalla cassa civica, questo divenne un impiego municipale.

Per il vicario principalmente, che dovea essere un forestiero, il quale, terminato il tempo di sua condotta, se n'andava altrove, era di molta importanza il sindacato. Raro invece fu il caso di questa procedura contro gli altri impiegati.

Se nel sindacato nasceva una questione ardua, per il cui scioglimento fosse necessaria una più profonda cognizione del diritto romano, i sindici da sè, o per impulso di una delle parti, assoggettavano la questione ad un celebre giurista di altra città; il che si diceva appellarsi al consiglio del Sapiente.

Nel libro del cancelliere Tranquilli, a pag. 429, si trova la pubblicazione del 10 maggio 1546 fatta dai sindici Nicolò Russevich, Giov. Carminello e Tomaso Giacomini fissanti il termine per la produzione di eventuali querele.

Rubrica XIV. Dei consiglieri e del consiglio.

Il consiglio municipale *maggiore* sarà composto di 50 persone, il minore di 25 tolte fra le 50. Ai membri del consiglio minore è riservata la carica di giudici.

Morendo un consigliere del minor consiglio, subentra nel posto senza ballottazione il di lui figlio o nipote, che abbia l'età di 25 anni almeno. Se non vi è figlio o nipote idoneo, il maggior consiglio eleggerà, mediante scrutinio segreto, un'altra persona idonea dal grembo del consiglio maggiore.

Il consiglio maggiore verrà redingrato dal capitano e dai giudici; ma non vi deve essere eletto chi non è cittadino di Fiume, o chi è cittadino per privilegio, ma non possiede stabili in Fiume.

Ogni consigliere giurerà sul sacro vangelo, nelle mani del capitano o del suo luogotenente, che darà buoni e fedeli consigli, secondo Dio, la buona coscienza e l'onore, a vantaggio della regia Maestà e

Serenissimo Principe d'Austria, Signore nostro, e per il bene della Terra di Fiume, e che osserverà segretezza su quanto sarà stato trattato e conchiuso nel consiglio.

I consiglieri, invitati dall'uffiziale del comune per mandato del sig. capitano o dei giudici, dovranno, al suono della campana ed all'ora fissata, intervenire al consiglio. Chi non vi sarà intervenuto senza legittimo impedimento, o chi senza licenza avrà abbandonato il consiglio, sarà multato con soldi 5.

Nel consiglio maggiore e minore le mozioni verranno fatte dal sig. capitano o per suo mandato dal sig. vicario e dai giudici. Ogni mozione verrà ventilata, in luogo separato, da una commissione di 6 consiglieri nominati volta per volta, due dal capitano e due da ognuno dei giudici, e quindi uno dei membri della commissione riferirà il risultato, su di che seguirà in consiglio l'arringa e mediante scrutinio segreto il conchiuso.

Il consiglio minore potrà, in ciò che concerne l'utile e il comodo pubblico, venir convocato per discutere e concludere; ma il suo conchiuso dovrà venir assoggettato, entro giorni 8, al consiglio maggiore per l'accettazione, e se non sarà accettato, il conchiuso non avrà vigore.

Se vien fatta una proposta, ogni consigliere potrà esternare la sua opinione, ed a scanso della multa di soldi 5, non sarà lecito interrompere l'oratore.

Per la validità di un conchiuso si richiede, che siano presenti in consiglio due parti di tre parti ($\frac{2}{3}$) dei consiglieri: trattandosi però di spendere denari, alienare o vincolare stabili o diritti del comune o di altri oggetti che portano detrimento alla camera fiscale, è necessario che vi consentano due parti ($\frac{2}{3}$) dei consiglieri presenti, e che siano presenti due parti ($\frac{2}{3}$) dei membri di ognuno dei due consigli. Inoltre, trattandosi di derogare agli statuti o di pregiudicare la camera fiscale, il conchiuso dovrà venir assoggettato alla regia Maestà per l'approvazione, senza della quale non sarebbe ammessa l'esecuzione.

Qualunque dei presenti venisse candidato a qualche ufficio, dovrà, prima che s'intraprenda lo scrutinio, uscire dalla sala, e così usciranno pure tutti del suo casato, ascendenti, discendenti e collaterali, altrimenti lo scrutinio sarebbe nullo.

Memorie del patriziato.

Nelle città marittime della Dalmazia, che avevano conservata l'autonomia, era da tempi rimoti dominante nella vita pubblica la forma aristocratica; i cittadini e contadini, che non erano di famiglia nobile, si chiamavano sudditi. Questa condizione conservossi gelosamente anche sotto il dominio di Venezia, il che appare dagli statuti delle singole città dalmate. A Zara p. e. nel secolo XV era considerato nobile

soltanto quello, il cui padre e nonno erano stati consiglieri, — a Curzola era vietato di assumere in consiglio persona che non fosse nobile, — a Traù nel secolo XVI erano esclusi dal ceto nobile i figli del nobile nati prima del matrimonio, — a Cattaro già nell'anno 1361 erano membri del consiglio soltanto quelli, i cui antenati di linea maschile erano stati consiglieri, e nel 1412 si considerava macchiata la nobiltà, se un nobile sposava una donna di non nobile casato, ed i figli di tale matrimonio non erano ammessi a impieghi nobili, — a Ragusa i giovinetti figli dei nobili erano tanto insolenti verso i popolani, che ne venne il proverbio: «dalle mosche di Zara e dai putti di Ragusa ci liberi Dio», — e finalmente in un atto del procuratore veneto dd. Spalato 18 maggio 1670 sta scritto, che alla condizione dei signori nobili debba esser conservata indelebile quella marca, che nella nascita fu loro impressa da Dio e dalla sovrana approvazione del Principe veneto.

Nello statuto di Segna dell'anno 1388 fra 130 §§ ve ne sono 27, che comprendono prerogative e immunità dei nobili, e tali erano i consiglieri municipali con diritto ereditario di successione; ma pure qui le forme aristocratiche non sono tanto sviluppate come nella Dalmazia, e vi si scorge l'influsso del dominio dei conti Frangepani più ampio di quello che altrove avevano i Veneti.

Nelle città dell'Istria alla nobiltà cittadina erano riservati alcuni posti nella pubblica amministrazione. In Parenzo circa l'anno 1300 il consiglio fu chiuso a quelli, il cui padre o avo non vi avesse appartenuto. — Nei comuni slavi dell'Istria l'amministrazione era patriarcale presieduta dal Zupano.

In Fiume il commercio, già nella prima metà del secolo XV, era molto esteso, e la coltura della campagna, attesa la tenue estensione del territorio, era una cosa accessoria: era dunque lo spirito commerciale quello che dominava le relazioni, e circa la pubblica amministrazione si prendeva esempio dalle città d'Italia e dell'Istria, colle quali si era in contatto. Qui nel secolo XV non s'era ancora sviluppata la nobiltà cittadina ed ai soli giudici davasi il titolo di nobile; ma già nel 1578 istituivasi la confraternita dei nobili, ed intorno a quel tempo il consigliere municipale dicevasi nobile della Terra di Fiume. Nel secolo XVII troviamo molti vantaggi per la gioventù nobile, che si dedicava allo studio, e nel 1659 il consiglio pregava Sua Maestà di dichiarare nobili i consiglieri; su di che la cesarea reggenza in Graz, interpretando la domanda quasi si trattasse di nobiltà austriaca, rispondeva che Sua Maestà conferirà la nobiltà secondo le circostanze e le persone.

Il patriziato in Fiume trovasi appena nei primi anni del secolo XVIII, ma però non venne mai a formare una vera aristocrazia. In una rimostranza del 1777 troviamo che le famiglie patrizie hanno accesso nel consiglio municipale e sono l'ordine nobile, il grado più

eminente della città, e che i legittimi e naturali figli dei patrizi hanno diritto di accesso nel consiglio senza ballottazione. A questa rimostranza seguiva nel 1779 la sovrana risoluzione, che le famiglie dei consiglieri costituissero anche in avvenire la nobiltà patrizia del comune.

Quale fosse prima dell'anno 1530 il numero stabile o consueto dei consiglieri, non consta, poichè il libro pubblico di quel secolo porta soltanto quelli che erano intervenuti ad alcuni consigli o alla pertrattazione di qualche causa di parti. Trovasi che nell'anno 1437 intervenivano nei consigli al più 18 consiglieri; ma anche dopo la pubblicazione dello statuto, che fissava il numero di 50, ve ne intervenivano da 12 a 20, perchè molti erano assenti in affari di commercio. Nel secolo XV non è menzionato il consiglio minore, nè il diritto dei figli al posto del padre, e trovasi che ai consigli interveniva anche l'arcidiacono. L'aggregazione di nuovi consiglieri, sempre a vita, spettava al consiglio, e questo diritto di elezione era tanto perfetto, che nell'anno 1437 il consiglio aveva ricusato a unanimità di accogliere una persona raccomandata dal signore di Walsee.

Secondo lo statuto dovevano essere 50 i consiglieri componenti il grande consiglio, e i 25 più distinti fra questi formavano il consiglio minore, cioè una radunanza ristretta per le cose di dettaglio e da cui si prendevano i membri della sede giudiziaria, la quale, sino alla durata del vicariato, era soltanto appello in cause civili e penali contro sentenze dei due giudici e negli affari di sindacato contro le sentenze dei sindici. Per la validità di un conchiuso in generale si richiedeva, che fossero presenti in consiglio $\frac{2}{3}$ dei 50, vale a dire 34 consiglieri; ma l'insufficienza deve essere stata frequente, poichè nell'anno 1674 la cesarea reggenza disponeva, che il consiglio potesse considerarsi pieno coll'intervento di soli 25 consiglieri. Ma anche questa restrizione talvolta non bastava, quando molti erano assenti, e perciò una sovrana risoluzione del 13 agosto 1756 accordava, che il conchiuso fosse valido anche con soli 15 presenti, eccetto però nel tempo delle elezioni di S. Martino. Si suppliva a questa mancanza colla nomina di soprannumerari, i quali divenivano effettivi, quando vi era un posto vacante. Siccome però l'assenza dei consiglieri effettivi era talvolta di lunga durata ed i soprannumerari anelavano alla effettività, per entrare nel corpo patriziale, così seguì la sovrana risoluzione del 10 marzo 1764, in forza di cui, considerandosi soltanto come *onorari* quei consiglieri che avevano preso domicilio altrove o che erano assenti in servizio del sovrano, doveva venir completato il numero degli effettivi. Ma coll'aumento del commercio e della popolazione cresceva il numero degli aspiranti alla carica di consigliere, e quindi si adottò la pratica di nominare nuovi consiglieri *onorari*. Il numero di questi dopo l'anno 1823 non ebbe più limite, e comprendeva per lo più persone distinte domiciliate altrove.

L'edifizio, che è situato all'estremità settentrionale della piazza delle erbe, fra le due contrade conducenti l'una all'arco romano, l'altra

a S. Vito, era per lo spazio di 300 anni palazzo municipale, ove si tenevano i consigli e fungeva il civico magistrato. Nell'anno 1484 Baldassare de Dur, allora capitano di Fiume, aveva ceduto quest'edifizio al convento degli Agostiniani, e nell'anno 1532 il convento lo cedette alla municipalità. Dappresso vi era la pubblica loggia, che poi fu trasferita fuori delle mura a poca distanza dalla torre civica, ove rimase fino al secolo XVIII.

Serie dei consiglieri.

Essendo andato perduto il libro d'oro, che conteneva i nomi di tutti i consiglieri ed altre importanti memorie, giovi almeno presentar qui la serie di quelli, che da' libri pubblici risultano intervenuti ai consigli.

Consiglieri dall'anno 1436 al 1460.

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Ambrogio di qm. Marco | Mikulich Giovanni |
| Barulich Vito | Mikulich Nicolò |
| Blasich Giovanni | Martino di qm. Gregorio |
| Blasinich Stefano | Matteo di qm. Donato |
| Cavallo Giovanni | Matronich Vito |
| Collalto Matteo | Maurich Simone |
| Collalto Domenico | Nicolò di qm. Antonio |
| Cresolich Ambrogio | Paolo di qm. Marco |
| Cresolich Paolo | Radolich Cosmo |
| Damiano qm. Matteo | Rosso Vito |
| De Reno Fran. Antonio | Russevich Stefano |
| Domenico di qm. Matteo | Rossovich Giorgio |
| Donadovich Matteo | Stefano di Drivenico |
| Glavinich Quirino | Stefano di qm. Biaggio |
| Glavinich Bortolo | Tomaso di qm. Nicolò |
| Glavinich Giorgio | Vidovich Marco |
| Glavinich Marco | Vito di qm. Matteo |
| Grimani Quirino | Vito di qm. Stefano |
| Grisano di qm. Martino | Zvanich Vito |
| Guido di qm. Giacomo | Assieme 39. |

Consiglieri dall'anno 1525 al 1546.

| | |
|--------------------|---------------------|
| Akacich Matteo | Buharich Antonio |
| Babich Pietro | Biondo Antonio |
| Bachino Baldassare | Bottonis Giacomo |
| Barberich Giovanni | Bottonis Cristoforo |

Cicolino Lodovico
Carminello Giovanni
Colombis Cristoforo
Cottermann Giovanni
Delbene Sebastiano
Del Pano Giovanni
Dessich Pietro
Donatis Matteo
Donatovich Antonio
Donatovich Martino
Dorich Alessandro
Dorich Giorgio
Ferduri Nicolò
Giacomini Andrea
Giacomini Tomaso
Jurkovich Nicolò
Jurkovich Francesco
Kucich Nicolò
Linich Bernardino
Linich Giorgio
Marendich Gaspare

Melcherich Giovanni
Milich Cristoforo
Milcich Andrea
Nicolich Lodovico
Parchlin Nicolò
Rossovich Antonio
Rossovich Nicolò
Simunich Pietro
Simunich Gaspare
Spinarich Giorgio
Spinarich Antonio
Srića Giacomo
Rapicio Domenico
Raviza Giusto
Raviza Domenico
Visinich Giovanni
Veslarich Francesco
Veslarich Giacomo
Tranquilli Quirino
Tudorovich Simone
Zuttimis Matteo.

Consiglieri dall'anno 1550 al 1600.

Agatich Antonio
Berdarini Francesco
Berskovich Pietro
Bernicar Giorgio
Biondo Giovanni
Bottonis Cesare
Carrara Alberto
Carmellini Giacomo
Celebrini Giacomo
Ciculino Francesco
Cottermann Giorgio
Diotaleva Bortolo
Doricich Francesco
Filadelfi Leonardo
Franchini Giovanni
Francovich Giorgio
Gandini Francesco
Giacomini Antonio
Giacomini Tomaso
Gladich Gaspare

Huntalich Nicolò
Linich Bernardino
Logar Leonardo
Logar Giorgio
Jurcovich Francesco
Jurcovich Andrea
Knesich Gaspare
Kucich Nicolò
Kucich Girolamo
Mihich Tomaso
Milcich Tomaso
Marinich Andrea
Nicolich Lodovico
Paduano Vincenzo
Parchlin Nicolò
Penello Matteo
Ricciano Giovanni
Rossovich Antonio
Rossovich Pietro
Santa Croce Antonio

Sabbatini Ettore
Sinolovich Francesco
Svoitinich Antonio
Segotta Manlio
Soranzio Cesare
Trevisano Giorgio
Tudorovich Matteo
Urbani Bortolo
Veslarich Francesco

Veslarich Giovanni
Venusto Leonardo
Veneto Francesco
Zanchi Antonio
Zanchi Giovanni
Zanchi Francesco
Zeladia Matteo
Zvetcovich Simone.

Consiglieri dall'anno 1601 al 1650.

Androcha Giovanni
Barbaro Aurelio
Barcich Nicolò
Berdarini Francesco
Bolognese Lorenzo
Bono Vincenzo
Calucci Alessandro
Caballini Marcello
Carminelli
Catalano Giovanni
Cicolini Pietro
Corvi Antonio
Diminich Giovanni
Diminich Francesco
Diminich Martino
Dorcich Francesco
Fiorini Teodoro
Franchini Emilio
Franchini Girolamo
Francovich Giovanni
Francovich Giorgio
Frankl Felice
Gladich Francesco
Gladich Giovanni
Grohovaz Giorgio
Grohovaz Matteo
Giacomini Antonio
Giacomini Andrea
Jurcovich Andrea
Jurcovich Nicolò
Knesich Gaspare
Knesich Francesco, figlio

Kucich Nicolò
Labohor Giovanni
Logar Giacomo
Logar Giovanni
Marchesetti Giorgio
Milcich Tomaso
Milcich Gregorio
Osbatich Vincenzo
Paduano Ottaviano
Paduano Giovanni
Parchlin Francesco
Penello Matteo
Petris Giacomo
Rossovich Antonio
Rossovich Giovanni
Rossovich Matteo
Santa Croce Antonio
Spanich Andrea
Spigliati Cesare
Sudenich Antonio
Svoitinich Francesco
Tranquilli Dr. Giuseppe
Tudorovich Simone
Tudorovich Paolo
Urbano Giovanni
Urbano Bortolo
Vittorio Andrea
Zanchi Francesco
Zeladia Luca
Zeladia Matteo
Zottimis Giovanni
Zottimis Giorgio.

Consiglieri dall'anno 1651 al 1700.

Argento barone Ernesto
Barcich Felice
Barcich Antonio
Berdarini Francesco
Berdarini Carlo
Bono Giov. Bortolo
Bono Nicolò Giorgio
Bono Ottaviano
Calli Giovanni
Celebrini Giov. Andrea
Corsi Pietro
Corsi Giacomo
Denaro Pietro
Diminich Martino
Fiorini Giov. Battista
Fiorini Giov. Teodoro
Fracassa Marco
Franceschi Girolamo
Franceschi Giulio
Franceschi Giov. Ant.
Franul Giovanni
Gaus Marco Antonio
Giacomini Ascanio
Grubissich Rocco
Gladich Adamante
Leo Fran. Bortolo
Marchesetti Giorgio
Marchesetti Antonio
Monaldi Giovanni
Monaldi Felice
Monaldi Antonio
Marburg Giuseppe
Osbatich Giovanni
Osbatich Agostino

Osbatich Zefirino
Oberburg Bortolo
Paradisi Nicolò
Pancini Antonio
Rossi Giovanni Batta
Rossovich Matteo
Rastelli Antonio
Raunach Borlolo
Rossi Sabbatini Giovanni
Stemberger Giorgio
Stemberg Lorenzo
Stemberg Giovanni
Stemberg Adamo
Stemberg Vincenzo
Stemberg Bortolo
Spigliati Francesco
Spingaroli Pietro
Studenaz Antonio
Sudenich Antonio
Suppancich Ernesto
Svoitinich Francesco
Tranquilli Giuseppe
Tranquilli Francesco
Tranquilli Giovanni
Tremadini Pietro
Tudorovich Simone
Urbani Antonio
Vitelli Fabiano
Vitnich Francesco
Vitnich Rocco
Zanchi Antonio
Zanchi Vito
Zanchi Francesco
Zanchi Nicolò.

Consiglieri dall'anno 1701 al 1750.

Androcha bar. Michele
Androcha bar. Adamo
Androcha bar. Franc.
Bono Pietro
Bono Antonio

Bono Saverio dei Mariani
Bono Ottavio
Bono Teodoro
Barcich Antonio Felice
Benzoni Stefano

Benzoni Claudio
Berdarini Bortolo
Buratelli Pietro
Calli Giuseppe
Calli Andrea
Celebrini Giovanni
Celebrini Nicolò
Corsi Giovanni
Corsi Andrea
Defranceschi Giov. Ant.
Denaro Francesco
Denaro Pietro
Denaro Giuseppe
Denaro Felice
Diminich Martino
Fiorini Giov. Batta
Franul Mich. Girolamo
Franul Giovanni
Gattinori Pietro
Gaus Carlo
Gaus Saverio
Gladich Felice
Giacomini Giuseppe
Marburg Annibale
Marburg Saverio
Marchesetti Giorgio
Marotti Gaetano
Marotti Giuseppe
Marotti Antonio
Minolli Giuseppe
Monaldi Pietro arcid.

Monaldi Lorenzo
Monaldi Ant. Giacomo
Oberburg bar. Andrea
Orlando Antonio
Orlando Saverio
Orlando Simone
Peri Giovanni Domenico
Raffaelis Antonio
Raffaelis Matteo
Rastelli Giacomo
Rossi Sabbatini Giov.
Rovere Ferdinando
Spigliati Giuseppe
Spingaroli Antonio
Spingaroli Ernesto
Steinberg Bortolo
Steinberg Giovanni
Svilocossi Giuseppe
Svillocossi Teodoro
Tranquilli Francesco
Tremanini Pietro
Tremanini Felice
Tudorovich Pietro
Urbani Antonio
Vitnich Francesco
Zanchi Nicolò
Zanchi Giov. Giacomo
Zanchi Ferdinando
Zanchi Giuseppe
Zandonati Antonio
Zandonati Silverio.

Quelli, che sono in carattere *corsivo*, firmarono nell'anno 1725 l'accettazione della sanzione prammatica di Carlo VI.

Consiglieri dall'anno 1751 al 1776.

Argento barone Giuseppe
Barcich Antonio
Benzoni bar Vincenzo
Benzoni Glulio
Berdarini Francesco
Bono Gaspare
Bono Giuseppe
Buzzi Agostino

Calli Andrea
Diminich Martino
Franul Saverio
Franul Michele
Gerlicy Giuseppe
Golob Giovanni
Lumaga Saverio
Marotti Giuseppe

Mordax Antonio
Minolli Giuseppe
Monaldi Antonio
Monaldi Pietro
Orlando Luigi
Orlando Saverio
Peri Anselmo
Rossi Francesco
Spigliati Giuseppe
Spingaroli Domenico
Stemberg Giuseppe
Steinberg Francesco
Tranquilli Giovanni
Terzi Francesco

Terzi Martino
Terzi Antonio
Tudorovich Antonio
Tudorovich Simone
Troyer Gius. de Aufkirchen
Verneda Felice
Vitnich Vilibaldo
Zanchi Giuseppe
Zanchi Sigismondo
Zanchi Francesco Vito
Zanchi Michele Ant.
Zandonati Lorenzo
Zandonati Silverio.

Consiglieri intervenuti nel consiglio del 10 novembre 1791.

Barcich Ant. Vito
Barcich Fortunato
Benzoni bar. Vincenzo
Benzoni Giulio
Benzoni Saverio
Celebrini Giov. Nep.
Denaro Disma
Franul Francesco
Gaus Antonio
Gerliczy Fiuseppe
Monaldi Antonio
Mordax Antonio
Mordax Luigi

Német Alessandro
Orlando Antonio
Orlando Giuseppe
Peretti Luigi
Steinberg Giuseppe
Steinberg Giovanni
Stariczky Matteo
Tudorovich Francesco
Verneda Felice
Zanchi Antonio
Zanchi Giuseppe
Troyer Giuseppe.

Nuovi patrizi consiglieri sino all'anno 1800.

Barcich Carlo
Bandini Marchese
Denaro Giuseppe
Franul Giov. Nep.
Gaus Luigi
Gergotich Emanuele
Gerlicy Aldebrando
Gerlicy barone Michele
Iunkovich Alessio

Kraljich Giuseppe
Paravich Matteo de Csubar
Rossi Sabbatini Gius.
Steinberg Gius. juniore
Terzi Vincenzo
Tomassich Francesco
Tranquilli Francesco
Verneda Antonio
Verneda Felice juniore.

Nuovi patrizi consiglieri sino all'anno 1805.

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Adamich And. Lodovico | Marochino de Vincenzo |
| Barcich Giuseppe | Morochini Biaggio |
| Beniczky Giovanni | Renaldi Michele |
| Dani Antonio | Scarpa Paolo |
| David Giuseppe | Steinberg Nicolò |
| Emili Giuseppe | Terzi Pietro |
| Emili Nicolò | Thierry cav. Giuseppe |
| Kertizza Matteo | Vierendels Giovanni |
| Peretti Franc. qm. Luigi | Zanchi Pasquale. |

Nuovi patrizi consiglieri negli anni 1806 e 1808.

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Balás Giuseppe | Pisanello Carlo Ant. |
| Bembo Ottaviano | Rapicio Francesco |
| Frossard Andrea | Rinaldi Vincenzo |
| Luppi Cristoforo | Ridder Guglielmo |
| Klobusiczky Giovanni | Susanni Giov. qm. Marco |
| Klobusiczky Gius. | Terzi Martino |
| Kranjecz Franc. | Vierendels Giovanni |
| Marochino Giov. And. | Zaccaria Adamo. |

Sotto il regime francese dal 1809 al 1813 e sotto il regime austriaco-germanico dal 1813 al 1822 non furono fatti nuovi consiglieri, e il patriziato in quel tempo non figura, tranne per l'intervento ad un consiglio del 29 dicembre 1809.

Quando Fiume fu restituita alla Corona ungarica, fu ripristinato il patriziato. I vecchi consiglieri superstiti comparvero in consiglio li 27 febbraio 1823, e indi ne furono creati dei nuovi effettivi ed onorari.

Nel protocollo del 2 maggio 1823 è contenuta la serie completa come segue:

I. Patrizi consiglieri effettivi presenti in Fiume.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Adamich And. Lodovico | Costantini Dr. Marco |
| Anderlich Giovanni B. | Camerra Antonio |
| Barcich Giuseppe | David Giuseppe |
| Bellinich Andrea | Emilj Giuseppe senior |
| Bratich Giovanni B. | Emilj Giuseppe junior |
| Bembo Ottaviano | Franul de Giovanni Nep. |
| Celebrini Dr. Giov. Nep. | Giustini Giovanni |
| Celebrini Michele | Golob de Francesco Sav. |

Gaus de Antonio
Junkovich de Alessandro
Kertizza de Giovanni
Luppi Cristoforo
Marochino de Giov. And.
Marochino de Gius. Vinc.
Marochini de Biaggio Vinc.
Massart Livino Gius.
Peretti Francesco
Pisanelli Carlo Ant.
Renaldi Michele
Renaldi Giuseppe
Scarpa Paolo
Scarpa Antonio
Scarpa Iginio
Steinberg de Gius. Ant.
Steinberg de Gius. Giov.

Tudorovich de Francesco
Tudorovlch de Saverio
Terzy de Vincenzo
Terzy de Francesco
Terzy de Martino
Tomasich de Giuseppe
Tomasich de Francesco
Thierry cav. Giuseppe
Thiepolo Vincenzo
Verneda de Antonio
Verneda de Felice
Verneda de Ant. juniore
Zaccaria Francesco
Zanchi de Gius. senjore
Zanchi de Giov. Nep.
Zanchi de Pasquale
Zanchi de Gius. juniore.

II. *Patrizi consiglieri effettivi assenti.*

Balás de Giuseppe
Beniczky de Giovanni
Denaro de Disma
Frossard Andrea
Gerlicy bar. Franc.
Gerlicy Aldebrando
Gerlicy bar. Michele
Gócz de Ladislao
Kapy de Giuseppe
Klobusiczky de Gius. jun.

Német de Alessandro
Munier de Filippo
Mordax de Giovanni
Orlando de Giuseppe
Rossi Sabatini Giuseppe
Semsey de Giobbe
Steinberg de Nep. A.
Terzy de Pietro
Troyer de Francesco.

III. *Patrizi consiglieri onorari presenti in Fiume.*

Brunoro Dr. Antonio
Cambieri Dr. Giov. B.
Cérons Giuseppe
Csáky conte Ladislao
Duschek Franc. juniore
Gerlicy de Enrico
Ghiczy de Nicolò
Jesich de Giuseppe

Leard cav. Giovanni
Mitesser de Giuseppe
Portner bar. Antonio
Sermaga conte Dionigi
Stariczky de Lodovico
Stipanovich Giuseppe
Susanni de Nicolò
Vierendels de Giovanni

IV. *Patrizi consiglieri onorari assenti.*

Barkoczy conte Franc.
Batthyány conte Vinc.
Buzzi Dr. Pietro
Dezsöffy conte Giuseppe
Duschek de Franc. sen.
Franul de Giuseppe
Fischer barone Carlo
Giustini Antonio
Giustini Luigi
Gombos de Emerico
Golner barone Luigi
Hossa de Ignazio
Host Dr. Nicolò
Klobusiczky de Gius. sen.
Klobusiczky de Carlo
Klobusiczky de Giovanni
Lazzarich barone Gius.

Loy barone Matteo
Majláth conte Gius. jun.
Majláth conte Gius. sen.
Marochino de Francesco
Nugent conte Laval
Niczky conte Lodovico
Perényi barone Giorgio
Peretti Giuseppe
Pálffy conte Luigi
Podmanyczky bar. Gius.
Redl barone Emerico
Radivojevich bar. Paolo
Sándor conte Antonio
Sermoga conte Emerico
Szégönyi de Sigismondo
Thianich Giovanni B.
Tomassich bar. Franc.

Patrizi consiglieri che abitavano in Fiume nell'anno 1838.

Accurti Luigi
Adamich Leopoldo
Anderlich Giov. B.
Bassich Baldassare
Bojkáth Rodolfo
Blasich Giuseppe
Bujanovich Ernesto
Cambieri Giov. Batt.
Catinelli Carlo
Celebrini Michele
Celebrini Antonio figlio
Ciotta Lorenzo
Cormini Francesco
Cosulich Matteo
Császár Francesco
Deseppi Agostino
Emili Gius. qm. Gius.
Fabris Girolamo
Farkas Rodolfo
Fesüs Giorgio
Franul Giov. Nep.

Gaus Antonio
Gerlicy Enrico
Giustini Antonio console
Giustini Luigi generale
Gotthardi Antonio
Haire Samuele
Junkovich Alessio
Lazzarini bar. Lodovico
Mayer Giuseppe ispettore
Marceglia Matteo
Mariassevich Bort. sen.
Medanich Dr. Ignazio
Mihanovich Antonio
Martinich Alberto
Minelli Antonio
Paur Carlo
Peretti Francesco fiscale
Portner barone Ant.
Rauchmüller Francesco
Renaldi Michele padre
Renaldi Giovanni figlio

Rinaldi Pietro medico
Scarpa Antonio
Scarpa Iginio
Sgardelli Luigi
Stariczky Lodovico
Steinberg Gius. cassiere
Storm Giuseppe
Talian Alessandro
Terzy Francesco
Terzy Vincenzo
Thierry cav. Giuseppe

Tomasich Giuseppe
Tosoni Gius. Agostino
Troyer Francesco
Tudorovich Saverio
Urbani Francesco
Verneda Felice
Verneda Antonio padre
Verneda Antonio figlio
Vranyczany Simone
Zaccaria Francesco
Zanchi cav. Pasquale

Inoltre erano stati nominati dall'anno 1823 all'anno 1838.

Blažekovich Alessandro
Bunjevacz Lodovico
Draženovich Pietro
Franco i. r. colonnello
Genczy Giuseppe
Grimschitz barone
Haberein barone
Leder Giuseppe
Leard cav. Giovanni
Majláth conte Antonio

Matschig Raimondo
Medanich Gregorio
Pasztory Ladislao
Pisacich Federico
Remékhaly Giuseppe
Raizner Giovanni
Ürményi Ladislao
Várady Giuseppe
Vukovich Alessio.

Patrizi consiglieri che abitavano in Fiume nel 1848.

Adamich Leopoldo
Blašich Giuseppe fiscale
Brellich Giuseppe
Brellich Luigi avvocato
Celebrini Antonio
Celebrini Clemente
Camerra Nicolò
Cimiotti arcidiacono
Cimiotti Gius. Lodovico*)
Cornet Luigi
Cosmini Francesco
Dabalà Pietro
Dall'Asta Giuseppe
Defranceschi Francesco
Deseppi Agostino
Descovich Carlo

Emilj Giuseppe
Fabris Dr. Girolamo
Filler Dr. Nicolò
Farkas Rodolfo
Francovich Giovanni
Giustini Antonio
Gerliczy Enrico
Haire Samuele
Horhy Michele
Kobler Giovanni*)
Kombal Gaspare
Klarich Simone
Kleindienst Giovanni
Kukotzkay Francesco
Mariassevich Bort. senjore
Mayer Giuseppe ispettore

*) I due storiografi di Fiume, che furono anche i due ultimi patrizi di questa città.

| | |
|----------------------|------------------------|
| Marochino Guido | Smith Walter |
| Medanich Vinc. Ign. | Steinberg Giuseppe |
| Melissinò Michele | Sporer Carlo |
| Menyer Carlo | Stariczky Lodovico |
| Martinich Alberto | Storm Giuseppe |
| Matcovich Gaspare | Susanni Giuseppe |
| Miller Antonio | Tosoni Gius. Agostino |
| Minelli Antonio | Thierry cav. Francesco |
| Paur Carlo | Thierry cav. Federico |
| Portner bar. Antonio | Troyer Francesco |
| Privitzer Stefano | Urbani Francesco |
| Rinaldi Pietro | Verneda Felice |
| Renaldi Giovanni | Verneda Antonio |
| Scarpa Antonio | Vranyczany Giorgio |
| Scarpa Iginio | Zaccaria Francesco |
| Sgardelli Luigi | Zanchi cav. Pasquale. |

Inoltre dal 1838 in poi abbiamo i seguenti:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Battagliarini Paolo | Kukuljevich Francesco |
| Donadeo Francesco | Stefan Lodovico |
| Forgács conte Antonio | Thianich Alessandro |
| Kopal Carlo | Zichy conte Francesco. |

Cessava il patriziato nel 1848.

Il § 5 dell'art. XXVII della legge dietale ungarica del dì 11 aprile 1848 decretava: che le famiglie patrizie viventi conservino i loro titoli, che però in avvenire nessuno verrà nominato consigliere patrizio, che tutti gli attuali patrizi consiglieri avranno adito alle congregazioni generali *assieme* coi rappresentanti eletti e che in generale godranno i diritti di rappresentanti.

Anche questa riserva però durò poco.

Rubrica XV. Dazio del traghetto.

Il dazio del traghetto alla Fiumara verrà appaltato di anno in anno. L'incanto sarà tenuto dai giudici, dai camerlenghi, da due consiglieri del minor consiglio e dal satnico prima della festa di S. Martino in novembre, ed in questo giorno verrà aggiudicato l'appalto al miglior offerente; però l'appaltatore dovrà essere un cittadino stabilmente domiciliato a Fiume, e presentare idonea persona garante pel versamento delle rate trimestrali. Il traghettiere dovrà trasportare le persone e le cose di Fiume secondo l'uso antico; altrimenti incorrerà nella

multa di soldi 4 per ogni persona. In epoche sospette, per traghettare di notte persone non conosciute o forestieri, dovrà impetrare licenza dal capitano e dai giudici; ma gli è sempre vietato di traghettare un fuggitivo, che abbia commesso un crimine punibile colla morte o colla mutilazione.

(Le relative memorie storiche sono contenute nell'articolo che tratta dell'antico porto e del ponte.)

Rubrica XVI. *Dazio del vino e della malvasia.*

Il dazio di educilio del vino e della malvasia verrà appaltato di anno in anno, e la licitazione; a cui assisteranno i giudici, i contabili, due consiglieri del minor consiglio ed il satnico, si terrà per 8 giorni consecutivi prima della festa di S. Martino. L'appalto seguirà nel giorno di S. Martino e verrà deliberato al miglior offerente. Il deliberatario dovrà al più tardi nel giorno seguente prestare ai giudici idonea fideiussione in garanzia del prezzo da pagarsi ogni trimestre a scanso di parata esecuzione.

L'appaltatore ed il fideiussore saranno tenuti solidariamente l'uno per l'altro. I giudici baderanno che il garante sia idoneo, poichè, in caso d'insufficienza del medesimo, sarebbero tenuti essi stessi al rimborso. La fideiussione di un consigliere del minor consiglio non è accettabile.

Non può essere appaltatore chi è debitore del comune o chi è interessato in un altro appalto.

Memorie storiche sul dazio dei vini in Fiume e sull'appalto dell'educilio in Sušak.

Per l'epoca dei 450 anni, di cui abbiamo notizie autentiche, si può affermare, che il dazio dei vini fu sempre la fonte principale del reddito pubblico, e che la produzione del vino domestico fu sempre protetta accordando a questo dei favori di fronte ai vini di altro territorio e forestieri.

Un dazio sull'introduzione dei vini non esisteva prima della seconda metà del secolo XVIII, tranne che i negozianti, quando introducevano vino forestiero, davano una certa quota all'ospedale.

Il comune percepiva a titolo di dazio d'educilio nel secolo XV 6 soldi per emero di boccali 25. In seguito a sovrana risoluzione dell'anno 1574 l'emero fu diviso in 26 boccali, ed il dazio fu aumentato, così che da un emero si esigevano 2 boccali per la vendita al minuto ed 1 boccale per la vendita ad emero.

Questo percepimento fu raddoppiato in seguito alle sovrane concessioni del 9 luglio 1630 e 15 dicembre 1635, a condizione però, che l'aumento venisse adoperato per la conservazione delle mura, del porto e della palificata marina, che allora si diceva ponte. Questo aumento, il cui ricavato aveva questa speciale destinazione, dicevasi *nuova imposta*, e per ordine sovrano del 4 ottobre 1632 vi erano soggetti anche gli ecclesiastici.

In quest'incontro l'emero deve essere stato diviso in 28 boccali, poichè si legge, che si pagava il 7.mo per la vendita al minuto ed il 14.mo per la vendita all'ingrosso.

Dal vino prodotto nel territorio di Fiume si dava la decima, della quale il principe percepiva la metà, il capitolo della chiesa collegiata un quarto, e un quarto pure il convento degli Agostiniani; ma la decima del principe andava venduta al minuto senza dazio e con esclusione di concorrenza, sicchè dal 1.^o aprile in poi, sino allo smercio totale, non si poteva tener aperta nissun'altra osteria. Il collegio dei Gesuiti, al quale l'imperatore Ferdinando II aveva ceduta la sua parte della decima, godette questo privilegio di libera esclusiva vendita sino al 1754, quando per sovrana risoluzione fu obbligato di rinunziarvi e accettare in compenso annui fior. 139.47 pagabili dalla cassa municipale.

I vini di produzione domestica erano protetti con questo che la vendita di vini di altro territorio non era permessa, sino a che non eran venduti i vini domestici. Fra i conchiusi della municipalità, emanati in questo merito, citiamo i seguenti: 1. *dell'anno 1437*: che l'introduzione dei vini dovesse venir notificata al comune a scanso di confisca, secondo l'antica consuetudine; — 2. *dell'anno 1456*: essere libero d'introdurre per proprio consumo vini di Dalmazia, non però meno di un emero; 3. *dell'anno 1574*: che mancando ora vini domestici, si permette d'introdurre vini dagli stati arciducali, ma che la introduzione dovrà essere notificata al comune e non si potrà venderli senza permesso; — 4. *del 31 dicembre 1605*: che si metta in vendita il vino domestico, altrimenti si permetterà lo smercio del vino forestiero; — 5. *del 1696*: che attesa la penuria di vino domestico, si permette che i cittadini, per tutto l'anno, e gli stranieri, da S. Giorgio a S. Martino, vendano vini forestieri.

Intanto si formava una nuova categoria di vini protetti. Alcuni cittadini, che possedevano vigne nei vicini territori di Tersatto, Castua, Volosca e Lovrana, ottenevano il permesso d'introdurre i vini di quelle parti e di venderli al minuto, escludendo intanto altri vini estraterritoriali. Dal frequente permesso nacque l'uso, dall'uso il diritto per tutti i cittadini. Questi vini furono detti di *seconda entrata*, per distinguerli dai vini territoriali di Fiume, che erano i preferiti e si dicevano di *prima entrata*, e da altri, che appellavansi di *terza entrata*.

I vini delle terre venete erano assolutamente esclusi, tranne che il convento degli Agostiniani poteva, per patto dell'anno 1532, introdurre i vini delle proprie vigne situate in Dobosniza.

Il regolamento dell'anno 1752 stabiliva: 1. che per la vendita dei vini di 1.a e 2.a entrata fossero riservati 6 mesi, dal dì 11 novembre in poi; che però, onde godere il *jus riservato*, questi vini debbano essere venduti in città; — 2. che dal dì 11 maggio al dì 11 novembre i soli cittadini *originari* potessero vendere vini forestieri in città, ma che nel porto fosse libera ad ognuno l'introduzione e la vendita; — 3. che se il vino di 1.a e 2.a entrata sarà stato venduto prima dell'espriro dei 6 mesi riservati, oppure se non si vorrà venderlo durante quel tempo, si ammetterà l'introduzione di altri vini pel consumo degli abitanti o per lasciarlo vendere al minuto dai cittadini, che ne hanno il *jus*. La relativa sovrana risoluzione del 31 dicembre 1752 stabiliva, che i 6 mesi di privativa si riducessero a 4 nel caso di buona entrata; — che durante la privativa avessero la preferenza i vini di 1.a entrata; — che i mercanti e gli artieri potessero tutto l'anno introdurre per proprio uso vini forestieri non vietati.

Un'altra sovrana risoluzione dell'anno 1760 fissava le seguenti norme: 1. tutti quelli che possiedono vigne nel territorio di Fiume, senza distinzione di persone presenti o assenti, possono senza restrizione di tempo vendere al minuto il vino prodotto in queste loro vigne, e questo dicesi vino di 1.a entrata, 2. il vino prodotto in quelle vigne dei cittadini di Fiume, che sono situate fuori del territorio di Fiume, però nelle provincie ereditarie austriache, dicesi vino di 2.a entrata, il qual vino si potrà vendere al minuto in Fiume soltanto da quei proprietari di dette vigne, che sono cittadini effettivi domiciliati in Fiume; — 3. vino di 3.a entrata è quello, che non appartiene alle due prime classi, e la vendita minuta si permetterà soltanto a un determinato numero necessario di cittadini fiumani effettivi; — 4. i monasteri ed il capitolo della chiesa collegiata in Fiume godono il privilegio dei cittadini effettivi per le loro vigne — ben inteso per le vigne che appartengono alla corporazione — e per i vini di decima.

Per cesarea concessione dell'imperatrice Maria Teresa fu attivato in Fiume col 1.o ottobre 1770 il *dazio d'introduzione dei vini forestieri*, detto *dazio dei poveri*, destinato a favore dell'ospedale per il ricovero e mantenimento dei poveri. Questo dazio consisteva: 1. in un fiorino per ogni orna di vino estero e due lire per ogni orna di giunta estera, che s'introduceva per il consumo. 2. in un grosso per orna di vino austriaco prodotto fuori del territorio di Fiume e fuori delle vigne di cittadini fiumani situate nei *vicini* territori austriaci. (Sotto il nome di *vicini* s'intendevano i paesi litorali da Moschenizze a Fiume).

A questo dazio eran soggetti tutti senza privilegio di persona. Immuni erano i vini di transito e le bottiglie di liquori esteri. Lo *sca-vezzo* non si considerava come vino.

Non ostante la sorveglianza che si esercitava, nascevano però delle prevaricazioni a danno di questo provento dell'ospedale, poichè gl'introducenti sapevano far valere certificati di produzione austriaca per introdurre vini esteri.

Nel 1779 seguiva un cambiamento del dazio di educilio a favore dei vini di 1.a e 2.a entrata, essendo stato per questi ridotto all'8.o, mentre per i vini esteri rimase il 7.o. Per l'educilio dell'acquavite restò in generale il 7.o.

Sin dall'anno 1755 vi fu inoltre il dazio di misurazione dei liquidi per la vendita all'ingrosso, e si pagavano per ogni barila di vino od aceto soldi 2, di acquavite soldi 3.

Nel 1780, essendo stata introdotta la misura di Pressburgo, la vendita di un emero si considerava come fatta all'ingrosso.

Osservisi circa il *dazio della malvasia*, accennato in questa rubrica statutaria, che veniva licitato separatamente soltanto sino all'anno 1598 e che poi cessò questa menzione speciale.

Secondo il prescritto dello statuto, il dazio veniva appaltato di anno in anno sino al 1776, in cui fu fatta la prova di esigerlo in via di amministrazione propria, dando il 5% all'amministratore e il 3% al controllore; ma dopo tre anni si ritornò all'appalto.

Il risultato della licitazione veniva registrato nei protocolli di consiglio, dei quali ne abbiamo parecchi dal 1572 in poi. Notisi, che sino all'anno 1778 la rendita veniva calcolata in ducati veneti di lire $6\frac{1}{4}$ l'uno; ma non essendo questo ducato moneta coniata, ma puramente di calcolo, si doveva prendere in considerazione il valore della lira, che andava decrescendo come peggiorava la lega. Lo zecchino veneto fu sempre la vera misura dei valori, perchè il peso e la finezza dell'oro non variava.

Nell'anno 1762, in cui erano incantinate orne 6400 di vino del territorio di Fiume e 3280 di vino dei cittadini fiumani da vigne situate nelle suddette vicine giurisdizioni, l'entrata venne calcolata più che mediocre.

Intorno l'anno 1570, quando il dazio era di 1 boccale sopra 25 per la vendita al minuto, la rendita ammontava in media a ducati 290, pari a lire 1798, all'anno. Allora si davano lire $8\frac{1}{4}$ per uno zecchino d'oro e quindi la rendita annua era di zecchini $210\frac{5}{7}$.

Dall'anno 1574 sino al 1632, quando a titolo di dazio d'educilio si esigevano 2 boccali per emero nella vendita al minuto e 1 boccale nella vendita all'ingrosso, la rendita media era di annui ducati 750, pari a lire 4660. Allora si davano 10 lire per uno zecchino d'oro, e quindi la rendita era di annui zecchini 466.

Dal 1632 al 1778 questo dazio era il doppio, e quindi dal 1632 al 1680 la rendita era di annui ducati 2000, pari a lire 12400, ossia zecchini $826\frac{2}{3}$, calcolati allora a lire 15 l'uno. Dal 1680 al 1720, dietro calcolo diametrale, la rendita annua era di ducati 3145, pari a lire 19500. In quel tempo si davano lire 18 per uno zecchino, quindi la rendita era di zecchini 1083 all'anno. Questo aumento di rendita è indizio di aumento nel consumo, poichè la misura del dazio era la stessa come nell'epoca antecedente. Dal 1720 al 1726 il canone arrenditizio crebbe da 3000 a 5000 ducati, e l'introito medio era di annui pari a lire 24375 e a zecchini d'oro 1108, calcolati ducati $3931\frac{1}{2}$, a lire 22 l'uno.

Segue l'epoca, in cui si esigeva l'8.o per l'educilio dei vini privilegiati ed il 7.o per i vini esteri. Il prezzo si calcolava in fiorini austriaci di 60 carantani l'uno, il calcolo in ducati di f. 1.8 essendo rimasto nei rapporti privati.

Nell'anno 1779 il dazio d'educilio dei vini privilegiati, cioè:

| | |
|---|---------|
| dell'8.o rese | f. 6414 |
| quello del 7.o | » 2580 |
| il dazio di misurazione | » 275 |
| il dazio d'introduzione, detto dei poveri, solo | f. 400 |

poichè molto vino estero passava per austriaco.

| | |
|---|---------|
| Nell'anno 1784 il dazio dell'8.o rese | f. 5400 |
| » » » del 7.o » | » 2525 |
| » » la misurazione » | » 225 |
| » » il dazio dei poveri rese | » 1500 |

onde si vede, che dopo l'anno 1779 furono intrapresi provvedimenti contro l'abuso dei certificati di provenienza.

Negli anni 1792, 1793, 1794 il dazio del 7.o e dell'8.o resero annui f. 9042.

Indi seguì l'*amministrazione propria in via di prova* sulla base di un progetto colle seguenti norme fondamentali:

1. che il tempo privilegiato per l'educilio al minuto dei vini di 1.a e 2.a entrata sia di 4 mesi, e che per questo tempo sia fissato un prezzo d'obbligo;

2. che per l'introduzione di vini non privilegiati si paghino alla cassa pubblica ogni orna carantani 7;

3. che i produttori fumani, volendo vendere al minuto il loro vino, paghino l'8.o.

4. che per 8 mesi dell'anno sia libera la vendita dei vini di 3.a classe, però verso pagamento del 2 da 9 a titolo del solito 7.o, ed inoltre di carantani 20 per orna.

Il prefato progetto dell'anno 1794 tendeva all'aumento delle pubbliche rendite per coprire le spese della pubblica amministrazione, che allora ammontavano a f. 13786.14 all'anno, e ad esso servì di scorta il seguente prospetto di

Vini incantinati

| Nel- l'anno | Vino del territorio di Fiume | Vino dei Fiumani da terre vicine | Vino estero | Vino degli stati austriaci |
|----------------|------------------------------------|--|-------------|----------------------------------|
| | o r n e | | | |
| 1781 | 4447 | 2984 | 230 | 12204 |
| 1782 | 5245 | 2664 1/2 | 420 | 11305 |
| 1783 | 3589 | 1088 1/2 | 310 | 10305 |
| 1784 | 6174 1/2 | 3372 | 215 | 10983 |
| 1785 | 5543 1/2 | 2300 1/2 | 7124 | 11092 |
| 1786 | 3698 | 1299 1/2 | 1582 1/2 | 12804 |
| 1787 | 5238 1/2 | 3470 | 3670 1/2 | 5544 |
| 1788 | 5443 1/2 | 2400 1/2 | 4001 1/2 | 5275 |
| 1789 | 4421 | 1411 | 3228 1/2 | 8118 |
| 1790 | 8826 | 3178 | 1719 | 9684 |

Quindi in media *per un anno*

| | | |
|--|------|------|
| di vini privilegiati | orne | 8000 |
| » » da altri paesi austriaci | » | 9731 |
| » » esteri | » | 2000 |

totale per un anno orne 19731

Allora la popolazione della città di Fiume e del suo territorio ammontava a 6764 persone, ed il provento per la cassa civica era di f. 10156.79, il deficit di f. 3609.15.

Il risultato della prova fu il seguente:

| | |
|---|-----------------|
| Nell'anno 1796-97 la vendita al minuto dei vini | |
| privilegiati rese | f. 8342.32 3/4 |
| il dazio di carantani 7 | » 779.32 1/2 |
| il 2 dal 9 | » 1633.57 1/2 |
| il dazio di carantani 20 | » 704.40 |
| Totale | f. 11460.36 1/2 |
| Diffalcato il 12% per l'amministrazione | » 1701.14 |
| Rimase la rendita netta di | f. 9759.22 1/2 |

Nell'anno 1798-99 questi medesimi dazi portarono alla cassa pubblica la rendita *netta* di f. 11758.49.

Indi fu continuata la prova dell'amministrazione in regia propria. L'annua rendita cresceva in apparenza, essendo di anno in anno maggiore la somma; poco però variava in realtà, poichè l'aumento della somma proveniva dal deprezzamento delle cedole di banca. Così avvenne che nel 1809 il reddito fu di 44205.1 e nel 1810, sotto il regime francese, essendo le cedole state poste fuori di corso, la rendita fu di f. 14000 d'argento.

Trovato così vantaggioso il prefato esperimento di amministrazione propria, fu avanzato un relativo progetto con rapporto d.d. 6 agosto 1804 per l'approvazione, e quindi mediante intimato del r. consiglio luogotenenziale ungarico d.d. 9 settembre 1807 veniva comunicata per futura norma la sovrana risoluzione, i cui punti salienti erano questi:

Si distinguono i vini: di 1.a entrata, prodotti nel territorio di Fiume, i quali pagheranno per l'educilio l'8.o — di 2.a entrata, cioè quelli che saranno prodotti nelle vigne dei patrizi e cittadini di Fiume situate fuori del distretto di Fiume nel Litorale ad oriente fino a Hreljin, ad occidente fino a Moschenizze, i quali vini, venendo *educiliati* in Fiume dai detti produttori, pagheranno a titolo di educilio l'8.o — di 3.a entrata, cioè tutti gli altri vini prodotti fuori del territorio di Fiume, pagheranno, venendo introdotti per il consumo domestico, carantani 7 per orna; all'incontro, venendo introdotti per la vendita al minuto, carantani 20 per orna a titolo d'introduzione e 2 dal 9 per l'educilio.

Locandieri e trattori pagheranno carantani 20 per orna a titolo d'introduzione, ed un fiorino per orna a titolo di educilio.

La milizia stazionante sia ancora esente dal dazio come in addietro.

La privativa per la vendita di vini privilegiati dura dall'11 novembre all'11 marzo, ed in caso di bisogno potrà essere prolungata al quinto od anche al sesto mese.

A titolo di misurazione di qualsiasi liquido introdotto si pagheranno 2 carantani per orna. Il transito è libero.

La birra prodotta in Fiume o altrove pagherà carantani 29 per orna.

I venditori di acquavite e rosolii, e a questo titolo anche i caffettieri, verranno tassati di anno in anno.

I vini esteri annacquati, detti giunta, pagheranno carantani 23 per orna.

A titolo di misurazione dell'olio si pagherà 1 carantano per orna.

Resti in vigore il dazio dei poveri a favore dell'istituto, e cioè carantani 3 l'orna per vini introdotti dalle cesaree provincie ereditarie austriache e 1 fiorino l'orna per vini introdotti dall'estero. I venditori di acquavite pagheranno all'istituto carantani 20 per orna.

L'amministrazione sarà composta di:

| | |
|-------------------------------|--------|
| 1 amministratore con annui | f. 400 |
| 1 co-amministratore con annui | » 300 |
| 1 controllore con annui | » 300 |
| 2 sagomatori a f. 200 l'uno | » 400 |
| 4 militi urbani | » 432 |

Inoltre i primi tre avranno ognuno il 3% del reddito netto, salvo però che il comune non abbia altre spese.

Sotto il regime francese continuava questo sistema. Un rapporto magistratuale del 9 aprile 1810 esponeva: 1. che si esige l'8.o a ragguaglio del prezzo di vendita; — 2. che i vini esteri venduti al minuto pagano carantani 20 l'orna per l'introduzione ed il 2 dal 9 per l'educilio a ragguaglio del prezzo di vendita; — 3. che l'introduzione per il consumo domestico paga carantani 7 l'orna, e che a titolo di misurazione, eccettuato il transito, si devono pagare carantani 2 per ogni orna di vino, aceto, acquavite e olio — 4. che si esige il dazio dei poveri con 1 fiorino l'orna per il vino estero, carantani 3 per il vino degli stati imperiali, carantani 23 per la giunta e carantani 20 per l'acquavite, eccettuato però sempre il transito.

Ma il maresciallo francese Marmont introdusse nel 1810 un altro dazio d'introduzione a favore di un fondo di religione: si pagavano cioè f. 1.15 l'orna per l'introduzione di vino estero e carantani 15 per il vino paesano.

Col 1.o gennaio 1812 i dazi dell'8.o, del 2 dal 9, dei locandieri e dei trattori e dell'introduzione per educilio cessarono di essere municipali, e furono aggiudicati al demanio imperiale. Al comune fu riservato il dazio dei poveri.

Li 29 agosto 1813, essendo subentrato il regime imperiale austriaco-germanico, fu ripristinato il sistema del 1807 e restituito alla cassa civica il percepimento dei dazi come vigeva in quel tempo; ma nel 1815, per ammortizzare un prestito di guerra, fu attivato un nuovo dazio: dal 20 novembre di quell'anno, cioè sino a tutto agosto 1818 si pagava un fiorino per orna pel vino forestiero introdotto in città per il consumo.

La rendita totale fu nel 1815 di f. 17984.5 nel 1816 di f. 20476, nel 1817 di f. 16649.

Nell'anno 1818 la milizia di guarnigione fu assoggettata al dazio e nel 1819 fu in qualche parte modificato il sistema del 1807; ma fu anche fatta prova di appaltare il dazio. Andrea Lod. Adamich,

Paolo Scarpa, Antonio Scarpa, Giov. Batt. Anderlich, Vincenzo Thiepolo, Cristoforo Luppi, Francesco Cragnez ed Atanasio Miatovich assunsero li 4 ottobre 1818 l'impresa per un anno, vincolandosi di pagare alla cassa pubblica f. 24.000 e la metà dell'utile netto. Pare che questa impresa abbia continuato per un altro anno sino a tutto ottobre 1820, poichè si trova registrata la rendita del 2.o anno con f. 30,067.34, cioè f. 24000 fissi e metà dell'utile netto con f. 6067.34.

Quindi fu ripresa l'amministrazione in regia propria ed affidata a Giovanni B. Anderlich coll'assegno del 2% del reddito netto, e questa amministrazione portava alla cassa pubblica annui f. 35000 circa.

Nell'ottobre 1822 fu nuovamente introdotto il regime ungarico, e tutto fu posto sul piede del 1809. Nel 1823 fu assoggettato al governo dello Stato un nuovo regolamento per il dazio dei vini e altri liquidi, e fu ammessa la continuazione dell'amministrazione propria sotto la direzione di Giovanni B. Anderlich, la quale durò sino ai 30 aprile 1834. Siccome però l'aumento del dazio era gravoso al contadino ed in generale a quei possidenti, che davano la decima del vino, delle granaglie e degli agnelli; il consiglio municipale prese l'impegno di reluire la decima, pagando ai percipienti un canone annuo dalla cassa pubblica, sicchè dal 1825 in poi i possidenti non pagavano più la decima.

La rendita netta, che l'amministrazione versava alla cassa civica, era la seguente:

| | | | |
|-----------|------|---------|----------|
| Nell'anno | 1824 | fiorini | 28858.26 |
| » | 1825 | » | 35542.56 |
| » | 1826 | » | 35878.46 |
| » | 1827 | » | 34244.03 |
| » | 1828 | » | 31353.32 |
| » | 1829 | » | 35192.42 |
| » | 1830 | » | 38055.23 |
| » | 1831 | » | 35818.14 |
| » | 1832 | » | 40860.52 |
| » | 1833 | » | 40385.20 |

In tutto questo tempo, dal 1771 in poi, era compreso l'appaltato educilio dominale di Sušak, che verrà spiegato separatamente.

Il nuovo regolamento daziario fu approvato colla cesarea sovrana risoluzione del 3 giugno 1833, e apertasi la concorrenza per appaltare il dazio, Domenico Tonello ne fu l'arrendatore dal 1.o maggio 1834 per tre anni di seguito, verso il pagamento di annui f. 60150.

I punti salienti del relativo regolamento stampato, che portava la data 5 aprile 1834 e che doveva seguire di scorta all'impresa, erano i seguenti:

§. 1. I civici dazî, che formano l'oggetto del presente regolamento, si distinguono in dazî d'introduzione, di consumo, di educilio e di transito.

§. 2. Gli oggetti di questi dazî sono: vino territoriale ed estraterritoriale, mosto ed uve non spremute, aceto, spiriti, birra, olio.

§. 4. L'arrendatore esercita il suo diritto verso tutte le persone o corporazioni indistintamente, le quali per via di mare o di terra introducono o smerciano in Fiume o nel suo pomerio e territorio gli oggetti del §. 2. Egli esercita anche i diritti devoluti alla città di Fiume per l'educilio dominante di Sušak.

§. 9. Il dazio d'introduzione si paga per liquidi, mosto ed uve, che s'introducono per il consumo.

§. §. 10 e 11. A questo dazio sottostanno: i vini del territorio con carantani 2 per emero; — gli altri vini prodotti nei paesi della corona ungarica ed introdotti per terra con f. 1 per emero, se introdotti pel consumo di famiglia, e con fiorini 1.2, se destinati per l'educilio; — tutti i vini estraterritoriali introdotti per la via di mare con f. 1.7, se dichiarati per il consumo di famiglia, e con f. 1.20 per emero, se destinati per l'educilio, ma con f. 2, se destinati per le locande e trattorie; — gli spiriti con f. 2 per emero, siano questi introdotti per terra o per mare, per consumo o per educilio; — la birra con carantani 30 per emero, se prodotta in Fiume, e con fior. 1, se prodotta altrove; — l'olio e l'aceto con carantani 4 per emero; — le uve con $\frac{1}{2}$ carantano per funto, se il peso non sorpassa venti funti; — le uve sorpassanti quel peso ed il mosto vanno daziati come il vino, calcolando 240 funti di uva per un'orna.

§. 12. Al dazio d'educilio, ossia della vendita al minuto, consistente in 2 per 9, sono soggetti i vini di qualsiasi provenienza e qualità.

§. 17. Vini di transito pagheranno carantani 4 per emero.

§§. 35, 36, 37. Lo smercio dei vini del territorio di Fiume è favorito con ciò, che l'arrendatore è limitato a tener aperte nei mesi di novembre, dicembre e gennaio non più di 12 osterie per l'educilio di vini estraterritoriali; — che al produttore domestico è accordato lo sconto, ossia il calo, di 2 boccali per emero ed il vantaggio di pagare il dazio dopo compiuta la vendita.

Questo estratto giovi nelle presenti memorie per confrontare questo sistema con quello del 1807 e conoscerne le differenze, in seguito alle quali crebbe sensibilmente il reddito pubblico. Una notevole differenza consiste in ciò, che l'antico favore per i vini territoriali fu ridotto a poco, e cessò il vantaggio dei vini detti di 2.a entrata.

Sulla stessa base seguiva nel 1837 un altro appalto per 3 anni, che rese annui f. 61200.

Intanto fu fatto un nuovo regolamento in seguito all'esperienza avuta durante l'appalto del 1834, e ne seguiva la sovrana approvazione comunicata mediante intimato del regio consiglio luogotenenziale ungarico d.d. 30 giugno 1839 e stampata sotto la data 2 settembre 1840. Le modificazioni, di poco rilievo, sono principalmente le seguenti: il dazio d'introduzione di aceti territoriali fu ribassato da carantani 4 a 2 per emero; — il dazio della produzione di spiriti da f. 2 a carantani 30 per emero; — i prodotti farmaceutici, ove lo spirito è parte integrante, furono esentati da qualsiasi dazio; — il transito della birra domestica fu fatto libero; — il calo naturale di vini territoriali incantinati fu aumentato da 2 a 4 boccali per emero.

In base a questo nuovo regolamento la percezione del dazio fu appaltata a Giuseppe Bakarčić per 6 anni calcolabili dal 1.º novembre 1840 verso annui f. 61250, e indi ad Antonio Dolenz e Biaggio Lenassi per altri 6 anni calcolabili dal 1.º novembre 1846 verso annui f. 74114.

Notisi, che il sistema del 1807 manteneva il precorso vantaggio della guarnigione militare di essere esente dal dazio, e che quest'esenzione era stata tolta nel 1818. Siccome poi, quando fu ripristinato nel 1823 il sistema del 1807, non venne riattivata l'esenzione militare; così l'i. r. comando di piazza nel 1824 si rivolse a Sua Maestà per ottenere l'antico vantaggio; ma la domanda non fu secondata, ed una altra simile fu sovraneamente respinta nel 1841.

I primordi e lo sviluppo della questione dell'educilio del vino in Sušak.

Siccome da tempo antico il dazio d'educilio del vino era la fonte principale dei proventi della città di Fiume, e la Fiumara era confine di territorio; così è naturale, che l'educilio, praticato sull'altra sponda del fiume senza alcun peso di dazio, recasse disturbo alla rappresentanza di Fiume.

Tersatto era dominio dei conti Frangepani; ma per atto di donazione fatta dal conte Martino li 7 aprile 1431 il convento dei P.P. Francescani in Tersatto possedeva la parte occidentale del colle e la riva dai molini a Pečine. Prima del 1640 non vi era ponte e si traversava la Fiumara in traghetto. Sulla riva al di là prima del secolo XVIII non vi erano case, tranne un ospizio ed una casetta dei frati abitata prima dal traghettiere, poi dal ricevitore della gabella del ponte. Il luogo *Sušak* si trova nominato non prima dell'anno 1778, e forse il nome proviene da *suša* = secca, banco di alluvione, sul quale i frati piantarono viti, dopochè la fiera di animali, che vi si teneva, era stata trasferita a Skarljevo.

Nei suddetti due locali, dell'ospizio e del traghetto, vi erano due osterie, l'una del dominio, l'altra dei frati. Nell'anno 1446, ed in seguito più volte, il comune di Fiume vietò di andare a ber vino sull'altra sponda: nel 1655 ordinava al cittadino Lorenzo Fracassa di recedere dall'appalto dell'osteria dei frati, e dal 1656 in poi cercò più volte di prenderla in appalto, ma non vi riuscì, nè si sa il perchè.

Due avvenimenti apersero la via alla rappresentanza di Fiume per proteggere i suoi interessi sull'altra sponda della Fiumara: 1. Il dominio di Tersatto, essendo stato occupato sul cadere del secolo XV, dall'imperatore Federico III in guerra con Mattia Corvino d'Ungheria, ebbe amministrazione austriaca anche sotto Massimiliano I, Ferdinando I e successori, e veniva per lo più appaltato; sicchè la città di Fiume di tempo in tempo ebbe il vantaggio di speciali riguardi. 2. Nel 1575 essendo stata concessuta alla città di Fiume l'amministrazione del porto e della sanità ed essendo anche Tersatto sotto la reggenza austriaca, Fiume ebbe ambedue le rive della Fiumara, allora l'unico porto, ed esercitava potere di amministrazione portuale e di sanità anche sull'altra sponda. Pare che in seguito a ciò Fiume dopo l'anno 1598 ottenesse sotto qualche titolo il detto ospizio, poichè da atti del 1605 e del 1658 risulta, che in quell'ospizio la città esigeva il dazio del vino e del pesce. La quale ingerenza deve aver involupato anche il diritto dei frati, perchè, in esito a relativa causa, una sentenza del tribunale aulico di Graz, che fu letta nel consiglio municipale del 9 gennaio 1716, riconosceva che i frati di Tersatto hanno il diritto di *educillare* vino sulla sponda sinistra della Fiumara.

Nell'anno 1752 Fiume perdeva l'amministrazione del porto e della sanità, e da quel tempo vediamo rinnovarsi le querele contro le dette osterie.

Dal 1670 in poi, essendo stati confiscati i beni dei conti Franzevani e Zriny, Buccari fu centro di amministrazione per i beni camerale marittimi, compresi anche Tersatto, e l'osteria, che in addietro dicevasi dell'ospizio, divenne camerale. Quando Fiume cominciasse a prender in appalto l'osteria, non consta: certo è, che negli anni 1770 e 1771 pagava annui f. 150 di canone arrendatizio. Quale poi sia stata in questo tempo la sorte dell'osteria dei frati, non consta: pare che l'avesse occupata lo stato militare.

La questione dell'educilio prese un nuovo aspetto dall'anno 1776 in poi. In Fiume fu attivato un regio Governatore ungarico per promuovere il commercio e la navigazione, cessò il dominio camerale di Tersatto e tutto il suo territorio fino al mare ed alla Fiumara fu aggiudicato per l'esercizio della giurisdizione a Buccari, che fu dichiarata città libera e portofranco e parificata a Fiume.

Ancor nel 1777 esistevano a poca distanza dal ponte della Fiumara due osterie, delle quali Fiume si lagnava, che non servivano per

la popolazione di quella parte, essendo in luogo solitario, e che recavano pericolo e scandalo per il concorrervi di malviventi. Il nome Sušak non si trova ancora adoperato; ma si accennava, che su quella riva i possidenti di Tersatto possono vendere il loro vino al minuto da S. Michele a S. Giorgio, e che l'esclusivo diritto dominale si estende da S. Giorgio a S. Michele.

Il primo contratto fra la municipalità di Buccari e quella di Fiume per l'appalto delle due osterie fu stipulato ai 17 marzo 1778, calcolabile per tempo indeterminato dal 23 aprile 1778 in poi, verso l'annuo canone arrendatizio di f. 300 da pagarsi alla cassa civica di Buccari, salvo il diritto dei possidenti domiciliati in quella parte di *educillare* i vini prodotti nelle proprie vigne. Siccome in quel contratto ricorre l'espressione «interdire le taverne», che allora erano tenute in appalto da Simone Adamich, così vi doveva esser stata compresa anche l'antica osteria dei frati, perchè con una transazione stipulata li 19 agosto 1794 in esito di una causa, che il convento di Tersatto aveva incamminata contro il comune di Buccari, questo si obbligava di pagare annui fior. 210 in parte anche come compenso del diritto di educilio in *Sušak* e Tersatto.

Li 5 settembre 1786 fu rinnovato il contratto e vi fu inserita la *perpetua durata*; ma già nell'ottobre del 1791 la città di Buccari menzionava, che il contratto non porta obbligo perenne, da cui non si possa recedere, e questa menzione fu ripetuta nel 1796, quando la città di Fiume aveva introdotto un nuovo dazio di carantani 7 per orna a titolo d'introduzione di vini non privilegiati. Buccari si lagnava essere con ciò aggravato il produttore, ed asseriva che le erano stati offerti f. 2000 in luogo di 300.

A sopimento di queste differenze le due città di Fiume e Buccari stipularono li 10 settembre 1801 un nuovo contratto per l'arrendamento del diritto dominale dell'educilio in Sušak. Il documento si trova stampato in parecchi regolamenti del dazio, e porta in essenza ciò che segue: Fu *di spontanea volontà* delle due giurisdizioni in attestato di buona amicizia e corrispondenza, mediante i sottoscritti giudici rettori, conchiuso il seguente accordo: 1. Soltanto ai possessori delle case di Sušak e sue vicinanze, i quali anche vi abitano, sarà permesso, nel tempo dalla legge concesso, l'educilio dei loro vini prodotti nelle loro vigne situate entro la giurisdizione di Buccari; — 2. Ai possessori delle vigne di Sušak e luoghi contermini, i quali non abitano personalmente nelle case situate nei loro terreni, sarà bensì permesso l'educilio dei loro vini prodotti entro il territorio di Tersatto, ma questi vini non potranno essere *educillati* fuori della vigna, in cui sono cresciuti. — I punti 3-6 sono provvedimenti di forma. — 7. La città di Fiume arrendatrice, nel tempo dalla legge permesso, vale a dire da S. Giorgio a S. Michele, potrà per comodo

degli abitanti di Sušak e sue vicinanze tenere in quella parte una o più cantine di educilio dominale a norma del bisogno e a seconda delle proprie convenienze. — 8. A titolo di appalto per questo educilio dominale, in vece di f. 300, che corrisponde già da 30 anni, la città di Fiume corrisponderà a quella di Buccari annui f. 700. — 9. *Il presente contratto non avrà alcuna restrizione o limitazione di tempo, ma dovrà espressamente ritenere la sua forza fino a che le due giurisdizioni resteranno sotto il medesimo regime, ossia sotto l'istesso regno.* — 10. Il presente contratto verrà *sub spe rati* posto in effetto senza dilazione; ma non potrà però considerarsi sanzionato, finchè non abbia conseguita la clementissima sovrana approvazione, per l'effetto della quale entrambi i capitanati si faranno un dovere speciale di insistere prontamente ed energicamente.

Il contratto ottenne l'approvazione sovrana in data 30 dicembre 1801.

Così progredì l'esercizio del diritto dominale dell'educilio in Sušak anche sotto il regime francese fino a tutto il 1811; di poi fu occupato dalla finanza dello stato. Ai 29 agosto 1813 essendo stati espulsi i francesi, la città di Fiume fu provvisoriamente ripristinata nell'esercizio di questo diritto; la definitiva ripristinazione poi seguì mediante decreto governiale comunicato coll'intimato dell'i. r. capitanato circolare d.d. 9 febbraio 1816 N. 648, in cui è detto che il contratto di educilio del vino in Sušak, stipulato fra le città di Fiume e Buccari e *da Sua Maestà espressamente approvato*, debba ritornare alla primiera osservanza. In conseguenza di ciò li 17 marzo 1816 le due città fecero scrittura rinnovatoria, nella quale con riferimento al contratto del 10 settembre 1801 ed alla ratifica sovrana, Fiume si obbligava per la piena osservanza e Buccari prometteva di mantenere *tutti* i punti del contratto. Con ciò dunque fu rinnovata anche la *perpetuità*, la quale era vantaggiosa per Fiume, perchè toglieva il pericolo d'ogni molestia, che avrebbe recato un altro arrendatore, ed era vantaggiosa anche per Buccari, perchè le assicurava il percepimento di annui f. 700 anche nel caso di decadenza del commercio di Fiume. Così Fiume continuò a pagare il canone a Buccari, sebbene dal 1816 al 1834 Sušak dipendesse in linea amministrativa da Fiume.

Cessato ai 22 ottobre 1822 il regime austriaco-germanico e subentrato il governo ungarico, continuò provvisoriamente l'osservanza del contratto del 1801; ma poi coll'organizzazione del 3 giugno 1833 seguì una nuova sovrana ratifica, colla quale fu definitivamente garantita la *perpetuità*.

Poco dopo alcuni malevoli guastarono l'armonia fra le due città, e fu contrastata tanto l'estensione territoriale per l'esercizio dell'educilio quanto la perpetuità del contratto.

I. Sull'estensione territoriale.

La città di Buccari li 28 dicembre 1840 pretendeva, che il contratto del 1801, il quale comprende Sušak e sue vicinanze, non si potesse estendere alla località Luciza, ove è la fabbrica di carta. Fiume adduceva per sè la pratica costante dell'esercizio dell'educilio anche per quella località; ma Buccari, adducendo che quella era stata una pratica abusiva, insisteva con minacce, fino a che mediante intimato del r. consiglio luogotenenziale ungarico d.d. 13 gennaio 1846 N. 1752 fu comandato, che Buccari, cui era libera la via regolare del diritto, si dovesse astenere da qualsiasi violenza.

Circa la questione del diritto giovino le seguenti memorie. Nel primo contratto, che fu stipulato fra le città di Buccari e Fiume, in quello cioè del 1778, non era menzionato Sušak, perchè il nome non era ancora in uso; ma vi era detto, che Buccari chiuderà le taverne esistenti oltre il ponte della Fiumara, salvo il diritto, che compete ai sudditi domiciliati *oltre il ponte della Fiumara e sue vicinanze*. Il contratto del 1801 nominava espressamente il *luogo Sušak e sue vicinanze*; ma anche questo non ne dava i confini, e quindi, poichè nè anche più tardi i confini non furono determinati, è naturale che il diuturno esercizio non contrastato vale per far fronte ad eccezioni prive di appoggio legale. D'altra parte è certo, che la città di Fiume esercitava senza contrasto il diritto arrendale nella località Luciza, e ciò tanto in addietro, quando vi era una vigna ed un molino, quanto dal 1824 in poi, quando vi era la fabbrica di carta. Eppure dal 1778 al 1840 un'osteria dominale di Buccari in Luciza avrebbe recato molto utile a Buccari per il concorso, che vi si poteva aspettare, stante la vicinanza di molti molini fiumani.¹⁾

L'omissione dei confini può ascriversi alla circostanza, che si considerava indubbia l'estensione del diritto arrendato fino all'estremità della giurisdizione, che aveva avuta il convento dei frati di Tersatto. Che poi il convento avesse la giurisdizione, compresi l'educilio, anche sul fondo Luciza, questo emerge da documenti irrefragabili.

Dopo il 1778, avendo la città di Buccari occupato il dominio di Tersatto ed arrendato alla città di Fiume il diritto dominale dell'educilio sulla riva sinistra della Fiumara, il convento di Tersatto aveva incamminata lite contro la municipalità di Buccari in punto lesione di diritti. Questa lite fu sopita con transazione del 19 agosto 1794, nella quale al convento fu assegnato un compenso pecuniario per la cessione dell'educilio e di altri diritti dominali, e gli fu riservato il possesso

¹⁾ Nel contratto del 14 aprile 1823, stipulato tra le città di Buccari e Fiume per la cessione del distretto di Sušak, sono esposti al punto 1.º i confini di Sušak, ed il molino Luciza vi è compreso espressamente.

di alcuni fondi e l'esercizio della pesca nella Fiumara pel tratto dal suo molino presso Zidanaz alla vigna Luciza sino allo Zvir, vale a dire pel tratto che comprendeva la vigna ed il molino Luciza. — Nell'anno 1839 fu intrapresa la revisione dei confini per quella parte del colle di Tersatto, che apparteneva al convento, e fu effettuata colla scorta delle revisioni del 1612 e 1795, così che la 10.^a pietra fu constatata fra la Porta ungarica e lo Zvir *sul recinto della fabbrica di carta*.

Osservisi ancora: 1. che nel tempo, di cui abbiamo autentiche memorie scritte, sulla riva sinistra della Fiumara nella parte di Tersatto non vi erano più di due osterie dominali, quelle accennate di sopra e che esistevano fin dal secolo XV, ove in oggi è il nucleo delle case di Sušak; — 2. che le antiche proteste di Fiume erano dirette espressamente contro quelle due osterie, perchè non ve ne erano altre; ma che naturalmente dovevansi intendere dirette anche contro qualunque osteria posta di fronte al territorio di Fiume; — 3. che questo riflesso deve esser stato evidente nel fare i contratti del 1778 e del 1801, motivo per cui pareva cosa superflua di precisare i confini dell'appalto, e si trovò sufficiente l'espressione „*vicinanze*“.

II. Sulla perpetuità del contratto del 1801.

Il consiglio municipale di Buccari significava li 19 maggio 1842 di voler incamminare in via ordinaria la causa per nullità del contratto, poichè, non essendo stato stipulato dinanzi a *luogo credibile*, gli mancava il requisito legale per la perennità. Su di che, essendo manifesta la tendenza di Buccari a ottenere un aumento del canone arrendatizio e desiderando Fiume di stare in armonia colla città la cui giurisdizione si estendeva sino alla Fiumara, nel consiglio municipale di Fiume sorsero proposte per un accomodamento; ma alla fine, nella certezza del diritto, prevalse l'accettazione del processo, poichè si pensava, che la proposta di un accomodamento sarebbe interpretata come effetto di timore e quasi riconoscimento dell'instabilità del diritto.

Ora per la validità di un contratto portante l'alienazione di beni o diritti nobiliari a durata perpetua le leggi ungariche esigevano, che fosse stipulato dinanzi luogo autentico, e con ciò si voleva garantire la verità del consenso libero delle parti e l'esattezza dell'espressione. Ma tra questi luoghi autentici, detti anche credibili, era compresa anche la regia ungarica cancelleria aulica. Siccome poi gli atti, che andavano a Sua Maestà per l'approvazione, venivano assoggettati al Sovrano dalla detta cancelleria; così è naturale che nel caso presente la regia cancelleria fu assicurata in via dicasteriale della libertà del volere ed esattezza del consenso delle parti contraenti. Questa forma bastava per la legalità, perchè le due città non potevano comparire dinanzi alla regia cancelleria in Vienna, se non mediante un mandato o rapporto. Se vi fosse

stato difetto di consenso, di espressione o d'altra cosa essenziale, la città di Buccari aveva tempo sufficiente per assoggettare le sue eccezioni.

La minacciata causa di nullità fu incamminata, ma poco dopo abbandonata; invece nel tempo delle miserie sociali seguì l'arbitraria rottura del contratto, che fece danno sensibile alla città di Fiume, sino a che il governo dello Stato volle rispettati i patti e la volontà sovrana.

Rubrica XVII. *Dazio dello squero.*

Nel modo indicato per il dazio del traghetto e del vino, verrà appaltato ogni anno il dazio dello squero. — L'imprenditore dovrà tenere a proprie spese in istato buono e in numero sufficiente tutti gli apparati occorrenti per tirare e varare i navigli, e sarà tenuto di risarcire al padrone del naviglio il danno, che per difetto degli apparati sarà avvenuto nel trarre a terra o varare in mare il naviglio; però il padrone provvederà a proprie spese la mano d'opera. — A titolo di mercede l'imprenditore può farsi pagare: lire 3, se il naviglio è della portata di 300-400 staia, — lire 6 da 400-600, — lire 9 da 600-1000, — lire 12 per una portata maggiore di 1000 staia. Per navigli minori o barche resta libero l'accordo fra le parti.

In tutte le prefate licitazioni di dazi pubblici si richiede, per la validità della delibera, che vi consentano almeno due terzi degli assistenti.

Memorie storiche.

L'ingerenza attiva dell'autorità municipale nello squero ed il dazio stesso, in quanto costituiva una rendita pubblica, deve esser cessato poco dopo il 1530; poichè gli atti pubblici non fanno menzione di altri dazi pubblici per gli anni 1572, 1573 e dal 1592 in poi.

Anticamente lo squero era a poca distanza dalle mura della città ad occidente della torre civica, ove oggi è la dogana e quell'isola di case.

Nell'anno 1689 un nuovo squero, sotto la direzione della confraternita di S. Nicolò, fu piantato sulla piazza della Fiumara; ma quella confraternita fu abolita nell'anno 1788, ed indi nello squero prendeva ingerenza diretta il comune.

Nel 1797 il controllore navale Vincenzo Cattalinich ebbe l'indulto di fabbricare bastimenti sullo Scoglietto e di aprire il ponte della

Fiumara per il passaggio dei bastimenti; ma l'anno dopo gli fu permesso di costruire bastimenti di là della Fiumara sotto Sušak, e quindi il ponte fu rimesso nello stato di prima, per il che cessò lo squero dello Scoglietto.

Per un altro squero fu placidato nel 1798 a Filippo Zencovich il sito al Pino, ove rimase sino a che il fondo fu acquistato per la ferrovia.

Indi l'unico squero nel territorio di Fiume fu per pochi anni fra Ponsal e Recice; ma poi cessò anche questo, perchè il fondo fu comperato per la raffineria di petrolio.

Rubrica XVIII. *Dei cittadini e dei forestieri.*

Cittadini di Fiume sono quelle persone: 1. che nacquero in Fiume e vi abitano stabilmente, — 2. che per lo spazio di 6 anni vi abitano colla famiglia stabilmente e liberi, non in servizio altrui, sottostanno ai doveri dei cittadini e possiedono propria casa o vigna in città o nel distretto, — 3. che dal capitano e maggior consiglio furono accolte come cittadini e sottostanno ai relativi doveri, se non ne sono esenti per privilegio, e che a mani del capitano prestarono il giuramento di fedeltà al Serenissimo Signor Nostro Re Ferdinando e suoi successori ed alla comunità di Fiume.

Tutte le altre persone qui dimoranti sono forestieri, e per tali si considerano riguardo i commodi e gl'incomodi, secondo gli statuti.

La cittadinanza può venir conferita ad ognuno di qualsiasi condizione, maschio o femmina, rustico o non rustico, purchè sia libero e non servo; va perduta per chi si fa servo o colono altrui.

Memorie storiche della cittadinanza.

Intorno all'anno 1530 tutte le persone dimoranti nella città di Fiume o nel distretto erano cittadini o forestieri o servi, e non si trova altra categoria in epoca anteriore. La cittadinanza era inerte a tutti gli abitanti liberi, non servi, nati e domiciliati in Fiume, o veniva acquistata per aggregazione, la quale portava seco l'assunzione dei doveri del cittadino e l'obbligo di possedere qualche stabile in città o nel distretto per garanzia di permanenza. La condizione libera fu un requisito essenziale, poichè cessava di essere cittadino, chi era divenuto servo o colono altrui.

L'aggregazione spettava al consiglio municipale; ma il consiglio non poteva ricusarla a quelli che da 6 anni erano stabilmente

domiciliati qui colla famiglia, possedevano facoltà stabile e nel frattempo sottostavano ai doveri incombenti ai cittadini.

Nobiltà civica non vi era in quel tempo, ed i consiglieri municipali, sebbene la loro funzione durasse a vita, non erano altro che cittadini.

Ogni cittadino aggregato prestava giuramento di fedeltà al principe ed al comune. A quei forestieri, i quali erano disposti a domiciliarsi per qualche tempo qui, senza rinunciare alla pertinenza del loro paese, e la dimora dei quali trovavasi utile, si concedeva un salvacondotto a tempo determinato; ma però i casi di questa concessione sono rari. Si trova data già nel 1443 all'orefice Lorenzo del qm. Giovanni di Ancona, per 5 anni, col vantaggio che non sarebbe molestato per debiti incontrati prima della data del salvacondotto.

Sebbene in questi statuti più volte sieno accennati i distrettuali, tuttavia non si trova che avessero una condizione speciale, come l'avevano in Trieste. Fuori del recinto murato tutto era distretto, e gli abitanti del distretto erano cittadini, forestieri o servi, come gli altri.

I precipui vantaggi dei cittadini consistevano in ciò che: 1. non poteva essere assunto a consigliere municipale chi non era cittadino, 2. i cittadini pagavano soltanto la metà delle tasse giudiziarie, — 3. in casi penali venivano giudicati secondo lo statuto, mentre per i forestieri la pena era arbitraria, — 4. nelle comprite di tele e legnami avevano la preferenza nel giorno, in cui la merce era stata posta in vendita.

Ma d'altro canto i cittadini avevano l'obbligo di custodire e difendere le mura, il che era di molto peso in quei tempi, quando non vi era guarnigione militare stabile. Quest'obbligo poi meritava gli speciali riguardi del principe nell'epoca degli Uskoki, quando, minacciando da un canto i Veneti, se si ammettevano questi pirati a commerciare in Fiume, e viceversa insultando e minacciando gli Uskoki, se venivano esclusi, bisognava esser pronti di giorno e di notte. Questa difficile condizione fu riconosciuta dal principe già nel 1569, essendo stato con sovrana patente riservato ai soli cittadini l'esercizio dei mestieri e del commercio al minuto. Nel 1609 poi fu riservato ai cittadini il diritto di comperare le merci condotte a Fiume per la vendita fuori del tempo di fiera.

Per questo e perchè dopo l'anno 1618 cessarono le molestie degli Uskoki, avvenne che molti forestieri cercassero di venir fatti cittadini e che parecchi abitanti dei luoghi vicini facessero battezzare in Fiume i loro neonati per dar loro adito alla cittadinanza. Contro l'affluenza dei forestieri fu provveduto col decreto, che i cittadini aggregati fossero tenuti d'investire in fondi stabili un capitale di 2000 ducati, onde garantire il dovere della permanenza, poichè taluni, fatti danari, se ne andavano via; contro l'inganno dei vicini poi il parroco fu invitato a tenere una nota speciale dei battezzati forestieri.

Questo sistema andò a subire ulteriori cambiamenti. Nel secolo XVII fu introdotta la pratica, che per l'aggregazione si pagasse una tassa al comune, la quale intorno all'anno 1650 era di ducati 25 da lire 6 $\frac{1}{2}$ l'uno, poi verso il 1690 crebbe a fior. 200, e nella seconda metà del secolo XVIII venne fissata in tre categorie di f. 300, f. 400 e f. 500, corrispondenti al maggiore o minor merito del supplicante. Indi si passò a restringere il numero dei cittadini abilitati a fruire i vantaggi della cittadinanza. Nell'anno 1710 tutti i cittadini furono invitati a investire in stabili almeno 100 talleri, poichè altrimenti non godrebbero il privilegio del commercio al minuto. Con sovrana risoluzione dd. 3 giugno 1754 fu stabilito, che soltanto i cittadini possidenti potessero esercitare il traffico al minuto. Nel 1757 la cesarea intendenza di Trieste, da cui allora e sino al 1776 dipendeva Fiume, dichiarò che per il solo titolo di nascita e di domicilio non si potevano esercitare diritti di cittadinanza, e che nessuno poteva considerarsi cittadino di Fiume, se non avesse pagata la tassa di aggregazione e prestato il giuramento civico. Nel 1792 il consiglio municipale stabiliva che il privilegio civico dovesse riguardare soltanto la persona aggregata, non i figli. Queste restrizioni erano giustificate dal cambiamento delle circostanze: l'obbligo della custodia e difesa delle mura era scemato, perchè in prossimità di pericolo interveniva la guarnigione militare; poi cessò del tutto con l'apertura delle porte della città e la demolizione dei forti: la natura del porto franco richiedeva, che vi fosse fiera continua, non soltanto per il commercio all'ingrosso, ma anche per quello al minuto.

Intanto erasi formato il patriziato, e pochi cittadini ottenevano posto nel consiglio, poichè si preferivano i figli di patrizi. Della qual cosa i cittadini si lagnarono presso il trono, e nel 1782 fu emanata la risoluzione sovrana accordante ai cittadini 2 posti di rappresentante nel consiglio municipale. In seguito a ciò furono eletti dal corpo dei cittadini a rappresentanti civici:

Anno 1782 Francesco Tomasich — Carlo Stricker.

» 1783 Gregorio Sicherle — Ignazio Defranceschi.

» 1784 Carlo Muschler — Carlo Pisanello.

» 1785 Antonio Dani — Giuseppe Kraljich.

» 1786 Nicolò Luppi — Giacomo Petraco.

Il solo Giovanni Giustini fu eletto nel 1788, indi rieletto rimase al posto negli anni successivi sino al 1809: ma ebbe il salario di annui f. 400, cui andava unito l'ufficio di aggiunto presso la polizia, e così il rappresentante civico divenne impiegato municipale. Nel 1823 fu riattivato il rappresentante civico, ma gli fu annessa la carica di referente di polizia, e perciò l'elezione di Giuseppe David fu fatta coll'intervento dei patrizi e dei cittadini. Dopo la morte del David fu separato il

servizio di polizia, e agli 11 febbraio 1838 fu eletto Valentino Borsa a rappresentante gratuito dei cittadini. Egli vi si prestò con zelo e fu l'ultimo.

Un elenco autentico di tutti i cittadini di un tempo non lo abbiamo. Una serie di 46 cittadini contenuti nel protocollo del 20 luglio 1778 è notevole per l'indicazione dell'anno di aggregazione dei singoli. Ma non si è però lontani da una serie completa dei capi di famiglia in vista delle seguenti persone, che sono intervenute li 10 novembre 1791 all'elezione del rappresentante civico.

Serie dei cittadini nel 1791.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Adamich Simone | Fantoni Daniele |
| Adamich Andrea Lodovico | Fister Francesco |
| Affrich Filippo | Gencich Francesco |
| Affrich Giacomo | Gherbaz Antonio |
| Bassan Mario | Gherbaz Vito |
| Benulich Gaspare | Giustini Antonio |
| Benzoni Vincenzo | Giustini Giovanni |
| Berson Giovanni | Graziani Giuseppe |
| Bradich Francesco | Grinanger Giovanni |
| Bradich Nicolò | Grohovaz Giovanni |
| Camerra Antonio | Grohovaz Vincenzo |
| Camerra Domenico | Grohovaz Vito |
| Camerra Francesco | Kopaz Filippo |
| Carina Antonio | Kopaz Giorgio |
| Cavalli Gaetano | Kraljich Antonio |
| Celebrini Michele | Kraljich Giuseppe |
| Celligoi Giovanni | Kraljich Pietro |
| Celligoi Paolo | Lenassi Gaspare |
| Cercich Giacomo | Lenassi Giuseppe |
| Cragnez Francesco | Locancich Lorenzo |
| Craitz Matteo | Loy Luigi |
| Craitz Simone | Luppi Giovanni |
| D'Agnes Antonio | Muller Francesco |
| Damiani Domenico | Munier Filippo |
| Dani Agostino | Munier Saverio |
| Dani Antonio | Munier Francesco |
| Dani Giovanni | Muschler Saverio |
| Dani Saverio | Mussich Giovanni |
| Dani Spiridione | Martinuzzi |
| Dergnevich Antonio | Paravich Matteo |
| Dergnevich Saverio | Petraco Giovanni |
| Dinarich Antonio | Pillepich Saverio |

Pisanello Carlo
Pisanello Giuseppe
Pisanello Paolo
Poglayen Antonio
Poglayen Giovanni
Pessi
Pupis Antonio
Pyrker Giovanni
Rajevich Teodoro
Rinaldi Giovanni
Rinaldi Michele
Rumaz Francesco
Rumbolt Gregorio
Ruppani Francesco
Sambson Carlo
Sambson Felice
Santarelli Santo
Sebastiancich Giuseppe
Segala Alessandro
Sicherle gm. Gregorio
Speranzi Saverio
Spigliati Giuseppe
Sporer Andrea
Smoglian Rocco
Soich Nicolò
Summacampagna Franc.
Summacampagna Giovanni
Summacampagna Saverio
Steinberg Giuseppe

Stricker Carlo
Taborich Antonio
Taborich Filippo
Taborich Francesco
Taborich Giovanni
Taborich Giuseppe
Taborich Tomaso
Taborich Vito
Terzi Giuseppe
Tomassich Francesco
Tomassich Franc. juniore
Tomassich Nicolò
Tomicich Francesco
Tomicich Giacomo
Tomicich Giuseppe
Tomicich Tomaso
Tomicich Valentino
Tranquilli Giovanni
Tricarigo Andrea
Verneda Antonio
Viviani Matteo
Vukovich Teodoro
Wohinz
Zanchi Giov. Nep.o
Zuzulich Carlo
Zuzulich Luigi
Zuzulich Saverio.

Totale numero 120.

Più tardi trovansi fatti *cittadini*:

Anno 1798. Paolo Scarpa.

» 1801. Marco Kobler.

» 1803. Ignazio e Giorgio fratelli Rajnovich.

» 1804. Antonio Bellinich, Matteo Blasich, Giov. B. e Luigi fratelli Anderlich, Nicolò Blasinich, Osvaldo David, Nicolò Mateicich.

» 1806. Giuseppe Bonich, Francesco Bosizio, Antonio Ronker, Giuseppe Susanich.

Li 23 febbraio 1823, all'elezione del rappresentante civico, intervennero i seguenti *cittadini*:

Bassich Matteo
Benussi Pietro
Berdarini Giovanni
Blasinich Gaspare
Camerra Francesco
Camerra Nicolò
Celligoi Ant. Simone
Dani Vincenzo
Dergnevich Saverio
Dinarich Francesco
Giustini Giovanni
Graziani Saverio
Kobler Marco
Margani Felice

Mateicich Nicolò
Milidragovich Antonio
Poglayen Giov. Nepom.
Ruppani Anselmo
Rajnovich Giorgio
Rumbolt Giorgio
Sebastiancich Giuseppe
Sporer Andrea
Susanich Giuseppe
Zanna Giuseppe
Zencovich Filippo
Zencovich Giuseppe
Zencovich Saverio.

Si trovano poi fatti *cittadini*:

- Anno 1829. Canciani Giovanni, Malle Andrea, Krischmann Francesco, Pascucci Luigi, Spendau Andrea.
- » 1830. Bolt Valentino, Seidl Giuseppe.
 - » 1831. Bakarcich Giuseppe, Matessich Ant., Rossi Saverio, Vranyczany Simone.
 - » 1838. Dall'Asta Saverio.
 - » 1841. Millatovich Pietro.

Appendice.

Serie cronologica di notizie risguardanti la cittadinanza.

- Anno 1437. La domanda di Castellino da Pesaro per l'aggregazione alla cittadinanza fu respinta, non ostante la raccomandazione del domino Ramberto di Walsee.
- » 1438. L'orefice Martino qm. Domenico di Segna fu accolto dal consiglio municipale a cittadino, ed esentato da alcuni pesi pubblici.
 - » 1444. Il domino Ramberto di Walsee riconobbe, che al consiglio municipale spetta il diritto di aggregare forestieri alla cittadinanza o di respingerne la domanda.
 - » 1454. Riccardo Delbene da Firenze fu accolto dal consiglio come cittadino, essendo egli mercante prudente ed uomo dotto.

- Anno 1455. Essendo più volte avvenuto, che forestieri, accolti come cittadini di Fiume, presto poi se ne andassero, dopo di aver fatti qui buoni affari, il consiglio municipale stabili (30 dicembre), che in avvenire ogni forestiero, accolto come cittadino, dovrà giurare sul Vangelo di esser fedele e sopportare i pesi pubblici.
- » 1460. Giacomo e Nicolò fratelli Mikulich, cittadini di Fiume, furon fatti nobili da Federico III imperatore, e quindi esentati da alcuni pesi pubblici.
 - » 1546. Salvacondotto accordato a Trifone Drago da Cattaro, onde possa liberamente commerciare in Fiume.
 - » 1580. L'arciduca Carlo rinnova il privilegio dell'anno 1569, che in Fiume i soli cittadini possano esercitare i mestieri ed il commercio al minuto, con esclusione dei forestieri.
 - » 1593. Biaggio Stambach fu cancellato dal numero dei cittadini, perchè era andato ad abitare altrove.
 - » 1594. Conchiuso del consiglio municipale, che nessun Veneto venga assunto come cittadino, essendo i Veneti nostri nemici.
 - » 1595. Con diploma dell'arciduca Ferdinando fu fatto cittadino di Fiume Antonio Dorossovich di Sebenico.
 - » 1600. Molti cittadini, essendo assenti, furono mediante editto del 10 luglio provocati di ritornare entro un mese, a scampo di essere cancellati dal numero dei cittadini, non essendo giusto, che i soli presenti sostengano la difesa delle mura contro i Veneti e contro gli Uskoki.
 - » 1605. Conchiuso municipale del 23 aprile, che i figli illegittimi non abbiano diritto alla mercatura nè ad altri privilegi dei cittadini.
 - » 1673. Per la prossima installazione del capitano fu conchiuso in consiglio, che nessun cittadino potesse andargli incontro a cavallo, essendo ciò riservato ai consiglieri come rappresentanti il comune.
 - » 1705. I conventuali dell'ordine di S. Agostino in Fiume erano considerati come cittadini.
 - » 1714. Proclama del 14 dicembre, che nessun cittadino possa comprare nè vender merci per conto di forestieri, — che ai forestieri qui venuti con merci sia permesso di venderle pel corso di 8 giorni soltanto, — che le donne cittadine maritate

a forestieri non sieno abilitate alla mercatura, nemmeno a vender vino, — che i cittadini non devano far società coi forestieri nè istruirli o andare con merci a Lubiana a pregiudizio di questa piazza, — che nessuno azzardi comperare di notte merci fuori della città.

- Anno 1740. Fu rinnovata la legge che proibiva ai forestieri di esercitare il traffico *al minuto* in Fiume.
- » 1754. Sovrana risoluzione, che fuori del tempo di fiera solo i cittadini possidenti possano esercitare il traffico *al minuto*.
 - » 1759. Fu pubblicato l'avvertimento, che i privilegi del portofranco si estendono al commercio *all'ingrosso*.
 - » 1803. I cittadini erano ancora esenti dalla tassa di porto, detta di arboraggio.

Rubrica XIX. *Che nessuno azzardi corrompere i consiglieri per l'elezione o la conferma di qualche impiegato.*

Ad onore e utilità e pacifico stato della nostra comunità vogliamo e ordiniamo, che nessuno ardisca in qualsiasi modo o via, immediatamente o mediante altra persona, pregare, indurre o guadagnare qualche consigliere per l'elezione o la conferma di un altro, o per impedire che taluno non venga eletto o confermato a qualche ufficio. Il contravventore, se è consigliere, verrà escluso per 3 anni dal consiglio e dagli uffizi del comune, e se non è consigliere, incorrerà nella pena di 5 lire di piccoli, oppure, se non ha danari da pagare, sarà tenuto per 15 giorni negli arresti del comune, — se è una femmina indipendente, incorrerà nella detta pena pecuniaria o di arresto, se però essa fosse sotto la potestà altrui, pagherà la pena quello che ha potere su di lei.

Ognuno potrà accusare o denunziare, ed il denunziante sarà tenuto occulto e avrà la terza parte della pena pecuniaria. Testimonio potrà essere anche quello, mediante il quale taluno veniva interessato a fare o non fare di queste cose.

Questo divieto non si estende agli uffizi di stimatori e di custodi della campagna.

Fine della parte I.

Osservazione. Nello stesso volume originale, fra le parti I e II, vi sono copiati due documenti latini: cioè, una patente di Ferdinando I dd.a 21 agosto 1543 confermando il privilegio di Massimiliano I., datato in Terra Nostra Innsbruck 2 gennaio 1515, che portava il favore di

due fiere da tenersi in Fiume ogni anno intorno alla festa di S. Giovanni Battista e della Natività della B. V. M., ogni volta per 8 giorni consecutivi, con esenzione dal dazio d'introduzione ed esportazione, — ed un'altra patente di Ferdinando I. dd.a 6 sett. 1563, che escludeva l'intervento di avvocati stranieri.

Essendo ambedue queste patenti posteriori alla sanzione degli statuti e quindi non appartenenti a questa parte, esse verranno spiegate più sotto.

LIBRO II.

Delle cause civili.

Questa parte è intestata: «*liber II causarum civilium*», e contiene alla rinfusa leggi di diritto materiale civile e di procedere forense, le quali vanno qui per maggior chiarezza raggruppate come segue:

I. Diritto materiale civile.

A. Dei minorenni, dei loro tutori e curatori.

a. Chiunque dipende dalla potestà del padre, dell'avo o del capo di casa, non può validamente in qualsiasi modo obbligarsi, senza il consenso della persona da cui dipende. (Rubrica XXVII).

b. Il minorenne, che non ha tutore, sebbene sia sui juris e amministri da sè la propria facoltà, non può validamente alienare cose stabili od obbligarsi, senza il consenso di due prossimi congiunti maggiorenni o di due cittadini nobili a ciò deputati dal capitano o vicario, i quali esamineranno la causa e l'opportunità del vincolo. Tale consenso si richiede anche per il caso, in cui il minorenne volesse rimettere a qualcuno il debito, o liberare il tutore dalla resa di conto. (Rubrica XXVII).

c. Chi avrà conseguito vantaggio da un tale atto invalido, dovrà restituire la cosa acquistata, e di più subirà la multa di lire 25.

d. La maggiorennità è compiuta all'età di anni 25. È in età legittima il maschio di anni 18, la zitella di anni 12. Se non sono sotto la potestà paterna, possono testare, il maschio in età di anni 14, la femmina in età di anni 12, questa però in presenza di due persone congiunte di sangue. Il maschio di anni 18. se non è sotto la potestà paterna, può rappresentare sè stesso in giudizio; ma se ha un tutore, può farlo soltanto col di lui consenso. (Rubrica XXXIX).

e. L' esecutore testamentario s' intende istituito anche a tutore, e deve prestar cauzione di consegnare a suo tempo ai tutelati o a chi per essi la loro facoltà, e deve render conto dell' amministrazione. (Rubrica XXXVII).

f. Il tutore, curatore, esecutore testamentario è tenuto d' inventariare la facoltà del pupillo entro un mese, dopochè ne avrà assunta l' amministrazione; altrimenti incorrerà nella multa di lire 50. Entro un mese dopo l' accettazione dell' incarico deve chiedere, che l' autorità pupillare stabilisca gli alimenti da prestarsi al pupillo, e questi verranno fissati entro giorni 4, sentita l' opinione di due persone della famiglia. (Rubrica XXXVII).

g. La resa di conto dovrà esser data ogni anno, a scampo della pena di lire 25. All' espiro della tutela dovrà essere dato il conto finale. (Rubrica XXXVII). Se il minorenne, giunto all' età legittima, chiederà che gli venga ceduta l' amministrazione della sua facoltà e che il tutore gli renda conto, il vicario procederà, in caso di controversia, sommariamente. (Rubrica XXXVI).

h. Se per tenore del testamento il tutore non è tenuto a render conto, questa dispensa sarà valida per l' amministrazione soltanto; ma per il capitale inventariato resta fermo l' obbligo di renderne conto. (Rubrica XXXVI).

i. Il tutore, curatore o esecutore potrà far vendere cose mobili o stabili del pupillo, però soltanto a pubblico incanto, previa la solita stima legale, e per deliberare sotto il prezzo di stima, ci vorrà il consenso del capitano e del vicario. Il prezzo dovrà essere pagato al venditore subito, se non sorpassa lire 100, ed entro giorni 3, se supera 100 lire; altrimenti il compratore sarà multato con soldi 2 per lira, ed a suo rischio seguirà un nuovo incanto. (Rubrica XXXVIII).

k. La nomina del tutore o curatore, se non è altrimenti provveduto, compete al capitano od al vicario ed ai giudici assieme: essi rispondono solidariamente del danno avvenuto per atti o negligenze di un tutore inabile o povero. (Rubrica LII).

B. Cautele a favore delle donne.

1. La donna maritata non può validamente donare od obbligarsi, senza che vi consentano il marito ed il padre o la madre, od in mancanza di queste due persone consanguinee e in mancanza anche di altri congiunti, due cittadini a ciò deputati dal giudice; altrimenti l' atto sarà nullo, e chi lo vorrà far valere, subirà la pena di lire 25. (Rubrica XXVII e XLII). È libero però alla medesima di testare secondo la prescritta forma. (Rubrica XXVII).

2. La donna dovrà essere convenientemente dotata in occasione del matrimonio, e la dote dovrà essere non minore della porzione legittima che a lei competerebbe. L'obbligo di dotare incombe prima al padre, poi alla madre, poi ai fratelli, divisi o non divisi, se vi è sostanza disponibile. Se vi sarà discordia, il vicario ed i giudici stabiliranno la dote secondo la condizione e facoltà degli obbligati. (Rubrica XLI).

3. Se il marito non ha dato sicurezza per la dote della moglie o per altra di lei sostanza, egli non può validamente alienarla senza il consenso della moglie e del padre o della madre di lei, ed in mancanza dei genitori, senza il consenso di due prossimi congiunti. La moglie, se vi consente il marito, può in giudizio agire e difendersi in causa propria. (Rubrica XLII).

C. Dei beni acquistati durante il matrimonio e dei beni dotati.

1. I beni stabili, acquistati dai coniugi durante il matrimonio, sono comuni a loro, salvi i debiti inerenti.

2. I beni dotati non entrano nella coacquisizione, e non si possono eseguire per i debiti del marito.

3. Per le ragioni dotali dovrà venir redatto un pubblico strumento, in mancanza del quale, se nascerà controversia sulla quantità della dote promessa, si crederà al giuramento del marito e ad un testimonio degno di fede.

4. Il marito è amministratore ed usufruttuario dei beni dotati ed estradotali della moglie durante il matrimonio; ma se mantiene la casa il suocero, i redditi verranno percepiti da questo.

5. Morendo la donna senza prole, gli eredi potranno chiedere l'estradazione della dote e contraddote e della tangente dei beni acquistati, salvo il pagamento dei debiti; se però il marito morisse prima della moglie, questa potrà chiedere l'estradazione della dote e contraddote e dei beni coacquisiti. La dote e contraddote precede gli altri debiti del marito, tranne quelli per medicine, spese di funerale, affitto di casa e livelli. Sino all'estradazione delle ragioni dotali compete alla vedova a titolo di alimenti il 5% della dote.

6. Se quello che promise la dote, sarà in ritardo, pagherà a titolo di alimenti il 5%. (Rubrica XLV).

D. Dei testamenti.

1. Per la validità del testamento si richiede, oltre l'intervento del notaio, la presenza di sette testimoni, se fatto in città, di cinque, se fatto nel distretto.

2. Se in campagna non si potrà avere il notaro o il prescritto numero di testimoni, allora potrà il sacerdote, che fosse presente, assumere e notare il testamento in presenza di almeno tre testimoni, poi lo leggerà al testatore ed ai testimoni e lo chiuderà; ma egli dovrà entro giorni 8 presentare l'atto al vicario, onde venga redatto in forma autentica, ed il vicario farà esaminare i testimoni. Se questi saranno concordi sul tenore dell'atto, il cancelliere lo inserirà nel suo libro, ed allora il testamento avrà pieno valore.

3. In tempo di peste basteranno, coll'intervento del notaro, tre testimoni in città e due nel distretto. Se in mancanza del notaro avrà notato il testamento un sacerdote, questi dovrà, entro giorni 50 dopo la morte del testatore, presentare l'atto, come sopra, per la redazione autentica.

4. Chi avrà scritto il suo testamento di mano propria o fatto scriverlo da altri senza l'intervento del notaro, dovrà munirlo col proprio suggello, e indi chiuso e suggellato di fuori consegnarlo, in presenza di due testimoni, al vicario e cancelliere, dichiarando che in quell'esibito è contenuto il suo testamento, scritto di mano propria o da persona incaricata. Indi il cancelliere annoterà sull'atto stesso la prenota, la dichiarazione e gl'intervenutivi testimoni, e metterà l'atto nello archivio.

5. S'intende istituito l'erede universale, se vi è almeno l'espressione del testatore, che ei lascia il resto al tale. Se saranno indicati eredi in generale, s'intenderanno i prossimi discendenti legittimi e naturali. (Rubrica XXXIII).

E. *Dei legati.*

1. L'esecutore testamentario è tenuto di soddisfare i legati entro il termine fissato dal testatore, o entro mezzo anno dopo la morte del medesimo, se il tempo non è fissato.

2. A scanso di una pena di lire 25, dovrà egli entro un mese notificare i legati pii al vicario vescovile od al capo del luogo pio, cui sono devoluti, e riferire il fatto al cancelliere.

3. Se il legato fosse vincolato a qualche obbligo del legatario, e se questi per 2 anni dopo la morte del testatore non si curasse di chiedere il legato, sarà prescritto il diritto di domandarlo. Se un tale legatario sarà forestiero o assente, il biennio decorrerà dal tempo in cui ebbe notizia del legato.

4. Un rescritto o privilegio impetrato per eliminare o cambiare il legato sarà inefficace, e l'impetrante sarà punito con ducati 25. (Rubrica XXXV).

F. *Della successione ab intestato.*

1. Se non vi è testamento, succedono al padre, in porzione eguale, i figli e le figlie non maritate. Nipoti discendenti succedono all'avo *in stirpem*. Se non vi sono discendenti, succede il padre, poi l'avo, poi il proavo; ma se vi sono anche fratelli, questi succederanno cogli ascendenti in porzione eguale, ben inteso che i figli del defunto fratello avranno insieme la tangente, che sarebbe pervenuta al padre loro.

2. Mancando discendenti e ascendenti, succedono i collaterali paterni; ma le sorelle avranno soltanto una terza parte di ciò che loro competerebbe per legge comune. Così intendasi anche nella successione coll'avo paterno, che cioè le femmine maritate e dotate abbiano soltanto un terzo.

3. Ove mancano eredi diretti, la facoltà intestata passi a quella fonte, donde è provenuta.

4. Alla donna succedono in porzioni eguali maschi e femmine. Per la madre vale il prescritto della legge comune. (Rubrica XXXIV).

5. Se la vedova sarà passata a secondo matrimonio ed avrà avuto prole anche in questo, gli uni e gli altri figli succederanno ab intestato egualmente nei beni materni, e non sarà valido un vincolo, che fosse stato stipulato a danno della prole di primo letto. Sarà però libero alla madre di testare della sua facoltà, salva la porzione legittima della prole; ma essa non potrà lasciare al marito più di quanto ha disposto per ognuno dei figli di primo letto. Egualmente il marito non potrà lasciare alla moglie più di quanto ha lasciato ad ognuno dei propri figli. (Rubrica XLV).

6. Morendo ab intestato la moglie prima del marito, senza lasciar prole, il marito succederà nella quarta parte della dote. (Rubrica XLV).

7. In mancanza assoluta di eredi la facoltà va devoluta, per metà al principe e per metà al comune. (Rubrica XXXIV).

G. *Divisioni di beni comuni.*

1. Se fratelli o soci congiunti in parentela, essendo comproprietari di cose mobili o stabili, vorranno dividersi la facoltà comune, ma non saranno concordi, dovranno eleggere due arbitri fra le persone di famiglia, a cui, previo giuramento, incomberà di fare le competenti porzioni, dopochè i condividenti estrarranno a sorte la tangente

2. Se qualche oggetto non sarà facilmente divisibile, il seniore dei comproprietari proporrà all'altro un prezzo pecuniario, e questo dovrà accettare il prezzo e rinunciare all'oggetto, o prendere l'oggetto e pagare il prezzo. (Rubrica XL).

H. *Diritto di preferenza per la comprita di stabili.*

1. Nel caso di vendita di qualsiasi stabile, i consanguinei del venditore ed i possidenti, che vi confinano, avranno la preferenza, stando però alle condizioni assunte dal compratore. I consanguinei avranno la preferenza di confronto ai vicini e fra i consanguinei, avrà la preferenza colui che è più prossimo in grado, e fra i vicini colui che ha maggiore estensione confinante.

2. A richiesta del compratore, sarà pubblicata dal precone la vendita sulle scale del palazzo per 4 domeniche consecutive, e chi vorrà reluire lo stabile per sè, dovrà, sino al cadere della IV domenica, insinuare la sua intenzione al vicario e contemporaneamente depositare il prezzo in danaro contante in un sacchetto, che verrà suggellato dal vicario e preso in consegna dal cancelliere, e quindi verrà subito citato il compratore, affinché, non avendo eccezione legale, prenda il denaro entro giorni 3 e consegna al reluente lo stabile. Eventuali eccezioni verranno superate in via sommaria. Se vi sarà eccezione sulla verità del prezzo, il venditore e il compratore saranno tenuti di confermarla con giuramento. Il reluente dovrà giurare, che reluisce per sè e con propri denari.

3. Se la pubblicazione non sarà fatta nel modo prescritto, lo stabile venduto potrà venir reluito da un parente o vicino, anche entro un anno; se però nel frattempo saranno stati fatti dei miglioramenti, il reluente dovrà abbonarli al compratore. (Rubrica XXX).

4. Anche la comprita a pubblico incanto dovrà venir portata per 3 domeniche consecutive a pubblica notizia per l'eventuale reluzione (Rubrica XXXII).

5. La tangente di comproprietà di uno stabile non va soggetta al diritto di reluzione; se l'uno vuol vendere la sua porzione, la dovrà offrire verso giusto prezzo al socio.

6. Non ha luogo la reluzione in caso di permuta, ma si baderà che non vi sia frode per eludere la reluzione (Rubrica XXX).

I. *Della locazione di stabili e di servizio personale.*

1. Chiunque avrà preso a fitto uno stabile ad anno o per più anni, dovrà pagarne il prezzo di mezzo in mezzo anno anticipatamente, se non fu convenuto altrimenti.

2. La parte che vorrà, all'espriro del tempo fissato, far cessare l'affittanza, dovrà darne la disdetta due mesi prima; altrimenti s'intenderà l'affittanza prorogata ad un altro anno.

3. Essendovi contrasto nella durata della locazione o sul prezzo d'affittanza, si presterà fede al locatore, sino a che il conduttore gode la cosa; ma dopo lo soggio, si crederà al conduttore, in mancanza di altre prove.

4. Per affitto arretrato dovrà il locatore far valere le sue ragioni non più tardi di 6 mesi dopo lo soggio; altrimenti si crederà al conduttore asserente con giuramento di aver pagato. Se però le parti si saranno convenute circa il pagamento dell'affitto arretrato, la convenzione sarà vincolativa anche dopo i 6 mesi.

5. Ciò che fu detto della locazione di stabili, vale anche per la locazione d'opera di servo o di serva.

6. Concorrendo creditori, avranno la preferenza i crediti dipendenti da locazione di stabili.

7. Senza il consenso del locatore il conduttore non osi edificare nello stabile locatogli. Se avrà edificato senza consenso, gli verranno abbonate soltanto le spese necessarie ed utili.

8. Soggiando il conduttore, non potrà senza il consenso del locatore asportare le cose poste in permanente connessione collo stabile; altrimenti rifonderà il danno e sarà inoltre multato con soldi 20. (Rubrica XXIV).

K. *Del pegno mobile.*

1. Se una persona onesta avrà asserito con giuramento di tenere una data cosa a titolo di pegno per un debito determinato, le si presterà fede.

2. Il pignorante non può validamente vendere ad altri od obbligare il pegno senza il consenso del pignoratario; ma anche questo non osi venderlo senza il permesso del vicario nè usarlo senza il permesso del pignorante.

3. L'oste o taverniere, che asserisce di avere in pegno una cosa per vino venduto, dovrà comprovare l'asserto con un testimonio valido e col proprio giuramento. (Rubrica XXII).

L. *Del fideiussore.*

1. Se si tratta di fideiussione pura, il creditore procederà contro il debitore principale; contro il fideiussore potrà procedere, soltanto quando ed in quanto l'esecuzione fosse stata infruttuosa: ma il fideiussore, se ha pagato il debito in tutto od in parte, subentra nel rispettivo diritto del creditore.

2. Se il fideiussore si è obbligato solidariamente o come principale pagatore o con rinuncia al beneficio dell'ordine e dell'esecuzione sarà libero al creditore di procedere contro il garante o contro il debitore principale o contro l'uno e l'altro. Se vi saranno più garanti di questa categoria e se uno di questi avrà pagato il debito, questi avrà per la somma, che supera la sua tangente, regresso contro l'altro o' gli altri, senza bisogno di cessione del creditore pagato.

3. Se l'obbligo del debitore è scaduto e non fu estinto, il garante potrà chiedere il suo svincolamento, e se il termine fissato per ciò al debitore sarà scorso infruttuosamente, il garante potrà impetrare il pignoramento e la vendita esecutiva dei beni del debitore, onde venga pagato il creditore.

4. La fideiussione data in causa civile «de iudicio sisti» s'intende anche «de iudicato solvendo». (Rubrica XXXIII).

M. *Cessione di diritti fra cittadini e forestieri.*

1. Sotto pena di nullità e di lire 25 è vietato al cittadino, abitante o distrettuale di Fiume di cedere o donare ad un forestiero cose o diritti verso un cittadino, abitante o distrettuale di Fiume; è inoltre vietato al cittadino, sotto pena di nullità e di lire 10, di accettare da un forestiero la cessione o donazione di cose o diritti contro un altro cittadino.

2. Al cittadino è libero di cedere o donare ad un altro cittadino cose o diritti contro un forestiero. (Rubrica XXI).

N. *Pena convenzionale.*

Se taluno si sarà vincolato ad una determinata penalità per il caso che non pagasse il debito a scadenza, egli non sarà tenuto alla penalità, se avrà pagato una parte del debito prima della scadenza. (Rubrica XXVIII).

O. *Della maliziosa ripetizione di un debito estinto.*

1. Chi maliziosamente farà petizione per un debito già soddisfatto, sarà condannato a pagare la pena di 5 soldi per ogni lira: la metà della pena andrà al fisco, l'altra metà al convento. A questa pena soggiace anche il malizioso cedente.

2. Il creditore, a cui fu pagato un debito dipendente da obbligo scritto, dovrà subito strisciare lo scritto e restituirlo; altrimenti, se poi avrà con mala fede domandato in giudizio il pagamento per la seconda volta, subirà la suaccennata pena, e sarà anche obbligato a pagare il doppio di ciò che avrà domandato. (Rubrica XLVI).

P. Del pronto pagamento di merci comperate.

1. Qualunque abitante di Fiume o del distretto avrà comperate merci da un mercante forestiero o indigeno, dovrà pagare il prezzo nel giorno della comprita o nel dì seguente; altrimenti, a richiesta del venditore, sarà condannato a pagare non soltanto il prezzo, ma anche la pena di soldi 5 per lira e le spese, che il venditore avrà incontrate per il ritardo.

2. Se per il pagamento del prezzo sarà stato fissato un termine, questo od il giorno seguente sarà vincolativo sotto la prefata comminatoria, ed il giudice non potrà accordare dilazione, salvo il caso di eccezione di debito pagato, poichè allora l'eccezione avrebbe il termine di giorni 8 per comprovare il pagamento.

3. Ad esigenza delle circostanze avrà luogo il sequestro, il pignoramento e l'arresto preventivo. (Rubrica LIII).

Q. Della prescrizione.

1. Ogni azione per causa di debito, dipendente da qualsiasi scrittura o da contratto vocale, è prescritta in 10 anni, se nel frattempo il creditore avrà tacciuto o non avrà ricevuto nulla a conto o non avrà fatta altra legale interruzione. Sono eccettuate le pretese di quelli che fossero stati assenti in quel tempo, delle vedove, dei pupilli, delle chiese e di altri luoghi pii, delle confraternite, del comune e del principe, quelle di dote, donazione nuziale e livelli.

2. Le pretese provenienti dall'affittanza di stabili vanno prescritte in 3 anni calcolabili dalla scadenza del debito; quelle di mercede in 1 anno.

3. Per interrompere la prescrizione basta, che il debitore sia stato legalmente citato in giudizio. La prescrizione interrotta può decorrere un'altra volta.

4. Siccome la mala fede non deve recare vantaggio, così quello che contrasse il debito direttamente, e quindi sapeva di essere debitore, non potrà validamente opporre la prescrizione. Questa dunque sarà ammissibile soltanto da parte del debitore, che ignorava l'esistenza del debito contratto dall'antecessore o dal procuratore. (Rubrica XVII)

5. Chi per lo spazio di 15 anni possiede con giusto titolo senza contraddizione ed in buona fede uno stabile capace d'usucapione, non dovrà più essere molestato; ma se lo ha senza titolo, si richiede per l'usucapione il giusto possesso in buona fede per 25 anni. Ciò non vale per i beni dei pupilli, degli ecclesiastici e luoghi pii, del comune o del principe, nè per quelle persone che nel tempo suddetto fossero state assenti.

6. Per le cose mobili si richiedono 3 anni, se vi è titolo; 5 anni, se manca il titolo.

7. Per i diritti incorporati si richiede il giusto godimento di 15 anni calcolabili dal tempo, in cui l'avversario ebbe notizia del godimento.

8. Se l'opposta prescrizione non avrà luogo, e perciò il possessore dovrà restituire lo stabile, l'altro sarà tenuto di abbonargli i miglioramenti fattivi nel frattempo. (Rubrica XXVI).

R. *Della pertica.*

Ogni possessione, che viene venduta, permutata o affittata in coltivazione, dovrà venir misurata colla pertica, la cui lunghezza sarà impressa sulla loggia del comune. Nel caso di contravvenzione saranno puniti con lire 5 di piccoli il notaro e le parti. (Rubrica XXIX).

S. *Della decima.*

Chi avrà ricusato di pagare alla regia Maestà del serenissimo Principe d'Austria, Signore nostro graziosissimo, la decima dovuta secondo le costituzioni dei signori di Valsee e l'antica consuetudine di Fiume, sarà condannato al doppio. (Rubrica XLIV).

II. *Competenza dei giudici in cause civili ed in affari di uffizio nobile.*

1. I giudici rettori giudicheranno in tutte le cause dipendenti da affitto di stabili, da mercedi di operai, servi e serve per qualsiasi quantità, ed in tutte le cause di debito pecuniario fino alla somma di lire 10. (Parte I rubrica V).

2. Il vicario procede in tutte le cause, che non sono attribuite ai giudici rettori. (Parte I. rubrica II e V).

3. Il forestiero, che trovasi in Fiume, può da un cittadino o distrettuale venir citato dinanzi al rispettivo giudice di Fiume, se anche il debito fosse stato contratto altrove. (Parte II. rubrica XV).

4. Le cause di diritto fra congiunti ascendenti e discendenti, fra collaterali di linea paterna e materna sino al sesto grado del diritto comune, fra marito e moglie, suocero, suocera, genero e nuora, cognati e cognate e mariti di due sorelle, devono inviarsi ad un giudizio arbitramentale. Si eccettuano però le cause dipendenti da scrittura, che godono esecuzione parata (Rubrica XX).

5. Se vi sarà discordia circa la costituzione della dote, la costituiranno il vicario ed i giudici. (Rubrica XLI).

6. Nelle cause di decime e di debiti usurarii fra privati sarà competente il vicario, non ostante l'eccezione che l'oggetto appartenga al foro spirituale. (Rubrica XLIV).

7. La nomina del tutore o curatore, non essendo altrimenti provveduto, compete al capitano o vicario ed ai giudici assieme, ed essi rispondono «in solidum» del danno avvenuto per atti o negligenza di un tutore inabile o povero. Tutte le quistioni di servitù urbane e tutti gli affari pupillari sono di loro competenza. (Rubrica LII).

NB. Qui ed altrove dicesi capitano o vicario, sebbene di fatto procedesse soltanto il vicario; ma l'espressione salvava la regola, che per delegazione del principe il capitano è giudice, e il vicario ne fa le veci.

III. Procedura forense.

A. Ferie giudiziarie in onore di Dio e dei Santi.

Non si tratteranno in giudizio affari civili nei giorni di domenica, del S. Natale, dell'Ascensione di Gesù Cristo e del Corpus Domini, della Annunziazione, Concezione, Natività, Purificazione ed Assunzione di Maria Vergine, nelle due feste dopo la domenica di Pentecoste, nei giorni dei 12 Apostoli, dei 4 Evangelisti, dei 4 Dottori della chiesa, di S. Antonio abate, S. Giorgio, S. Maria Maddalena, S. Lorenzo, dell'Invenzione della S. Croce, di tutti i Santi e della Commemorazione dei morti, della Consacrazione della chiesa del Duomo, di S. Martino, S. Catterina, S. Nicolò, S. Lucia, S. Michele, S. Vito, S. Silvestro, S. Stefano martire e SS. Innocenti. (Rubrica I).

B. Ferie giudiziarie per comodità degli uomini.

Cinque giorni prima e 15 giorni dopo la festa del S. Natale, 8 giorni prima e 8 giorni dopo Pasqua, 3 giorni prima e 3 giorni dopo le feste di S. Vito e di S. Giov. Battista, gli ultimi 8 giorni di carnevale, il tempo delle vendemmie, dal 15 settembre al 4 ottobre, il foro ha riposo.

Però, tranne i giorni festivi della rubrica I, in queste ferie è permesso di amministrare giustizia nei casi seguenti: sopra domanda fatta a nome del comune per dazi, in punto nomina, allontanamento e rispensione di tutore o curatore, in causa di alimento e di mercede, ed ove è pericolo di prescrizione o di deperimento nelle cause accennate alla rubrica III, in affari di carcerati, nelle cause piccole sino a lire 3, negli affari pressanti di uffizio nobile, di nuove fabbriche, cauzioni, protesti, sequestri e vidimazione di copie. (Rubrica II).

C. *Delle cause aventi preferenza.*

Si tratteranno con sollecitudine ogni giorno, eccetto nei di festivi della rubrica I, in forma sommaria e senza strepito giudiziario: 1. le cause di forestieri, attive e passive, per debiti liquidi, — 2. le cause fra mercanti indigeni o forestieri, le quali però, essendovi differenza sul conto, dovranno venir assoggettate al giudizio di arbitri, — 3. le cause in affari marittimi.

Il soccombente però, che in questa via sollecita non sarà stato in grado di prestare tutte le occorrenti prove, potrà rinnovare la causa in via ordinaria di diritto; ma dovrà intanto pagare il giudicato, ed a richiesta il creditore sarà tenuto di prestare un fideiussore. (Rubrica III).

D. *Degli avvocati e procuratori.*

1. Sarà riconosciuto come procuratore legittimo per rappresentare la parte, chi sarà munito di corrispondente mandato risultante da documento pubblico o annotato nel quaderno del cancelliere¹⁾.

2. Dovrà pagare la penale di lire 5 e indennizzare l'avversario, chi, dopo essersi presentato in causa come procuratore di una parte, non avrà giustificato la sua veste entro il termine fissatogli dal giudice, o nel corso della causa avrà negato di esser procuratore.

3. Ciò vale anche per i sindici, tutori e curatori.

4. Chi rappresenta la parte in giudizio, è tenuto di dare la fideiussione imposta alla parte.

5. Chi è comparso a rappresentare una parte, non può nella stessa causa assumere la difesa dell'altra parte. (Rubrica IV).

6. È vietato il contratto «de quota litis». Per ogni causa di debito pecuniario competono all'avvocato:

I. Nelle cause a processo formale terminato con sentenza:

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| soldi 8 per ogni marca, se l'oggetto fu sino a 10 marche, | | | | | | | | | |
| » 6 » » » » » » da 10 a 20 marche | | | | | | | | | |
| lire 12 in tutto » » » » 20 » 40 » | | | | | | | | | |
| » 24 » » » » » » 40 » 100 » | | | | | | | | | |
| » 30 » » » » » » 100 » 200 » | | | | | | | | | |
| ducati 10 » » » » » » 200 marche in su. | | | | | | | | | |

¹⁾ Pare, che questa seconda forma fosse il mandato *cum nostris*, insinuato dalla parte vocalmente al giudice e registrato dal cancelliere.

II. In cause di procedura sommaria: soldi 8 per la prima marca e soldi 4 per ognuna delle altre marche, purchè la somma non sorpassi 10 ducati.

III. La metà, se la causa fu terminata con accomodamento o sopra eccezione perentoria.

Trattandosi di questione di diritto e non di debito pecuniario, il giudice tasserà l'onorario secondo il merito.

7. L'avvocato abitante in Fiume, che sarà stato assunto da uno di qui per una causa da trattarsi fuori di Fiume, avrà soldi 40 per ogni giornata di assenza e le spese.

8. Alla premessa tassazione non sottostarà l'avvocato forestiero, che sarà stato chiamato per difendere una causa in Fiume; in tal caso si osserverà la consuetudine. (Rubrica XLIX).

E. Della cauzione de expensis.

Se un cittadino o distrettuale di Fiume fu impetito da un forestiero, che non è soggetto alla giurisdizione del comune di Fiume, dovrà l'attore, a richiesta del convenuto, esibire un fideiussore per le spese di lite, alle quali potrebbe soccombendo, venir condannato. Se però giurerà di non aver potuto trovare un fideiussore, sarà sufficiente la promessa giurata di pagamento. (Rubrica V).

F. Della procedura sommaria.

Nelle cause, ove la pretesa è minore di lire 50, inoltre nelle cause delle chiese, dei monasteri e luoghi pii, di mercedi e di debiti funerari, se anche la pretesa supera le lire 50,¹⁾ non si richiede un apposito libello, e l'attore potrà esporre verbalmente la sua domanda al cancelliere. Per le deduzioni sarà fissato un contraddittorio a termine breve, ed una sola rideputazione potrà essere accordata, se vi sarà motivo accettabile. Avrà luogo la trattazione in tutti i giorni dell'anno, tranne le feste della rubrica I., ed entro 10 giorni dopo la sottomissione degli atti dovrà seguire la sentenza. (Rubrica IX).

G. Della procedura ordinaria.

Nelle cause civili, che non sono qualificate per la procedura sommaria, dovrà essere sporta al giudice petizione formale in due esemplari, sopra l'uno dei quali l'avversario sarà provocato a rispondere nel breve termine fissato ad arbitrio del giudice. L'atto dovrà contenere

¹⁾ Anche nelle cause registrate sub C rubrica III.

l'esposizione del fatto, da cui risulti il diritto. Quando la lite sarà contestata, seguiranno i termini per le prove dell'una e dell'altra parte. Dopo la chiusa delle allegazioni, il processo potrà essere sottomesso per la prolazione della sentenza, che dovrà seguire entro il termine di un mese. (Rubrica VIII).

Secondo la qualità della questione, il giudice può accordare all'attore un nuovo termine per introdurre le occorrenti prove; una seconda proroga però od una terza potrà concedere soltanto verso giuramento del petente, che ad onta delle adoperate premure non gli è stato possibile di raccogliere l'occorrente. Così avrà proroga il convenuto. Indi potrà ogni parte levar copia delle allegazioni, e seguirà un termine di giorni 10 per la replica e così per la duplica. Indi verrà sottomesso il processo ed entro giorni 30 dovrà seguire la pubblicazione della sentenza. (Rubrica X).

H. *Della citazione e della contumacia.*

1. Chiunque vorrà chiamare un altro in giudizio, dovrà farlo citare mediante il precone del comune, il quale riferirà al cancelliere il fatto. L'avversario verrà citato in persona, se è reperibile; in caso diverso, con ripetuto avviso a persona di casa sua, purchè egli sia in paese e non assente.

2. Se il convenuto non sarà comparso, l'attore accuserà la contumacia prima che il giudice si allontani dal banco; tuttavia la citazione dovrà essere ripetuta, e nel caso di nuova contumacia, seguirà la citazione mediante pubblicazione dalla loggia del comune. Se dopo la contumacia il convenuto sarà comparso, si ammetterà la sua difesa verso previo pagamento delle precorse spese; ma se non sarà comparso nemmeno in seguito alla pubblicazione, seguirà la sentenza contumaciale, però: 1. nelle pretese sino al valore di 10 lire, verso giuramento dell'attore che tanto gli spetta per causa legittima, — 2. nelle pretese maggiori, soltanto in base a legali prove, che l'attore avrà esibite.

3. Se l'avversario è forestiero abitante altrove, oppure se è un fiamano assente già da 6 mesi, la citazione potrà farsi in via di requisizione diretta al giudice del luogo di dimora o mediante un espresso giurato. Se egli così personalmente citato non sarà comparso, seguirà la citazione mediante pubblicazione dalla loggia del comune, e nel caso di contumacia, seguirà la sentenza come sopra.

4. I corpi morali saranno citati mediante cedola da consegnarsi nelle mani del rispettivo capo; nel caso di contumacia, anche questi verranno chiamati mediante pubblicazione.

5. Se nel giorno fissato l'attore non sarà comparso, sarà condannato a rifondere le spese e pagare la multa di soldi 5, se è cittadino, e di soldi 10, se distrettuale o forestiero. (Rubrica VI).

I. *Effetto della sentenza contumaciale.*

1. Si ammetterà il pignoramento giudiziale con immissione del creditore nel possesso di cose mobili, poi di crediti sino al coprimento del debito. Se intanto il convenuto sarà comparso, si ammetterà la difesa verso pagamento delle precorse spese; altrimenti seguirà la vendita esecutiva di quanto basterebbe per pagare il debito e le spese.

2. L'incanto sarà tenuto dal cancelliere e dal precone sulla loggia del comune in base al prezzo di stima, e la delibera di stabili seguirà al miglior offerente, purchè l'offerta superi i due terzi del prezzo di stima. Se non vi sono offerenti per tal prezzo, il creditore prenderà la cosa «in solutum».

K. *Della denuncia di lite per l'evizione.*

1. Il convenuto in causa di rivendicazione di cosa stabile, il quale vorrà, che un terzo gli presti l'evizione, dovrà, appena intimatagli la petizione, denunciare la lite a quel terzo e sopra la denuncia l'evittore sarà citato a comparire in giudizio per addurre l'occorrente a sua difesa.

2. Se il denunciato sarà comparso ed avrà riconosciuto l'obbligo dell'evizione, potrà assumere la difesa sulla petizione dell'attore. La sentenza sarà obbligatoria per lui e per il denunciante; il denunciato dovrà però, interporre e proseguire l'appello, se l'altro lo pretende: ma se il denunciante, obbligato all'evizione, non vorrà assumere la difesa della causa, dovrà assumerla e proseguirla il convenuto, e la sentenza sarà vincolativa contro il denunciato, il quale però potrà interporre l'appello. Se il denunciato non sarà comparso o avrà negato l'obbligo dell'evizione, l'altro dovrà fornire le prove della verità dell'obbligo. Se il denunciato soccombe, avrà il carico pronunziato contro l'altro nella causa principale.

3. Questa procedura avrà luogo anche nel caso, in cui il denunciato volesse introdurre un proprio evittore; ma con ciò la questione principale non dovrà soffrire ritardo. (Rubrica XVI).

L. *Dei testimoni.*

1. Ogni parte litigante può produrre in causa sino a 12 testimoni; però, se vi sono da testificare più fatti differenti, saranno ammissibili sino a 6 testimoni per ogni fatto. L'esame verrà assunto dal cancelliere sotto la direzione del giudice, il quale sopra ogni articolo interrogatorio potrà mettere domande speciali. Saranno accettabili fassioni sonanti da propria scienza immediata.

2. Chi nella stessa causa è, od era, sindaco, avvocato, procuratore, tutore, curatore della parte, non può venir compulso a testimoniare.

3. Chi fu chiamato a far testimonianza in causa civile, non può in quel giorno essere detenuto per debito civile. (Rubrica XII).

M. *Della fede da prestarsi ai documenti ed ai libri di conti.*

1. Le scritture pubbliche ed i testamenti custoditi nel quaderno del cancelliere sono appieno provanti, e così pure le sentenze, i precetti ed altri atti giudiziali custoditi dai notari o dal cancelliere. Contro tali documenti non è ammissibile eccezione, tranne di falsità, prescrizione, pagamento, compensazione, transazione. Le scritture fatte fuori di Fiume da un notaro, la cui veste non è giustificata, non fanno fede.

2. Godono piena fede i libri di conti delle confraternite, se furono regolarmente parafati ed autenticati dal cancelliere e se sono ben tenuti; godono piena fede pure i libri tenuti dagli impiegati di Sua Maestà o del comune, anche senza l'autenticazione del cancelliere.

3. I libri dei mercanti, speciali e bottegai, se sono tenuti regolarmente, sono provanti per le partite, che spettano al loro traffico. Circa le altre partite sta in arbitrio del giudice di prestarvi fede o no. (Rubrica XIII).

4. Circa le scritture private, se sarà dimostrato, sia per confessione della parte, sia con prove legali, che il documento fu scritto e firmato dal debitore, o se di una scrittura fatta per mano di terza persona e firmata da due testimoni degni di fede sarà in tal modo constatata la verità esterna, un tale scritto avrà fede come i documenti pubblici. Eccezioni di falsità, nullità, prescrizione o pagamento dovranno farsi valere entro il termine perentorio di giorni 15.

5. Nel caso di concorrenza di creditori, la data del documento sarà decisiva per la priorità, secondo la massima legale: «qui prior tempore, potior jure». (Rubrica XIV).

N. *Della confessione e del giuramento decisivo.*

1. La parte, che nel termine fissato a prestare prove, vorrà che l'avversario affermi o neghi la verità di determinate circostanze di fatto, dovrà proporre queste al giudice, il quale assegnerà all'avversario un termine per rispondere. Se l'altro, personalmente avvertito o per tre volte citato «addomum» colla relativa comminatoria, non sarà comparso o avrà tralasciato di esternarsi in proposito, quelle circostanze si avranno per confesse.

2. Chi vorrà comprovare qualche circostanza di fatto mediante giuramento dell'altro, ne proporrà i capitoli, e l'altro dovrà rispondere con giuramento, essendo la proposta di qualità decisiva. Col giuramento si dovrà puramente affermare o negare, senza condizione.

3. Se la parte provocata è assente e litiga mediante procuratore, potrà questi essere ammesso a rispondere nelle proposte, avuto riguardo alla qualità del fatto ed alla condizione delle persone. (Rubrica XI).

4. Se l'attore avrà deferito al convenuto il giuramento decisivo, e il convenuto non vorrà prestarlo, il giudice, trattandosi sino a lire 3, lo aggiudicherà all'attore, cui sarà creduto; ma per più di lire 3, dovrà l'attore prestare altre prove, segnatamente: sino a lire 25, un testimonio valido ed il giuramento suppletorio; da lire 25 a 200, due testimoni validi; oltre le 200, se non vi è documento appien provante, tre testimoni validi, o almeno due, ed il giuramento suppletorio, esteso anche alla circostanza che non ha potuto introdurre più di due testimoni. (Rubrica XXI).

O. *Del compromesso obbligato.*

1. Se nasce una controversia fra i congiunti enumerati nell'articolo II della competenza, e se è stata fatta citazione giudiziale, le parti dovranno assoggettare la questione ad un giudizio arbitramentale; l'obbligo però s'intende per le cause di diritto dubbio, non per quelle, ove la pretesa è fondata sopra documenti, che godono il vantaggio di esecuzione parata. Nel caso di contrasto, il vicario decide, se deva seguire il compromesso.

2. Le parti saranno provocate, occorrendo, colla comminatoria di multa pecuniaria, a stipulare il compromesso ed eleggere entro giorni 3 gli arbitri fra i cittadini o distrettuali di Fiume, e se le parti non saranno concordi, allora eleggerà gli arbitri il giudice.

3. Gli arbitri prometteranno con giuramento di procedere e di decidere in coscienza, senza frode e passione, ed indi prenderanno conoscenza della questione sommariamente, senza forme giudiziarie e senza ferie, e dovranno, sotto pena di lire 25 per cadauno, pronunciare il laudo entro giorni 20 calcolabili dal dì del compromesso, riservata una proroga di altri giorni 20, che essi potranno impetrare per validi motivi.

4. Sotto pena di lire 25 di piccoli, gli arbitri non potranno rifiutare l'incarico senza un giusto motivo.

5. Se gli arbitri saranno discordi, il capitano o vicario, sentite le parti, eleggerà un terzo arbitro, il quale dovrà cogli altri due terminare l'affare entro giorni 20, a scanso della detta multa.

6. Contro la sentenza arbitramentale non ha luogo appello nè eccezione di nullità.

7. Terminato l'affare, ognuna delle parti dovrà pagare ad ogni singolo arbitro l'onorario come segue:

| | |
|--|-------------|
| soldi 40, se la questione era sino a lire 100 | |
| lire 3 di piccoli per cause da lire | 100 a 200 |
| » 5 » » » » » » | 200 » 500 |
| » 8 » » » » » » | 500 » 1000 |
| » 12 » » » » » » | 1000 » 2000 |
| » 15 » » » » » » | 2000 » 3000 |
| » 18 » » » » » » | 3000 » 4000 |
| » 24 » » per questioni di un importo maggiore. | |

(Rubrica XX).

P. Del sequestro di cose mobili.

Contro persona sospetta, che non possiede stabili in Fiume o nel distretto, potrà, ad istanza del creditore giurante di non procedere con animo di calunniare, venir accordato l'arresto di cose mobili. Le cose sequestrate si potranno affidare in custodia a una terza persona; ma il sequestro verrà levato, subito che il debitore avrà prestata fideiussione «de judicio sisti et judicatio solvendo», o se il sequestrante non avrà entro 10 giorni prestate valide prove della verità del debito. In questo secondo caso il sequestrante dovrà rifondere il danno. (Rubrica XLVII).

Q. Dell'arresto personale preventivo.

1. Verso produzione di debitoriale provante o verso prestazione di giuramento che il debito sussiste, il creditore potrà impetrare l'arresto preventivo del debitore, se giurerà che egli sospetta il pericolo di fuga, e se d'altra parte il debitore non presterà fideiussione «de judicio sisti et judicatio solvendo».

2. Se il convenuto non avrà riconosciuto il debito e se poi il creditore non avrà date entro giorni 10 le prove legali della verità del debito, l'arresto dovrà cessare subito, e l'avversario potrà chiedere lo indennizzo, ma non avrà azione per ingiuria. (Rubrica XLVIII).

R. Del ricupero delle cose perdute.

1. Chi avrà perduto o alienato la cosa altrui senza il consenso del padrone, sarà responsabile. A comprovare il valore, sino a lire 12, sarà sufficiente il giuramento del padrone. Se l'indicato valore sarà maggiore, dipenderà dall'arbitrio del giudice, secondo la qualità della cosa e la

condizione delle persone, di aggiudicare il giuramento decisivo al padrone, o di ammettere stimatori che abbiano cognizione della cosa.

2. Chi avrà comperata una cosa mobile dal detentore e sarà impetito dal padrone per la restituzione, dovrà restituirgliela senza pretendere il prezzo, se il padrone proverà, almeno col giuramento, che la cosa gli fu rubata. Il compratore sarà anche tenuto di palesare il venditore, se lo conosce, ed avrà regresso per il prezzo contro il venditore.

3. Se la cosa non appartenente al venditore sarà stata venduta in Fiume a pubblico incanto, il compratore, essendo in buona fede, sarà bensì tenuto di restituirla al padrone, però verso rimborso del prezzo pagato; ma anche in caso di comprita a pubblico incanto, se il compratore avesse saputo che la proprietà era sospetta, non avrà luogo il rimborso del prezzo, salvo però il regresso. (Rubrica XLIII).

S. Della sentenza e dell'esecuzione.

1. Ogni sentenza giudiziale deve venir legalmente motivata, e nella sentenza definitiva il soccombente deve venir condannato a rifondere all'avversario le spese di lite, se non ebbe giusta causa di litigare. È vietata al giudice, sotto pena di lire 25, altra riserva, tranne quella della tassazione delle spese.

2. Per la pubblicazione della sentenza definitiva verranno citate le parti e gli avvocati, per l'interlocutoria soltanto i difensori. Dopo 10 giorni sarà ammessa l'esecuzione, se non s'interpone l'appello od altro legale rimedio.

3. L'esecuzione di sentenza arbitramentale sarà ammessa a richiesta della rispettiva parte. Sarà ammessa anche l'esecuzione di sentenza di giudizio forestiero, se fu presentata in forma autentica, e se il soccombente è soggetto al giudizio di Fiume. (Rubrica XVIII).

4. Se il convenuto avrà confessato dinanzi al giudice di esser debitore in tutto o in parte, il giudice potrà spiccare il precetto di pagamento effettuabile in giorni 10, dopo di che avrà luogo l'esecuzione. (Rubrica XVIII).

T. Dell'appello.

1. Nelle cause civili, ove l'oggetto supera le lire 50, si ammette l'appello contro qualunque sentenza.

2. Nelle cause minori lo si ammette soltanto al capitano e al consiglio, e solo contro sentenza definitiva.

3. Se la sentenza del primo giudice fu confermata in appello, o se l'appello interposto fu deserto, potrà essere chiesta l'esecuzione.

4. Non si ammette l'appello, ove c'è stata procedura sommarrissima senza forme giudiziarie, nè dove non lo ammette la legge comune o lo statuto, nè contro l'accordata restituzione in intero, nè ove il giudice procede d'ufficio, nè contro sentenza interlocutoria, a meno che questa non sia tale, che non si possa provvedere attendendo la sentenza definitiva.

5. Se fu interposto l'appello ulteriore, ove è permesso, sarà d'uopo impetrare gli apostoli entro un mese, e quindi verrà accordato all'appellante un altro mese per intraprendere il viaggio, ed un terzo mese per dimostrare che la causa fu presentata; altrimenti l'appello sarebbe deserto e seguirebbe l'esecuzione. (Rubrica XIX).

U. *Della vendita esecutiva.*

1. L'incanto esecutivo di realtà stabili, di livelli e di crediti pignorati e legalmente stimati sarà tenuto ad istanza del creditore dal cancelliere e dal precone sotto la loggia del comune per 3 domeniche consecutive, e la delibera seguirà nel terzo incanto al miglior offerente, se l'offerta avrà superato i due terzi del prezzo di stima. In mancanza di tale offerta, il creditore sarà tenuto di prendere in tal modo la cosa «in solutum». Se sarà stato venduto un credito, il rispettivo debitore dell'esecutato sarà avvertito dal vicario, onde riconosca in avanti lo acquirente per la quantità in lui devoluta.

2. Se il creditore avrà più cose in pegno, il debitore potrà entro giorni 3 assegnare l'una o l'altra per la vendita preferente; in caso diverso, farà l'assegno il creditore.

3. Il compratore dovrà subito dopo la delibera assegnare il prezzo al cancelliere. Se egli non sarà idoneo a pagare, seguirà il reincanto a suo rischio. Il proprietario della cosa potrà entro 8 giorni redimerla col pagamento del prezzo di delibera e delle spese.

4. Se immediatamente dopo la vendita qualcuno si è opposto pretendendo la proprietà della cosa, gli verrà deferito il giuramento che non procede con animo di fraudare, e assegnato un termine di giorni 8 per far valere le sue ragioni; ma se soccombe, pagherà la pena di 2 marche

5. Il debitore, la cui sostanza sarà stata venduta, emetterà per il compratore lo strumento di alienazione; altrimenti sarà sufficiente la delibera ed un relativo decreto del vicario.

6. Il compratore dovrà tuttavia, in caso di acquisto di cosa stabile, far pubblicare la comprita per 3 domeniche consecutive a favore di chi avrebbe diritto di prelazione.

7. Sul prezzo di vendita avranno la preferenza le pretese per affittanze, mercedi, funerali, e quelle di pupilli e di altre persone privilegiate.

8. Se il satnico in oggetto del suo ufficio procederà esecutivamente, il debitore dovrà prestargli pegno; altrimenti incorrerà nella multa di soldi 20, se è maschio, e di soldi 10, se è femmina.

9. La licitazione delle cose mobili oppignorate e stimate per debito privato si terrà, sopra mandato del vicario, dal precone per 3 giorni consecutivi, e la delibera seguirà nel modo come fu detto per i beni stabili. Entro 8 giorni dopo la delibera, potrà l'esecutato recuperare le cose vendute, pagando però il prezzo e le spese. (Rubrica XXXII).

V. *Reciprocità.*

I forestieri in cause civili e penali verranno trattate in Fiume nell'istesso modo come si trattano i Fiumani nel rispettivo loro paese. (Rubrica LIV).

W. *Tasse competenti al cancelliere.*

I. Per atti giudiziari.

| | | |
|-------|---|--|
| Soldi | 2 | per ogni citazione e relazione |
| » | 4 | » la presentazione del libello azionale |
| » | 4 | » » » della risposta |
| » | 2 | » ogni dilazione |
| » | 2 | » » protesto vocale |
| » | 4 | » » » scritto |
| » | 1 | » il giuramento di calunnia |
| » | 1 | » la contestazione di lite |
| » | 1 | » ogni articolo della risposta |
| » | 4 | » la domanda di esame di testimoni |
| » | 4 | » ogni articolo di esame |
| » | 2 | » il giuramento di testimoni |
| » | 2 | » ogni sentenza interlocutoria |
| » | 1 | » » accusa di contumacia |
| » | 1 | » » articolo della replica |
| » | 1 | » » termine dato a prestar prove |
| » | 4 | » » altra scrittura |
| » | 2 | » la pubblicazione del processo |
| » | 2 | » il termine dato ad opporre dopo la pubblicazione |

| | | |
|-------|----|---|
| Soldi | 4 | per la copiatura di ogni foglio di 20 righe la facciata |
| » | 2 | » ogni sentenza definitiva |
| » | 10 | » l'estradaione della sentenza in pubblica forma |
| » | 4 | » la domanda di esecuzione |
| » | 2 | » il decreto di esecuzione |
| » | 2 | » l'istanza di tassazione di spese |
| » | 4 | » la modula di spese |
| » | 2 | » la tassazione delle spese in causa di una marca |
| » | 6 | » » » » » » sino 2 1/2 marche |
| Lire | 2 | » » » di modula in causa da 2 1/2 a 20 marche |
| » | 3 | » » » » » » ogni causa maggiore |
| Soldi | 4 | per ogni mandato o lettera dimissoriale |
| » | 2 | » l'interposizione di appello |
| » | 2 | » il decreto sull'appello |
| » | 2 | » ogni precetto |
| » | 2 | » il termine dato ad impetrare gli apostoli |
| » | 4 | » gli apostoli |
| » | 4 | » la recessione dalla causa |
| » | 4 | » l'ammessa recessione |
| » | 2 | » il pignoramento, il sequestro, l'avviso d'incanto |
| » | 24 | » l'atto di delibera di cose stabili |

Le premesse tasse saranno doppie per i forestieri, e non avranno luogo in cause arbitramentali.

II. Per atti notarili.

| | | |
|-------|----|--|
| Soldi | 4 | per l'assunzione di qualsiasi contratto, donazione, testamento o codicillo |
| » | 14 | » l'estradaione autentica di un contratto |
| » | 20 | » » » » donazione, testamento o codicillo |
| » | 4 | » l'ispezione dell'atto registrato dal cancelliere. |

Altri atti qui non compresi verranno tassati dal vicario. Queste tasse non sono per i forestieri. (Rubrica L).

Appendice.

Nel codice originale dell'anno 1530 è copiato il seguente decreto dell'imperatore Ferdinando I dd. Vienna 6 settembre 1563, diretto al capitano di Fiume in lingua latina circa gli

Avvocati.

Fedele diletto! Noi per molte e gravi ragioni abbiamo più volte ordinato, che nessuno, il quale non sia suddito della casa nostra, possa

nel nostro capitanato di Fiume, od in altri nostri dominii, fungere da procuratore, avvocato o segretario; ma veniamo assicurati, che nel nostro capitanato di Fiume certi avvocati stranieri non soltanto esercitano la avvocatura e fanno scritture, ma anche eccitano i nostri sudditi a contese e liti non necessarie e poi li aggravano con esigere grandi mercedi. Non convenendo a Noi di tollerare ciò, Ti ordiniamo seriamente di non permettere a costoro l'esercizio e di cacciarli subito dalla nostra giurisdizione di Fiume e dagli *altri luoghi* di quel nostro capitanato, anzi di punire gravemente quelli che suscitano liti non necessarie. Con ciò adempirai l'ordine nostro.

Osservazione.

Siccome in Fiume vigeva il diritto romano per le questioni, ove non provvedeva lo statuto, e siccome le cause si trattavano in lingua italiana e si scrivevano in latino; così non è meraviglia, che venissero qui avvocati dall'Italia, ove abbondavano per la frequenza delle università, e che qui trovassero guadagno, poichè in quel tempo, non essendovi in Fiume che la scuola normale soltanto, pochi Fiumani erano in grado di mantenere i loro figli per più di 10 anni in qualche università. La attività di questi forestieri, che non avevano altro interesse in Fiume, era mal visa, perchè era patente la tendenza dei vicini Veneti di farsi strada nei confinanti paesi austriaci.

In quel tempo il capitanato di Fiume abbracciava anche i dominii di Castua, Veprinaz e Moschenizze e quello di Tersatto, ed è appunto a questi paesi che si estendeva l'espressione *altri luoghi*.

LIBRO III.

Delle cause criminali.

Il vicario, detto giudice dei malefizi, era giudice inquirente e di I. istanza per mandato del principe. A tenore della rubrica XXVI aveva egli il mero e misto impero ed il «*jus gladii*». Secondo il diritto romano era impero *mero* il potere del principe di punire crimini, ed impero *misto* il potere della magistratura di punire delitti minori.

Secondo la rubrica XII gl'impiegati del sovrano non sottostavano alla giudicatura del vicario.

In tutti i casi non preveduti dallo statuto doveva servire di norma la legge comune. (Rubrica LV).

Tutte le pene pecuniarie andavano per metà al fisco sovrano e per metà al fisco del comune, salva la tangente fissata per il satnico e per il denunziante. (Rubrica LIV).

Il religioso, che avesse commesso un'azione punibile in vestito secolare, sottostava alla competenza del giudice secolare. (Rubrica IX e XXII).

Per crimini e delitti, per i quali era comminata una pena pecuniaria, seguiva l'inquisizione ed il dibattimento, restando l'incolpato a piede libero, se aveva prestato un fidejussore «de iudicio sisti et iudicatio solvendo». (Rubrica III e LIII).

Il vicario inquireva coll'intervento del cancelliere fungente in qualità di attuario, e doveva procedere:

1. in caso d'ingiuria verbale, *soltanto* sopra accusa dell'offeso presentata entro giorni 8 dopo il fatto;

2. nei casi di adulterio, stupro, incesto, *soltanto* sopra accusa del marito, fratello, figlio o della donna stessa;

3. d'ufficio in tutti gli altri casi, tranne per lesione avvenuta fra persone di famiglia, fra padrone e servo, se non era seguita la morte o mutilazione del danneggiato. (Rubrica I).

Gli era libero di non accettare l'accusa per ingiurie e percosse fra persone della feccia sociale, purchè non fosse seguita la morte, mutilazione, frattura d'osso o spargimento di sangue mediante un'arma. (Rubrica I).

La tortura si ammetteva soltanto per crimini, contro i quali era minacciata la pena di morte o la perdita di un membro; ma si richiedeva: 1. che fosse constatata la verità del fatto incriminato, — 2. che all'incolpato negante fosse stata comunicata copia degli indizi e del decreto del giudice, e che egli nel termine assegnatogli non avesse infievolito gli indizi, — 3. che dopo ciò gli fosse stato assegnato un nuovo termine per confessare la reità. — All'esecuzione doveva esser presente il capitano od il vicegerente e in loro assenza uno dei giudici. (Rubrica III).

L'accusato, debitamente citato e non comparso, consideravasi confesso e convinto (Rubrica III).

Circa i testimoni la rubrica II contiene: 1. che saranno validi quelli che sono ammessi dal diritto comune, — 2. che si ammettono maschi e femmine, se hanno superato l'età di anni 18, — 3. che le femmine di buona condizione e fama devono venir esaminate in qualche chiesa vicina alla loro abitazione, — 4. che nelle cause, ove si procede soltanto sopra accusa dell'offeso, si ammettono all'esame soltanto quei validi testimoni, che furono introdotti dall'accusatore.

La rubrica XVII ammette la prova composta di un testimonio «de visu» e di altri fatti che portino a congettura.

Dopo terminata l'inquisizione seguiva la citazione dell'accusato a difendersi nel giorno stabilito. Si faceva di regola mediante pubblicazione dell'accusa sulla loggia del comune dal cancelliere per mandato del vicario in giorno di domenica. Si faceva invece mediante intimazione di decreto, se la denuncia era stata segreta oppure fatta dai guardiani campestri o se l'accusato era un giudice. Ogni accusato doveva comparire personalmente. (Rubrica IV).

Il dibattimento annunziavasi col suono della campana del palazzo. La sentenza doveva venir pubblicata ad alta voce in idioma volgare. (Rubrica LII).

Per tutti i casi di aggressione armata, essendo libero ad ognuno di respingere la forza colla forza e difendersi secondo il diritto comune, perciò l'agredito, che a propria difesa avesse ucciso l'aggressore o portato a lui una lesione corporale, andava esente da ogni pena, se era esente da colpa. Anche quello che avesse dato aiuto all'agredito e con questo titolo maltrattato l'aggressore, non veniva punito, se era esente da colpa e non aveva ucciso l'aggressore.

Era esente da pena chi avesse ucciso un bandito soggetto alla pena di morte, o un individuo trovato in propria casa di notte sul fatto di furto o di tresca illecita con femmine di famiglia.

1. I fatti punibili contenuti in questo Libro III erano i seguenti:

La cospirazione contro lo stato del principe o del comune.

L'omicidio, l'uccisione, la mutilazione.

La rapina, il furto, l'infedeltà.

L'incendio, il veneficio, la bigamia, la sodomia.

L'incesto, l'adulterio, il ratto, lo stupro.

Coniare monete false o spenderle scientemente.

La confezione di falsi documenti.

La maliziosa produzione di documenti falsi in una causa.

La falsa testimonianza e l'uso malizioso della medesima.

L'uso di pesi e misure false.

L'inganno nel misurare e pesare.

L'adulterare il vino od altra merce.

La lesione corporale e la percussione.

La bestemmia.

Il duello.

Il ricetto o aiuto dato ai malfattori.

L'insulto nell'abitazione o nel fondo dell'offeso.

L'ingiuria verbale o con scritti e segni infamanti.

L'arresto privato arbitrario.

Il liberare altri con violenza dall'arresto pubblico.

Il disprezzo dell'autorità esternato con precetti o proclami.

L'opposizione ad un atto esecutivo.

I giuochi d'azzardo.

L'assoldare fiumani o l'assoldarsi in servizio estero.
L'allontanarsi o spedire cose all'estero in tempo di guerra.
L'eccesso nella propria difesa.
Il girare per la città di notte con armi e senza lume.
L'entrare od uscire per le mura della città.
L'arbitraria occupazione di fondi comunali o di stabili privati.
I danni recati in campagna.
L'appropriazione di cosa altrui trovata.
Il gettare immondizie sulla strada o nel cortile altrui.
L'arbitrario uso della barca o del cavallo altrui.
Il palesare i segreti del consiglio municipale.

2. Le pene minacciate in questo libro III degli statuti sono:

I. La *morte* col laccio, col taglio della testa, col rogo: il *laccio* contro l'autore principale del crimine di cospirazione a danno dello stato del principe o del comune (rubrica VI); contro il reo di rapina commessa in istrada (rubrica XIV); contro il reo di furto di più di 10 apiarii (rubrica XXVIII); contro il reo di furto del valore di più di lire 50, se egli era stato punito già due volte per furto (rubrica XXVI); contro chi avesse arrestato un altro arbitrariamente con animo di privarlo della vita (rubrica XIX).

Il *taglio della testa* contro il reo sedotto a cospirare contro lo stato del principe o del comune (rubrica VI); contro l'autore principale e correi del crimine di omicidio e contro l'autore principale del crimine di uccisione (rubrica VII); contro l'autore e i complici di rapina commessa sulla strada (rubrica XIV); contro il reo di mutilazione commessa sulla persona del capitano di Fiume (rubrica XV); contro l'uomo reo del crimine di bigamia, di stupro violento di ragazza non mercenaria, di donna maritata o vedova, contro il reo d'incesto commesso con femmina congiunta di sangue sino al 4.º grado canonico in linea ascendente, discendente, collaterale, colla nuora o colla cognata, contro il reo di ratto di femmina onesta, zitella, vedova o maritata, commesso senza di lei consenso (rubrica XXXVI).

Il *rogo* contro il reo del crimine di sodomia (rubrica XIV), d'incendio di casa in città o nel distretto, se fu del valore di lire 100 (rubrica XXXIII); di fabbricazione di monete false (rubrica XXXVII); di veneficio, se la persona avvelenata è morta od ha perduta la ragione od un membro (rubrica XXXVIII); contro la donna rea del crimine di bigamia (rubrica XXXVI).

II. Il *taglio della mano* era minacciato contro il reo: 1. di attentato omicidio, di nascondimento o violenta difesa dell'omicida, di complicità in un omicidio (rubrica VII); 2. di mutilazione premeditata (rubrica VIII); 3. di lesione corporale recata al capitano di Fiume mediante un'arma e con spargimento di sangue; 4. di lesione corporale recata al vicario con mutilazione (rubrica XV); 5. d'infamazione

grave e dolosa del capitano o del vicario (rubrica XVII); 6. d'insulto contro Dio o la B. Vergine commesso col getto di sasso, legno o cose sucide contro l'immagine, e questo se il reo non poteva pagare la pena ordinaria di lire 100 (rubrica XXIII); 7. del furto di più di lire 100, se al reo mancavano mezzi di pagare (rubrica XXVI); 8. del furto di 6 a 10 apiarii (rubrica XXVIII); 9. di falsa testimonianza fatta per denaro od altro premio e di seduzione a dare testimonianza falsa (rubrica XXXIV). 10. di compilazione di un documento falso o di falsificazione di un documento genuino, fatto da un pubblico notaro o dal cancelliere di Fiume, e questo tanto contro l'autore che contro il committente; 11. infine contro chi presenta maliziosamente in giudizio un documento falsificato o falso, onde farlo valere come prova (rubrica XXXV.)

III. La perdita di *un occhio* era comminata: 1. contro il reo di grave lesione corporale del capitano di Fiume, se bandito fosse tornato per la seconda volta a Fiume (rubrica XV); 2. come pena accessoria contro il reo del furto di 9 o 10 apiari (rubrica XXVIII).

IV La *confisca* dei beni era comminata: 1. contro l'autore e i correi del crimine di cospirazione (rubrica VI); 2. contro il reo del crimine di assoldamento, se entro 2 mesi non fosse ritornato a Fiume (rubrica XVIII).

V. Il *bando*: 1. contro l'abitante di Fiume, che in tempo di guerra si fosse portato all'estero senza il permesso del capitano o vi avesse spedite cose sue (rubrica XIII); 2. accessoriamente contro un fumano condannato per grave lesione corporale o per diffamazione del capitano, per mutilazione del vicario o grave diffamazione del medesimo (rubr. XV e XVII); 3. contro l'accusato che, legalmente indiziato di grave crimine, si fosse sottratto alla procedura colla fuga (rubr. VII e XIV); 4. contro il forestiero dopo espiata la pena, o se fosse fuggito dalle carceri (rubrica IV); 5. contro il reo, che non potesse pagare la pena pecuniaria a cui fu condannato (rubriche XII, XV, XVI, XVIII, XXI, XXVIII, XXXVI, XXXVIII).

VI. Il *carcere* era una pena accessoria, a cui veniva condannato il reo nei casi di offesa corporale o diffamazione del capitano, vicario o giudice (rubriche XV, XVI, XVII), o in via di sostituzione, se non poteva pagare l'ordinaria pena pecuniaria (rubriche VIII, XV, XVI, XXVI, XXXI).

VII. La *berlina*, la frusta, i colpi di fune, il tuffamento nel mare, l'incuffiatura venivano adoperate, parte come pene accessorie, parte in sostituzione della multa pecuniaria non pagata (rubriche VIII, XV, XVII, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI).

VIII. La pena *pecuniaria* si adoperava per la massima parte pelle azioni punibili; nel resto l'*arbitraria*, quella da soldi 4 sino a lire 200, e per lo più contro le donne.

Osservazione.

La pena del *bando* si trova pronunciata nel secolo XV senza riferirsi a legge o statuto, segnatamente ai 25 gennaio 1449 a tempo indeterminato contro un sacerdote, che aveva sparato con vilipendio dell'amministrazione municipale, poi ai 25 giugno 1449 in perpetuo contro un cittadino per crimine di lesione corporale commesso sulla pubblica piazza.

Anche la pena della *berlina*, come pena di sostituzione, si trova fissata nel secolo XV, segnatamente nel consiglio del 20 giugno 1442 per il caso che il reo, stato condannato a una pena pecuniaria per essere entrato clandestinamente nell'altrui possessione, non potesse pagare.

Notabile è la seguente determinazione del 12 dicembre 1544, che si trova registrata nel libro del cancelliere. Essendo stato un macellaio più volte punito per maldicenza ed essendosi egli mostrato incorreggibile, il capitano stabiliva che, in caso di recidiva, se qualcuno lo bastonasse o uccidesse, non verrebbe punito.

Casi di *tortura* applicata ad un inquisito criminale se ne trovano negli anni 1644 e 1746. — Fu abolita con sovrana risoluzione del 1.º gennaio 1776.

LIBRO IV.

Statuti straordinari.

Questo libro contiene *provvedimenti di polizia* per la città e per la campagna.

In particolare la *rubrica I* vieta di lavorare o far lavorare nei giorni di festa. I maniscalchi però possono prestarsi, quando è necessario, e con permesso speciale dell'autorità si possono anche caricare e scaricare merci. È vietato pure di tener aperte le botteghe nei giorni di festa, tranne le farmacie che possono star aperte di continuo. Le altre botteghe, dopo l'ultima messa, possono tener aperta soltanto la porta d'ingresso.

La *rubrica II* vieta di tenere i cani liberi senza museruola nel tempo delle uve.

Rubrica III. È vietato di tenere in città maiali erranti.

Rubrica IV. È vietato di asciugare le pelli sulle pubbliche piazze e strade, di lavare panni e marciumi presso i pozzi, di tenere immondizie o letame presso i pozzi o sulle pubbliche strade.

La *rubrica V* vieta di locare o dare gratuitamente l'abitazione a meretrici nell'ambiente proibito, e stabilisce un luogo remoto ove possono abitare.

La *rubrica VI* stabilisce che l'abitante di Fiume, il quale avrà comprato e introdotto biade e legumi per la rivendita, dovrà per tre giorni consecutivi tenerle per venderle preferentemente a Fiumani.

La *rubrica VII* mette regole per la macinatura nei molini e segnatamente prescrive, che il molinaro debba fornire in farina lo stesso peso o misura, che ha ricevuto in biade, salve due libbre per staio, che gli competono a titolo di mercede dal Fiumano, e il doppio dal forestiero.

Nella *rubrica VIII* si stabilisce, che il peso del pane esposto in vendita debba essere fissato di tempo in tempo, secondo il prezzo di piazza del frumento.

Nella *rubrica IX* si ordina, che le misure per la vendita minuta del vino debbano essere bollate, e si stabilisce la competenza di quello, che vende al minuto il vino altrui.

La *rubrica X* contiene provvedimenti per la vendita minuta delle carni al prezzo di stima ufficiale.

La *rubrica XI* contiene provvedimenti per la vendita minuta del pesce, e prescrive che i pesci migliori vengano preferentemente venduti al capitano, al vicario ed ai giudici.

Nella *rubrica XII* si stabilisce il prezzo di locazione di un cavallo da sella, che è soldi 8 al giorno.

Colla *rubrica XIII* si favorisce il cittadino per la comprita di tele e legnami condotti a Fiume.

La *rubrica XIV* ordina la verificaione e bollatura dei pesi e delle misure da farsi ogni anno, e stabilisce le competenze degli impiegati, tanto per questa operazione, quanto anche per la verificaione del peso di merci nel commercio all'ingrosso.

Alla *rubrica XV* si regola il cetò dei facchini sotto la direzione del satnico, e si fissano le loro mercedi per i singoli lavori: 4 soldi per rotolare una botte e riporla nel magazzino, 6 denari per empire di acqua una barila, 1 soldo e 6 denari per la portatura di un passo di legna, soldi 3 per la portatura di 100 doghe, ecc. ecc.

La *rubrica XVI* impone ai possidenti di terre in campagna di conservar libere le strade pubbliche da sterpi, spinai ed altri impedimenti.

La *rubrica XVII* stabilisce la pena di soldi 20 contro l'uso di pesi e misure non bollate.

La *rubrica XVIII* provvede per la sorveglianza, dopo la comprita di carni e pesci, acciocchè il peso sia giusto.

La *rubrica XXI* finalmente stabilisce il tempo dei lavori di coltivazione delle vigne assunte verso corrisponsione degli utili.

FINE DEL II.o VOLUME.



